

Michel Foucault.  
SORVEGLIARE E PUNIRE.

Titolo originale "Surveiller et punir. Naissance de la prison".  
Traduzione di Alcesti Tarchetti.  
Copyright 1975 Editions Gallimard, Paris.  
1976 e 1993 Giulio Einaudi editore s. p. a., Torino.

INDICE.

PARTE PRIMA. SUPPLIZIO.

1. Il corpo del condannato.
2. Lo splendore dei supplizi.

PARTE SECONDA. PUNIZIONE.

1. La punizione generalizzata.
2. La dolcezza delle pene.

PARTE TERZA. DISCIPLINA.

1. I corpi docili.  
L'arte delle ripartizioni.  
Il controllo dell'attività.  
L'organizzazione delle genesi.  
La composizione delle forze.
2. I mezzi del buon addestramento.  
La sorveglianza gerarchica.  
La sanzione normalizzatrice.  
L'esame.
3. Il panoptismo.

PARTE QUARTA. PRIGIONE.

1. Istituzioni complete e austere.
2. Illegalismi e delinquenza.
3. Il carcerario.

Note di copertina.

«Si imprigiona chi ruba, si imprigiona chi violenta, si imprigiona anche chi uccide. Da dove viene questa strana pratica, e la singolare pretesa di rinchiudere per correggere, avanzata dai codici moderni? Forse una vecchia eredità delle segrete medievali? Una nuova tecnologia, piuttosto: la messa a punto, tra il Sedicesimo e il Diciannovesimo secolo, di tutto un insieme di procedure per incasellare, controllare, misurare, addestrare gli individui, per renderti docili e utili nello stesso tempo. Sorveglianza, esercizio, manovre, annotazioni, file e posti, classificazioni, esami, registrazioni. Tutto un sistema per assoggettare i corpi, per dominare le molteplicità umane e manipolare le loro forze, si era sviluppato nel corso dei secoli classici negli ospedali, nell'esercito, nelle scuole, nei collegi, nelle fabbriche: la disciplina. Il Diciottesimo secolo ha senza dubbio inventato la libertà, ma ha dato loro una base profonda e solida, la società disciplinare, da cui dipendiamo ancora oggi».

Di Michel Foucault (1926-84) Einaudi ha pubblicato: "Nascita della clinica" (1969); "L'ordine del discorso" (1972); "Microfisica del potere" (1977). Foucault è inoltre curatore di "Io, Pierre Rivière..." (1976) e di "Una strana confessione" (1979).

PARTE PRIMA. SUPPLIZIO.

Capitolo primo.  
Il corpo del condannato.

Damiens era stato condannato, era il 2 marzo 1757, a «fare confessione pubblica davanti alla porta principale della Chiesa di Parigi», dove doveva essere «condotto e posto dentro una carretta a due ruote, nudo, in camicia, tenendo una torcia di cera ardente del peso di due libbre»; poi «nella detta carretta, alla piazza di Grève, e su un patibolo che ivi sarà innalzato, tanagliato alle mammelle, braccia, cosce e grasso delle gambe, la mano destra tenente in essa il coltello con cui ha commesso il detto parricidio bruciata con fuoco di zolfo e sui posti dove sarà tanagliato, sarà gettato piombo fuso, olio bollente, pece bollente, cera e zolfo fusi insieme e in seguito il suo corpo tirato e smembrato da quattro cavalli e le sue membra e il suo corpo consumati dal fuoco, ridotti in cenere e le sue ceneri gettate al vento» (1).

«Alla fine venne squartato, - racconta la 'Gazzetta di Amsterdam'. - Quest'ultima operazione fu molto lunga, perché i cavalli di cui ci si serviva non erano abituati a tirare; di modo che al posto di quattro, bisognò metterne sei; e ciò non bastando ancora, si fu obbligati, per smembrare le cosce del disgraziato a tagliargli i nervi e a troncarli le giunture con la scure...

Si assicura che, benché fosse stato sempre un grande bestemmiatore, non gli sfuggì alcuna bestemmia; solamente i dolori eccessivi gli facevano lanciare grida orribili, e spesso egli ripeté: 'Mio Dio. abbi pietà di me; Gesù soccorrimi. Gli spettatori furono tutti edificati dalla sollecitudine del curato di San Paolo che, malgrado la sua tarda età, non lasciava un momento di consolare il paziente».

E il sottufficiale di cavalleria Bouton: «Venne acceso lo zolfo, ma il fuoco era così debole, che la pelle, del disopra delle mani solamente, non fu che assai poco danneggiata. Poi, un aiutante del boia, le maniche rimboccate fino al di sopra del gomito, prese delle tenaglie d'acciaio fatte apposta, di circa un piede e mezzo di lunghezza, lo tanagliò prima al grasso della gamba destra, poi alla coscia, poi alle due parti del grasso del braccio destro; in seguito alle mammelle. Questo aiutante, benché forte e robusto, fece molta fatica a strappare i pezzi di carne, che prendeva con le sue tenaglie due o tre volte nello stesso posto, torcendo, e quello che egli toglieva formava ogni volta una piaga della grandezza di uno scudo da sei lire.

Dopo questi tanagliamenti, Damiens, che urlava forte senza tuttavia bestemmiare, alzava la testa e si guardava; lo stesso tanagliatore prese poi con un cucchiaino di ferro, dalla marmitta, un po' di quella droga bollentissima e la gettò a profusione su ciascuna piaga. Poi vennero annodate con delle corde sottili le corde destinate ad attaccare i cavalli, poi i cavalli furono attaccati ad ognuna delle membra, lungo le cosce, gambe e braccia.

Il sieur Le Breton, cancelliere, si avvicinò diverse volte al paziente per chiedergli se avesse qualche cosa da dire. Disse di no; egli gridava come si dipingono i dannati, manco a dirlo, ad ogni tormento: «Perdono, mio Dio! Perdono Signore'. Malgrado tutte le sofferenze sopra dette, egli alzava di tanto in tanto la testa e si guardava coraggiosamente. Le corde, strette tanto forte dagli uomini che ne tiravano i capi, gli facevano soffrire mali inespugnabili. Il sieur si avvicinò di nuovo a lui e gli chiese se non volesse dire qualche cosa; disse di no. I confessori si avvicinarono più volte e gli parlarono a lungo; egli baciava di buon grado il crocifisso ch'essi gli presentavano; allungava le labbra e diceva sempre: 'Perdono, Signore'.

I cavalli diedero uno strappo, tirando ciascuno una delle membra per diritto, ogni cavallo tenuto da un aiutante. Dopo un quarto d'ora, stesa cerimonia, e infine dopo numerosi tentativi si fu obbligati a far tirare i cavalli: ossia quelli del braccio destro verso la testa, quelli delle cosce girando indietro dalla parte delle braccia, il che gli ruppe le braccia alle giunture. Questi tiramenti furono ripetuti diverse volte senza riuscita. Egli alzava la testa e si guardava. Si fu obbligati a mettere altri due cavalli, davanti a quelli attaccati alle cosce, il che faceva sei cavalli. Nessuna riuscita.

Alla fine il boia Samson andò a dire al sieur Le Breton, che non c'era mezzo né speranza di venirne a capo, e gli disse di chiedere ai Signori se volevano che lo facesse tagliare a pezzi. Il sieur Le Breton, tornato dalla città, diede ordine di fare nuovi sforzi, il che fu fatto; ma i cavalli scartarono e uno di quelli attaccati alle cosce cadde sul selciato. I confessori, ritornati, gli parlarono ancora. Egli diceva loro (l'ho sentito io): 'Baciatemi, Signori'. Il signor curato di San Paolo non avendo osato, il sieur di Marsilly passò sotto la corda del braccio sinistro e andò a baciarlo sulla fronte. Gli aiutanti si riunirono fra loro e Damiens diceva loro di non bestemmiare, di fare il loro mestiere, che egli non ne voleva loro; li pregava di pregare Dio per lui e raccomandava al curato di San Paolo di pregare per lui alla prima messa.

Dopo due o tre tentativi, il boia Samson e quello che lo aveva tanagliato tirarono ciascuno un coltello dalla tasca e tagliarono le cosce dal tronco del corpo; i quattro cavalli essendo al tiro, portarono via le due cosce, ossia: quella del lato destro per la prima, poi l'altra; in seguito si fece lo stesso alle braccia e alle spalle e ascelle e alle quattro parti; bisognò tagliare le carni fin quasi all'osso; i cavalli tirando a tutta forza staccarono il braccio destro per primo e poi l'altro.

Staccate queste quattro parti, i confessori scesero per parlargli, ma l'aiutante del boia disse che era morto, ma la verità è che io vedevo l'uomo agitarsi e la mascella inferiore andare avanti e indietro come se parlasse. Uno degli aiutanti disse perfino poco dopo che, quando avevano preso il corpo per gettarlo sul rogo, era ancora vivo. Le quattro membra staccate dai cordami dei cavalli sono state gettate su un rogo preparato dentro la cinta in linea diritta coi patibolo, poi il tronco e il tutto sono stati ricoperti in seguito di ceppi e di fascine e il fuoco messo alla paglia mescolata a questo legno.

... In esecuzione del decreto, il tutto è stato ridotto in cenere. L'ultimo pezzo trovato nella brace non finì di essere consumato che alle dieci e mezzo e più della sera. I pezzi di carne e il tronco hanno messo circa quattro ore a bruciare. Gli ufficiali, nel numero dei quali ero io, insieme a mio figlio, con arcieri in forma di distacco, siamo rimasti fin quasi alle undici.

Si vuole tirare delle conseguenze dal fatto che un cane si era steso l'indomani sul prato dov'era stato il rogo, ne era stato cacciato a più riprese, tornandovi sempre. Ma non è difficile capire che l'animale trovava questo posto più caldo che altrove» (3).

Tre quarti di secolo più tardi, ecco il regolamento redatto da Léon Faucher «per la Casa dei giovani detenuti a Parigi » (4):

«ART. 17. La giornata dei detenuti comincerà alle sei del mattino d'inverno, alle cinque d'estate. Il lavoro durerà nove ore al giorno in ogni stagione. Due ore al giorno saranno consacrate all'insegnamento. Il lavoro e la giornata termineranno alle nove d'inverno, alle otto d'estate.

ART. 18. Sveglia. Al primo rullo del tamburo, i detenuti devono alzarsi e vestirsi in silenzio, mentre il sorvegliante apre la porta delle celle. Al secondo rullo essi devono essere in piedi e fare il loro letto. Al terzo, essi si mettono in fila per andare alla cappella dove si fa la preghiera del mattino. Ci sono cinque minuti d'intervallo fra ciascun rullo.

ART. 19. La preghiera è fatta dal cappellano e seguita da una lettura morale o religiosa. Questo esercizio non deve durare più di mezz'ora.

ART. 20. Lavoro. Alle sei meno un quarto d'estate, alle sette meno un quarto d'inverno, i detenuti scendono in cortile dove devono lavarsi le mani e la faccia e ricevere la prima distribuzione di pane. Immediatamente dopo si raggruppano secondo i laboratori e si recano al lavoro, che deve cominciare alle sei d'estate e alle sette d'inverno.

ART. 21. Pasto. Alle dieci i detenuti lasciano il lavoro e si recano in refettorio; si lavano le mani nei cortili e si raggruppano per squadra. Dopo la colazione, ricreazione fino alle undici meno venti.

ART. 22. Scuola. Alle undici meno venti, al rullo del tamburo, si formano le file, e si entra in scuola per squadre. L'insegnamento dura due ore, impiegate alternativamente nella lettura, nella scrittura, nel disegno lineare, nel calcolo.

ART. 23. Alla una meno venti, i detenuti lasciano la scuola per squadre, e si recano nelle loro corti per la ricreazione. Alla una meno cinque, al rullo del tamburo, si riuniscono secondo i laboratori.

ART. 24. Alla una i detenuti devono essere di nuovo nei laboratori: il lavoro dura fino alle quattro.

ART. 25. Alle quattro si lasciano i laboratori per recarsi nei cortili dove i detenuti si lavano le mani e si riuniscono per squadre per il refettorio.

ART. 26. Il pranzo e la ricreazione che segue durano fino alle cinque: in questo momento i detenuti rientrano nei laboratori.

ART. 27. Alle sette d'estate e alle otto d'inverno, il lavoro finisce; si fa un'ultima distribuzione di pane nei laboratori. Una lettura di un quarto d'ora avente per oggetto nozioni istruttive o qualche tratto commovente è fatta da un detenuto o da un sorvegliante e seguita dalla preghiera della sera.

ART. 28. Alle sette e mezzo d'estate e alle otto e mezzo d'inverno, i detenuti devono essere riportati nelle loro celle, dopo il lavaggio delle mani e l'ispezione dei vestiti fatta nei cortili; al primo rullo del tamburo, svestirsi, al secondo mettersi a letto. Si chiudono le porte delle celle ed i sorveglianti fanno la ronda nei corridoi, per assicurarsi dell'ordine e del silenzio ».

Ecco dunque un supplizio e un impiego del tempo. Non sanzionano gli stessi crimini, non puniscono lo stesso genere di delinquenti. Ma ciascuno definisce bene un certo stile penale. Meno di un secolo li separa. E' l'epoca in cui tutta l'economia del castigo viene ridistribuita, in Europa e negli Stati Uniti. Epoca di grandi «scandali» per la giustizia tradizionale, epoca di innumerevoli progetti di riforme; nuova teoria della legge e del crimine, nuova giustificazione morale o politica del diritto di punire; abolizione delle antiche ordinanze, scomparsa del diritto consuetudinario; progetto o redazione di codici «moderni»: Russia, 1769; Prussia, 1780; Pennsylvania e Toscana, 1786; Austria, 1788; Francia, 1791, anno Quarto, 1808 e 1810. Una nuova era, per la giustizia penale. Fra tante modificazioni, ne coglierò una: la sparizione dei supplizi. Oggi siamo un po' portati a trascurarla: forse ai suoi tempi aveva dato luogo a troppa retorica; forse era stata, troppo facilmente e con troppa enfasi, attribuita ad una «umanizzazione» che autorizzava a non esaminarla. E, in ogni modo, quale è la sua importanza se la paragoniamo alle grandi trasformazioni istituzionali, coi loro codici espliciti e generali, le loro regole di procedura unificate; la giuria adottata quasi ovunque, la definizione del carattere essenzialmente correttivo della pena, e la tendenza, che non cessa di accentuarsi a partire dal secolo Diciannovesimo, ad adattare i castighi ai colpevoli? Punizioni meno immediatamente fisiche, una certa discrezione nell'arte di far soffrire, un gioco di dolori più sottili, più felpati, spogliati del loro fasto visibile, merita tutto questo un'attenzione particolare, quando senza dubbio non è niente di più che l'effetto di rivolgimenti più profondi? Tuttavia un fatto esiste: in pochi decenni il corpo suppliziato, squartato, amputato, simbolicamente marchiato sul viso o sulla spalla, esposto vivo o morto, dato in spettacolo, è scomparso. E' scomparso il corpo come principale bersaglio della repressione penale.

Tra la fine del secolo Diciottesimo e l'inizio del Diciannovesimo, la lugubre festa punitiva si va spegnendo. In questa trasformazione si sono combinati due processi. Non hanno seguito la medesima cronologia, né hanno avuto le medesime ragioni d'essere. Da un lato la scomparsa dello spettacolo della punizione: il cerimoniale della pena tende ad entrare nell'ombra, per non essere altro che un nuovo atto procedurale o amministrativo. In Francia, l'onorevole ammenda - l'infamante confessione pubblica - era stata abolita una prima volta nel 1791, poi di nuovo, dopo un breve ristabilimento, nel 1830; la gogna soppressa nel 1789; in Inghilterra nel 1837. I

lavori pubblici che Austria, Svizzera e alcuni degli Stati Uniti, facevano eseguire nelle vie delle città o lungo le strade maestre - i forzati, collare di ferro, palla ai piedi, abiti multicolori, scambiavano con la folla sfide, ingiurie, beffe, percosse, segni di rancore o di complicità (5) - vengono soppressi quasi ovunque alla fine del secolo Diciottesimo o nella prima metà del Diciannovesimo. L'esposizione al palo era stata mantenuta in Francia nel 1831, malgrado violente critiche - «scena disgustosa», diceva Réal (6), poi finalmente abolita nell'aprile 1848. Quanto alla catena che trascinava i forzati attraverso tutta la Francia, fino a Brest e Tolone, decenti vetture cellulari, dipinte di nero, la sostituiscono nel 1837. La punizione cessa, poco a poco, di essere uno spettacolo. E tutto ciò che poteva comportare di esibizione si troverà ormai ad essere segnato da un indice negativo. Come se le funzioni della cerimonia penale cessassero poco a poco di essere comprensibili, quel rito che «concludeva» il crimine viene sospettato di mantenere con questo losche parentele: di eguagliarlo, se non sorpassarlo, nell'essenza selvaggia, di abituare gli spettatori a una ferocia da cui si voleva invece distoglierli, di mostrar loro la frequenza dei crimini, di far rassomigliare il boia a un criminale e i giudici ad assassini, di invertire all'ultimo momento i ruoli, di fare del suppliziato un oggetto di pietà o di ammirazione. Beccaria l'aveva detto molto presto: «L'assassinio, che ci viene presentato come un crimine orribile, noi lo vediamo commettere freddamente, senza rimorsi» (7). L'esecuzione pubblica viene percepita come un torbido focolaio, dove la violenza si riaccende. La punizione tenderà dunque a divenire la parte più nascosta del processo penale. Le conseguenze sono numerose: essa lascia il campo della percezione quotidiana, per entrare in quello della coscienza astratta: la sua efficacia deve derivare dalla sua fatalità, non dalla sua intensità visibile. La certezza di essere puniti: questo, e non più l'obbrobriosa rappresentazione, deve tener lontani dal delitto. La meccanica esemplare della punizione muta i suoi ingranaggi: la giustizia non si addossa più pubblicamente la parte di violenza che è legata al proprio esercizio. Che essa pure uccida o colpisca, non è più la glorificazione della propria forza, è un elemento intrinseco che è obbligata a tollerare, ma sul quale le è difficile dare testimonianza. Le notazioni dell'infamia si ridistribuiscono: nel castigo-spettacolo, un confuso orrore sgorgava dal patibolo, avviluppava insieme boia e condannato: e se questo orrore era sempre pronto a trasformare in pietà o in gloria l'onta che veniva inflitta al suppliziato, ritorceva regolarmente in infamia la violenza legale del carnefice. Oramai lo scandalo e la luce si divideranno altrimenti, è la condanna stessa a marchiare il delinquente del segno negativo ed univoco: pubblicità, quindi, dei dibattiti e della sentenza; quanto all'esecuzione, essa è come una vergogna supplementare che la giustizia si vergogna ad imporre al condannato. Se ne tiene dunque a distanza, tendendo sempre ad affidarla ad altri, e sotto il vincolo segreto. E' brutto essere punibili, ma poco glorioso punire. Di qui quel doppio sistema di protezione che la giustizia instaura fra sé ed il castigo che infligge: l'esecuzione della pena tende a divenire un settore autonomo, il cui meccanismo amministrativo scarica la giustizia mentre questa si libera dal suo sordo malessere attraverso una dissimulazione burocratica della pena. E' caratteristico che in Francia l'amministrazione delle prigioni sia stata a lungo posta alle dipendenze del ministero dell'Interno e quella dei bagni penali sotto il controllo della Marina o delle Colonie. E al di là di questa divisione dei ruoli si opera la negazione teorica: l'essenziale della pena che noi, giudici, infliggiamo, non crediate consista nel punire: esso tenta di correggere, raddrizzare, «guarire»; una tecnica del miglioramento rifiuta che la pena sia stretta espiazione del male e libera i magistrati dall'odioso mestiere del castigare. C'è nella giustizia moderna e in coloro che la distribuiscono una vergogna a punire, che non sempre esclude lo zelo. Essa cresce di continuo, e sopra questa ferita, gli psicologi pullulano, insieme ai piccoli funzionari dell'ortopedia morale.

Con la scomparsa dei supplizi, è dunque lo spettacolo a cessare; ma è anche la presa sul corpo ad allentarsi. Rush, nel 1787, diceva: «Non posso impedirmi di sperare che non sia lontano il tempo in cui i patiboli, la gogna, la forca, la frusta, la ruota, saranno, nella storia dei supplizi, considerati come segni della barbarie dei secoli e delle nazioni, come prove della debole influenza della ragione e della religione sullo spirito umano» (8). In effetti, sessant'anni più tardi, Van Meenen, inaugurando il secondo congresso sui sistemi penitenziari, a Bruxelles, ricordava il tempo della sua infanzia come un'epoca ormai chiusa: «Ho visto il terreno disseminato di ruote, di gogne, di forche, di patiboli; ho visto scheletri orrendamente distesi sulle ruote» (9). Il marchio era stato abolito in Inghilterra (1834) e in Francia (1832); il grande supplizio dei traditori, l'Inghilterra nel 1820, non osava più applicarlo in tutta la sua crudeltà (Thistlewood non fu squartato). Solo la frusta permaneva in alcuni sistemi penali (Russia, Inghilterra, Prussia). Ma in linea generale le pratiche punitive erano divenute pudiche. Non toccare più il corpo, o comunque il meno possibile, e sempre per raggiungerci qualcosa che non è il corpo medesimo. Si dirà: la prigione, la reclusione, i lavori forzati, il bagno penale, l'interdizione di soggiorno, la deportazione - che hanno occupato un posto così importante nei sistemi penitenziari moderni - sono sempre pene fisiche: a differenza dell'ammenda, essi incidono, e direttamente, sul corpo. Ma il rapporto castigo-corpo non è identico a quello che era nei supplizi. Il corpo qui si trova in posizione di strumento o di intermediario; se si interviene su di esso rinchiudendolo o facendolo lavorare, è per privare l'individuo di una libertà considerata un diritto e insieme un bene. Il corpo, secondo questo tipo di penalità, è irretito in un sistema di costrizioni e di privazioni, di obblighi e di divieti. La sofferenza fisica, il dolore del corpo, non sono più elementi costitutivi della pena. Il castigo è passato da un'arte di sensazioni insopportabili a una economia di diritti sospesi. Se è ancora necessario, per la giustizia, manipolare e colpire il corpo dei giustiziandi, lo farà da lontano, con decenza, secondo regole austere, e mirando ad un obiettivo ben più «elevato». Per effetto di questo nuovo ritegno, tutto un esercito di tecnici ha dato il cambio al boia, anatomista immediato della sofferenza: sorveglianti, medici, cappellani, psichiatri, psicologi, educatori. Con la loro sola presenza presso il condannato, essi cantano alla giustizia le lodi di cui ha bisogno: le garantiscono che il corpo e il dolore non sono gli oggetti

finali della sua azione punitiva. Dobbiamo riflettere su un punto: oggi, un medico deve vegliare sui condannati a morte e sino all'ultimo momento - sovrapponendosi così, in quanto preposto al benessere, in quanto agente della non-sofferenza, ai funzionari, incaricati, loro, di sopprimere la vita. Quando il momento dell'esecuzione si avvicina, si fanno ai pazienti iniezioni di tranquillanti. Utopia del pudore giudiziario: togliere l'esistenza evitando di far sentire il male, privare di tutti i diritti senza far soffrire, imporre pene libere dal dolore. Il ricorso alla psico-farmacologia e a diversi «deconnettori» fisiologici, anche se destinato ad essere provvisorio, rientra nel filo conduttore della penalità «incorporea».

Di questo doppio processo - scomparsa dello spettacolo, annullamento del dolore - testimoniano i moderni rituali dell'esecuzione capitale. Un identico movimento ha trascinato, ciascuna con un ritmo suo proprio, le legislazioni europee: per tutti, una stessa morte, che non dovrà portare, come un blasone, il marchio specifico del crimine o della condizione sociale del criminale. Una morte che dura un solo istante, che nessun accanimento deve moltiplicare in anticipo o prolungare sul cadavere, un'esecuzione che tocca la vita piuttosto che il corpo. Non più quelle lunghe procedure per cui la morte viene insieme ritardata da interruzioni ben calcolate e moltiplicata da una serie di insulti successivi. Non più quegli espedienti che venivano messi in scena per uccidere i regicidi o quelli di cui sognava, all'inizio del secolo Diciottesimo, l'autore di "Hanging not Punishment enough" (10), che avrebbe permesso di straziare un condannato sulla ruota, poi frustrarlo fino a che svenisse, poi sospenderlo con catene, prima di lasciarlo morire lentamente di fame. Non più quei supplizi in cui il condannato è trascinato su un graticcio (per evitare che la testa si spacchi sul selciato), il suo ventre aperto, e gli intestini strappati fuori in fretta, perché abbia il tempo di vedere, con i suoi occhi, che vengono gettati sul fuoco, e in cui alla fine viene decapitato e il suo corpo diviso in quarti (11). La riduzione di queste «mille morti» alla stretta esecuzione capitale definisce tutta una nuova morale propria dell'atto di punire.

Già nel 1760, era stata sperimentata in Inghilterra (per l'esecuzione di lord Ferrer) una macchina per impiccare (un supporto tolto di sotto i piedi del condannato doveva evitare le lente agonie e gli alterchi tra vittima e boia). Essa fu perfezionata e adottata definitivamente nel 1783, l'anno stesso in cui fu soppressa la tradizionale sfilata da Newgate a Tyburn e in cui, approfittando della ricostruzione della prigione dopo i Gordon Riots, vennero installate le forche nella stessa Newgate (12). Il famoso articolo 3 del Codice francese del 1791 - «Ad ogni condannato a morte verrà mozzata la testa» - contiene questa triplice significazione: una morte uguale per tutti («I delitti dello stesso genere saranno puniti con lo stesso genere di pena, quali che siano il rango e lo "status" del colpevole», diceva già la mozione votata, su proposta di Guillotin, il primo dicembre 1789); una sola morte per condannato, d'un sol colpo, e senza ricorrere a quei supplizi «lungi e di conseguenza crudeli», come la forca, denunciata da Le Peletier; infine castigo per il solo condannato, poiché la decapitazione, pena dei nobili, è la meno infamante per la famiglia del criminale (13). La ghigliottina, utilizzata a partire dal marzo 1792, è il meccanismo adeguato a questi principi. La morte vi è ridotta a un avvenimento visibile, ma istantaneo. Tra la legge o coloro che la applicano, e il corpo del criminale, il contatto è ridotto alla durata di un lampo. Nessuno scontro fisico; il boia non deve più essere che un orologiaio meticoloso. «L'esperienza e la ragione dimostrano che il modo in uso in passato per tagliare la testa a un criminale espone ad un supplizio più orribile che non la semplice privazione della vita, che è il voto formale della legge, purché l'esecuzione sia fatta in un solo istante e d'un sol colpo. Gli esempi provano quanto sia difficile giungervi. Bisogna necessariamente, per la certezza del procedimento, che questo dipenda da mezzi meccanici invariabili, di cui si possa determinare tanto la forza quanto l'effetto... E' facile far costruire una macchina simile, il cui effetto è immancabile. La decapitazione avverrà in un istante, secondo il voto della nuova legge. Questo apparecchio, se apparisse come necessario, non farebbe alcuna sensazione e sarebbe a malapena percepito» (14). Quasi senza toccare il corpo, la ghigliottina sopprime la vita, come la prigione toglie la libertà o una ammenda preleva dei beni. Si presume che essa applichi la legge, piuttosto che a un corpo reale suscettibile di dolore, a un soggetto giuridico, detentore, fra gli altri diritti, di quello di esistere. Essa doveva avere l'astrazione stessa della legge.

Senza dubbio, qualcosa dei supplizi si era sovrapposto, in Francia, alla sobrietà delle esecuzioni. I parricidi - e i regicidi che venivano loro assimilati - venivano condotti al patibolo sotto un velo nero: là, fino al 1832, si tagliava loro la mano. In seguito non rimase più che il segno del lutto. Così accadde per Fieschi, nel novembre 1836: «Egli sarà condotto al luogo dell'esecuzione in camicia, i piedi nudi, la testa ricoperta di un velo nero; sarà esposto su un palco mentre un ufficiale ministeriale darà al popolo lettura della sentenza di condanna ed egli sarà immediatamente giustiziato». Ricordiamoci di Damiens: ora, l'ultimo supplemento alla morte penale è un velo da lutto. Il condannato non deve più essere visto. Solo la lettura della sentenza di condanna sul patibolo annuncia un crimine che non deve avere volto (15). L'ultima traccia dei grandi supplizi, ne è anche l'annullamento: dei veli per nascondere un corpo. Esecuzione di Benoît, tre volte infame - uccisore di sua madre, omosessuale, assassino -, il primo dei parricidi cui la legge evitò il taglio della mano: «Mentre si dava lettura della sentenza di condanna, egli era in piedi sul palco, sostenuto dagli aiutanti. Era una cosa orribile a vedersi, questo spettacolo. Avviluppato in un ampio lenzuolo bianco, la faccia coperta da un velo nero, il parricida sfuggiva allo sguardo della folla silenziosa, e sotto quegli indumenti misteriosi e lugubri, la vita non si manifestava altro che con orribili urla, che sono ben presto svanite sotto la lama» (16).

Scompare dunque, all'inizio del secolo Diciannovesimo, il grande spettacolo della punizione fisica; si nasconde il corpo del suppliziato; si esclude dal castigo l'esposizione della sofferenza. Si entra nell'età della sobrietà punitiva. Questa sparizione dei supplizi, possiamo considerarla pressoché acquisita verso gli anni 1830-48. Certamente, questa affermazione globale richiede dei correttivi. Prima di tutto, le trasformazioni non avvengono né in blocco, né secondo un processo unico; ci furono dei ritardi. Paradossalmente, fu l'Inghilterra uno dei paesi

più refrattari alla sparizione dei supplizi: forse a motivo del ruolo di modello che era stato conferito alla sua giustizia criminale dalla istituzione della giuria, della procedura pubblica, del rispetto dell'"habeas corpus"; soprattutto, senza dubbio, perché essa non aveva voluto attenuare il rigore delle leggi penali durante i grandi disordini sociali degli anni 1780-1820. A lungo Romilly, Mackintosh e Fowell Buxton fallirono nel tentativo di ottenere un'attenuazione della molteplicità e della durezza delle pene previste dalla legge inglese - questo «orribile macello», diceva Rossi. La severità (almeno delle pene previste, poiché l'applicazione era tanto meno severa quanto più la legge sembrava eccessiva alle giurie) era perfino aumentata, tanto che, se nel 1760 Blackstone enumerava nella legge inglese centosessanta crimini capitali, nel 1819 se ne contavano 223. Sarebbe necessario tener conto delle accelerazioni e dei regressi che il processo d'insieme subì tra il 1760 e il 1840; della rapidità della riforma in alcuni paesi come l'Austria, la Russia, gli Stati Uniti, o la Francia nel momento della Costituente, poi del riflusso all'epoca della contro-Rivoluzione in Europa e della grande paura sociale degli anni 1820-48; delle modificazioni, più o meno temporanee, apportate dai tribunali o dalle leggi speciali; delle distorsioni tra leggi e pratica reale dei tribunali (che è ben lontana dal riflettere sempre lo stato della legislazione). Tutto ciò rende molto irregolare l'evoluzione che si è verificata fra lo scorcio del secolo Diciottesimo e l'inizio del Diciannovesimo.

A ciò si aggiunge che, se l'essenziale della trasformazione, verso il 1840, è acquisita, se i meccanismi della punizione hanno assunto il nuovo tipo di funzionamento, il processo è ben lontano dall'essere concluso. L'eliminazione del supplizio è una tendenza che si radica nella grande trasformazione degli anni 1760-1840, ma non giunge a compimento: possiamo dire che la pratica del supplizio ha ossessionato a lungo il nostro sistema penale e vi è tuttora presente. La ghigliottina, questa macchina di morte rapida e precisa, aveva iniziato in Francia una nuova etica della morte legale. Ma la Rivoluzione l'aveva subito rivestita di un grandioso rituale scenografico. Per anni fece spettacolo. E' stato necessario spostarla fino alla barriera di Saint-Jacques, sostituire la carretta scoperta con una vettura chiusa, far passare rapidamente il condannato dal furgone al palco, organizzare le esecuzioni ad ore impossibili, e, da ultimo, sistemare la ghigliottina entro la cinta delle prigioni e renderla inaccessibile al pubblico (dopo la esecuzione capitale di Weidmann, nel 1939), sbarrare le strade che danno accesso alla prigione dove è nascosto il patibolo e dove l'esecuzione si svolge in segreto (esecuzione di Buffet e di Bontemps alla Santé, nel 1972), processare i testimoni che raccontano la scena, perché l'esecuzione non sia più uno spettacolo e rimanga uno strano segreto tra la giustizia e il suo condannato. Basta evocare tutte queste precauzioni per comprendere come la morte penale resti ancora oggi, nella sua essenza, uno spettacolo che bisogna, giustamente, vietare.

Quanto alla presa sul corpo, anch'essa, alla metà del secolo Diciannovesimo, non era stata del tutto eliminata. Senza dubbio la pena non è più centrata sul supplizio come tecnica per far soffrire, e ha preso come oggetto principale la perdita di un bene o di un diritto, ma un castigo come i lavori forzati o perfino come la prigione - pura privazione della libertà - non ha mai funzionato senza un certo supplemento di punizione che concerne proprio il corpo in se stesso: razione alimentare, privazione sessuale, percosse, celle di isolamento. Conseguenza non voluta, ma inevitabile, della carcerazione? In effetti la prigione, nei suoi dispositivi più espliciti, ha sempre comportato, in una certa misura, la sofferenza fisica. La critica spesso rivolta, nella prima metà del secolo Diciannovesimo, al sistema carcerario (la prigione non è sufficientemente punitiva: i detenuti hanno meno freddo, meno fame, minori privazioni, nel complesso, di molti poveri e perfino di molti operai) indica un postulato che non è mai stato chiaramente abbandonato: è giusto che un condannato soffra fisicamente più degli altri uomini. La pena ha difficoltà a dissociarsi da un supplemento di dolore fisico. Cosa sarebbe, un castigo incorporato?

Nei meccanismi moderni della giustizia penale, permane quindi un fondo «suppliziante», un sottofondo non ancora completamente dominato, ma avvolto, in maniera sempre più ampia, da una penalità dell'incorporato.

L'attenuarsi della severità penale nel corso degli ultimi secoli è fenomeno ben noto agli storici del diritto. Ma, a lungo, è stato considerato in maniera globale, come un fenomeno quantitativo; meno crudeltà, meno sofferenza, maggior dolcezza, maggior rispetto, maggiore «umanità». In effetti queste modificazioni sono accompagnate da uno spostamento nell'oggetto stesso dell'operazione punitiva. Diminuzione d'intensità? Forse. Sicuramente, un cambiamento di obiettivo.

Se non è più al corpo che si rivolge la pena nelle sue forme più severe, su che cosa allora stabilisce la sua presa? La risposta dei teorici - quelli che aprono, verso il 1760, un periodo non ancora chiuso - è semplice, quasi evidente, sembra scritta nella domanda stessa. Non è più il corpo, è l'anima. Alla espiazione che strazia il corpo, deve succedere un castigo che agisca in profondità sul cuore, il pensiero, la volontà, la disponibilità. Una volta per tutte, Mably ha formulato il principio: «Che il castigo, se così posso dire, colpisca l'anima, non il corpo» (17).

Momento importante. I vecchi protagonisti del castigo punitivo, il corpo e il sangue, cedono il posto. Un nuovo personaggio entra in scena, mascherato. Finita una certa tragedia inizia una commedia con figure d'ombra, voci senza volto, entità impalpabili. L'apparato della giustizia punitiva deve ora mordere su questa realtà senza corpo.

Semplice affermazione teorica che la pratica penale smentisce? Troppo in fretta detto. E' vero che, oggi, punire non è solo convertire un'anima, ma il principio di Mably non è rimasto un desiderio vano. Lungo tutto il sistema penale moderno, possiamo seguirne gli effetti.

Prima di tutto una sostituzione di oggetti. Non voglio dire che ci si è messi improvvisamente a punire altri

crimini. Senza dubbio, la definizione dei reati, la gerarchia della loro gravità, i margini di indulgenza, ciò che era tollerato di fatto e ciò che era permesso - tutto questo si è largamente modificato da duecento anni a questa parte; molti crimini hanno cessato di esserlo, perché legati ad un certo esercizio dell'autorità religiosa o ad un tipo di vita economica; la bestemmia ha perso il suo status di delitto; il contrabbando e il furto domestico, una parte della loro gravità. Ma questi spostamenti non sono forse il fatto più importante; la divisione tra lecito e proibito ha conservato, da un secolo all'altro, una certa continuità. Al contrario, l'oggetto «delitto» sul quale grava la pratica penale, è stato profondamente modificato: la qualità, la natura, la sostanza, in qualche modo, di cui è fatto l'elemento punibile, più che non la sua definizione formale. La relativa stabilità della legge ha coperto tutto un gioco di sottili e rapidi mutamenti. Sotto il nome di crimini e di delitti (18), è vero, si giudicano sempre oggetti giuridici definiti dal codice, ma, nello stesso tempo, si giudicano istinti, passioni, anomalie, infermità, disadattamenti, effetti dell'ambiente o della eredità; si puniscono delle aggressioni, ma attraverso queste delle aggressività; degli stupri, ma nello stesso tempo delle perversioni; degli assassini che sono anche pulsioni e desideri. Si dirà: non sono questi ad essere giudicati; se li si invoca è per chiarire i fatti da giudicare e per determinare a qual punto era implicata nel crimine la volontà del soggetto. Risposta insufficiente. Poiché sono esse, queste ombre che stanno dietro gli elementi della causa giuridica, ad essere in realtà giudicate e punite. Giudicate indirettamente, attraverso le «circostanze attenuanti», che fanno entrare nel verdetto non solo elementi «circostanziali» dell'atto, ma qualcosa di diverso, non giuridicamente qualificabile: la conoscenza del criminale, l'apprezzamento che si ha di lui, ciò che si riesce a sapere sui rapporti fra lui, il suo passato e il suo delitto, ciò che ci si può aspettare da lui in avvenire. Giudicate, esse lo sono anche attraverso il gioco di tutte quelle nozioni che hanno circolato tra medicina e giurisprudenza dal secolo Diciannovesimo (i «mostri» dell'epoca di Georget le «anomalie psichiche» della circolare Chaumié, i «pervertiti» e i «disadattati» delle perizie contemporanee) e che, sotto il pretesto di spiegare un atto, sono in realtà un modo di qualificare un individuo. Punite, esse lo sono da un castigo che si attribuisce la funzione di rendere il delinquente «non solo desideroso, ma anche capace di vivere rispettando la legge e di sopperire ai propri bisogni»; esse lo sono attraverso l'economia interna di una pena che, se sanziona il crimine, può modificarsi (abbreviandosi o, se il caso lo richiede, prolungandosi) secondo che si trasformi il comportamento del condannato. Punite esse sono ancora dal gioco di quelle «misure di sicurezza» che si accompagnano alla pena (interdizione di soggiorno, libertà sorvegliata, tutela penale, trattamento medico obbligatorio), non destinate a sanzionare l'infrazione, ma a controllare l'individuo, a neutralizzare il suo stato di pericolosità, a modificarne le tendenze criminali, e a non cessare fino a che il cambiamento non sia stato ottenuto. L'anima del criminale non è invocata in tribunale al solo fine di spiegare il suo crimine e per introdurla come un elemento nell'assegnazione giuridica delle responsabilità; se la si invoca, con tanta enfasi, con tanta preoccupazione di comprendere e una così vasta applicazione «scientifica», è proprio per giudicarla, essa, insieme al crimine, e per prenderla in carico nella punizione. In tutto il rituale penale, dall'istruttoria fino alla sentenza e alle ultime sequenze della pena, è stato introdotto un insieme di nuovi oggetti che vengono a raddoppiare, ma anche a dissociare quelli giuridicamente già definiti e codificati. La perizia psichiatrica, ma in linea più generale l'antropologia criminale e il discorso, sempre ripetuto, della criminologia, esprimono qui una delle loro funzioni specifiche: inscrivendo solennemente le infrazioni nel campo degli oggetti suscettibili di conoscenza scientifica, dare ai meccanismi della punizione legale una presa giustificabile non più semplicemente dalle infrazioni, ma dagli individui; non più da ciò che hanno fatto, ma da ciò che sono, possono essere, saranno. Il supplemento d'anima che la giustizia si è assicurato, in apparenza esplicativo e limitativo, è, in effetti, annessionista. Da quando, centocinquanta o duecento anni fa, l'Europa ha dato vita ai nuovi sistemi penali, i giudici, poco a poco, ma con un processo che risale a molto lontano, si sono messi a giudicare qualcosa di diverso dai reati: l'«anima» dei criminali. E si sono messi, contemporaneamente, a fare qualcosa di diverso dal giudicare. O, per essere più precisi, all'interno stesso della modalità procedurale del giudizio, sono venuti ad introdursi altri tipi di valutazione, modificandone in modo essenziale le regole di elaborazione. Dopoché il Medioevo aveva costruito, non senza difficoltà e lentezze, la grande procedura dell'inchiesta, giudicare era stabilire la verità di un crimine, era individuare il suo autore, era applicargli una sanzione legale. Conoscenza dell'infrazione, conoscenza del responsabile, conoscenza della legge, tre condizioni che permettevano di fondare un giudizio sulla verità. Oggi, nel corso del giudizio penale, si trova inserito un tutt'altro problema di verità. Non più semplicemente: «Il fatto è accertato ed è delittuoso?» Ma anche: «Cos'è questo fatto, cos'è questa violenza o questo assassinio? A quale livello o in quale campo della realtà dobbiamo iscriverlo? Allucinazione, reazione psicotica, episodio delirante, depravazione?» Non più semplicemente: «Chi ne è l'autore?» Ma: «Come determinare il processo causale che l'ha prodotto? Dove è, nello stesso autore, la sua origine? Istinto, inconscio, eredità, ambiente?» Non più semplicemente: «Quale legge sanziona questa infrazione?» Ma: «Quale sarà la misura più appropriata da prendere? Come prevedere l'evoluzione del soggetto? In qual modo verrà più sicuramente corretto?» Tutto un insieme di giudizi di valore, diagnostici, prognostici, normativi, concernenti l'individuo criminale ha preso posto nell'armatura del giudizio penale. Un'altra verità ha compenetrato quella che era richiesta dalla meccanica giudiziaria: una verità che, aggrovigliata alla prima, fa dell'affermazione di colpevolezza un singolare complesso scientifico-giuridico. Un fatto significativo: il modo in cui il problema della pazzia si è evoluto nella pratica penale. Secondo il codice del 1810, essa si poneva solo nei termini dell'art. 64. Ora questo articolo stabilisce che non esiste né crimine né delitto se il soggetto era in stato di demenza al momento dell'atto. La possibilità di chiamare in causa la pazzia derivava dunque esclusivamente dalla qualificazione di un atto come crimine: se l'autore era stato pazzo, non era la gravità del gesto ad essere modificata, né la pena doveva essere attenuata: il

crimine stesso scompariva. Impossibile dunque dichiarare qualcuno pazzo e colpevole insieme; se la diagnosi di pazzia era accertata, non poteva integrarsi col giudizio, interrompeva la procedura e svincolava dalla presa della giustizia l'autore dell'atto. Non solo l'esame del criminale supposto demente, ma gli effetti stessi di questo esame dovevano essere esterni e anteriori alla sentenza. Ora, molto presto, i tribunali del secolo Diciannovesimo disconobbero il senso dell'art. 64. Malgrado numerose sentenze della corte di Cassazione rammentassero che lo stato di follia non poteva conseguire né una pena moderata e neppure un'assoluzione, ma solo un non-luogo a procedere, essi posero il problema della pazzia nel verdetto stesso. Ammisero che si poteva essere colpevole e pazzo; tanto meno colpevole quanto più pazzo; colpevole certo, ma da rinchiudere e curare piuttosto che punire; colpevole pericoloso perché manifestamente malato, eccetera. Dal punto di vista del Codice penale, erano altrettanti assurdi giuridici. Ma era qui il punto di partenza di una evoluzione che la giurisprudenza e la stessa legislazione avrebbero resa precipitosa nel corso dei successivi centocinquanta anni: già la riforma del 1832 introducendo le circostanze attenuanti permetteva di modulare la sentenza secondo i supposti gradi di una malattia o le forme di una semiinfermità mentale. E la pratica, generale alle assise, talvolta estesa al tribunale correzionale, della perizia psichiatrica, fa sì che la sentenza, anche se formulata in termini di sanzione legale, implichi, più o meno oscuramente, giudizi sulla normalità, assegnazioni di causalità, apprezzamenti su eventuali cambiamenti, anticipazioni sull'avvenire dei delinquenti. Tutte operazioni di cui a torto diremmo che preparano dall'esterno un giudizio fondato: esse si integrano direttamente nel processo di formazione della sentenza. Abbandonato il senso primario dell'art. 64, per cui la pazzia cancella il delitto, oggi ogni delitto, e al limite ogni infrazione, comportano, come legittimo sospetto, ma anche come diritto da rivendicare, l'ipotesi della pazzia, in ogni caso dell'anomalia. E la sentenza, che condanna o assolve, non è semplicemente un giudizio di colpevolezza, una decisione legale che sanziona: essa comporta un apprezzamento di normalità ed una prescrizione tecnica per una possibile normalizzazione. Ai nostri giorni il giudice, magistrato o giurato, fa ben altra cosa che «giudicare».

E non è più solo a giudicare. Lungo il procedimento penale e nell'esecuzione della pena brulica tutta una serie di istanze annesse. Giustizie secondarie e giudici paralleli si sono moltiplicati attorno al giudizio principale: esperti psichiatrici o psicologi, magistrati dell'applicazione della pena, educatori, funzionari dell'amministrazione penitenziaria, spezzano il potere legale di punire. Si potrà dire che nessuno di loro condivide realmente il diritto di giudicare; che gli uni, dopo le sentenze, non hanno altro diritto che porre in opera una pena fissata dal tribunale e soprattutto che gli altri - gli esperti - intervengono prima della sentenza non per fornire un giudizio, ma per illuminare la decisione del giudice. Ma dal momento che le pene e le misure di sicurezza definite dal tribunale non sono determinate in modo assoluto, dal momento che possono venire modificate lungo la via, dal momento che viene lasciato a giudici diversi da quelli del reato, il compito di decidere se il condannato «merita» di essere posto in libertà vigilata o in libertà condizionale, se si possa porre termine alla sua tutela penale, allora sono autentici meccanismi di punizione legale quelli che vengono posti nelle loro mani e lasciati al loro apprezzamento: giudici annessi, ma tuttavia giudici. Tutto l'apparato che da anni si è sviluppato intorno all'applicazione delle pene, e del loro adattamento agli individui, demoltiplica le istanze di decisione giudiziaria e le prolunga ben al di là della sentenza. Quanto agli esperti psichiatri, essi possono vietarsi di giudicare: ma esaminiamo le tre domande cui devono rispondere in base alla circolare del 1958: l'accusato presenta uno stato di pericolosità? E' suscettibile di sanzione penale? E' curabile o riadattabile? Questi interrogativi non hanno rapporto con l'art. 64, né con la eventuale pazzia dell'accusato al momento dell'atto. Non sono domande in termini di «responsabilità». Non concernono che l'amministrazione della pena, la sua necessità, utilità, possibile efficacia; permettono di indicare in una terminologia scarsamente codificata, se il manicomio è preferibile alla prigione, se occorre prevedere un soggiorno breve o lungo, un trattamento medico o misure di sicurezza. Il ruolo dello psichiatra in materia penale? Non esperto quanto alla responsabilità, ma consigliere quanto alla punizione; sta a lui dire se il soggetto è pericoloso, in qual modo proteggerlo da lui, come intervenire per modificarlo, se è preferibile tentare di reprimere o di curare. Agli inizi della sua storia la perizia psichiatrica aveva dovuto formulare proposizioni «vere» sulla parte che la libertà dell'accusato aveva avuto nell'atto commesso; essa deve ora suggerire una prescrizione su quello che potremmo chiamare il suo «trattamento medico-giudiziario».

Riassumiamo: dacché funziona il nuovo sistema penale - quello definito dai grandi codici del secolo Diciottesimo e Diciannovesimo -, un processo globale ha condotto i giudici a giudicare altra cosa che non i delitti; nelle sentenze essi sono stati condotti a fare altra cosa che non giudicare; e il potere di giudicare è stato trasferito, in parte, ad istanze diverse dai giudici del reato. L'intera operazione penale si è gravata di elementi e di personaggi extragiuridici. Si potrà dire che c'è nulla di straordinario, che è destino del diritto l'assorbire poco a poco elementi che gli sono estranei. Ma una cosa è singolare nella giustizia penale moderna: se essa si carica di tanti elementi extragiuridici, non è per poterli qualificare giuridicamente ed integrarli poco a poco nello stretto potere di punire: è al contrario per poterli far funzionare all'interno dell'operazione penale come elementi non giuridici; è per evitare a questa operazione di essere puramente e semplicemente punizione legale; è per discolorare il giudice dall'essere puramente e semplicemente colui che castiga: «Noi emettiamo un verdetto, che è sì richiesto da un delitto, ma vedete bene che per noi funziona in realtà come un modo di trattare un criminale; noi puniamo, ma è una via per dire che vogliamo una guarigione». Oggi, la giustizia criminale non funziona e non si giustifica se non attraverso questo incessante riferirsi a qualcosa di diverso, se non attraverso un'incessante reinscrizione in sistemi non giuridici. Essa è votata a questa ricalificazione per mezzo del sapere. Sotto l'accresciuta dolcezza dei castighi, possiamo dunque reperire uno spostamento del loro punto di



applicazione, ed attraverso questo spostamento, tutto un campo di oggetti recenti, tutto un nuovo regime della verità e una folla di ruoli finora inediti nell'esercizio della giustizia criminale. Una conoscenza nuova, nuove tecniche, discorsi «scientifici», si propongono e si intrecciano con la pratica del potere di punire.

Obiettivo di questo libro: una storia delle correlazioni tra l'anima moderna e il nuovo potere di punire; una genealogia dell'attuale complesso scientifico-giudiziario dove il potere di punire trova le sue basi, riceve le sue giustificazioni e le sue regole, estende i suoi effetti e maschera la sua esorbitante singolarità.

Ma dove si può attingere per questa storia dell'anima moderna nel giudicare? Se ci si attiene all'evoluzione delle regole del diritto o delle procedure penali, si rischia di lasciar valere come fatto massivo, esteriore, inerte e grezzo un mutamento nella sensibilità collettiva, un progresso dell'umanesimo o lo sviluppo delle scienze umane. Studiare, come ha fatto Durkheim (19), solo le forme sociali generali, espone al rischio di porre come principio dell'addolcimento delle pene, taluni processi di individualizzazione che sono piuttosto uno degli effetti delle nuove tattiche di potere e, tra queste, dei nuovi meccanismi penali. Il presente studio obbedisce a quattro regole generali:

1. Non centrare lo studio dei meccanismi punitivi sui loro soli effetti «repressivi», sul solo lato di «sanzione», ma ricollocarli in tutta la serie degli effetti positivi che essi possono indurre, anche se, al primo sguardo, marginali. Considerare, di conseguenza, la punizione come una funzione sociale complessa.
2. Analizzare i metodi punitivi non come semplici conseguenze di regole di diritto o come indicazioni di strutture sociali, ma come tecniche aventi una loro specificità nel campo più generale degli altri processi del potere. Assumere, sui castighi, la prospettiva della tattica politica.
3. In luogo di trattare la storia del diritto penale e quella delle scienze umane come due serie separate, il cui incrociarsi avrebbe sull'una o sull'altra, forse su entrambe, un effetto, come si voglia perturbatore o utile, cercare se non esista una matrice comune e se entrambe non derivino da un processo di formazione «epistemologico-giuridico»; in breve, porre la tecnologia del potere come principio dell'umanizzazione della penalità e della conoscenza dell'uomo.
4. Indagare se questo ingresso dell'anima sulla scena della giustizia penale, e con esso l'inserzione nella pratica giudiziaria di tutto un sapere «scientifico», non sia effetto di una trasformazione del modo in cui il corpo stesso è investito dai rapporti di potere.

Insomma, cercare di studiare la metamorfosi dei metodi punitivi, partendo da una tecnologia politica del corpo, dove potrebbe leggersi una comune storia dei rapporti di potere e delle relazioni d'oggetto. In modo che, attraverso l'analisi della dolcezza penale come tecnica del potere, si potrebbe capire, in uno stesso tempo, come l'uomo, l'anima, l'individuo, normale o anormale, sono venuti a porsi accanto al delitto come oggetti dell'intervento penale; e per quale via, un modo specifico di assoggettamento ha potuto dare origine all'uomo come oggetto di studio per un discorso «scientifico».

Ma non ho la pretesa di essere il primo ad aver lavorato in questa direzione (20).

Dall'importante testo di Rusche e Kirchheimer (21), possiamo ricavare un certo numero di reperti essenziali. Innanzitutto disfarci dell'illusione che l'apparato penale è prima di tutto (se non esclusivamente) un modo per reprimere i delitti e che in questo ruolo, secondo le forme sociali, i sistemi politici o le credenze, può essere severo oppure indulgente, volto all'espiazione o teso ad ottenere una riparazione, applicato a perseguire degli individui o ad assegnare delle responsabilità collettive. Analizzare piuttosto i «sistemi punitivi concreti», studiarli come fenomeni sociali di cui non possono rendere conto la sola armatura giuridica della società, né le sue scelte etiche fondamentali; porli di nuovo nel loro campo di funzionamento dove la sanzione dei crimini non è l'unico elemento; mostrare che le misure punitive non sono semplicemente meccanismi «negativi» che permettono di reprimere, impedire, escludere, sopprimere, ma che sono legate a tutta una serie di effetti positivi e utili, che esse hanno il compito di sostenere (e in questo senso se i castighi legali sono fatti per sanzionare infrazioni possiamo dire che la definizione delle infrazioni e il loro perseguimento sono, in cambio, fatte per mantenere i meccanismi punitivi e le loro funzioni). In questa linea, Rusche e Kirchheimer hanno messo in rapporto i diversi regimi punitivi coi sistemi di produzione da cui essi ricavano i loro effetti: così in una economia servile, i meccanismi punitivi avrebbero il ruolo d'apportare manodopera supplementare - di costituire una schiavitù «civile» a lato di quella assicurata dalle guerre o dal commercio; con la feudalità, e in un'epoca in cui la moneta e la produzione sono poco sviluppate, si assisterebbe ad una brusca crescita delle punizioni corporali - essendo il corpo nella maggior parte dei casi il solo bene accessibile; la casa di correzione - lo Spinhuis, il Rasphuis -, il lavoro forzato, la manifattura penale, apparirebbero con lo sviluppo dell'economia mercantile. Ma, esigendo il sistema industriale il libero mercato della manodopera, l'incidenza del lavoro obbligatorio diminuirebbe, durante il secolo Diciannovesimo, nei meccanismi di punizione, sostituita da una detenzione a scopo correttivo. Senza dubbio, ci sono molte osservazioni da fare su questa stretta correlazione. Ma, senza dubbio, possiamo accettare l'argomentazione generale per cui nelle nostre società, i sistemi punitivi devono essere posti in una certa «economia politica» del corpo: anche se non si richiamano a castighi violenti o sanguinosi, anche quando utilizzano metodi «dolci» che rinchiudono o correggono, è pur sempre del corpo che si tratta - del corpo e delle sue forze, della loro utilità e docilità, della loro ripartizione e sottomissione. E sicuramente legittimo fare una storia dei castighi sulla base di idee morali o di strutture giuridiche. Ma

possiamo farla sulla base di una storia del corpo, allorché i castighi pretendono di non avere altro obiettivo che l'anima dei criminali?

La storia del corpo, gli storici l'hanno avviata da tempo. Hanno studiato il corpo nel campo di una demografia o di una patologia storiche; l'hanno esaminato come sede di bisogni e appetiti, come luogo di processi fisiologici e di metabolismi, come bersaglio di attacchi microbici o virali: essi hanno mostrato fino a qual punto i processi storici erano implicati in quello che poteva apparire come il substrato puramente biologico dell'esistenza; e quale spazio bisognava accordare nella storia delle società ad «avvenimenti» biologici come la circolazione dei bacilli o l'allungamento della durata della vita (22). Ma il corpo è anche direttamente immerso in un campo politico: i rapporti di potere operano su di lui una presa immediata, l'investono, lo marchiano, lo addestrano, lo suppliziano, lo costringono a certi lavori, l'obbligano a delle cerimonie, esigono da lui dei segni. Questo investimento politico del corpo è legato, secondo relazioni complesse e reciproche, alla sua utilizzazione economica. E' in gran parte come forza di produzione che il corpo viene investito da rapporti di potere e di dominio, ma, in cambio, il suo costituirsi come forza di lavoro è possibile solo se esso viene preso in un sistema di assoggettamento (in cui il bisogno è anche uno strumento politico accuratamente preordinato, calcolato e utilizzato): il corpo diviene forza utile solo quando è contemporaneamente corpo produttivo e corpo assoggettato. Questo assoggettamento non è ottenuto coi soli strumenti sia della violenza che dell'ideologia; esso può assai bene essere diretto, fisico, giocare della forza contro la forza, fissarsi su elementi materiali, e tuttavia non essere violento; può essere calcolato, organizzato, indirizzato tecnicamente, può essere sottile, non fare uso né di armi né del terrore, e tuttavia rimanere di ordine fisico. Ciò vuol dire che può esserci e un «sapere» del corpo che non è esattamente la scienza del suo funzionamento e una signoria sulle sue forze che è più forte della capacità di vincerle: questo sapere e questa signoria costituiscono quello che potremmo chiamare la tecnologia politica del corpo. Certo, questa tecnologia è diffusa, ma raramente formulata in discorsi continui e sistematici; spesso si compone di elementi non coordinati, e impiega strumenti o procedimenti disparati. Il più delle volte non è, malgrado la coerenza dei risultati, che strumentazione multiforme. Inoltre non la sapremmo localizzare, né in un tipo definito di istituzione, né in un apparato statale. Entrambi vi hanno fatto ricorso, utilizzano, valorizzano o impongono alcuni dei suoi procedimenti. Ma, nei suoi meccanismi ed effetti, essa si pone a un tutt'altro livello. Si tratta in qualche modo di una microfisica del potere che gli apparati e le istituzioni mettono in gioco, ma il cui campo di validità si pone in qualche modo tra questi grandi meccanismi e gli stessi corpi, con la loro materialità e le loro forze.

Ora, lo studio di questa microfisica suppone che il potere che vi si esercita non sia concepito come una proprietà, ma come una strategia, che i suoi effetti di dominazione non siano attribuiti ad una «appropriazione», ma a disposizioni, manovre, tattiche, tecniche, funzionamenti, che si decifri in esso piuttosto una rete di relazioni sempre tese, sempre in attività, che non un privilegio che si potrebbe detenere, che gli si dia per modello la battaglia perpetua, piuttosto che il contratto operante una cessione o la conquista che si impadronisce di un dominio. Bisogna insomma ammettere che questo potere lo si eserciti piuttosto che non lo si possieda, che non sia «privilegio» acquisito o conservato dalla classe dominante, ma effetto d'insieme delle sue posizioni strategiche - effetto che manifesta e talvolta riflette la posizione di quelli che sono dominati. D'altra parte, questo potere non si applica puramente e semplicemente, come un obbligo o un'interdizione, a quelli che «non l'hanno»; esso li investe, si impone per mezzo loro e attraverso loro; si appoggia su di loro, esattamente come loro stessi, nella lotta contro di lui, si appoggiano a loro volta sulle prese ch'esso esercita su di loro. Ciò vuol dire che queste relazioni scendono profondamente nello spessore della società, che non si localizzano nelle relazioni fra lo Stato e i cittadini o alla frontiera delle classi e che non si accontentano di riprodurre a livello degli individui, dei corpi, dei gesti e dei comportamenti, la forma generale della legge o del governo; che se esiste continuità (esse, in effetti, si articolano facilmente in questa forma secondo tutta una serie di complessi ingranaggi), non c'è analogia, né omologia, ma specificità di meccanismo e di modalità. Infine esse non sono univoche, ma definiscono innumerevoli punti di scontro, focolai di instabilità di cui ciascuno comporta rischi di conflitto, di lotte e di inversioni, almeno transitorie, dei rapporti di forza. Il rovesciamento di questi «micropoteri» non obbedisce dunque alla legge del tutto o niente, né è conseguito una volta per tutte da un nuovo controllo degli apparati o da un nuovo funzionamento o da una distruzione delle istituzioni; in cambio, nessuno dei suoi episodi localizzati può iscriversi nella storia, se non attraverso gli effetti che induce su tutta la rete in cui è preso.

Forse bisogna anche rinunciare a tutta una tradizione che lascia immaginare che un sapere può esistere solo là dove sono sospesi i rapporti di potere e che il sapere non può svilupparsi altro che fuori dalle ingiunzioni del potere, dalle sue esigenze e dai suoi interessi. Forse bisogna rinunciare a credere che il potere rende pazzi e che la rinuncia al potere è una delle condizioni per diventare saggi. Bisogna piuttosto ammettere che il potere produce sapere (e non semplicemente favorendolo perché lo serve, o applicandolo perché è utile); che potere e sapere si implicano direttamente l'un l'altro; che non esiste relazione di potere senza correlativa costituzione di un campo di sapere, né di sapere che non supponga e non costituisca nello stesso tempo relazioni di potere. Questi rapporti «potere-sapere» non devono essere dunque analizzati a partire da un soggetto di conoscenza che sia libero o no in rapporto al sistema di potere, ma bisogna al contrario considerare che il soggetto che conosce, gli oggetti da conoscere e le modalità della conoscenza sono altrettanti effetti di queste implicazioni fondamentali del potere-sapere e delle loro trasformazioni storiche. In breve, non sarebbe l'attività del soggetto di conoscenza a produrre un sapere utile o ostile al potere, ma, a determinare le forme ed i possibili campi della conoscenza sarebbero il potere-sapere, e i processi e le lotte che lo attraversano e da cui è costituito.

Analizzare l'investimento politico del corpo e la microfisica del potere suppone dunque che si rinunci - per quello che concerne il potere - alla opposizione violenza-ideologia, alla metafora della proprietà, al modello del contratto o a quello della conquista; per quello che concerne il sapere che si rinunci alla opposizione fra ciò che è «interessato» e ciò che è «disinteressato», al modello della conoscenza e al primato del soggetto. Prestato al termine un senso diverso da quello che gli davano nel secolo Diciassettesimo Petty ed i suoi contemporanei, potremmo sognare una «anatomia» politica. Non sarebbe lo studio di uno Stato inteso come un «corpo» (coi suoi elementi, le sue risorse, le sue forze), ma non sarebbe neppure lo studio del corpo e dei suoi contorni presi come un piccolo Stato. Vi si tratterebbe del «corpo politico» come insieme di elementi materiali e di tecniche che servono da armi, collegamenti, vie di comunicazione e punti d'appoggio alle relazioni di potere e di sapere che investono i corpi umani e li assoggettano facendone oggetti di sapere.

Si tratta di collocare le tecniche punitive - sia che si impadroniscano del corpo nel rituale dei supplizi sia che si rivolgano all'anima - nella storia di questo corpo politico. Considerare le pratiche penali piuttosto che come conseguenza di teorie giuridiche come un capitolo dell'anatomia politica.

Kantorowitz (23) ha dato un'importante analisi del «corpo del re»: corpo doppio, secondo la teologia giuridica formatasi nel Medioevo, perché comporta, oltre all'elemento transitorio che nasce e muore, un altro che permane nel tempo e si mantiene come supporto fisico e tuttavia intangibile del regno. Attorno a questa dualità, che fu all'origine vicina al modello cristologico, si organizzano una iconografia, una teoria politica della monarchia, dei meccanismi che distinguono e insieme legano la persona del re e le esigenze della corona; e tutto un rituale che trova nell'incoronazione, nei funerali, nelle cerimonie di sottomissione i suoi tempi più forti. All'altro polo potremmo immaginare di mettere il corpo del condannato; lui pure ha il suo stato giuridico, suscita il suo cerimoniale e richiama tutto un discorso teorico, ma non per sostenere il «più di potere» che si accompagnava alla persona del sovrano, bensì per codificare il «meno di potere» da cui sono segnati quelli che vengono sottomessi ad una punizione. Nella regione più buia del campo politico, il condannato disegna la figura simmetrica e inversa del re. Bisognerebbe analizzare quello che, in omaggio a Kantorowitz, potremmo chiamare il «corpo minimo del condannato». Se il supplemento di potere dalla parte del re provoca lo sdoppiarsi del suo corpo, il potere eccedente che si esercita sul corpo sottomesso del condannato non ha forse suscitato un altro tipo di sdoppiamento? Quello di un incorporeo, di un'«anima», come diceva Mably. La storia di questa «microfisica» del potere punitivo sarebbe allora una genealogia o un elemento per una genealogia dell'«anima» moderna. Piuttosto che vedere in quest'anima i resti riattivati di un'ideologia, vi si riconoscerebbe il correlativo attuale di una certa tecnologia del potere sul corpo. Non bisognerebbe dire che l'anima è un'illusione, o un effetto ideologico. Ma che esiste, che ha una realtà, che viene prodotta in permanenza, intorno, alla superficie, all'interno del corpo, mediante il funzionamento di un potere che si esercita su coloro che vengono puniti - in modo più generale su quelli che vengono sorvegliati, addestrati, corretti, sui pazzi, i bambini, gli scolari, i colonizzati, su quelli che vengono legati ad un apparato di produzione e controllati lungo tutta la loro esistenza. Realtà storica di quest'anima, che, a differenza dell'anima rappresentata dalla teologia cristiana, non nasce fallibile e punibile, ma nasce piuttosto dalle procedure di punizione, di sorveglianza, di castigo, di costrizione. Quest'anima reale e incorporea, non è minimamente sostanza; è l'elemento dove si articolano gli effetti di un certo tipo di potere e il riferimento di un sapere, l'ingranaggio per mezzo del quale le relazioni di potere danno luogo a un sapere possibile, e il sapere rinnova e rinforza gli effetti del potere. Su questa realtà-riferimento, sono stati costruiti concetti diversi e ritagliati campi di analisi: psiche, soggettività, personalità, coscienza, eccetera; a partire da essa sono state fatte valere le rivendicazioni morali dell'umanesimo. Ma non bisogna ingannarsi: all'anima, illusione dei teologi, non è stato sostituito un uomo reale, oggetto di sapere, di riflessione filosofica o di intervento tecnico. L'uomo di cui ci parlano e che siamo invitati a liberare è già in se stesso l'effetto di un assoggettamento ben più profondo di lui. Un'«anima» lo abita e lo conduce all'esistenza, che è essa stessa un elemento della signoria che il potere esercita sul corpo. L'anima, effetto e strumento di una anatomia politica; l'anima, prigioniera del corpo.

Che le punizioni, in generale, e la prigioniera derivino da una tecnologia politica del corpo, è forse meno la storia che non il presente ad avermelo insegnato. Nel corso di questi ultimi anni, un po' ovunque nel mondo si sono prodotte rivolte nelle prigioni. I loro obiettivi, le loro parole d'ordine, il loro svolgimento avevano sicuramente qualcosa di paradossale. Erano rivolte contro tutta una miseria fisica che dura da più di un secolo: contro il freddo, il soffocamento e l'affollamento, contro i muri vetusti, contro la fame, contro i colpi. Ma erano anche rivolte contro prigionieri modello, contro i tranquillanti, contro l'isolamento, contro il servizio medico o educativo. Rivolte i cui obiettivi non erano che materiali? Rivolte contraddittorie, contro il decadimento ma contro il confort, contro i guardiani ma contro gli psichiatri? In effetti, in tutti questi movimenti era proprio di corpi e di cose materiali che si trattava, come se ne tratta in quegli innumerevoli discorsi che la prigioniera ha prodotto dall'inizio del secolo Diciannovesimo. Ciò che ha generato quei discorsi e quelle rivolte, quei ricordi e quelle invettive, sono proprio piccole, infime materialità. Libero, chi vorrà, di vedervi solo cieche rivendicazioni o di supportarvi strategie straniere. Si trattava veramente di una rivolta, a livello dei corpi, contro il corpo stesso della prigioniera. Ciò che era in gioco, non era la cornice troppo frusta o troppo asettica, troppo rudimentale o troppo perfezionata della prigioniera, era la sua materialità nella misura in cui è strumento e vettore di potere, era tutta la tecnologia del potere sul corpo, che la tecnologia dell'«anima» - quella degli educatori, dei filosofi e degli psichiatri - non riesce né a mascherare né a compensare, per la buona ragione che essa non è che uno degli strumenti. E' di questa prigioniera, con tutti gli interventi del potere politico sul corpo che essa riunisce

nella sua architettura chiusa, che io vorrei fare la storia. Per puro anacronismo? No, se intendiamo con questo fare la storia del passato in termini del presente. Sì, se intendiamo con questo fare la storia del presente (24).

Capitolo secondo.

Lo splendore dei supplizi.

L'ordinanza del 1670 aveva retto, fino alla Rivoluzione, le forme generali della pratica penale. Ecco la gerarchia dei castighi che essa prescriveva: «La morte, la "quaestio" (25) con riserva di prove, le galere a tempo, la frusta, la confessione pubblica, il bando». Parte considerevole dunque, di pene fisiche. Le consuetudini, la natura dei delitti, lo "status" dei condannati, le variavano ancora. «La pena di morte naturale comprende tutti i tipi di morte: gli uni possono essere condannati ad essere impiccati, altri ad avere la mano tagliata o la lingua tagliata o bucata ed in seguito ad essere impiccati; altri, per delitti più gravi, ad essere rotti vivi ed a morire sulla ruota, dopo aver avuto le membra rotte; altri ad essere rotti fino a morte naturale, altri ad essere strangolati e in seguito rotti, altri ad essere bruciati vivi, altri ad essere bruciati dopo essere stati preventivamente strangolati, altri ad avere la lingua tagliata o bucata e in seguito ad essere bruciati vivi, altri ad essere tirati da quattro cavalli, altri ad avere la testa tagliata, altri infine ad avere la testa spaccata» (26). E Soulatges aggiunge, di passata, che esistono anche pene leggere, di cui l'Ordinanza non parla: soddisfazione alla persona offesa, ammonizione, biasimo, prigione per un certo tempo, interdizione di un luogo, e infine le pene pecuniarie - ammende o confische.

Non bisogna tuttavia ingannarsi. Tra questo arsenale di spavento e la pratica quotidiana della penalità, il margine era ampio. I supplizi propriamente detti non costituivano le pene più frequenti, tutt'altro. Senza dubbio, ai nostri occhi, la proporzione dei verdetti di morte nella penalità dell'età classica può apparire notevole: le decisioni dello Châtelet durante il periodo 1755-85 comportano dal 9 al 10 per cento di pene capitali - ruota, forca o rogo (27); il Parlamento di Fiandra dal 1721 al 1730, aveva pronunciato 39 condanne a morte su 260 sentenze (e 26 su 500 tra il 1780 e il 1790) (28). Non bisogna dimenticare che i tribunali trovavano numerose vie per stornare i rigori della penalità regolare, sia rifiutando di perseguire infrazioni troppo pesantemente punite, sia modificando la qualifica del crimine; talvolta lo stesso potere reale indicava di non applicare con rigore quell'ordinanza particolarmente severa (29). In ogni modo, la maggior parte delle condanne comportava o il bando o l'ammenda: in una giurisprudenza come quella dello Châtelet (che era competente solo per delitti relativamente gravi), il bando ha rappresentato, tra il 1755 e il 1785, più della metà delle pene inflitte. Ora, gran parte di queste pene non corporali era accompagnata a titolo accessorio da pene che comportavano una dimensione di supplizio: esposizione al palo, gogna, esposizione con collare di ferro, frusta, marchio; era la regola per tutte le condanne alle galere o a ciò che ne era l'equivalente per le donne - la reclusione all'ospizio; il bando era spesso preceduto dalla esposizione e dal marchio; l'ammenda talvolta accompagnata dalla frusta. E' non solo nelle grandi e solenni esecuzioni capitali, ma anche in questa forma annessa che il supplizio manifestava la parte significativa che aveva nella penalità: ogni pena un po' grave doveva portare con sé qualcosa del supplizio.

Ma cos'è un supplizio? «Pena corporale, dolorosa, più o meno atroce», diceva Jaucourt; e aggiungeva: «E' un fenomeno inesplicabile l'estensione dell'immaginazione degli uomini in fatto di barbarie e di crudeltà» (30). Inesplicabile, forse, ma certamente non privo di regole né selvaggio. Il supplizio è una tecnica e non dev'essere assimilato all'estremismo di una rabbia senza legge. Una pena, per essere un supplizio, deve rispondere a tre criteri principali: deve, prima di tutto, produrre una certa quantità di sofferenza che si possa, se non misurare esattamente, per lo meno valutare, comparare e gerarchizzare; la morte è un supplizio nella misura in cui non è semplicemente privazione del diritto di vivere, ma occasione e termine di una calcolata graduazione di sofferenze: dalla decapitazione - che riconduce tutte ad un sol gesto e in un solo istante: il grado zero del supplizio - fino allo squartamento che le porta quasi all'infinito, passando per l'impiccagione, il rogo, la ruota sulla quale si agonizza lungamente; la morte-supplizio è l'arte di trattenere la vita nella sofferenza, suddividendola in «mille morti» e ottenendo, prima che l'esistenza cessi, «the most exquisite agonies» (31). Il supplizio riposa su tutta un'arte quantitativa della sofferenza. Ma c'è di più: questa produzione è calibrata. Il supplizio mette in correlazione il tipo di danno corporale, la qualità, l'intensità, la lunghezza delle sofferenze con la gravità del crimine, la persona del criminale, il rango delle vittime. Esiste un codice del dolore; la pena, quando è suppliziante, non si abbatte a caso o in blocco sul corpo; è calcolata secondo regole dettagliate: numero dei colpi di frusta, posto del ferro rovente, lunghezza dell'agonia sul rogo o sulla ruota (il tribunale decide se ci sia luogo a strangolare subito il paziente invece di lasciarlo morire, e dopo quanto tempo debba intervenire questo gesto di pietà), tipo di mutilazione da imporre (mano tagliata, labbra o lingua bucate). Tutti questi elementi diversi moltiplicano le pene e si combinano secondo i tribunali e i delitti: «La poesia di Dante messa in leggi», diceva Rossi; un lungo sapere psico-penale, in ogni caso. Inoltre, il supplizio fa parte di un rituale. E' un elemento della liturgia punitiva, e risponde a due esigenze. Deve, in rapporto alla vittima, essere marchiante: è destinato, sia per la cicatrice che lascia sul corpo, sia per la risonanza da cui è accompagnato, a rendere infame la vittima; il supplizio, anche se ha la funzione di «purgare» il delitto, non riconcilia; traccia intorno, o, meglio, sul corpo stesso del condannato dei segni che non devono cancellarsi; la memoria degli uomini, in ogni caso, serberà il ricordo dell'esposizione al palo, della gogna, della tortura, della sofferenza dovutamente constatate. E da parte della giustizia che l'impone, il supplizio deve essere clamoroso, deve essere

constatato da tutti, un po' come il suo trionfo. L'eccesso stesso delle violenze esercitate è uno degli elementi della sua gloria: che il colpevole gema e urla sotto i colpi, non è un corollario vergognoso, è il cerimoniale della giustizia che si manifesta in tutta la sua forza. Di qui, senza dubbio, quei supplizi che si prolungano oltre la morte: cadaveri bruciati, ceneri gettate al vento, corpi trascinati sui graticci, esposti ai bordi delle strade. La giustizia perseguita il corpo al di là di ogni sofferenza possibile.

Il supplizio penale non ricopre indiscriminatamente le punizioni corporali: è una produzione differenziata di sofferenze, un rituale organizzato per il marchio delle vittime e la manifestazione di potere di chi punisce; non è per nulla la esasperazione di una giustizia che, dimentica dei suoi principi, perda ogni ritegno. Negli «eccessi» dei supplizi, è investita tutta una economia del potere.

Il corpo del suppliziato si iscrive prima di tutto nel cerimoniale giudiziario che deve produrre, in piena luce, la verità del crimine.

In Francia, come nella maggior parte dei paesi europei -con l'importante eccezione dell'Inghilterra-, tutta la procedura penale, fino alla sentenza, rimaneva segreta; vale a dire oscura non solo al pubblico, ma allo stesso accusato. Essa si svolgeva senza di lui, o almeno senza che egli potesse conoscere l'accusa, le presunzioni a carico, le deposizioni, le prove. Nell'ordine della giustizia criminale, il sapere era privilegio assoluto dell'accusa. «Il più diligentemente e il più segretamente che si possa», diceva, a proposito dell'istruttoria, l'editto del 1498. Secondo l'ordinanza del 1670, che riassumeva, e su certi punti rafforzava, la severità dell'epoca precedente, era impossibile, per l'accusato, l'accesso agli atti processuali; impossibile conoscere l'identità dei denunciatori, impossibile sapere il senso delle deposizioni prima di ricusare i testimoni, impossibile far valere, fino alle ultime fasi del processo, i fatti giustificativi, impossibile avere un avvocato, sia per verificare la regolarità della procedura, sia per partecipare sostanzialmente alla difesa. Da parte sua, il magistrato aveva diritto di accettare denunce anonime, di nascondere all'accusato la natura della causa, d'interrogarlo in modo capzioso, di utilizzare insinuazioni (32). Egli costruiva da solo e con pienezza di potere, una verità con cui investiva l'accusato; e questa verità, i giudici la ricevevano compiuta, sotto forma di reperti e di rapporti scritti; per loro, solo questi elementi facevano prova; essi non incontravano l'accusato che una volta, per interrogarlo prima di emettere la sentenza. La forma segreta e scritta della procedura rinvia al principio, che, in materia criminale lo stabilire la verità era per il sovrano e i suoi giudici un diritto assoluto e un potere esclusivo. Ayrault supponeva che questa procedura (stabilita nell'essenziale già nel secolo Sedicesimo) avesse come origine «la paura dei tumulti, delle grida e delle acclamazioni che il popolo fa d'abitudine, la paura che ci fossero disordine, violenza e impetuosità contro le parti o addirittura contro i giudici»; il re avrebbe voluto mostrare con questo mezzo, che «la potenza sovrana» da cui deriva il diritto di punire non può, in nessun caso, appartenere «alla moltitudine» (33). Davanti alla giustizia del sovrano, tutte le voci devono tacersi.

Ma il segreto non impediva che, per stabilire la verità, non si dovesse obbedire a certe regole. Il segreto implicava anche che si dovesse definire un modello rigoroso di dimostrazione penale. Tutta una tradizione, che risaliva alla metà del Medioevo, ma che i grandi giuristi della "Renaissance" avevano largamente sviluppata, prescriveva ciò che doveva essere la natura e l'efficacia delle prove. Ancora nel secolo Diciottesimo, troviamo distinzioni come queste: prove vere, dirette o legittime (le testimonianze ad esempio) e prove indirette, congetturali, artificiali (per l'argomento); o ancora prove manifeste, prove considerevoli, prove imperfette o leggere (34); o ancora: prove «urgenti e necessarie» che non permettono di dubitare della verità del fatto (sono prove «piene»: così due testimoni irreprensibili che affermino di aver visto l'accusato con in mano una spada nuda e insanguinata, uscire dal luogo dove, qualche tempo dopo, il corpo del defunto era stato trovato colpito di spada); gli indizi prossimi o prove semipiene, che possono essere considerate come veritiere finché l'accusato non le distrugga con una prova contraria (prova «semipiena», un solo testimone oculare, o minacce di morte precedenti l'assassinio); infine gli indizi lontani o «ammenicoli» che consistono solo nell'opinione degli uomini (la voce pubblica, la fuga del sospetto, il suo turbamento quando lo si interroga, eccetera) (35). Ora, queste distinzioni non sono semplici sottigliezze teoriche. Esse hanno una funzione operativa. Prima di tutto perché ciascuno di questi indizi, preso in se stesso e nel caso resti isolato, può avere un tipo definito di effetto giudiziario: le prove piene possono condurre a qualsiasi condanna; le semipiene possono condurre a pene afflittive, ma non mai alla morte; gli indizi imperfetti e leggeri sono sufficienti a provocare un «decreto» contro il sospettato, a prendere contro di lui una misura per una più ampia istruttoria, o ad imporgli una ammenda. In secondo luogo, perché si combinano fra loro secondo regole di calcolo precise; due prove semipiene possono fare una prova completa; gli ammenicoli, purché numerosi e concordanti fra loro, possono combinarsi per formare una mezza prova; mai, da soli, per quanto numerosi siano, possono equivalere a una prova completa. Esiste dunque un'aritmetica penale, meticolosa in molti punti, ma che lascia ancora margine ad ampie discussioni: ci si può limitare, per decretare una sentenza capitale, ad una sola prova piena o è necessario che sia accompagnata da altri indizi più leggeri? Due indizi prossimi sono sempre equivalenti a una prova piena? Non bisognerebbe ammetterne tre o combinarli con gli indizi lontani? Esistono elementi che possono essere indizi solo per alcuni crimini, in certe circostanze e in rapporto a certe persone (così una testimonianza viene annullata se proviene da un vagabondo; è al contrario rinforzata se si tratta «di persona considerevole» o di un maestro, a proposito di un delitto domestico). Aritmetica modulata da una casistica, che ha la funzione di definire come una prova giudiziaria possa essere costruita. Da una parte, questo sistema di «prove legali» fa della verità in campo penale il risultato di un'arte complessa; obbedisce a regole che solo gli specialisti possono conoscere; e rinforza, di conseguenza, il principio del segreto. «Non è sufficiente che il giudice abbia la convinzione che può

avere ogni uomo ragionevole... Niente è più colpevole del ritenere che nella verità non c'è che una opinione più o meno fondata». Ma d'altra parte il sistema è per il magistrato una costrizione severa; in mancanza di obbedienza alle regole «ogni giudizio di condanna sarebbe temerario, e possiamo dire in qualche modo ingiusto, quando anche, in verità, l'accusato sia colpevole» (36). Verrà un giorno in cui la singolarità di questa verità giudiziaria apparirà scandalosa; come se la giustizia non dovesse obbedire alle regole della verità comune: «Cosa diremmo di una semiprova nelle scienze suscettibili di dimostrazione? Cosa sarebbe una semiprova geometrica o algebrica» (37)? Ma non bisogna dimenticare che queste costrizioni formali per la prova giuridica erano un modo di regolamentazione interna del potere assoluto ed esclusivo di sapere.

Scritta, segreta, sottoposta, per costruire le sue prove, a regole rigorose, l'istruttoria penale è una macchina che può produrre la verità in assenza dell'accusato. E, di conseguenza, benché in stretto diritto non ne abbia bisogno, questa procedura tende necessariamente alla confessione. Per due ragioni: prima di tutto perché costituisce una prova così forte che non è più necessario né aggiungerne altre, né entrare nel difficile e incerto calcolo combinatorio degli indizi - la confessione, purché fatta nelle forme dovute, scarica quasi l'accusatore dalla preoccupazione di fornire altre prove (in ogni caso, le più difficili). Inoltre, la sola via per cui la procedura perda tutto ciò ch'essa ha di autorità univoca e divenga una vittoria effettivamente riportata sull'accusato, il solo modo perché la verità eserciti tutto il suo potere è che il criminale prenda su di sé il proprio delitto, e dichiari lui stesso ciò che è stato sapientemente e oscuramente costruito dall'istruttoria. «Non è tutto, - come diceva Ayrault, che non amava per nulla le procedure segrete, - che i malvagi siano giustamente puniti. Bisogna, se è possibile, che essi si giudichino e si condannino da loro stessi» (38). All'interno del crimine ricostruito per iscritto, il criminale che confessa viene a giocare il ruolo della verità vivente. La confessione, atto del soggetto criminale, responsabile e parlante, è l'indizio complementare di un'istruttoria scritta e segreta. Di qui l'importanza che tutta questa procedura di tipo inquisitorio accorda alla confessione.

Di qui anche l'ambiguità del suo ruolo. Da una parte si cerca di farla entrare nel calcolo generale delle prove; si sostiene che essa non è niente di più che una di esse: non è la "evidentia rei"; non più della più forte delle prove essa non può condurre da sola alla condanna, deve essere accompagnata da indizi annessi e da presunzioni, poiché si sono ben visti degli accusati dichiararsi colpevoli di crimini che non avevano commesso. Il giudice dovrà dunque fare ricerche complementari, se non è in possesso che della regolare confessione del colpevole.

Ma, d'altra parte, la confessione ha il sopravvento su qualunque altra prova. Fino a un certo punto, le trascende; elemento nel calcolo della verità, è anche l'atto con cui l'accusato accetta l'accusa e ne riconosce il giusto fondamento; egli trasforma una istruttoria fatta senza di lui in una affermazione volontaria. Per mezzo della confessione, l'accusato prende egli stesso posto nel rituale di produzione della verità penale. Come già diceva il diritto medievale, la confessione rende la cosa notoria e manifesta. A questa prima ambiguità se ne sovrappone una seconda: prova particolarmente forte, che non richiede, per comportare la condanna, altro che qualche indizio supplementare, che riduce al minimo il lavoro di istruzione e la meccanica di dimostrazione, la confessione è dunque cercata con interesse; tutte le coercizioni possibili saranno utilizzate per ottenerla. Ma se dev'essere, nella procedura, la contropartita vivente e orale della istruttoria scritta, se dev'esserne la replica e come l'autenticazione da parte dell'accusato, dev'essere anche circondata da garanzie e da formalità. Essa conserva qualcosa della transazione: per questo si esige che sia «spontanea», che sia formulata davanti al tribunale competente, che sia fatta in tutta coscienza, che non si riferisca a cose impossibili, eccetera (39). Con la confessione l'accusato si vincola rispetto alla procedura, attesta la verità dell'istruttoria.

Questa doppia ambiguità della confessione (elemento di prova e contropartita dell'istruttoria; effetto di costrizione e transazione semivolontaria) spiega i due grandi mezzi che il diritto criminale classico utilizza per ottenerla: il giuramento che si chiede all'accusato di prestare prima del suo interrogatorio (minaccia per conseguenza d'essere spergiuro davanti alla giustizia degli uomini e davanti a quella di Dio, e nello stesso tempo atto rituale di impegno); la tortura (violenza fisica per strappare una verità che, in ogni modo, per fare prova, deve essere in seguito ripetuta davanti ai giudici, a titolo di confessione «spontanea»). Alla fine del secolo Diciottesimo, la tortura sarà denunciata come residuo di barbarie di un'altra età: marchio di una ferocia, che verrà denunciata come «gotica». E' vero che la pratica della tortura ha origini lontane: l'Inquisizione, naturalmente, ed anche, senza dubbio, più in là, i supplizi degli schiavi. Ma non figura nel diritto classico come una cicatrice o una macchia. Ha un suo posto rigoroso in un meccanismo penale complesso in cui la procedura di tipo inquisitorio è nutrita di elementi del sistema accusatorio, in cui la dimostrazione scritta ha bisogno di un correlativo orale, in cui le tecniche della prova prodotta dai magistrati si mescolano a procedimenti di prove con le quali si sfida l'accusato, in cui gli si domanda - all'occorrenza con la più violenta delle costrizioni - di giocare nella procedura il ruolo del partner volontario, in cui si tratta insomma di far produrre la verità da un meccanismo a due elementi - quello dell'inchiesta condotta in segreto dall'autorità giudiziaria e quello dell'atto compiuto ritualmente dall'accusato. Il corpo dell'accusato, corpo parlante e, se è necessario, sofferente, assicura l'ingranarsi dei due meccanismi; per questo, fin tanto che il sistema punitivo classico non sarà stato riconsiderato da cima a fondo, ci saranno solo pochissime critiche radicali alla tortura (40). Molto più spesso, semplici consigli di prudenza: «La tortura è un mezzo pericoloso per giungere alla conoscenza della verità; e per questo i giudici non devono ricorrervi senza rifletterci sopra. Niente è più equivoco. Ci sono dei colpevoli che hanno abbastanza fermezza per nascondere un vero crimine... altri, innocenti, cui la forza dei tormenti ha fatto confessare crimini di cui non erano colpevoli» (41).

Possiamo, partendo di qui, ritrovare il funzionamento della "quaestio" come supplizio di verità. Prima di tutto la "quaestio" non è un mezzo per strappare la verità a qualunque costo; non è la tortura scatenata degli

interrogatori moderni; è crudele, certo, ma non selvaggia. Si tratta di una pratica che ha le sue regole, che obbedisce ad una procedura ben definita; momenti, durata, strumenti utilizzati, lunghezza delle corde, pesantezza dei pesi, numero dei cunei, interventi del magistrato che interroga, tutto questo, secondo le differenti consuetudini, è accuratamente codificato (42). La "quaestio" è un gioco giudiziario rigoroso. E, a questo titolo, al di là delle tecniche dell'Inquisizione, si riallaccia alle antiche prove che avevano luogo nelle procedure accusatorie: ordalie, duelli giudiziari, giudizio di Dio. Tra il giudice che ordina la "quaestio" e il sospettato che è torturato si svolge ancora quasi una sorta di combattimento cavalleresco; il «paziente» - è il termine con cui si designa il suppliziato - è sottomesso ad una serie di prove, graduate in severità, e nelle quali egli vince «tenendo» e perde confessando (43). Ma il giudice non impone la "quaestio" senza correre, da parte sua, dei rischi (e non è solo il pericolo di veder morire il sospettato); egli pure mette nella partita una posta, gli elementi di prova che ha già riuniti; poiché la regola vuole che se l'accusato «tiene» e non confessa, il magistrato sia costretto ad abbandonare l'accusa. Il suppliziato ha vinto. Di qui l'abitudine che era stata introdotta per i casi più gravi, d'imporre la "quaestio" «con riserva di prova»: in questo caso il giudice poteva, dopo le torture, far valere le presunzioni che aveva riunite; l'accusato non veniva scagionato dalla sua resistenza, ma perlomeno doveva alla sua vittoria di non poter più essere condannato a morte. Il giudice teneva in mano tutte le sue carte, salvo la principale. "Omnia citra mortem". Di qui la raccomandazione spesso rivolta ai giudici di non sottomettere alla "quaestio" un sospetto sufficientemente carico di prove, per i crimini più gravi, poiché se avesse resistito alla tortura, il giudice non avrebbe più avuto il diritto di infliggergli la condanna a morte, che tuttavia meritava; in questo scontro, la giustizia sarebbe stata perdente: se le prove sono sufficienti «per condannare un tal colpevole a morte», non bisogna «azzardare la condanna alla sorte ed all'avvenimento di una "quaestio", sentenza provvisoria che spesso non conduce a niente; poiché infine è proprio della salute e dell'interesse pubblico fare degli esempi di crimini gravi, atroci, capitali» (44).

Sotto l'apparente ricerca accanita di una verità non maturata poco a poco, ritroviamo nella tortura classica il meccanismo ben regolato di una competizione: una sfida fisica che deve decidere della verità; se il paziente è colpevole, le sofferenze che essa impone sono ingiuste; ma essa è anche segno di discolpa se egli è innocente. Affrontamento, sofferenza e verità sono, nella pratica della tortura, legate fra loro: lavorano in comune il corpo del paziente. La ricerca della verità per mezzo della "quaestio" è pur sempre un modo di far apparire un indizio, il più grave di tutti - la confessione del colpevole; ma è anche battaglia, ed è la vittoria di un avversario sull'altro che «produce» ritualmente la verità. Nella tortura, per far confessare, c'è inchiesta, ma c'è anche duello. Nello stesso modo vi si mescolano un atto istruttorio ed un elemento di punizione. E non è questo uno dei suoi paradossi minori. Essa viene in effetti definita come un modo per completare la dimostrazione allorché «non esistono nel processo prove sufficienti». Viene classificata fra le pene; ed è pena così grave che, nella gerarchia dei castighi, l'Ordinanza del 1670 la iscrive subito dopo la morte. In qual modo una pena può essere impiegata come un mezzo, ci si chiederà più tardi? Come si può far valere a titolo di castigo quello che dovrebbe essere un processo di dimostrazione? La ragione sta nel modo in cui la giustizia criminale, nell'epoca classica, faceva funzionare la produzione della verità. Le diverse parti della prova non costituivano un tutto come altrettanti elementi neutri, non attendevano di essere riunite in un unico fascicolo per apportare la certezza finale della colpevolezza. Ogni indizio portava con sé un grado di abominio. La colpevolezza non iniziava dopo che tutte le prove fossero riunite; pezzo a pezzo, essa veniva costituita da ciascuno degli elementi che permettevano di riconoscere un colpevole. Così una semiprova non lasciava il sospettato innocente, finché non fosse completata: ne faceva un semicolpevole; l'indizio, anche lieve, di un crimine grave, segnava qualcuno come «un po'» criminale. In breve, la dimostrazione in materia penale non obbediva ad un sistema dualista: vero o falso; ma ad un principio di graduazione continua: un grado raggiunto nella dimostrazione formava già un grado di colpevolezza e implicava per conseguenza un grado di punizione. Il sospettato, in quanto tale, meritava sempre un certo castigo; non si poteva essere innocentemente oggetto di un sospetto. Il sospetto implicava, nello stesso tempo, da parte del giudice un elemento di dimostrazione, da parte del prevenuto il segno di una certa colpevolezza e da parte della punizione una forma limitata di pena. Un sospettato, che rimanesse tale, non era per questo scagionato, ma parzialmente punito. Quando si era pervenuti ad un certo grado di presunzione, si poteva dunque legittimamente mettere in gioco una pratica che aveva un doppio ruolo: cominciare a punire in virtù delle indicazioni già raccolte e servirsi di questo inizio di pena per estorcere il resto di verità ancora mancante. La tortura giudiziaria, nel secolo Diciottesimo, funziona in questa strana economia in cui il rituale che produce la verità va di pari passo col rituale che impone la punizione. Il corpo interrogato nel supplizio è il punto di applicazione del castigo e il luogo di estorsione della verità. E come la presunzione è solidamente un elemento della inchiesta ed un frammento di colpevolezza, la sofferenza regolata dalla tortura è insieme una misura per punire ed un atto istruttorio.

Ora, curiosamente, questo ingranaggio dei due rituali attraverso il corpo prosegue, fornita la prova e formulata la sentenza, nell'esecuzione della pena. E il corpo del condannato è di nuovo un elemento essenziale nel cerimoniale del castigo pubblico. Tocca al colpevole portare in piena luce la sua condanna e la verità del crimine che ha commesso. Il suo corpo, mostrato, portato in giro, esposto, suppliziato, deve essere come il supporto pubblico di una procedura che era rimasta finora nell'ombra; in lui, su di lui, l'atto della giustizia deve divenire visibile per tutti. Questa manifestazione, attuale e clamorosa, della verità nella esecuzione pubblica delle pene assume, nel secolo Diciottesimo, diversi aspetti.

1. Prima di tutto fare del colpevole il pubblico ufficiale della sua propria condanna. Lo si incarica, in qualche

modo, di proclamarla e di attestare così la verità di quello che gli è stato addebitato: passeggiata attraverso le vie, cartello appeso alla schiena o al petto o alla testa, per ricordare la sentenza; fermate ai differenti incroci, lettura del decreto di condanna, confessione pubblica alla porta delle chiese, nel corso della quale il condannato riconosce solennemente il suo crimine: «I piedi nudi, in camicia, portando una torcia, in ginocchio, dire e dichiarare che malignamente, orribilmente proditoriamente e con disegno premeditato, aveva commesso il detestabilissimo crimine, eccetera»; esposizione ad un palo dove sono ricordati i fatti e la sentenza; lettura, ancora una volta, del decreto, ai piedi del patibolo; che si trattasse semplicemente della gogna oppure del rogo o della ruota, il condannato rende pubblici il suo crimine e la giustizia che gli è resa, portandoli fisicamente sul suo corpo.

2. Perseguire, una volta ancora, la scena della confessione. Doppiare la forzata proclamazione della confessione pubblica con un riconoscimento spontaneo. Instaurare il supplizio come momento di verità. Fare che quegli ultimi istanti in cui il colpevole non ha più niente da perdere siano acquisiti alla piena luce del vero. Il tribunale poteva decidere, dopo la condanna, una nuova tortura per strappare i nomi degli eventuali complici. Era ugualmente previsto che al momento di salire al patibolo, il condannato potesse chiedere un indugio per fare nuove rivelazioni. Il pubblico attendeva questa nuova peripezia della verità. Molti ne approfittavano per guadagnare un po' di tempo, come quel Michel Barbier, colpevole di rapina a mano armata: «Guardò sfrontatamente il patibolo, dicendo che non era certo per lui che era stato innalzato, visto che era innocente; chiese prima di tutto di salire in camera dove non fece che menare il can per l'aia per mezz'ora, cercando sempre di volersi giustificare; poi, inviato al supplizio, sale sul patibolo con aria decisa, ma quando si vede spogliato dei suoi abiti e attaccato alla croce, pronto a ricevere i colpi di sbarra, chiede di risalire una seconda volta in camera e vi fa infine la confessione del suo crimine e dichiara anche di essere colpevole di un altro assassinio» (45). Il vero supplizio ha la funzione di far prorompere la verità; e per questo persegue, fin sotto gli occhi del pubblico, il travaglio della "quaestio". Esso apporta alla condanna la firma di colui che la subisce. Un supplizio ben riuscito giustifica la giustizia nella misura in cui rende pubblica la verità del crimine nel corpo stesso del suppliziato. Esempio del buon condannato, François Billiard, che era stato cassiere generale delle poste e che, nel 1772, aveva assassinato la moglie: il boia voleva nascondergli il viso per farlo sfuggire agli insulti: «Non mi è stata inflitta questa pena che ho meritato, - disse, - perché non sia visto dal pubblico... - Egli era ancora vestito dell'abito da lutto per la sua sposa... portava ai piedi scarpini nuovissimi, era arricciato e incipriato di bianco, aveva un contegno così modesto e imponente che le persone che si erano trovate a vederlo più da vicino dicevano che bisognava che fosse o il cristiano più perfetto o il più grande di tutti gli ipocriti. Il cartello che portava sul petto essendosi spostato, si è notato che lo risistemava lui stesso, senza dubbio perché si potesse leggerlo più facilmente» (46). La cerimonia penale, se ciascuno degli attori gioca bene il suo ruolo, ha l'efficacia di una lunga confessione pubblica.

3. Congiungere il supplizio al delitto: stabilire tra l'uno e l'altro relazioni decifrabili. Esposizione del cadavere del condannato sul luogo del crimine, o ad uno degli incroci più vicini. Esecuzione nel luogo stesso in cui il crimine era stato commesso - come quello studente che nel 1723 aveva ucciso diverse persone e per il quale il tribunale di Nantes decide di innalzare un patibolo davanti alla porta dell'albergo dove egli aveva commesso gli assassini (47). Utilizzazione dei supplizi «simbolici» in cui la forma dell'esecuzione rinvia alla natura del crimine: si buca la lingua del bestemmiatore, si bruciano gli impuri, si taglia la mano a chi ha ucciso; talvolta si fa brandire al condannato lo strumento del suo misfatto - così a Damiens il famoso piccolo coltello, che era stato spalmato di zolfo e attaccato alla mano colpevole perché bruciasse insieme ad essa. Come diceva Vico, questa vecchia giurisprudenza «fu tutta una poetica».

Al limite, troviamo alcuni casi di riproduzione quasi teatrale del crimine nell'esecuzione del colpevole: stessi strumenti, stessi gesti. Agli occhi di tutti, la giustizia fa riprodurre il crimine dai supplizi, rendendolo pubblico nella sua verità e annullandolo, nello stesso tempo, nella morte del colpevole. Ancora nel tardo secolo Diciottesimo, nel 1772, troviamo sentenze come queste: una serva di Cambrai, che ha uccisa la sua padrona, viene condannata ad essere condotta al luogo del supplizio dentro una carretta «servente a togliere le immondizie ad ogni crocicchio»; ci sarà là «un patibolo ai piedi del quale sarà posta la medesima poltrona in cui era assisa la detta de Laleu, sua padrona, quando essa l'aveva assassinata; e, essendovisi seduta, l'esecutore di giustizia le taglierà la mano destra e la getterà in sua presenza nel fuoco, e le darà immediatamente dopo quattro colpi della mannaia di cui essa si è servita per assassinare la detta de Laleu, di cui il primo e il secondo sulla testa, il terzo sull'avambraccio sinistro, e il quarto sul petto; ciò fatto ad essere appesa e strangolata al detto patibolo fino a che morte non segua; e a due ore di intervallo il suo corpo sarà staccato, e la testa separata da questo ai piedi della detta forca sul detto palco, con la stessa mannaia di cui si è servita per assassinare la sua padrona, e la testa esposta su un palo di venti piedi fuori della porta della detta Cambrai, in vicinanza della strada che porta a Douai, e il resto del corpo messo in un sacco e sotterrato presso la detta picca, a dieci piedi di profondità» (48).

4. Infine, la lentezza del supplizio, le sue peripezie, le grida e le sofferenze del condannato giocano, alla fine del rituale giudiziario, il ruolo d'un'ultima prova. Come ogni agonia, quella che si svolge sul patibolo dice una certa verità: ma con maggior intensità, nella misura in cui il dolore la serra; con maggior rigore poiché essa è esattamente nel punto di giunzione fra il giudizio degli uomini e il giudizio di Dio; con maggior splendore perché si svolge in pubblico. Le sofferenze del supplizio prolungano quelle della tortura preparatoria; in questa, tuttavia, il gioco non era fatto e la vita poteva essere salvata; ora la morte è sicura, si tratta di salvare l'anima. Il gioco eterno è già cominciato: il supplizio anticipa le pene dell'aldilà, mostra ciò ch'esse sono, è il teatro



dell'inferno; le grida del condannato, la sua rivolta, le sue bestemmie significano già il suo irrimediabile destino. Ma i dolori di qui in terra possono valere anche come penitenza per alleggerire i castighi dell'aldilà: di un tale martirio, se sopportato con rassegnazione, Dio non mancherà di tener conto. La crudeltà della punizione terrestre si iscrive a deduzione della pena futura: vi si disegna la promessa del perdono. Ma si può anche dire: sofferenze così terribili, non sono il segno che Dio ha abbandonato il colpevole nelle mani degli uomini? E, lungi dal garantire una futura assoluzione, non prefigurano la dannazione imminente, mentre se il condannato muore in fretta, senza agonia prolungata, non è la prova che Dio ha voluto proteggerlo e impedire che cada nella disperazione? Ambiguità dunque di questa sofferenza che può altrettanto bene significare la verità del crimine o l'errore dei giudici, la bontà o la cattiveria del criminale, la coincidenza o la divergenza fra il giudizio degli uomini e quello di Dio. Di qui la straordinaria curiosità che preme gli spettatori intorno al patibolo e alle sofferenze che dà in spettacolo; vi si decifrano il delitto e la innocenza, il passato e il futuro, il terreno e l'eterno. Momento di verità che tutti gli spettatori interrogano: ogni parola, ogni grido, la durata dell'agonia, il corpo che resiste, la vita che non vuole distaccarsene, tutto ciò è segno: c'è quello che ha vissuto «sei ore sulla ruota, e non voleva che l'esecutore, che lo consolava e l'incoraggiava, senza dubbio di sua volontà, lo lasciasse un solo istante»; c'è quello che muore «in sentimenti molto cristiani, e che testimonia il pentimento più sincero»; quello che «spira sulla ruota un'ora dopo esservi stato messo, si dice che gli spettatori del supplizio sono stati inteneriti dalle testimonianze di religione e di pentimento ch'egli aveva date»; quello che aveva dato i segni più vivi di contrizione lungo tutto il tragitto verso il patibolo, ma che posto vivo sulla ruota, non cessa di «lanciare urla spaventevoli»; o ancora quella donna che «aveva conservato il suo sangue freddo fino al momento della lettura del giudizio, ma di cui la testa aveva cominciato allora a alterarsi; essa è nella più totale follia quando la impiccano» (49).

Il ciclo è chiuso: dalla "quaestio" all'esecuzione, il corpo ha prodotto e riproduce la verità del crimine. O piuttosto, costituisce l'elemento che attraverso tutto un gioco di rituali e di prove confessa che il crimine ha avuto luogo, afferma che lo ha commesso lui stesso, mostra che egli lo porta iscritto in sé e su di sé, sopporta l'azione del castigo e manifesta, nella maniera più clamorosa, i suoi effetti. Il corpo molte volte suppliziato assicura la sintesi della realtà dei fatti e della verità dell'informazione, degli atti di procedura e del discorso del criminale, del delitto e della punizione. Elemento essenziale, di conseguenza, nella liturgia penale, in cui deve costituire il partner di una procedura ordinata intorno ai diritti formidabili del sovrano, della incriminazione e del segreto.

Il supplizio giudiziario deve essere inteso anche come rituale politico. Fa parte, sia pur in modo minore, delle cerimonie con cui il potere si manifesta.

L'infrazione, secondo il diritto dell'età classica, al di là del danno che può eventualmente produrre, perfino al di là della regola che infrange, reca offesa al diritto di colui che fa valere la legge: «Supposto anche che non ci sia né torto né ingiuria dell'individuo, se si è commesso qualcosa che la legge abbia vietato, è un delitto che chiede riparazione, perché il diritto del superiore è violato e perché è portare ingiuria alla dignità del suo carattere» (50). Il delitto, oltre la vittima immediata, attacca il sovrano; l'attacca personalmente perché la legge è la volontà del sovrano; l'attacca fisicamente perché la forza della legge è la forza del principe. Infatti, «perché una legge potesse essere in vigore nel regno, bisognava necessariamente che venisse emanata direttamente dal sovrano, o per lo meno che fosse confermata dal sigillo della sua autorità» (51). L'intervento del sovrano non è dunque un arbitrato fra due avversari; è anche molto di più di un'azione tendente a far rispettare i diritti di ciascuno; è una replica diretta a colui che l'ha offeso. «L'esercizio della potenza sovrana nella punizione dei delitti costituisce senza dubbio una delle parti più essenziali dell'amministrazione della giustizia» (52). Il castigo non può dunque identificarsi e neppure commisurarsi alla riparazione del danno; nella punizione deve sempre aversi almeno una parte che è del principe: e anche quando si combina con la riparazione prevista, essa costituisce l'elemento più importante della liquidazione penale del delitto. Ora questa parte del principe, in se stessa, non è semplice: da un lato implica la riparazione del torto che è stato fatto al suo regno (il disordine instaurato, l'esempio dato; questo torto considerevole è senza comune misura rispetto a quello che è stato commesso nei riguardi di un singolo qualunque), ma implica anche che il re persegue la vendetta di un affronto che è stato fatto alla sua persona.

Il diritto di punire è dunque un aspetto del diritto che il sovrano detiene di fare la guerra ai suoi nemici: castigare discende da quel «diritto di spada, da quel potere assoluto di vita e di morte di cui si parla nel diritto romano sotto il nome di "merum imperium", diritto in virtù del quale il principe fa eseguire la sua legge, ordinando la punizione del criminale» (53). Ma il castigo è anche un modo di perseguire una vendetta che è insieme personale e pubblica, poiché nella legge la forza fisico-politica del sovrano si trova in qualche modo presente: «Si vede dalla definizione della stessa legge, che essa non tende a difendere solamente, ma ancora a vendicare il disprezzo della sua autorità, con la punizione di quelli che vengono a violare le sue difese» (54). Nella esecuzione della pena anche secondo le regole, nel rispetto anche il più esatto delle forme giuridiche, regnano le forze attive della vendetta.

Il supplizio ha dunque una funzione giuridico-politica. Si tratta di un cerimoniale per ricostituire la sovranità, per un istante ferita. La restaura manifestandola in tutto il suo splendore. L'esecuzione pubblica, per quanto frettolosa e quotidiana, s'inserisce in tutta la serie dei grandi rituali del potere eclissato e restaurato (incoronazione, ingresso del re in una città conquistata, sottomissione dei sudditi ribelli); al di sopra del crimine che ha disprezzato il sovrano, ostenta agli occhi di tutti una forza invincibile. Il suo scopo è meno di

ristabilire un equilibrio, che non di far giocare, fino al suo punto estremo, la disimmetria fra il suddito che ha osato violare la legge e l'onnipotente sovrano che fa valere la legge. Se la riparazione del danno privato causato dal delitto deve essere proporzionata, se la sentenza deve essere equa, l'esecuzione della pena è fatta per dare non lo spettacolo della misura, ma quello dello squilibrio e dell'eccesso; deve esserci, in questa liturgia della pena, un'affermazione enfatica del potere e della sua superiorità intrinseca. Superiorità che non è semplicemente quella del diritto, ma quella della forza fisica del sovrano che si abbatte sul corpo dell'avversario e lo domina: infrangendo la legge, il trasgressore ha attentato alla stessa persona del principe; è questa - o per lo meno coloro ai quali egli ha affidato la sua forza - che si impadronisce del corpo del condannato per mostrarlo marchiato, vinto, spezzato. La cerimonia punitiva è dunque «terrorizzante» al massimo. I giuristi del secolo Diciottesimo, all'inizio della polemica coi riformatori, daranno della crudeltà fisica delle pene una interpretazione restrittiva e «modernista»: se sono necessarie pene severe, è perché l'esempio deve inscrivere profondamente nel cuore degli uomini. In effetti, tuttavia, ciò che era stato fino ad allora sotteso alla pratica dei supplizi, non era un'economia dell'esempio, nel senso in cui verrà intesa all'epoca degli ideologi (la rappresentazione della pena sopravanza l'interesse del crimine), ma una politica del terrore: rendere sensibile a tutti, sul corpo del criminale, la presenza scatenata del sovrano. Il supplizio non ristabiliva la giustizia, riattivava il potere. Nel secolo Diciassettesimo, e ancora all'inizio del Diciottesimo, esso non era dunque, con tutto il suo spettacolo di terrore, il residuo non ancora cancellato di un'altra età. I suoi accanimenti, il suo splendore, la violenza corporale, un gioco smisurato di forze, un cerimoniale accurato, in breve tutto il suo apparato, si iscriveva nel funzionamento politico della penalità.

Possiamo capire, partendo di qui, alcuni dei caratteri della liturgia dei supplizi. E prima di tutto l'importanza di un rituale che doveva ostentare il suo fasto in pubblico. Niente doveva essere nascosto, di questo trionfo della legge. Gli episodi erano tradizionalmente sempre gli stessi e tuttavia le sentenze di condanna non mancavano di enumerarli, tanto erano importanti nel meccanismo penale; sfilate, soste ai crocevia, fermata alla porta delle chiese, lettura pubblica della sentenza, inginocchiamento, dichiarazione ad alta voce di pentimento per l'offesa fatta a Dio e al re. Accadeva che le questioni di presenza e di etichetta fossero regolate dal tribunale stesso: «Gli ufficiali monteranno a cavallo secondo l'ordine seguente: cioè, in testa i due sergenti di polizia; poi il paziente, dopo il paziente marceranno insieme alla sua sinistra Bonfort e Le Corre, i quali faranno posto al cancelliere che li seguirà e in questo modo andranno nella piazza pubblica del grande mercato, nel quale luogo il giudizio sarà eseguito» (55). Ora, questo meticoloso cerimoniale è, in modo molto esplicito, non solo giudiziario, ma militare. La giustizia del re si mostra come una giustizia armata. La spada che punisce il colpevole è anche quella che distrugge i nemici. Tutto un apparato militare circonda il supplizio: cavalieri di guardia, arcieri, ufficiali di polizia, soldati. Certamente si tratta d'impedire ogni evasione o colpo di forza; si tratta anche di prevenire un movimento di simpatia, da parte del popolo, per salvare il condannato o uno scatto di rabbia per metterlo immediatamente a morte, ma si tratta anche di ricordare che in ogni crimine c'è come una sollevazione contro la legge e che il criminale è un nemico del principe. Tutte queste ragioni - siano esse di precauzione in una determinata circostanza o di funzione nello svolgimento di un rituale - fanno dell'esecuzione pubblica più che un'opera di giustizia una manifestazione di forza; o piuttosto, è la giustizia come ostentazione della forza fisica, materiale e temibile del sovrano. La cerimonia del supplizio fa risplendere in piena luce il rapporto di forza che dà alla legge il suo potere.

Come rituale della legge armata, in cui il principe si mostra insieme, e in modo indissociabile, sotto il doppio aspetto di capo della giustizia e di capo della guerra, l'esecuzione pubblica ha due facce: una di vittoria, l'altra di lotta. Da un lato conclude solennemente, tra il criminale e il sovrano, una guerra il cui esito era scontato in partenza; essa deve manifestare il potere smisurato del sovrano su quelli che egli ha ridotto all'impotenza. La disimmetria, l'irreversibile squilibrio di forze facevano parte delle funzioni del supplizio. Un corpo cancellato, ridotto in polvere e gettato al vento, un corpo distrutto pezzo a pezzo dall'infinito del potere sovrano costituisce il limite non solo ideale ma reale del castigo. Ne testimonia il famoso supplizio del Massola, applicato ad Avignone, che fu uno dei primi ad eccitare l'indignazione dei contemporanei; supplizio apparentemente paradossale perché si svolge quasi interamente dopo la morte e la giustizia non fa altro che dispiegare su un cadavere il suo magnifico teatro, la lode rituale della propria forza: il condannato è attaccato a un palo, gli occhi bendati; tutt'attorno, sul patibolo, uomini pii recanti uncini di ferro. «Il confessore parla al paziente all'orecchio e, dopo che gli ha dato l'assoluzione, subito il carnefice, che ha una mazza di ferro uguale a quelle di cui ci si serve nei macelli, dà un colpo con tutta la sua forza sulla tempia dello sventurato, che cade morto: all'istante, "mortis exactor", che ha un grande coltello, gli taglia la gola, il che lo riempie di sangue; ciò fa uno spettacolo orribile da guardare; gli fende i nervi verso i due talloni, e poi gli apre il ventre da dove toglie il cuore, il fegato, la milza, i polmoni, che attacca ad un uncino di ferro e lo taglia e lo disseziona in pezzi che mette sugli altri uncini man mano che li taglia, così come si fa con quelli di una bestia. Guarda chi può guardare una cosa simile» (56). Nella forma esplicitamente ricordata della macelleria, la distruzione infinitesimale del corpo si congiunge allo spettacolo: ogni pezzo è messo in mostra.

Il supplizio si compie in tutto un cerimoniale di trionfo; ma comporta anche, come nodo drammatico nel suo monotono svolgimento, una scena di scontro: è l'azione immediata e diretta del boia sul corpo del «paziente». Azione codificata, certo, perché il diritto consuetudinario e spesso in maniera esplicita, il decreto di condanna, ne prescrivono i principali episodi. Che tuttavia ha mantenuto qualcosa della battaglia. Il carnefice non è semplicemente colui che applica la legge, ma colui che adopera la forza; è l'agente di una violenza che viene applicata, per dominarla, alla violenza del crimine. Di questo crimine, egli è, materialmente, fisicamente,

l'avversario. Avversario talvolta pietoso, talvolta accanito. Damhoudère lamentava, insieme a molti suoi contemporanei, che i carnefici esercitino «ogni crudeltà nei riguardi dei pazienti malfattori, trattandoli, malmenandoli e uccidendoli come se avessero una bestia fra le mani» (57). E per un tempo ben lungo, l'abitudine non si perderà (58). C'è sempre qualcosa della sfida e del torneo nella cerimonia del supplizio. Se il boia trionfa, se riesce a far saltare d'un colpo la testa che gli si è chiesto di abbattere, egli «la mostra al popolo, la rimette a terra e saluta poi il pubblico che applaude molto al suo indirizzo battendo le mani» (59). Inversamente, se fallisce, se non riesce ad uccidere come si deve, è passibile di punizione. Fu il caso del boia di Damiens che, per non aver saputo squartare il suo paziente secondo le regole, aveva dovuto tagliarlo a pezzi col coltello: vennero confiscati, a beneficio dei poveri, i cavalli del supplizio, che gli erano stati promessi. Qualche anno dopo, il boia di Avignone aveva fatto troppo soffrire tre banditi, tuttavia temibili, che doveva impiccare; gli spettatori si irritano, lo denunciano; per punirlo, ed anche per sottrarlo alla vendetta popolare, viene messo in prigione (60). Dietro questa punizione del boia maldestro, si profila una tradizione, ancora molto vicina: essa voleva che il condannato fosse graziato quando l'esecuzione fallisse. E' una consuetudine chiaramente stabilita in alcuni paesi (61). Il popolo, spesso, si attendeva che venisse applicata ed accadeva che proteggesse un condannato che finiva così con lo sfuggire alla morte. Per cancellare e la consuetudine e l'attesa, era stato necessario far valere il vecchio adagio «la forca non perde la sua preda»; era stato necessario provvedere ad introdurre nelle sentenze capitali esplicite consegne: «impiccato e strangolato finché morte non segua», «fino all'estinzione della vita». E giuristi come Serpillon o Blackstone insistono, in pieno secolo Diciottesimo, sul fatto che lo scacco del boia non deve significare per il condannato la vita salva (62). C'era qualcosa della prova e del giudizio di Dio, ancora decifrabile nella cerimonia dell'esecuzione. Nel suo scontro con il condannato, il boia era un po' come il campione del re. Campione, tuttavia, inconfessabile e sconfessato: la tradizione voleva, pare, che quando le lettere per il boia fossero state sigillate, non venissero posate sulla tavola, ma gettate a terra. Sono noti tutti gli interdetti che circondavano questo «Ufficio molto necessario» e tuttavia «contro natura» (63). Era bello, in un certo senso, essere la spada del re, ma il boia divideva con l'avversario l'infamia. La potenza sovrana che gl'ingiungeva di uccidere, e attraverso di lui colpiva, non era presente in lui; non si identificava col suo accanimento. E, giustamente, mai essa appariva con maggior splendore di quando interrompeva il gesto del carnefice con una lettera di grazia. Il poco tempo che d'abitudine separava la sentenza dall'esecuzione (spesso qualche ora) faceva sì che la remissione intervenisse in generale all'ultimissimo momento. Ma senza dubbio la cerimonia nella lentezza del suo svolgimento era programmata per far posto a questa eventualità (64). I condannati lo sperano e, per far durare le cose, pretendevano ancora, ai piedi del patibolo, di avere rivelazioni da fare. Il popolo, quando augurava la grazia, la chiedeva gridando, cercava di far ritardare l'ultimo momento, spiava il messaggero che portava la lettera dal sigillo di cera verde, e, talvolta, faceva credere che stava per arrivare (è quello che accadde al momento in cui venivano giustiziati i condannati per la sommossa dei rapimenti di bambini, il 3 agosto 1750). Presente nell'esecuzione il sovrano lo è non solo come potenza che vendica la legge, ma come il potere che può sospendere e la legge e la vendetta. Lui solo deve restare padrone di lavare le offese che gli sono state fatte e se è vero che egli ha affidato ai tribunali il compito di esercitare il suo potere di giustiziare, egli non l'ha alienato; lo conserva integralmente tanto per togliere la pena quanto per lasciarla divenire più grave.

E' necessario concepire il supplizio, quale è ritualizzato ancora nel secolo Diciottesimo, come un operatore politico. Esso si iscrive logicamente in un sistema punitivo, in cui il sovrano, in modo diretto o indiretto, chiede decide e fa eseguire i castighi nella misura in cui è lui che, attraverso la legge, è stato colpito dal crimine. In ogni infrazione c'è un "crimen majestatis" e, nel più infimo dei criminali, un regicida in potenza. E il regicida, a sua volta, non è né più né meno che il criminale assoluto, poiché invece di attaccare, come un qualsiasi delinquente, una decisione o una volontà particolare del potere sovrano, egli ne attacca il principio, nella persona fisica del principe. La Punizione ideale del regicida dovrebbe formare la somma di tutti i supplizi possibili. Sarebbe la vendetta infinita: in ogni caso le leggi francesi non prevedevano una pena fissa per questa sorta di mostruosità. Era stato necessario inventare quella per Ravaiillac componendo, le une con le altre, le più crudeli che si fossero praticate in Francia. Si era voluto immaginarne di più atroci ancora per Damiens. Vi furono dei progetti, ma li si giudicarono meno perfetti. Venne ripresa dunque la scena di Ravaiillac. E bisogna riconoscere che ci fu della moderazione, quando si pensi come, nel 1584, l'assassino di Guglielmo d'Orange venisse abbandonato, lui sì, all'infinito della vendetta. «Il primo giorno, egli fu condotto nella piazza dove trovò una caldaia d'acqua bollentissima, nella quale venne infilato il braccio di cui si era servito per il colpo. L'indomani il braccio gli fu tagliato, il quale, essendo caduto ai suoi piedi subito lo spinse col piede, dall'alto al basso del patibolo; il terzo fu tenagliato davanti, alle mammelle, e al davanti del braccio; il quarto fu parimenti tenagliato dietro alle braccia e alle natiche; e così consecutivamente quest'uomo fu martirizzato per lo spazio di diciotto giorni». L'ultimo fu arrotato e colpito «a magliate». Dopo sei ore, chiedeva ancora dell'acqua, che non gli venne data. «Infine il tenente criminale fu pregato di finirlo e strangolarlo, affinché la sua anima non disperasse e non si perdesse» (65).

Non c'è dubbio che l'esistenza dei supplizi si riallacciava a ben altro che non a questa organizzazione interna. Rusche e Kirchheimer hanno ragione di vedervi l'effetto di un regime di produzione in cui le forze di lavoro, e dunque il corpo umano, non hanno l'utilità e quindi il valore commerciale che saranno loro conferiti in un'economia di tipo industriale. E' certo anche che il «disprezzo» del corpo si riferisce ad un'attitudine generale nei confronti della morte. E in questa attitudine potremmo decifrare altrettanto bene i valori propri al

cristianesimo quanto una situazione demografica e in qualche modo biologica: le devastazioni della malattia e della fame, i massacri periodici delle epidemie, la formidabile mortalità infantile, le precarietà degli equilibri bio-economici - tutto ciò rendeva la morte familiare e le suscitava attorno dei rituali per renderla accettabile, integrarla e dare un senso alla sua permanente aggressione. Sarebbe anche necessario, per analizzare questo lungo perdurare dei supplizi, far riferimento ad alcuni fatti congiunturali. Non dobbiamo dimenticare come l'ordinanza del 1760 che resse la giustizia criminale fino alla vigilia della Rivoluzione, avesse ancora aggravato, in alcuni punti, il rigore degli antichi editti; Pussort, che, fra i commissari incaricati di preparare i testi, rappresentava le intenzioni del re, l'aveva imposta così, in contrasto con alcuni magistrati, come Lamoignon. La molteplicità delle sommosse, ancora in piena età classica, il brontolio cupo, così vicino, delle guerre civili, la volontà del re di far valere il suo potere a spese dei parlamenti, spiegano in gran parte il persistere di un regime penale «duro». Abbiamo dunque, per render conto di una penalità suppliziante, ragioni generali e in qualche modo esterne, esse spiegano la possibilità e la lunga persistenza di pene fisiche insieme alla debolezza e al carattere abbastanza isolato delle proteste contro il loro impiego. Ma, su questo sfondo, bisogna farne apparire la funzione precisa. Se il supplizio è così fortemente incrostato nella pratica giudiziaria, è perché è rivelatore di verità e operatore di potere. Esso assicura l'articolazione dello scritto sull'orale, del segreto sul pubblico; della procedura di inchiesta sull'operazione della confessione; permette che il delitto si riproduca e ritorni sul corpo visibile del criminale, fa che il crimine, con lo stesso orrore, si manifesti e si annulli. Fa anche del corpo del condannato il luogo di applicazione della vendetta sovrana, il punto di ancoraggio per una manifestazione di potere, l'occasione di affermare la disimmetria delle forze. Vedremo più oltre che il rapporto verità-potere resta al cuore di tutti i meccanismi punitivi e che si ritrova nelle pratiche contemporanee della penalità - ma sotto tutt'altra forma e con effetti molto diversi. I Lumi non tardarono a squalificare i supplizi stigmatizzando la loro «atrocità». Termine con cui questi erano spesso caratterizzati, ma senza intenzione critica, dai giuristi stessi. Forse la nozione di «atrocità» è proprio una di quelle che meglio designano l'economia del supplizio nell'antica pratica penale. L'atrocità è, prima di tutto, un carattere proprio di certi grandi crimini: essa si riferisce al numero di leggi naturali o positive, divine o umane che vengono attaccate, al clamore scandaloso o al contrario all'astuzia segreta con cui sono stati commessi, al rango e allo "status" di quelli che ne sono gli autori o le vittime, al disordine che presuppongono o determinano, all'orrore che suscitano. Ora, la punizione, nella misura in cui deve far risplendere agli occhi di ciascuno il crimine in tutta la sua durezza, deve prendere in carico questa atrocità: deve portarla alla luce, attraverso confessioni, discorsi, iscrizioni che la rendano pubblica; deve riprodurla in cerimonie che l'applichino al corpo del colpevole sotto la forma dell'umiliazione e della sofferenza. L'atrocità è quella parte del crimine che il castigo rivolge in supplizio per farla apparire in piena luce: figura inerente al meccanismo che produce, nel cuore della stessa punizione, la verità visibile del crimine. Il supplizio fa parte della procedura che stabilisce la realtà di ciò che viene punito. Ma c'è di più: l'atrocità di un crimine è anche la violenza della sfida lanciata al sovrano; è ciò che scatenerà da parte sua una replica che ha la funzione di rincarare questa atrocità, di padroneggiarla, di vincerla con un eccesso che l'annulla. L'atrocità che ossessiona il supplizio gioca dunque un doppio ruolo: principio della comunicazione del delitto con la pena, è, d'altra parte, l'exasperazione del castigo in rapporto al crimine. Assicura nello stesso momento lo splendore della verità e quello del potere; è il rituale dell'inchiesta che si compie e la cerimonia dove il sovrano trionfa. Ed essa li riunisce nel corpo del suppliziato. La pratica punitiva del secolo Diciannovesimo cercherà di mettere la maggior distanza possibile tra la ricerca «serena» della verità e la violenza che è impossibile cancellare completamente dalla punizione. Si baderà a mettere in evidenza l'eterogeneità che separa il crimine che bisogna sanzionare e il castigo imposto dal potere pubblico. Tra la verità e la punizione non dovrà più aversi che un rapporto di conseguenza legittima. Che il potere che sanziona non si insozzi più con un crimine più grande di quello che ha voluto castigare. Che rimanga innocente della pena che infligge. «Affrettiamoci a proscrivere simili supplizi. Essi non erano degni che dei mostri coronati che governarono i Romani» (66). Ma, secondo la pratica penale dell'epoca precedente, la vicinanza immediata nel supplizio del sovrano e del crimine, la mescolanza che vi si produceva tra «dimostrazione» e castigo, non derivavano da una confusione barbara; ciò che vi si giocava era il meccanismo dell'atrocità ed i suoi necessari concatenamenti. L'atrocità dell'espiazione organizzava la riduzione rituale dell'infamia da parte dell'onnipotenza.

Che l'errore e la punizione comunichino tra loro e si leghino nella forma dell'atrocità, non era la conseguenza di una legge del taglione oscuramente ammessa. Era l'effetto, nei riti punitivi, di una certa meccanica del potere: di un potere che non solamente non nasconde di esercitarsi direttamente sul corpo, ma si esalta e si rinforza nelle sue manifestazioni fisiche; di un potere che si afferma come potere armato, e di cui le funzioni d'ordine non sono interamente disimpegnate dalle funzioni di guerra; di un potere che fa valere le regole e le obbligazioni politiche come legami personali la cui rottura costituisce un'offesa e un appello alla vendetta; di un potere per il quale la disobbedienza è un atto di ostilità, un inizio di sollevazione, che non è, nei suoi principi, molto diverso dalla guerra civile; di un potere che non deve dimostrare perché applica le sue leggi, ma mostrare quali sono i suoi nemici, e quale scatenamento di forze li minacci; di un potere che, in mancanza di una sorveglianza ininterrotta, cerca il rinnovamento del proprio effetto nello splendore di manifestazioni eccezionali; di un potere che si ritempra facendo risplendere ritualmente la propria realtà di superpotere.

Ora, fra tutte le ragioni per cui, a delle pene che non si vergognavano di essere «atroci», si sostituiranno castighi che, rivendicheranno l'onore di essere «umani», ce n'è una che bisogna analizzare subito, poiché è interna al supplizio stesso: è insieme elemento del suo funzionamento e principio del suo perpetuo disordine.

Nelle cerimonie del supplizio, il personaggio principale è il popolo, la cui presenza reale e immediata è richiesta per il loro compimento. Un supplizio che fosse stato conosciuto, ma il cui svolgimento fosse rimasto segreto, non avrebbe avuto alcun senso. L'esempio veniva ricercato non solamente suscitando la coscienza che la minima infrazione rischiava fortemente di essere punita, ma provocando un effetto di terrore con lo spettacolo del potere scatenato sul colpevole: «In materia criminale, il punto più difficile è l'imposizione della pena: è lo scopo e il fine della procedura, e il solo frutto, attraverso l'esempio e il terrore, quando è ben applicata al colpevole» (67). Ma in questa scena di terrore il ruolo del popolo è ambiguo. Esso è chiamato come spettatore: lo si convoca per assistere alle esposizioni, alle confessioni pubbliche; le gogne, le forche, i patiboli sono rizzati sulle piazze pubbliche o a lato delle strade; accade che si esponano i cadaveri dei suppliziati, per molti giorni, ben in evidenza presso i luoghi dei loro delitti. Bisogna non solamente che il popolo sappia, ma che veda coi propri occhi. Perché è necessario che abbia paura, ma anche perché deve essere testimone, come garante della punizione, e perché deve, fino ad un certo punto, prendervi parte. Essere testimone è un diritto che il popolo ha e rivendica; un supplizio nascosto è un supplizio da privilegiati, e spesso si suppone allora che non abbia luogo in tutta la sua severità. Si protesta quando la vittima, all'ultimo momento, viene sottratta agli sguardi. Il cassiere generale delle poste, che era stato esposto per avere ucciso la moglie, viene poi sottratto alla folla; «lo si fa salire su una carrozza di piazza; se non fosse stato ben scortato pensiamo che sarebbe stato difficile garantirlo dai cattivi trattamenti del popolaccio che gridava con rabbia contro di lui» (68). Quando la Lescombat viene impiccata, si prende cura di nascondere il viso con una «specie di cuffia»; ha «un fazzoletto sul collo e sulla testa, il che fa mormorare molto il pubblico e dire che non era la Lescombat» (69). Il popolo rivendica il diritto di constatare i supplizi, e chi viene suppliziato (70). Ha diritto anche a prendervi parte. Il condannato, a lungo condotto in giro, esposto, umiliato, con l'orrore del suo crimine più volte ricordato, è offerto agli insulti, talvolta agli assalti degli spettatori. Nella vendetta del sovrano, quella del popolo era invitata ad inserirsi. Non che questa ne sia il fondamento e che il re debba tradurre a suo modo la vendetta del popolo; è piuttosto che il popolo deve apportare il suo concorso al re quando questi si mette a «vendicarsi dei suoi nemici», anche e soprattutto quando questi nemici sono in mezzo al popolo. C'è una specie di «servizio di patibolo», che il popolo deve alla vendetta del re. «Servizio» che era stato previsto dalle vecchie ordinanze; l'Editto del 1374 sui bestemmatori prevedeva che essi sarebbero stati esposti alla gogna «dall'ora prima (71) a quella di morte. E si potrà gettare loro negli occhi fango ed altre lordure, senza pietra né altra cosa che ferisca... La seconda volta, in caso di recidiva, vogliamo che sia messo alla gogna in giorno di mercato grande, che gli si fenda il labbro superiore e che i denti appaiano». Senza dubbio, all'epoca classica, questa forma di partecipazione al supplizio è solamente una cosa tollerata, che si cerca di limitare: a causa delle barbarie che suscita e dell'usurpazione che fa del potere di punire. Ma questa partecipazione apparteneva troppo da vicino all'economia generale dei supplizi perché la si reprimesse in modo assoluto. Ancora nel secolo Diciottesimo vediamo scene come quella che accompagna il supplizio di Montigny: mentre il boia giustizia il condannato, le pescivendole della Halle portano in giro un manichino, di cui tagliano la testa (72). E molte volte si dovettero «proteggere» contro la folla i criminali che venivano fatti sfilare lentamente in mezzo ad essa - a titolo di esempio e insieme di bersaglio, di eventuale minaccia e di preda promessa e nello stesso tempo proibita. Il sovrano chiamando la folla alla manifestazione del suo potere, tollerava un istante di violenze, che egli assumeva come segno di fedeltà e obbedienza, ma alle quali opponeva subito i limiti dei propri privilegi.

Ora è a questo punto che il popolo, attirato ad uno spettacolo fatto per terrorizzarlo, può coagulare il suo rifiuto del potere punitivo, e talvolta la sua rivolta. Impedire un'esecuzione ritenuta ingiusta, strappare un condannato dalle mani del boia, inseguire eventualmente e assalire gli esecutori, maledire in ogni caso i giudici e schiamazzare contro la sentenza, tutto ciò fa parte di consuetudini popolari che investono, travisano, scompigliano sovente il rituale dei supplizi. Di certo, la cosa è frequente quando le condanne puniscono delle sommosse: fu il caso dopo l'affare dei rapimenti di bambini quando la folla voleva impedire l'esecuzione di tre supposti rivoltosi, che furono impiccati al cimitero Saint-Jean, «a causa che ci sono meno uscite e passaggi da sorvegliare» (73); il boia, impaurito, staccò uno dei condannati; gli arcieri tirarono. Fu il caso dopo la sommossa dei grani nel 1775, o ancora nel 1786, quando i facchini, dopo aver marciato su Versailles, tentarono di liberare quelli dei loro che erano stati arrestati. Ma anche al di fuori di questi casi, in cui il processo di agitazione si è scatenato anteriormente e per ragioni che non riguardano una misura di giustizia penale, troviamo molti esempi in cui l'agitazione è provocata direttamente da un verdetto e da una esecuzione. Piccole ma innumerevoli «emozioni da patibolo».

Nelle loro forme più elementari queste agitazioni cominciano con gli incoraggiamenti, talvolta le acclamazioni, che accompagnano il condannato fino all'esecuzione. Durante tutta la sua lunga passeggiata, egli è sostenuto dalla «compassione di quelli che hanno il cuore tenero, e dagli applausi, l'ammirazione, l'invidia di quelli che sono feroci e induriti» (74). Se la folla preme intorno al patibolo, non è semplicemente per assistere alle sofferenze del condannato o eccitare la rabbia del boia: è anche per sentire colui che non ha più niente da perdere maledire i giudici, le leggi, il potere, la religione. Il supplizio permette al condannato questi saturnali di un istante, in cui più niente è vietato o punibile. Al riparo della morte che sta per arrivare, il criminale può tutto dire, e chi l'ascolta acclamarlo. «Se esistessero degli annali cui si consegnassero scrupolosamente le ultime parole dei suppliziati, e si avesse il coraggio di scorgerli, se s'interrogasse solo la vile plebaglia che una crudele curiosità riunisce attorno ai patiboli, essa risponderrebbe che non c'è colpevole attaccato alla ruota che non muoia accusando il cielo della miseria che l'ha condotto al crimine, rimproverando ai giudici la loro barbarie, maledicendo il ministro del culto che li accompagna e bestemmando contro Dio, di cui è organo» (75) in

queste esecuzioni, che non dovrebbero mostrare altro che il potere terrorizzante del principe, tutto un aspetto carnevalesco in cui i ruoli sono invertiti, le potenze beffate ed i criminali trasformati in eroi. L'infamia si inverte; il loro coraggio come le loro lacrime e le loro grida non danno ombra che alla legge. Fielding lo nota con dispiacere: «Quando si vede un condannato tremare, non si pensa alla vergogna. E ancor meno se è arrogante» (76) il popolo che è là e guarda, c'è sempre, anche nella più estrema vendetta del sovrano, pretesto per una rivincita.

A maggior ragione se la vendetta è considerata ingiusta. E quando si vede mettere a morte un uomo del popolo, per un crimine che avrebbe valso a qualcuno meglio nato di lui o più ricco una condanna comparativamente leggera. Sembra che alcune pratiche della giustizia penale non fossero più sopportate nel secolo Diciottesimo - e forse da lungo tempo - dagli strati profondi della popolazione. Il che dava facilmente luogo per lo meno a degli inizi di agitazioni. Poiché i più poveri - è un magistrato a notarlo - non hanno la possibilità di farsi ascoltare dalla giustizia (77), è là dove essa si manifesta pubblicamente, là dove sono chiamati a titolo di testimoni e quasi di coadiutori di questa giustizia, ch'essi possono intervenire, e fisicamente: entrare a viva forza nel meccanismo punitivo e redistribuirne gli effetti; riprendere in un altro senso i meccanismi dei rituali punitivi. Agitazione contro la differenza delle pene secondo le classi sociali: nel 1781, il curato di Champré era stato ucciso dal signore del luogo, che si cerca di far passare per pazzo; «i contadini in furore, poiché erano estremamente attaccati al loro pastore, erano sembrati dapprincipio disposti a giungere agli ultimi eccessi verso il loro signore, di cui avevano fatto l'atto di incendiare il castello... Tutti protestavano con ragione contro l'indulgenza del ministero che toglieva alla giustizia i mezzi per punire un crimine così abominevole» (78). Agitazioni anche contro le pene troppo pesanti che colpiscono delitti frequenti e considerati poco gravi (furto con effrazione); o contro castighi che puniscono certe infrazioni legate a condizioni sociali, come il furterello da parte dei domestici; la pena di morte per questo delitto suscitava molto malcontento, perché i domestici erano numerosi, perché era loro difficile, in simile materia, provare la propria innocenza, perché potevano facilmente essere vittime della malevolenza dei padroni e perché l'indulgenza di certi signori che chiudevano gli occhi, rendeva più iniqua la sorte dei servitori accusati, condannati e impiccati. L'esecuzione di questi domestici dava spesso luogo a proteste (79), Ci fu una piccola sommossa a Parigi, nel 1761, per una serva che aveva rubato un pezzo di tessuto al suo padrone. Malgrado la restituzione e le preghiere, questi non aveva voluto ritirare la denuncia: il giorno dell'esecuzione, gli abitanti del quartiere impediscono l'impiccagione, invadono la bottega del mercante e la saccheggiano; la serva finalmente viene graziata; ma una donna, che per poco non aveva crivellato di colpi di ferro da calza il cattivo padrone, viene bandita per tre anni (80).

Del secolo Diciottesimo, sono stati ricordati i grandi affari giudiziari, in cui l'opinione illuminata interviene coi suoi filosofi e taluni magistrati. Calas, Sirven, il cavaliere de La Barre. Ma si parla meno di tutte le agitazioni popolari nate intorno alla pratica punitiva. In effetti, raramente esse hanno sorpassato la scala di una città, talvolta di un quartiere; tuttavia, hanno avuto un'importanza reale. Sia che questi movimenti, partiti dal basso, si siano propagati, abbiano attirato l'attenzione di persone meglio situate socialmente, che, facendo eco, hanno dato loro una nuova dimensione (così, negli anni che precedettero la Rivoluzione, gli affari di Catherine Espinasse, falsamente convinta di parricidio nel 1785; dei tre condannati alla ruota di Chaumont, per i quali Dupaty aveva scritto il suo famoso memoriale nel 1786; o di quella Marie Françoise Salmon, che il Parlamento di Rouen, nel 1782, aveva condannato al rogo, come avvelenatrice, ma che nel 1786 non era ancora stata giustiziata). Sia, soprattutto, che quelle agitazioni abbiano mantenuto intorno alla giustizia penale, e alle sue manifestazioni che avrebbero dovuto essere esemplari, un'inquietudine permanente. Quante volte, per assicurare la calma intorno ai patiboli, era stato necessario prendere misure «dolorose per il popolo» e «umilianti per l'autorità» (81)? Si vedeva chiaramente che il grande spettacolo delle pene rischiava di essere sovvertito da quelli stessi cui era diretto. Lo spavento dei supplizi accendeva in effetti focolai d'illegalità: nei giorni delle esecuzioni, il lavoro si interrompeva, le osterie si riempivano, si insultavano le autorità, si lanciavano ingiurie o pietre al boia, agli ufficiali di polizia, ai soldati; si cercava di impadronirsi del condannato, sia per salvarlo sia per ucciderlo meglio; ci si picchiava, e i ladri non avevano migliori occasioni dei parapiglia e della curiosità intorno al patibolo (82). Ma soprattutto - ed è qui che gli inconvenienti divenivano un pericolo politico - mai quanto in questi rituali che avrebbero dovuto mostrare abominevole il crimine e invincibile il potere, il popolo si sentiva vicino a quelli che subivano la pena, mai esso si sentiva, quanto loro, minacciato da una violenza legale che era senza equilibrio né misura. La solidarietà di tutto uno strato della popolazione con quelli che noi chiameremmo piccoli delinquenti - vagabondi, falsi mendicanti, poveri infidi, borsaioi, incettatori, spacciatori - si era manifestata con una certa continuità: la resistenza ai picchetti (83) di polizia, la caccia agli informatori, gli attacchi contro la ronda notturna o gli ispettori lo testimoniavano (84). Ora, era proprio la rottura di questa solidarietà che stava per divenire l'obiettivo della repressione penale e di polizia. Perché dalla cerimonia dei supplizi, dalla festa incerta in cui la violenza era istantaneamente reversibile, era questa solidarietà, assai più che non il potere sovrano, a rischiare di uscire rafforzata. Ed i riformatori del secolo Diciottesimo e del Diciannovesimo non dimenticheranno che le esecuzioni, in fin dei conti, al popolo non facevano paura. Uno dei loro primi gridi fu per chiederne la soppressione.

Per individuare il problema politico posto dall'intervento popolare nel gioco dei supplizi, basti citare due scene. L'una data dalla fine del secolo Diciassettesimo e si colloca ad Avignone. Vi ritroviamo gli elementi principali del teatro dell'atroce: l'affrontarsi fisico del boia e del condannato, il rovesciamento della sfida, il boia inseguito dal popolo, il condannato salvato dalla sommossa e l'inversione violenta dell'apparecchiatura penale. Si trattava di impiccare un assassino di nome Pierre du Fort; numerose volte egli «aveva fatto resistenza, coi piedi nei

gradini», e non aveva potuto essere spinto nel vuoto. «Ciò vedendo, il boia gli aveva coperto la faccia col suo giustacuore, e gli dava col ginocchio sullo stomaco e sul ventre. Ciò i presenti vedendo, che lo faceva troppo soffrire, e credendo persino che l'avrebbe sgozzato con la sua baionetta... mossi da compassione per il paziente e da furia contro il boia, gli gettarono dei sassi contro e nello stesso tempo il boia aprì le due scale e gettò il paziente di sotto, e gli saltò sopra le spalle e lo schiacciò, mentre la moglie del detto boia lo tirava per i piedi da sotto la forca. Essi gli fecero nello stesso tempo uscire il sangue dalla bocca. Ma la gragnuola di sassi rinforzò sopra di lui, ce ne furono anche di quelli che raggiunsero l'impiccato alla testa, il che costrinse il boia a guadagnare la scala, dalla quale discese con una così grande precipitazione che cadde dal mezzo di essa, e arrivò a terra a testa in giù. Ecco una folla di popolo su di lui. Egli si rialza con la sua baionetta in mano, minacciando di uccidere quelli che l'avvicineranno; ma dopo diverse cadute ed essersi rialzato, viene picchiato ben bene, tutto imbrattato e soffocato nel ruscello e trascinato con grande emozione fino all'Università e di là fino al cimitero dei Cordeliers. Il suo servo, picchiato ben bene anche lui, la testa e il corpo ammaccati, fu portato all'ospedale dove è morto qualche giorno dopo. Nel frattempo alcuni stranieri e sconosciuti salirono sulla scala e tagliarono la corda dell'impiccato, mentre altri lo ricevevano di sotto dopo esser rimasto appeso più di un grande Miserere. E nello stesso tempo la forca fu rotta e il popolo fece a pezzi la scala del boia... I ragazzi portarono in grandissima fretta la forca nel Rodano». Quanto al suppliziato, venne trasportato in un cimitero «affinché la giustizia non lo prendesse e di là alla chiesa Saint-Antoine». L'arcivescovo gli accordò la grazia, lo fece trasportare all'ospedale e raccomandò agli addetti di prenderne una cura tutta particolare. Infine, aggiunge il redattore del verbale, «gli abbiamo fatto fare un abito nuovo, due paia di calze, delle scarpe, l'abbiamo vestito di nuovo da capo a piedi. I nostri confratelli hanno dato chi delle camicie, chi dei guanti e una parrucca» (85). L'altra scena si colloca a Parigi, un secolo più tardi. Era il 1775, all'indomani della sommossa dei grani. La tensione, estrema nel popolo, fa sì che ci si auguri una esecuzione «pulita». Tra il patibolo e il pubblico, accuratamente tenuto a distanza, una doppia fila di soldati veglia da una parte sulla esecuzione imminente, dall'altra sulla possibile sommossa. Il contatto è interrotto: supplizio pubblico, ma nel quale la parte di spettacolo è neutralizzata, o piuttosto ridotta all'intimidazione astratta. Al riparo delle armi, su una piazza vuota, la giustizia esegue la condanna sobriamente. Se mostra la morte che dà, è dall'alto e da lontano: «Non erano state rizzate che alle tre del pomeriggio, le due forche, alte 18 piedi, senza dubbio per un maggior esempio. Dalle due, la piazza di Grève e tutti i dintorni erano stati guarniti con distaccamenti di diverse truppe, a piedi e a cavallo; gli svizzeri e le guardie francesi continuavano il pattugliamento nelle vie adiacenti. Non si tollerava nessuno alla Grève durante l'esecuzione e si vedeva tutto all'intorno una doppia fila di soldati, baionetta al fucile, schierati dorso a dorso, di modo che gli uni sorvegliavano l'esterno e gli altri l'interno della piazza; i due infelici... gridavano lungo il cammino di essere innocenti, e continuavano la stessa protesta salendo la scala» (86). Nell'abbandono della liturgia dei supplizi, quale ruolo ebbero i sentimenti di umanità per i condannati? Ci fu, in ogni caso, dalla parte del potere, una paura politica di fronte all'effetto di questi rituali ambigui.

L'equivoco appariva chiaramente in quello che potremmo chiamare il «discorso del patibolo». Il rito dell'esecuzione voleva che il condannato proclamasse lui stesso la propria colpevolezza con la confessione pubblica che pronunciava, col cartello che inalberava, con le dichiarazioni che senza dubbio lo si spingeva a fare. Al momento dell'esecuzione, sembra che gli venisse data l'occasione di prendere la parola, non per proclamare la sua innocenza, ma per testimoniare il proprio crimine e la giustizia della condanna. Le cronache riportano un buon numero di discorsi del genere. Discorsi autentici? Sicuramente, in un certo numero di casi. Discorsi fittizi, fatti circolare in seguito a titolo di esempio e di esortazione? Fu senza dubbio ancor più frequente. Quale credito accordare, ad esempio, a ciò che viene riferito sulla morte di Marion Le Goff, capobanda celebre, in Bretagna, alla metà del secolo Diciottesimo? Ella avrebbe gridato, dall'alto del patibolo: «Padri e madri che mi ascoltate, curate e ammaestrate bene i vostri figli; io sono stata nella mia infanzia bugiarda e fannullona; ho cominciato rubando un coltellino da sei liards (87)... Poi ho derubato venditori ambulanti e mercanti di buoi; infine ho comandato una banda di ladri ed ecco perché sono qui. Ripetete ai vostri figli e che almeno questo serva loro d'esempio» (88). Un discorso simile è troppo vicino, nei suoi stessi termini, alla morale che, tradizionalmente, troviamo nei fogli volanti, i "canards", la letteratura di divulgazione, perché non sia apocriefo. Ma l'esistenza del genere «ultime parole d'un condannato» è significativa in se stessa. La giustizia aveva bisogno che la sua vittima autentificasse in qualche modo il supplizio che subiva. Si domandava al condannato di consacrare egli stesso la propria punizione proclamando l'infamia dei suoi crimini; gli si faceva dire, come a Jean-Dominique Langlade, tre volte assassino: «Ascoltate tutti la mia orribile azione, infame e deplorabile, fatta nella città di Avignone, dove la mia memoria è esecrabile, violando senza umanità i diritti sacri dell'amicizia» (89). Da un certo punto di vista il foglio volante e il canto di morte sono il seguito del processo; o piuttosto, proseguivano quel meccanismo per cui il supplizio faceva passare la verità segreta e scritta della procedura nel corpo, i gesti, i discorsi del criminale. La giustizia aveva bisogno di questi apocriefi per trovare il proprio fondamento nella verità. Le sue decisioni venivano così circondate da «prove» postume. Accadeva inoltre che racconti di delitti e di vite infami fossero pubblicati, a titolo di pura propaganda, prima di ogni processo, anche per forzare la mano ad una giustizia che si sospettava d'essere troppo tollerante. Al fine di screditare i contrabbandieri, la Compagnie des Fermes (90) pubblica dei «bollettini» raccontando i loro crimini: nel 1768, contro un certo Montagne, che era alla testa di una banda, distribuisce dei fogli di cui lo stesso redattore dice: «Sono stati messi sul suo conto alcuni furti la cui verità è piuttosto incerta... Montagne è stato

rappresentato come una bestia feroce, una seconda iena alla quale bisognava dare la caccia; le teste d'Auvergne erano calde, e l'idea ha fatto presa» (91).

Ma l'effetto, come l'uso, di questa letteratura era equivoco. Il condannato si trovava eroicizzato dall'ampiezza dei suoi delitti largamente messi in mostra, e talvolta dall'affermazione del suo tardivo pentimento. Contro la legge, contro i ricchi, i potenti, i magistrati, la polizia militare e la ronda di notte, contro l'esattoria ed i suoi agenti egli mostrava di aver condotto un combattimento nel quale ci si riconosceva facilmente. I delitti proclamati amplificavano fino all'epopea lotte minuscole che l'ombra proteggeva tutti i giorni. Se il condannato era presentato in pentimento, accettando il verdetto, chiedendo perdono a Dio e agli uomini dei suoi delitti, lo si vedeva purificato: moriva, a suo modo, come un santo. Ma anche l'irriducibilità faceva la sua grandezza; a non cedere nei supplizi, egli mostrava una forza che nessun potere arrivava a piegare: «Il giorno dell'esecuzione, il che apparirà poco credibile, mi si vide, senza emozione, fare la confessione pubblica; mi assisi infine sulla croce, senza testimoniare alcun timore» (92). Eroe nero o criminale riconciliato, difensore del vero diritto o forza impossibile da sottomettere, il criminale dei fogli volanti, delle notizie alla mano, degli almanacchi, delle "bibliothèques bleues" (93), porta con sé, sotto la morale apparente dell'esempio da non seguire, tutto un ricordo di lotte e di scontri. Si sono visti dei condannati divenire dopo la morte una sorta di santi, di cui si onorava la memoria e si rispettava la tomba (94). Se ne sono visti altri passare quasi interamente dalla parte dell'eroe positivo. Se ne sono visti altri ancora per i quali la gloria e l'abominio non erano dissociati, ma coesistevano a lungo in una figura reversibile. In tutta questa letteratura di delitti, che prolifera intorno ad alcune figure dominanti (95), non dobbiamo, senza dubbio, vedere una «espressione popolare» allo stato puro, ma neppure solo un processo concertato di propaganda e moralizzazione, venuto dall'alto; è un luogo dove si incontravano due implicazioni della pratica penale, una sorta di fronte di lotta attorno al delitto, alla sua punizione, alla sua memoria. Se questi racconti possono venire stampati e messi in circolazione, è perché ci si attende da essi effetti di controllo ideologico (96), favole veridiche della piccola storia. Ma se essi vengono recepiti con tanta attenzione, se fanno parte delle letture di base per le classi popolari, è perché queste vi trovano non solo ricordi, ma punti d'appoggio; l'interesse di «curiosità» è anche interesse politico. Così questi testi possono essere letti come discorsi a doppia faccia, per i fatti che raccontano e per la risonanza che questi assumono, per la gloria che conferiscono ai criminali designati come «illustri» e per le parole stesse che usano (bisognerebbe studiare l'uso di categorie come quelle di «infelicità», «abomini», o i qualificativi «famoso», «lamentevole», in racconti come "Storia della vita, grandi ruberie e astuzie di Guilleri e dei suoi compagni e della loro fine lamentevole e infelice") (97).

Bisogna senza dubbio avvicinare a questa letteratura le «emozioni da patibolo» dove si affrontavano attraverso il corpo del suppliziato il potere che condannava e il popolo che era il testimone, il partecipante, la vittima eventuale ed «eminente» dell'esecuzione. Nella scia di una cerimonia che canalizzava male quei rapporti di potere, che cercava di ritualizzare, è «precipitata» tutta una massa di discorsi, proseguendo il medesimo scontro; la proclamazione postuma dei delitti giustificava la giustizia, ma anche glorificava il criminale. Di qui il fatto che, molto presto, i riformatori del sistema penale chiesero la soppressione dei fogli volanti (98). Di qui il fatto che il popolo dedicasse un interesse tanto vivo a ciò che giocava un po' il ruolo dell'epopea minore degli illegalismi. Di qui il fatto che essi abbiano perso d'importanza nella misura in cui si modificava la funzione politica dell'illegalismo popolare.

Ed essi sono scomparsi man mano che si sviluppava tutta un'altra letteratura del crimine: una letteratura in cui il crimine è glorificato, ma perché è una delle belle arti, perché non può essere opera che di nature d'eccezione, perché rivela la mostruosità dei forti e dei potenti, perché la scellerataggine è ancora un modo di essere un privilegiato: dal romanzo nero a Quincev, o dallo "Château d'Otrante" a Baudelaire, c'è tutta una riscrittura estetica del delitto, che è anche l'appropriazione della criminalità sotto forme recepibili. C'è, in apparenza, la scoperta della bellezza e della grandezza del crimine; c'è, di fatto, l'affermazione che la grandezza ha diritto anche al crimine, anzi esso diviene addirittura privilegio di quelli che sono realmente grandi. I bei delitti non sono per i poveracci dell'illegalismo. Quanto alla letteratura poliziesca, a partire da Gaborieau, essa segue questo primo spostamento: con le sue astuzie e sottigliezze, con l'estremo acume della sua intelligenza, il criminale rappresentato si è reso insospettabile; e la lotta fra due ingegni puri - quello dell'assassino e quello del detective - costituirà la forma essenziale dello scontro. Si è quanto mai lontani da quei racconti che seguivano nei dettagli la vita ed i misfatti del criminale; che gli facevano confessare i suoi crimini, e che raccontavano minutamente il supplizio patito: si è passati dall'esposizione dei fatti o dalla confessione al lento processo della scoperta; dal momento del supplizio alla fase dell'inchiesta; dallo scontro fisico col potere alla lotta intellettuale tra il criminale e l'inquirente. Non sono solamente i fogli volanti a scomparire quando nasce la letteratura poliziesca: è la gloria del malfattore popolare, è la cupa eroizzazione attraverso il supplizio. Adesso, l'uomo del popolo è troppo semplice per essere protagonista di verità sottili. In questo nuovo genere non ci sono più né eroi popolari, né grandi esecuzioni; vi si è cattivi, ma intelligenti; e se si è puniti non si deve soffrire. La letteratura poliziesca trasporta ad un'altra classe sociale quello splendore da cui il criminale era stato circondato. Saranno i giornali, a riprendere nella loro cronaca quotidiana il grigiore senza epopea dei delitti e delle punizioni. La spartizione è fatta, che il popolo si spogli dell'antico orgoglio dei suoi crimini; i grandi assassini sono divenuti gioco silenzioso dei saggi.



## PARTE SECONDA. PUNIZIONE.

### Capitolo primo. La punizione generalizzata.

«Che le pene siano moderate e proporzionate ai delitti, che quella di morte non sia più pronunciata che contro i colpevoli di assassinio, e che i supplizi che rivoltano l'umanità siano aboliti» (1). La protesta contro i supplizi, la troviamo ovunque, nella seconda metà del secolo Diciottesimo: proviene dai filosofi e dai teorici del diritto; da giuristi, uomini di legge, parlamentari (2); la troviamo nei "cahiers de doléance" e tra i legislatori delle assemblee. E' necessario punire diversamente: abolire lo scontro fisico del sovrano col condannato; sciogliere il corpo a corpo che si svolge tra la vendetta del principe e la collera contenuta del popolo, intermediari il suppliziato e il boia. Improvvisamente, il supplizio è divenuto intollerabile. Rivoltante quando si guardi dal lato del principe, dove tradisce la tirannia, l'eccesso, la sete di vendetta, il «crudele piacere di punire» (3). Vergognoso, quando si guardi dal lato della vittima, che viene ridotta alla disperazione e che ancora si vorrebbe benedicesse «il cielo ed i propri giudici, da cui sembra abbandonata» (4). Pericoloso sempre, per l'appoggio che vi trovano, l'una contro l'altra, la violenza del re e quella del popolo. Come se il potere sovrano non vedesse, in questa emulazione d'atrocità, una sfida che egli stesso lancia, ma che potrà un giorno essere rilanciata: abituato «a veder sgorgare il sangue», il popolo impara presto «che non può vendicarsi che col sangue» (5). In quelle cerimonie che sono oggetto di tante denunce ostili, si percepisce l'incrociarsi tra la dismisura della giustizia armata e la collera del popolo minacciato. In questo rapporto, Joseph de Maistre riconoscerà uno dei meccanismi fondamentali del potere assoluto: tra il principe e il popolo, il boia forma un congegno di trasmissione; la morte che egli dà è come quella dei servi della gleba che costruivano San Pietroburgo sopra paludi e pestilenze; essa è principio di universalità; della singola volontà del despota, fa una legge per tutti, e da ciascuno di quei corpi distrutti, una pietra per lo Stato; che importa se colpisce degli innocenti! Al contrario, di questa stessa violenza, rischiosa e rituale, i riformatori del secolo Diciottesimo denunciano quanto eccede, da una parte e dall'altra, l'esercizio legittimo del potere: la tirannia, secondo loro, vi fronteggia la rivolta; esse si chiamano l'un l'altra. Doppio pericolo. Bisogna che la giustizia criminale, invece di vendicarsi, finalmente punisca.

Questa necessità di castigo senza supplizio viene formulata dapprincipio come un grido del cuore o della natura indignata: nel peggiore degli assassini, una cosa almeno deve essere rispettata quando si punisce: la sua «umanità». Verrà un giorno, nel secolo Diciannovesimo, in cui quest'«uomo», scoperto nel criminale, diverrà il bersaglio dell'intervento penale, l'oggetto ch'esso pretende di correggere e di trasformare, il campo di tutta una serie di scienze e di pratiche specifiche - «penitenziarie», «criminologiche». Ma in quest'epoca dei Lumi non è come tema di un sapere positivo che l'uomo viene opposto alla barbarie dei supplizi, ma come limite al diritto: frontiera legittima del potere di punire. Non ciò che il potere deve colpire se vuole modificare l'uomo, ma ciò che deve lasciare intatto per essere in grado di rispettarlo. "Noli me tangere". Questo segna un punto d'arresto alla vendetta del sovrano. L'«uomo» che i riformatori hanno eretto contro il dispotismo del patibolo è anch'esso un uomo-misura: non delle cose, tuttavia, ma del potere.

Problema, dunque: come quest'uomo-limite è stato opposto alla pratica tradizionale dei supplizi? In qual modo è divenuto la grande giustificazione morale del movimento di riforma? Perché quest'orrore così unanime per i supplizi ed una tale insistenza lirica per castighi che sarebbero «umani»? Oppure, ed è la stessa cosa, come si articolano l'uno sull'altro, in una strategia unica, questi due elementi presenti ovunque nella rivendicazione di una penalità addolcita: «misura» e «umanità»? Elementi così necessari e tuttavia così incerti quali sono, così fluidi, e ancora associati nella medesima incerta relazione, che ritroviamo ancor oggi quando si pone di nuovo, e sempre, il problema dell'economia dei castighi? Tutto si svolge come se il secolo Diciottesimo avesse aperto la crisi di questa economia, proposto per risolverla la legge fondamentale che il castigo deve avere l'«umanità» come «misura», senza per altro aver potuto dare un senso definitivo a questo principio, considerato tuttavia come inaggirabile. Bisogna dunque raccontare la nascita e la prima storia di questa enigmatica «dolcezza».

Si glorificano i grandi «riformatori» - Beccaria, Servan, Dupaty, o Lacretelle, Duport, Pastoret, Target, Bergasse, i redattori dei "Cahiers" ed i Costituenti - per aver imposto questa dolcezza ad un apparato giudiziario e a dei teorici «classici» che, ancora nel tardo secolo Diciottesimo, la rifiutavano, e con rigore di argomentazioni (6).

Bisogna tuttavia inserire questa riforma in un processo che gli storici hanno individuato recentemente attraverso lo studio degli archivi giudiziari: la diminuita tensione nel sistema penale, nel corso del secolo Diciottesimo o, più precisamente, un doppio movimento per cui, durante questo periodo, i criminali sembrano perdere parte della loro violenza, mentre le punizioni, reciprocamente, si alleggeriscono di una parte della loro intensità, ma a prezzo di interventi che si moltiplicano. Dalla fine del secolo Diciassettesimo, in effetti, si nota una considerevole diminuzione dei delitti di sangue e, in linea generale, delle aggressioni fisiche; i delitti contro la proprietà sembrano dare il cambio ai criminali violenti; il furto e la truffa agli omicidi, le ferite, le percosse; la diffusa delinquenza, occasionale ma frequente, delle classi più povere è sostituita da una delinquenza limitata ed «abile»; i criminali del secolo Diciassettesimo sono «deglu uomini spossati, mal nutriti, tutto all'improvviso,

tutto di collera, dei criminali d'estate»; quelli del secolo Diciottesimo, «dei sornioni, degli astuti, degli scaltri che calcolano», criminalità di chi è «ai margini» (7); infine, l'organizzazione della delinquenza si modifica: le grandi bande di malfattori (saccheggiatori riuniti in piccole unità armate, gruppi di contrabbandieri che fanno fuoco contro i commessi della Ferme, soldati licenziati o disertori che vagabondano insieme) tendono a dissolversi; senza dubbio si dà loro meglio la caccia ed essi sono obbligati a farsi più piccoli per passare inosservati - spesso non più d'un pugno d'uomini -, si contentano di operazioni più furtive, con un minimo di spiegamento di forze e minimi rischi di massacro: «La liquidazione fisica o lo smembramento istituzionale delle grandi bande... lascia, dopo il 1755, il campo libero ad una delinquenza antiproprietà che si rivela ormai individualista o che diviene l'affare di gruppi molto piccoli composti da ladruncoli notturni di pastrani o da borsaioli: i loro effettivi non superano le quattro persone» (8). Un movimento globale fa deviare l'illegalismo dall'attacco al corpo verso lo stornamento più o meno diretto dei beni; e dalla «criminalità di massa» verso una «criminalità di frange e di margini», riservata in parte a dei professionisti. Tutto accade dunque come se ci fosse un progressivo abbassamento di livello - «un disinnescamento delle tensioni che regnano nei rapporti umani, ... un miglior controllo degli impulsi violenti» (9) - e come se le pratiche illegali avessero da sole allentata la loro stretta sul corpo e si fossero indirizzate verso altri bersagli. Addolcirsi dei crimini, prima dell'addolcirsi delle leggi. Ora, questa trasformazione non può essere separata da numerosi processi che la sottendono e, prima di tutto, come nota P. Chaunu, da una modificazione del gioco delle pressioni economiche, da un innalzamento generale del livello di vita, da un forte incremento demografico, da una moltiplicazione delle ricchezze e delle proprietà e dal «bisogno di sicurezza che ne è conseguenza» (10). Inoltre, nel corso del secolo Diciottesimo, si constata un appesantirsi della giustizia, le cui norme, in molti casi, divengono più severe: in Inghilterra sui 223 crimini capitali definiti all'inizio del secolo Diciannovesimo, solo 156 lo erano stati durante gli ultimi cent'anni (11); in Francia, la legislazione sul vagabondaggio era stata riformata ed aggravata a più riprese, a partire dal secolo Diciassettesimo. Un esercizio più rigoroso e meticoloso della giustizia tende a prendere in considerazione tutta una piccola delinquenza che in altri tempi lasciava più facilmente sfuggire: «essa diventa, nel secolo Diciottesimo, più lenta, più pesante, più severa verso il furto, di cui la frequenza relativa è aumentata, e verso il quale essa prende ormai degli atteggiamenti borghesi di giustizia di classe» (12); si sviluppa, in Francia soprattutto, ma più ancora a Parigi, un apparato di polizia che impedisce l'affermarsi di una criminalità organizzata e in piena luce; ci si sposta verso forme più discrete. E, a questo insieme di precauzioni, bisogna aggiungere la convinzione generalmente diffusa, di un aumento incessante e pericoloso dei crimini. Mentre gli storici di oggi constatano una diminuzione delle grandi bande di malfattori, Le Trosne le vedeva abbattersi, come nubi di cavallette, su tutta la campagna francese: «Sono insetti voraci che devastano giornalmente la sussistenza dei coltivatori. Sono, per parlare fuor di metafora, truppe nemiche sparse sulla superficie del territorio, che ci vivono a loro discrezione come in un paese conquistato e che levano autentici tributi a titolo di elemosina»: essi costerebbero, ai contadini più poveri, più della taglia (13): un terzo almeno, là dove l'imposizione è più elevata (14). La maggior parte degli osservatori sostiene che la delinquenza aumenta: l'affermano, naturalmente, i partigiani di un maggior rigore; l'affermano anche quelli che pensano che una giustizia più misurata nelle sue violenze sarebbe più efficace, meno disposta a recedere da sola davanti alle sue proprie conseguenze' (15) l'affermano i magistrati, che pretendono di essere sovraccarichi di processi: «La miseria delle popolazioni e la corruzione dei costumi hanno moltiplicato crimini e colpevoli» (16), lo mostra in ogni caso la pratica effettiva dei tribunali. «E' di certo l'era rivoluzionaria e imperiale che già gli ultimi anni dell'"Ancien Régime" annunciano. Colpirà, nei processi del 1782-89, l'aumento dei pericoli. Severità verso i poveri, rifiuto deliberato di testimonianze, aumentare reciproco delle diffidenze, degli odi, delle paure» (17). In effetti, lo spostamento da una criminalità di sangue ad una criminalità di frode fa parte di tutto un complesso meccanismo, in cui figurano lo sviluppo della produzione, l'aumento delle ricchezze, una valorizzazione giuridica e morale più intensa dei rapporti di proprietà, i metodi di sorveglianza più rigorosi, un più stretto controllo della popolazione, tecniche più avanzate di individuazione, di cattura, di informazione: lo spostarsi delle pratiche illegali è correlativo ad una estensione e ad un affinamento delle pratiche punitive. Una trasformazione generale di atteggiamento, «un cambiamento che appartiene al dominio dello spirito e del subcosciente» (18)? Forse, ma più sicuramente e più immediatamente, uno sforzo per regolare i meccanismi di potere che inquadrano l'esistenza degli individui; un adattamento ed un affinamento dei meccanismi che prendono in carico e mettono sotto sorveglianza la loro condotta quotidiana, la loro identità, la loro attività, i loro gesti apparentemente senza importanza; un'altra politica nei confronti di quella molteplicità di corpi e di forze che costituisce una popolazione. Ciò che si disegna, è senza dubbio meno un nuovo rispetto per la umanità dei condannati - i supplizi sono ancora frequenti anche per delitti minori -, che non una tendenza verso una giustizia più sottile e più acuta, verso un più stretto controllo di polizia del corpo sociale. Secondo un processo circolare, la soglia di passaggio ai crimini violenti si innalza, l'intolleranza ai delitti economici aumenta, i controlli si fanno più pesanti, gli interventi penali più tempestivi e insieme più numerosi. Ora, se confrontiamo questo processo al discorso critico dei riformatori, possiamo notare una notevole coincidenza strategica. Ciò che essi attaccano in effetti nella giustizia tradizionale, prima di stabilire i principi di una nuova penalità, è proprio l'eccesso dei castighi; ma un eccesso che è legato più ad una irregolarità, che ad un abuso del potere di punire. Il 24 marzo 1790, Thouret apre alla Costituente la discussione sulla nuova organizzazione giudiziaria del potere. Potere che, secondo lui, è «snaturato», in Francia, in tre modi. A motivo di una appropriazione privata: gli uffici dei giudici si vendono; si trasmettono in eredità, hanno un valore mercantile e la giustizia che viene resa è, da questo fatto medesimo, resa onerosa. A motivo di una confusione

tra due tipi di potere: quello che rende giustizia e formula una sentenza applicando la legge, e quello che fa la legge stessa. A motivo infine della esistenza di tutta una serie di privilegi che rendono l'esercizio della giustizia incerto: esistono tribunali, procedure, convenuti, addirittura delitti, che sono «privilegiati» e cadono fuori dal diritto comune (19). Questa non è che una delle innumerevoli formulazioni critiche, vecchie almeno di mezzo secolo, che, tutte, denunciano in questa snaturazione la fonte di una giustizia irregolare. La giustizia penale è irregolare prima di tutto per la molteplicità delle istanze che sono incaricate di assicurarla, senza mai costituire una piramide unica e continua (20). Anche lasciando da parte le giurisdizioni religiose, bisogna tener conto di discontinuità, di scavalcamenti e di conflitti fra le differenti giustizie; quelle signorili, che sono ancora importanti per la repressione dei delitti minori; quelle reali che sono anch'esse numerose e malcoordinate (le corti sovrane sono in frequente conflitto con quelle dei balivi e soprattutto con quelle di presidio, da poco create come istanze intermedie); quelle che, di diritto o di fatto, vengono assicurate da istanze amministrative (come gli intendenti) o di polizia (come le prevosture o le luogotenenze di polizia); a cui bisognerebbe aggiungere ancora il diritto che il re o i suoi rappresentanti possiedono di prendere decisioni di internamento o di esilio, al di fuori di ogni procedura regolare. Queste istanze multiple, per la loro stessa pletoricità, si neutralizzano e sono incapaci di ricoprire il corpo sociale in tutta la sua estensione. Il loro aggrovigliarsi rende la giustizia penale paradossalmente lacunosa. Lacunosa a motivo delle differenze di consuetudini e di procedure, malgrado la Ordinanza generale del 1670; lacunosa a motivo dei conflitti interni di competenza; lacunosa a motivo degli interessi particolari - politici o economici - che ogni istanza è portata a difendere; lacunosa infine a causa degli interventi del potere reale che può impedire, con le grazie, le commutazioni, le convocazioni in consiglio o le pressioni dirette sui magistrati, il corso regolare e austero della giustizia.

Piuttosto che di debolezza o di crudeltà, è di una cattiva economia del potere che si tratta nella critica dei riformatori. Troppo potere nelle giurisdizioni inferiori, che possono - favorite dall'ignoranza e dalla povertà dei condannati - trascurare gli appelli di diritto e far eseguire senza controllo sentenze arbitrarie; troppo potere da parte di un'accusa, cui sono dati, quasi senza limite, mezzi per perseguire, mentre l'accusato è disarmato di fronte ad essa, il che induce i giudici ad essere talvolta troppo severi, talaltra, per reazione, troppo indulgenti; troppo potere ai giudici che possono accontentarsi di prove futili, quando siano «legali» e che dispongono di una libertà piuttosto vasta nella scelta della pena; troppo potere accordato alla «gente del re» non solo nei riguardi degli accusati, ma anche degli altri magistrati; troppo potere infine esercitato dal re, che può sospendere il corso della giustizia, modificarne le decisioni, esautorare i magistrati, revocarli o esiliarli, sostituire loro dei giudici di designazione reale. La paralisi della giustizia è meno legata ad un indebolimento che non ad una mal regolata distribuzione del potere, alla sua concentrazione in un certo numero di punti, ed ai conflitti, alle discontinuità che ne derivano.

Ora questa disfunzione del potere rinvia ad un eccesso al centro: ciò che potremmo chiamare il «superpotere» monarchico, che identifica il diritto di punire col potere personale del sovrano. Identificazione teorica che fa del re la "fons justitiae", ma le cui conseguenze pratiche sono decifrabili persino in ciò che sembra opporgli e limitare il suo assolutismo. E' perché, per ragioni di tesoreria, il re si attribuisce il diritto di vendere uffici di giustizia, che gli «appartengono», che si trova di fronte dei magistrati, proprietari delle cariche, non solo indocili, ma ignoranti, preda di interessi, pronti al compromesso. E' perché crea incessantemente nuovi uffici, che egli stesso moltiplica i conflitti di potere e di attribuzione. E' perché esercita un potere troppo diretto sulla sua «gente» e le conferisce un potere quasi discrezionale che egli intensifica i conflitti nella magistratura. E' perché ha messo la giustizia in concorrenza con troppe procedure frettolose (giurisdizioni delle prevosture o dei luogotenenti di polizia) o con misure amministrative, che gli paralizza la giustizia regolare, che la rende talvolta indulgente e incerta, ma talaltra precipitosa e severa (21).

Non sono tanto, o per lo meno non solamente, i privilegi della giustizia, l'arbitrio, l'arroganza arcaica, i diritti senza controllo ad essere criticati; ma piuttosto la mescolanza fra le sue debolezze ed i suoi eccessi, tra le sue esagerazioni e le sue lacune, e soprattutto il principio stesso di questa mescolanza, il superpotere monarchico. Il vero obiettivo della riforma, e già nelle formulazioni più generali, non è tanto fondare un nuovo diritto di punire partendo da principi più equi, quanto di stabilire una nuova «economia» del potere di castigare, di assicurarne una migliore distribuzione, di far sì che esso non sia troppo concentrato in alcuni punti privilegiati, né troppo diviso fra istanze che si oppongono; che sia ripartito in circuiti omogenei suscettibili di esercitarsi ovunque, in modo continuo e fino al germe più piccolo del corpo sociale (22). La riforma del diritto criminale deve essere letta come una strategia per il riassetto del potere di punire, secondo modalità che lo rendano più regolare, più efficace, più costante e meglio dettagliato nei suoi effetti; in breve che aumentino gli effetti, diminuendo il costo economico (ossia dissociandolo dal sistema della proprietà, degli acquisti, delle vendite, della venalità tanto degli uffici quanto delle stesse decisioni) ed il costo politico (dissociandolo dall'arbitrio del potere monarchico). La nuova teoria giuridica della scienza penale ricopre in effetti una nuova «economia politica» del potere di punire. Si intende allora perché questa «riforma» non abbia avuto un unico punto di origine. Non sono gli accusati (23) più illuminati, né i filosofi nemici del dispotismo e amici dell'umanità, e non sono neppure i gruppi sociali che si oppongono ai parlamentari, il punto di partenza della riforma. O piuttosto, non loro solamente; nel progetto globale di una nuova distribuzione del potere di punire e di una nuova ripartizione dei suoi effetti, vengono a collocarsi numerosi interessi diversi. La riforma non è stata preparata dall'esterno dell'apparato giudiziario e contro tutti i suoi rappresentanti, ma è stata preparata, e nell'essenziale, dall'interno, da parte di un grandissimo numero di magistrati, partendo sia da obiettivi comuni che dai conflitti di potere che li opponevano fra loro. Certo, i riformatori non erano la maggioranza, fra i

magistrati; ma furono proprio uomini di legge a disegnarne i principi generali: un potere di giudicare sul quale non avrebbe pesato l'esercizio immediato della sovranità del principe; un potere affrancato dalla pretesa di legiferare; svincolato dai rapporti di proprietà; e che, non avendo altra funzione che il giudicare, ne avrebbe esercitato pienamente il potere. In una parola, far sì che il potere di giudicare non dipendesse più dai molteplici privilegi, discontinui, contraddittori talvolta, della sovranità, ma dagli effetti, distribuiti con continuità, del potere pubblico. Questo principio generale definisce una strategia d'insieme che albergò combattimenti ben diversi fra loro. Quelli di filosofi come Voltaire e di pubblicisti come Brissot o Marat; ma anche quelli di magistrati i cui interessi erano tuttavia molto diversi: Le Trosne, consigliere al tribunale di presidio di Orléans, e Lacretelle, avvocato generale del Parlamento; Target, che, coi parlamenti, si oppone alla riforma di Maupeou; ma anche J. N. Moreau, che sostiene il potere reale contro i parlamentari; Servan e Dupaty, magistrati entrambi, ma in conflitto coi loro colleghi, eccetera.

Lungo tutto il secolo Diciottesimo, all'interno e all'esterno dell'apparato giudiziario, nella pratica penale quotidiana come nella critica alle istituzioni, viene formandosi una nuova strategia per l'esercizio del potere di castigare. E la «riforma» propriamente detta, quale viene o formulata nelle teorie del diritto o schematizzata nei progetti, è la ripresa politica o filosofica di questa strategia, con i suoi obiettivi primari: fare della punizione e della repressione degli illegalismi una funzione regolare, suscettibile di estendersi a tutta la società; non punire meno, ma punire meglio; punire con una severità forse attenuata, ma per punire con maggior universalità e necessità; inserire nel corpo sociale, in profondità, il potere di punire.

La congiuntura che ha visto nascere la riforma, non è dunque quella di una nuova sensibilità, ma quella di un'altra politica nei confronti degli illegalismi.

Possiamo dire schematicamente che, sotto l'"Ancien Régime", i diversi strati sociali avevano ciascuno il proprio margine di illegalismo tollerato: la non-applicazione della regola, l'inosservanza degli innumerevoli editti o ordinanze erano condizione del funzionamento politico ed economico della società. Tratto non peculiare all'"Ancien Régime"? Senza dubbio. Ma l'illegalismo era allora così profondamente radicato e così necessario alla vita di ogni strato sociale, da avere, in qualche modo, una propria coerenza ed una propria economia. Talvolta rivestiva una forma assolutamente statutaria - che ne faceva piuttosto che un illegalismo, una regolare esenzione: erano i privilegi accordati agli individui e alle comunità. Talvolta assumeva la forma di inosservanza massiccia e generale, per cui per decenni, per secoli talvolta, talune ordinanze potevano essere pubblicate e rinnovate incessantemente, senza venir mai applicate. Talaltra si trattava di desuetudine progressiva che faceva posto, in certi casi, ad improvvise riattivazioni, oppure di un tacito consenso del potere, di una negligenza o, semplicemente, dell'impossibilità effettiva d'imporre la legge e di reprimere le infrazioni. Gli strati più sfavoriti della popolazione non avevano, in linea di principio, alcun privilegio: ma beneficiavano, nei limiti di ciò che era imposto dalle leggi e dalle consuetudini, di uno spazio di tolleranza, conquistato con la forza o con l'ostinazione; e questo spazio era per loro una condizione talmente indispensabile di esistenza, che, spesso, essi erano pronti a sollevarsi per difenderlo. I tentativi periodicamente fatti per ridurlo, facendo valere vecchie norme o affinando i procedimenti di repressione, provocavano sempre agitazioni popolari, così come i tentativi per ridurre certi privilegi mettevano in agitazione la nobiltà, il clero, la borghesia.

Ora questo illegalismo necessario e di cui ogni strato sociale portava seco le forme specifiche, si trovava preso in una serie di paradossi. Nelle sue regioni inferiori, raggiungeva la criminalità da cui gli era difficile distinguersi, giuridicamente se non moralmente: dall'illegalismo fiscale a quello doganale, al contrabbando, al saccheggio, alla lotta armata contro i funzionari della finanza poi contro gli stessi soldati, alla rivolta infine, c'era una continuità, dove era difficile segnare delle frontiere; o ancora il vagabondaggio (severamente punito ai termini di ordinanze quasi mai applicate), con tutto ciò che comportava di rapine, furti qualificati, assassini talvolta - che serviva da "milieu" per accogliere i disoccupati, gli operai che avevano lasciato irregolarmente i padroni, i domestici che avevano qualche ragione per fuggire i signori, gli apprendisti maltrattati, i soldati disertori, tutti coloro che volevano sfuggire all'arruolamento forzato. In questo modo, la criminalità si fondava su un'illegalismo più vasto, cui gli strati popolari erano attaccati come a condizioni di esistenza; e inversamente questo illegalismo era un fattore perpetuo di aumento della criminalità. Di qui l'ambiguità degli atteggiamenti popolari: da una parte il criminale - soprattutto quando si trattava di un contrabbandiere o di un contadino cacciato dalle estorsioni di un padrone - beneficiava di una valorizzazione spontanea: nelle sue violenze veniva ritrovato il filo diretto di vecchie lotte; ma d'altra parte colui che, protetto da un illegalismo accettato dalla popolazione, commetteva dei delitti a spese di questa, il mendicante vagabondo, ad esempio, che rubava e assassinava, diveniva facilmente oggetto di un odio particolare: egli aveva voluto ritorcere contro i più sfavoriti un illegalismo che era integrato alle loro condizioni di esistenza. Così attorno ai crimini si annodavano la glorificazione e il biasimo; l'aiuto effettivo e la paura si alternavano nei confronti di questa popolazione fluida, di cui ci si sapeva tanto vicini, ma da cui, lo si sentiva chiaramente, poteva nascere il delitto. L'illegalismo popolare si avviluppava ad un nucleo di criminalità che ne era insieme la forma estrema ed il pericolo interno. Tra questo illegalismo dei bassi ceti e quello delle altre caste sociali, non esisteva né una completa convergenza, né una opposizione di fondo. In linea generale, i differenti illegalismi propri a ciascun gruppo mantenevano fra loro rapporti che erano insieme di rivalità, di concorrenza, di conflitti d'interesse, di appoggio reciproco, di complicità: il rifiuto dei contadini di pagare certi canoni statuali o ecclesiastici non era necessariamente malvisto dai proprietari terrieri; la non-applicazione da parte degli artigiani dei regolamenti di fabbrica era incoraggiata spesso dai nuovi imprenditori; il contrabbando - la storia di Mandrin accolto da tutta la

popolazione, ricevuto nei castelli e protetto dai parlamentari, lo prova - era largamente sostenuto. Al limite, nel secolo Sedicesimo, si erano visti i differenti rifiuti fiscali coalizzare in gravi rivolte strati di popolazione assai distanti gli uni dagli altri. In breve, il gioco reciproco degli illegalismi faceva parte della vita politica ed economica della società. Meglio ancora: un certo numero di trasformazioni (la desuetudine, ad esempio, dei decreti di Colbert, l'inosservanza delle pastoie doganali, nel regno, la dislocazione di regole corporative) si era operato nella breccia quotidianamente allargata dall'illegalismo popolare; e di queste trasformazioni la borghesia aveva avuto bisogno e su di esse aveva fondato una parte della crescita economica. La tolleranza diveniva allora incoraggiamento.

Ma nella seconda metà del secolo Diciottesimo, il processo tende ad invertirsi. Prima di tutto con l'aumento generale della ricchezza, ma anche a motivo della grande spinta demografica, il bersaglio principale dell'illegalismo popolare tendono ad essere, in prima linea, non più i diritti, ma i beni: le ruberie, i furti, tendono a sostituire il contrabbando e la lotta armata contro gli agenti della finanza. E in questa dimensione, contadini, fattori, artigiani si trovano spesso ad essere le vittime principali. Le Trosne non faceva che esagerare una situazione tuttavia reale, quando descriveva i contadini sofferenti per le esazioni dei vagabondi, ancor più che non un tempo per le esigenze dei feudatari: i ladri si sarebbero oggi abbattuti su di loro come una nube di insetti malefici, divorando i raccolti, annientando i granai (24). Possiamo dire che, nel secolo Diciottesimo si era progressivamente aperta una crisi dell'illegalismo popolare; e né i movimenti dell'inizio della Rivoluzione (circa il rifiuto dei diritti signorili) né quelli più tardivi, dove venivano a congiungersi la lotta contro i diritti dei proprietari, la protesta politica e religiosa, il rifiuto della coscrizione, l'hanno, in effetti, risaldato sotto la forma antica ed accogliente. In più, se buona parte della borghesia aveva accettato senza troppi problemi l'illegalismo dei diritti, lo sopportava invece male quando si trattava di quelli che essa considerava come suoi diritti di proprietà. Niente è più caratteristico a questo proposito del problema della delinquenza contadina alla fine del secolo Diciottesimo e soprattutto a partire dalla Rivoluzione (25). Il passaggio ad una agricoltura intensiva esercita sui diritti di uso, le tolleranze, i piccoli illegalismi accettati, una pressione sempre più rigida. In più, acquisita in parte dalla borghesia, spogliata dai carichi feudali, la proprietà terriera è divenuta una proprietà assoluta: tutte le tolleranze che i contadini avevano acquisite o conservate (abbandono di antichi obblighi o consolidamento di pratiche irregolari: diritto di pascolo dopo la prima fienagione, raccolta di legna, eccetera) sono ora perseguiti dai nuovi proprietari che attribuiscono loro lo "status" di infrazione pura e semplice (generando così nella popolazione una serie di reazioni a catena, sempre più illegali o, se vogliamo, sempre più delittuose: abbattimento di recinti, furto o massacro di animali, incendi, violenze, assassini) (26). L'illegalismo dei diritti che assicurava spesso la sopravvivenza dei più poveri, tende, col nuovo "status" della proprietà, a divenire un illegalismo di beni. Bisognerà allora punirlo.

E questo illegalismo, se è mal sopportato dalla borghesia nei riguardi della proprietà fondiaria, diviene intollerabile nei riguardi della proprietà commerciale e industriale: lo sviluppo dei porti, l'apparizione dei grandi depositi dove si accumulano le merci, l'organizzazione di laboratori di vaste dimensioni (con una massa considerevole di materie prime, di utensili, di oggetti manufatti, che appartengono all'imprenditore e che sono difficili da sorvegliare) necessitano anch'essi una repressione rigorosa dell'illegalismo. Il modo in cui tende ad essere investita la ricchezza, secondo scale quantitative del tutto nuove, in merci ed in macchinari, presuppone una repressione sistematica e armata all'illegalismo. Il fenomeno è evidentemente molto sensibile là dove lo sviluppo economico è più intenso. Dell'urgenza di reprimere le innumerevoli pratiche illecite, Colquhoun aveva iniziato a dare, per la sola città di Londra, le prove in cifre: secondo le stime degli imprenditori e degli assicuratori, il furto di prodotti importati dall'America e depositati sulle rive del Tamigi si elevava, un anno per l'altro, a 250000 sterline; in totale, si rubava press'a poco per 500000 sterline ogni anno, nel solo porto di Londra (e senza tener conto degli arsenali), cui bisognava aggiungere 700000 sterline per la città. In questo saccheggio permanente, tre fenomeni, secondo Colquhoun, sarebbero da prendere in considerazione: la complicità e spesso la partecipazione attiva di impiegati, sorveglianti, capireparto e operai: «tutte le volte che una grande quantità di operai sarà riunita nello stesso luogo, vi si troveranno necessariamente molti cattivi soggetti»; l'esistenza di tutta un'organizzazione del commercio illecito, che inizia nei depositi o sui docks, passa attraverso i ricettatori - ricettatori in grande, specializzati in certi tipi di merce e ricettatori al dettaglio, le cui mostre offrono solo «una miserabile accozzaglia di ferri vecchi, stracci, brutti abiti», mentre il retrobottega nasconde «munizioni navali del più alto valore, bulloni e chiodi di rame, lingotti di ghisa e di metalli preziosi di produzione delle Indie occidentali, mobili e vestiti comperati da operai di ogni specie» - poi ai rivenditori che distribuiscono, nelle campagne, il prodotto dei furti (27); infine la fabbricazione di moneta falsa (ci sarebbero state, disseminate in tutta l'Inghilterra, da quaranta a cinquanta fabbriche di moneta falsa che lavoravano in permanenza). Ora, ciò che facilita questa immensa impresa di depredazione e di concorrenza insieme, è tutto un complesso di tolleranze: le une valgono come una sorta di diritti acquisiti (diritto, ad esempio, di raccogliere intorno alle navi i pezzi di ferro o di cordami o di rivendere le scope di canna da zucchero); altre sono dell'ordine dell'accettazione morale: l'analogia che, nello spirito dei suoi autori, questo saccheggio ha col contrabbando li «familiarizza con questa specie di delitti di cui non avvertono minimamente l'enormità» (28).

E' dunque necessario controllare e ricodificare tutte queste pratiche illecite. E' necessario che le infrazioni siano ben definite e sicuramente punite, che in questa massa di irregolarità tollerate e sanzionate in modo discontinuo, con risonanza sproporzionata, vengano determinate quelle che sono infrazioni non tollerabili, e che queste subiscano un castigo cui sia impossibile sfuggire. Con le nuove forme di accumulazione del capitale, di

rapporti di produzione, di stato giuridico della proprietà, tutte le pratiche popolari che si rifacevano sia sotto forma tacita, quotidiana, tollerata, sia sotto forma violenta all'illegalismo dei diritti, vengono riversate di forza sull'illegalismo dei beni. Il furto tende a divenire la prima grande scappatoia alla legalità, in questo moto che fa passare da una società del prelevamento giuridico-politico ad una società dell'appropriazione dei mezzi e dei prodotti del lavoro. Possiamo dire le cose in altro modo: l'economia dell'illegalismo si è ristrutturata con lo sviluppo della società capitalistica. L'illegalismo dei beni viene separato da quello dei diritti. Divisione che ricopre un'opposizione di classe, poiché, da una parte l'illegalismo più accessibile alle classi popolari sarà quello dei beni - trasferimento violento delle proprietà; mentre dall'altro la borghesia riserverà, per sé, l'illegalismo dei diritti: la possibilità di giocare i propri regolamenti e le proprie leggi; di far assicurare tutto un immenso settore della circolazione economica da un gioco che si svolge ai margini della legislazione - margini previsti dai suoi silenzi o allargati da una tolleranza di fatto. E questa grande redistribuzione dell'illegalismo si tradurrà in una specializzazione dei circuiti giudiziari: per l'illegalismo di beni - per il furto -, tribunali ordinari e castighi; per l'illegalismo di diritti - frodi, evasioni fiscali, operazioni commerciali irregolari - giurisdizioni speciali con transazioni, accomodamenti, ammende attenuate, eccetera. La borghesia si è riservata il dominio fecondo dell'illegalismo dei diritti. E nello stesso tempo in cui si opera questa spartizione, si afferma la necessità di un controllo costante che riguardi essenzialmente questo illegalismo dei beni. Si afferma la necessità di congedare l'antica economia del potere di punire che aveva come principi la molteplicità confusa e lacunosa delle istanze, una ripartizione ed una concentrazione di potenza correlative ad un'inerzia di fatto e ad una inevitabile tolleranza, castighi clamorosi nelle loro manifestazioni e rischiosi nella loro applicazione. Si afferma la necessità di definire una strategia e delle tecniche di punizione in cui un'economia della continuità e della permanenza sostituirà quella dello sperpero e dell'eccesso. Insomma, la riforma penale è nata nel punto di giunzione tra la lotta contro il superpotere del sovrano e quella contro l'infrapotere degli illegalismi conquistati e tollerati. E se è stata cosa diversa dal risultato provvisorio di un incontro di pura circostanza, è perché tra quel superpotere e quell'infrapotere si era annodata tutta una rete di rapporti. La forma della sovranità monarchica, pur ponendo dalla parte del sovrano il sovraccarico di un potere splendente, illimitato, personale, irregolare e discontinuo, lasciava, dalla parte dei sudditi, il posto libero ad un costante illegalismo, che era come il correlativo di quel tipo di potere. Così che attaccare le diverse prerogative del sovrano, era attaccare nel medesimo tempo il funzionamento degli illegalismi: i due obiettivi non avevano soluzione di continuità. E secondo le circostanze o le tattiche particolari, i riformatori facevano passare l'uno avanti all'altro. Le Trosne, questo fisiocrate che fu consigliere al tribunale di presidio di Orléans, può servirci d'esempio. Nel 1764, egli pubblica una memoria sul vagabondaggio: vivaio di ladri e di assassini «che vivono in mezzo alla società senza esserne membri», che «conducono un'autentica guerra a tutti i cittadini» e che sono in mezzo a noi «in quello stato che si suppone aver avuto luogo prima dello stabilirsi della società civile». Contro di essi, chiede le pene più severe (in modo assai caratteristico, si meraviglia che si sia più indulgenti verso di loro che non verso i contrabbandieri); vuole che la polizia sia rinforzata, che la polizia a cavallo (29) li persegua con l'aiuto della popolazione che soffre per i loro furti; chiede che queste persone inutili e pericolose «siano acquisite allo Stato e gli appartengano come schiavi ai loro padroni»; e, in caso di necessità, si organizzino battute collettive nei boschi per snidarli, e chiunque faccia una cattura riceva un salario: «Si dà pure una ricompensa di 10 lire per ogni testa di lupo. Un vagabondo è infinitamente più pericoloso per la società» (30). Nel 1777, nelle "Vues sur la justice criminelle", lo stesso Le Trosne chiede che siano ridotte le prerogative della parte pubblica, che gli accusati siano considerati innocenti fino all'eventuale condanna, che il giudice sia un giusto arbitro fra loro e la società, che le leggi siano «fisse, costanti, determinate nella maniera più precisa», in modo che i sudditi sappiano «a cosa si espongono» ed i magistrati non siano niente di più che «organi della legge» (31). In Le Trosne, come in tanti altri dello stesso periodo, la lotta per la delimitazione del potere di punire si articola direttamente sull'esigenza di sottomettere l'illegalismo popolare ad un controllo più stretto e più costante. Si capisce come la critica dei supplizi abbia avuto una tale importanza nella riforma penale: era infatti la figura dove venivano a congiungersi, in modo visibile, il potere illimitato del sovrano e l'illegalismo sempre vigile del popolo. L'umanità delle pene è la regola che vien data ad un regime di punizioni che deve fissare i rispettivi limiti. L'«uomo» che si vuole far rispettare nella pena, è la forma giuridica e morale data a questa duplice delimitazione.

Ma se è vero che la riforma, come teoria penale e come strategia del potere di punire, è stata disegnata nel punto di coincidenza di questi due obiettivi, la sua stabilità fu dovuta al fatto che il secondo prese, e a lungo, un rango prioritario. E' perché la pressione sugli illegalismi popolari divenne all'epoca della Rivoluzione, poi sotto l'Impero e infine durante tutto il secolo Diciannovesimo un imperativo essenziale, che la riforma poté passare dallo stato di progetto a quello di istituzione e di meccanismo pratico. Ciò vuol dire che se, in apparenza, la nuova legislazione criminale si caratterizza per un alleggerimento delle pene, una codificazione più netta, una notevole diminuzione dell'arbitrarietà, un consenso più fondato al potere di punire (in mancanza di una divisione più reale del suo esercizio), essa è sottesa da un rovesciamento nell'economia tradizionale degli illegalismi e da una rigorosa costrizione per mantenere il loro nuovo assetto. Bisogna concepire un sistema penale come un meccanismo per gestire gli illegalismi in modo differenziato e non per sopprimerli tutti.

Spostare l'obiettivo e cambiarne la scala. Definire nuove tattiche per raggiungere un bersaglio che è ora più ristretto ma assai più largamente diffuso nel corpo sociale. Trovare nuove tecniche per applicarvi le punizioni ed adattarvi gli effetti. Porre nuovi principi per regolarizzare affinare universalizzare l'arte di castigare.

Omogeneizzare il suo esercizio. Diminuire il suo costo economico e politico aumentandone l'efficacia e moltiplicandone i circuiti. In breve, costituire una nuova economia ed una nuova tecnologia del potere di punire: sono queste senza dubbio le ragioni d'essere essenziali della riforma penale del secolo Diciottesimo. A livello di principi, questa nuova strategia si può facilmente formulare nella teoria generale del contratto. Si presume che il cittadino abbia accettato una volta per tutte, insieme alle leggi della società, anche quella stessa che rischia di punirlo. Il criminale appare allora come un essere giuridicamente paradossale: egli ha rotto il patto, dunque è nemico dell'intera società, e tuttavia partecipa alla punizione che subisce. Il minimo delitto attacca tutta la società; e tutta la società - ivi compreso il criminale - è presente anche nella minima punizione. Il castigo penale è dunque una funzione generalizzata, coestensiva al corpo sociale e a tutti i suoi elementi. Si pone allora il problema della «misura» e dell'economia del potere di punire.

In effetti, l'infrazione oppone un individuo all'intero corpo sociale. Lotta ineguale: da una sola parte tutte le forze, tutta la potenza, tutti i diritti. Ed è necessario sia proprio così, ne va della sicurezza di ciascuno. Si costituisce allora un formidabile diritto di punire, poiché colui che commette un'infrazione diviene il nemico comune. Peggio di un nemico, perfino, poiché è dall'interno della società che egli porta i suoi colpi - un traditore: un «mostro». Su di lui, come non avrebbe la società un diritto assoluto? Come potrebbe non chiederne la soppressione pura e semplice? E se è vero che il principio dei castighi deve essere sottoscritto nel patto, non è forse necessario, in piena logica, che tutti i cittadini accettino la pena estrema per quelli fra loro che li attaccano? «Ogni malfattore che attacca il diritto sociale, diviene, con i suoi misfatti, ribelle e traditore della patria; allora la conservazione dello Stato è incompatibile con la sua; bisogna che uno dei due perisca, e quando si fa perire il colpevole è meno come cittadino che non come nemico» (32). Il diritto di punire è stato spostato dalla vendetta del sovrano alla difesa della società. Ma si trova allora composto da elementi così forti, da divenire più temibile. Si è strappato il malfattore ad una minaccia, per natura, eccessiva, ma lo si espone ad una pena di cui non si vede alcun possibile limite. Ritorno di un superpotere terribile. Necessità, allora, di porre alla potenza del castigo un principio di moderazione.

«Chi non ha brividi d'orrore vedendo nella storia tanti tormenti spaventosi ed inutili, inventati ed impiegati freddamente da mostri che si danno il nome di saggi?» (33). O ancora: «Le leggi mi chiamano al castigo del più grande fra i crimini. Io ci vado con tutti i furori che esso mi ha ispirato? Ma che cosa accade? Esse lo sorpassano ancora... Dio che hai impresso nei nostri cuori l'avversione al dolore nostro e dei nostri simili, sono dunque questi esseri, che tu hai creato così deboli e sensibili, ad aver inventato supplizi così barbari e raffinati?» (34). Il principio della moderazione delle pene, anche quando si tratta di castigare il nemico del corpo sociale, si articola prima di tutto come un discorso di cuore. Meglio, esso sgorga come un grido del corpo che si rivolta alla vista o alla immaginazione di troppe crudeltà. La formulazione del principio che la pena deve restare «umana» vien fatto dai riformatori in prima persona, come se si esprimesse immediatamente la sensibilità di colui che parla; come se il corpo del filosofo e del teorico venisse ad affermare, tra l'accanimento del boia ed il suppliziato, la sua propria legge e ad imporla finalmente a tutta l'economia delle pene. Lirismo che manifesta l'impotenza a trovare il fondamento razionale di un calcolo penale? Tra il principio contrattuale che respinge il criminale fuori della società e l'immagine del mostro «vomitato» dalla natura, dove trovare un limite se non in una natura umana che si manifesta - non nel rigore della legge, non nella ferocia del delinquente - ma nella sensibilità dell'uomo ragionevole che fa la legge e non commette crimini?

Questo ricorso alla «sensibilità» non traduce tuttavia una impossibilità teorica. In realtà esso comporta un principio di calcolo. Il corpo, l'immaginazione, la sofferenza, il cuore da rispettare, non sono in effetti quelli del criminale da punire, ma quelli degli uomini che, avendo sottoscritto il patto, hanno il diritto di esercitare contro di lui il potere di unirsi. Le sofferenze che l'addolcimento delle pene deve escludere, sono quelle dei giudici e degli spettatori, con tutto ciò che possono portare con sé di indurimento, di ferocia indotta dalla abitudine, o, al contrario, di pietà non dovuta, di indulgenza poco fondata: «Grazia per queste anime dolci e sensibili sulle quali questi orribili supplizi esercitano una specie di tortura» (35). Ciò che è necessario regolare e calcolare sono gli effetti di ritorno del castigo sull'istanza che punisce e sul potere che pretende di esercitare. Qui, si radica il principio che non bisogna mai applicare altro che punizioni «umane», sia pure ad un criminale che può essere un traditore ed un mostro. Se la legge deve trattare «umanamente» colui che è «fuori natura» (mentre la giustizia d'altri tempi trattava in modo inumano il «fuorilegge»), la ragione non si trova in una umanità profonda che il criminale nasconderebbe in se stesso, ma nella necessaria regolazione degli effetti del potere. E' questa razionalità «economica» che deve misurare la pena e prescriverne le tecniche adeguate. «Umanità» è il rispettoso nome dato a questa economia ed ai suoi calcoli minuziosi. «In fatto di pena, il minimo è ordinato dall'umanità e consigliato dalla politica».

Per comprendere questa tecno-politica della punizione, sia il caso limite, l'ultimo dei crimini: un misfatto enorme, che violasse tutte insieme le più rispettate fra le leggi. Si sarebbe prodotto in circostanze così straordinarie, in un segreto così profondo, con una tale dismisura, e come al limite così estremo di ogni possibilità, da non poter essere che il solo e in ogni caso l'ultimo della sua specie: nessuno potrebbe mai imitarlo; nessuno potrebbe prenderlo ad esempio; e neppure scandalizzarsi che sia stato commesso: esso sarebbe votato a scomparire senza lasciare traccia. Questo apologo (37) della «estremità del crimine» è un po', nella nuova penalità, quello che era il peccato originale nell'antica: la forma pura dove appare la ragione delle pene. Un tale crimine, dovrebbe essere punito? Secondo quale misura? Di quale utilità potrebbe essere la sua punizione nell'economia del potere di punire? Sarà utile nella misura in cui potrebbe riparare al «male fatto alla società» (38). Ora se mettiamo da parte il danno propriamente materiale - che, anche irreparabile come in un

assassinio, è di poco peso a scala di un'intera società - il torto che il crimine fa al corpo sociale è il disordine che vi introduce: lo scandalo che suscita, l'esempio che dà, l'incitamento a ricominciare se non viene punito, la possibilità di generalizzazione che porta in sé. Per essere utile il castigo deve avere come obiettivo le conseguenze del delitto, intese come la serie di disordini che è capace di aprire. «La proporzione tra la pena e la qualità del delitto è determinata dall'influenza che ha sull'ordine sociale il patto che viene violato» (39). Ora, l'influenza di un crimine non è forzosamente in proporzione diretta alla sua atrocità; un crimine che spaventa la coscienza ha spesso minor effetto di un misfatto che tutti tollerano e si sentono pronti ad imitare a loro volta. Rarità dei grandi crimini; pericolo, in cambio, di piccoli misfatti famigliari che si moltiplicano. Non si deve cercare, di conseguenza, una relazione qualitativa tra il delitto e la sua punizione, un'equivalenza di orrore: «Le grida di un disgraziato nei tormenti, possono richiamare, dal seno del passato che non ritorna più, un'azione già commessa?» (40). Calcolare una pena in funzione non del crimine, ma della sua possibile ripetizione. Non mirare all'offesa passata, ma al disordine futuro. Fare sì che il malfattore non possa avere né la voglia di ricominciare, né la possibilità di avere imitatori (41).

Punire sarà dunque un'arte degli effetti; piuttosto che opporre l'enormità della pena all'enormità dell'errore, bisogna adattare l'una all'altra le due serie che seguono il delitto: gli effetti propri e quelli della pena. Un delitto senza dinastia non richiede alcun castigo. Non più - secondo un'altra versione del medesimo apologo - di quanto, alla vigilia di dissolversi e di sparire, una società abbia il diritto di innalzare patiboli. L'ultimo dei crimini non può che restare impunito.

Vecchia concezione: non era necessario attendere la riforma del secolo Diciottesimo per evidenziare questa funzione esemplare del castigo. Che la punizione riguardi l'avvenire e che una almeno delle sue funzioni principali sia prevenire, era, da secoli, una giustificazione corrente del diritto di punire. Ma la differenza è che la prevenzione che ci si attendeva come effetto del castigo e della sua risonanza - dunque della sua dismisura -, tende a divenire ora il principio della sua economia e la misura delle sue giuste proporzioni. Bisogna punire esattamente abbastanza per impedire. Spostamento dunque nella meccanica dell'esempio: in una penalità di supplizio, l'esempio era la replica del crimine; doveva, per una sorta di manifestazione gemellata, mostrarlo e mostrare nel medesimo tempo il potere sovrano che lo dominava; in una penalità calcolata a misura dei suoi effetti, l'esempio deve rinviare al delitto, ma nel modo più discreto possibile, indicare l'intervento del potere ma con la maggiore economia e, nel caso ideale, impedire ogni ulteriore riapparizione dell'una e dell'altro.

L'esempio non è più un rituale che manifesta, è un segno che ostacola. Attraverso questa tecnica dei segni punitivi, che tende ad invertire tutto il campo temporale della azione penale, i riformatori pensano di dare al potere di punire uno strumento economico, efficace, generalizzabile attraverso tutto il corpo sociale, suscettibile di codificare tutti i comportamenti e, di conseguenza, di ridurre tutto il diffuso dominio delle illegalità. La semio-tecnica di cui si cerca di armare il potere di punire riposa su cinque o sei regole principali.

"Regola della quantità minimale". Un delitto viene commesso perché procura dei vantaggi. Se legassimo all'idea del delitto l'idea di uno svantaggio un po' più grande, esso cesserebbe di essere desiderabile. «Perché il castigo produca l'effetto che ci si deve attendere basta che il male che esso produce sorpassi il bene che il colpevole ha ricavato dal delitto» (42). Si può, si deve, ammettere un nesso fra pena e delitto, ma non più sotto la forma antica, in cui il supplizio doveva equivalere al crimine in intensità, con un supplemento che segnava il «più di potere» del sovrano che compiva la sua legittima vendetta. C'è una quasi-equivalenza a livello degli interessi: un piccolo più di interesse ad evitare la pena che a rischiare il delitto.

"Regola dell'idealizzazione sufficiente". Se il motivo di un delitto è il vantaggio che ci si rappresenta, l'efficacia della pena è nello svantaggio che ci si attende. Ciò che fa della «pena» il cuore della punizione non è la sensazione di sofferenza, ma l'idea di un dolore, di un dispiacere, di un inconveniente - la «pena» dell'idea della «pena». Dunque la punizione non deve porre in opera il corpo, ma la rappresentazione. O piuttosto, se deve porre in opera il corpo, è nella misura in cui esso è meno il soggetto di una sofferenza che non l'oggetto di una rappresentazione: il ricordo di un dolore può impedire la recidiva, come lo spettacolo, sia pure artificiale, di una pena fisica, può prevenire il contagio di un delitto. Non sarà il dolore in se stesso, lo strumento della tecnica punitiva. Dunque, quanto più è possibile, e salvo il caso in cui si tratti di suscitare una rappresentazione efficace, inutile dispiegare la grande panoplia dei patiboli. Elisione del corpo come soggetto della pena, ma non forzosamente come elemento in uno spettacolo. Il rifiuto dei supplizi che, all'inizio della teoria, aveva trovato solo una formulazione lirica, incontra qui la possibilità di articolarsi razionalmente: ciò che deve essere massimalizzato è la rappresentazione della pena, non la sua realtà corporale.

"Regola degli effetti laterali". La pena deve produrre gli effetti più intensi presso coloro che non hanno commesso l'errore; al limite, quando si potesse essere certi che il colpevole non possa ricominciare, sarebbe sufficiente far credere agli altri che è stato punito. Intensificazione centrifuga degli effetti che conduce al paradosso per cui, nel calcolo delle pene, l'elemento meno interessante è ancora il colpevole (salvo quando sia suscettibile di recidiva). Questo paradosso, Beccaria l'ha illustrato nel castigo che proponeva in sostituzione della pena di morte: schiavitù perpetua. Pena fisicamente più crudele della morte? Per nulla, egli diceva, perché il dolore della schiavitù è per il condannato diviso in altrettante particelle quanti sono gli istanti che gli restano da vivere; pena indefinitamente divisibile, pena eleatica, assai meno severa del castigo capitale che d'un colpo raggiunge il supplizio. In cambio, per coloro che vedono o si rappresentano questi schiavi, le sofferenze da sopportare sono riunite in una sola idea; tutti gli istanti della schiavitù si concentrano in una rappresentazione che diviene allora più spaventevole della idea della morte. E' la pena economicamente ideale: è minimale per colui che la subisce (e che, ridotto in schiavitù, non può recidivare) e massimale per colui che se la rappresenta.



«Tra le pene e il modo di applicarle in proporzione ai delitti, bisogna scegliere i mezzi che faranno sullo spirito del popolo l'impressione più efficace e più durevole, e nello stesso tempo la meno crudele sul corpo del condannato» (43).

"Regola della certezza perfetta". Bisogna che all'idea di ogni delitto e dei vantaggi che ci si attendono, sia associata l'idea di un determinato castigo, con gli inconvenienti precisi che ne risultano; bisogna che dall'uno all'altro il legame sia considerato come necessario e che niente lo possa rompere. Questo elemento generale della certezza, che deve conferire al sistema punitivo la sua efficacia, implica un certo numero di misure precise. Che le leggi che definiscono i delitti e prescrivono le pene siano perfettamente chiare, «affinché ogni membro della società possa distinguere le azioni criminali dalle azioni virtuose» (44). Che le leggi siano pubblicate e ciascuno possa averne l'accesso; finite le tradizioni orali e le consuetudini, ma una legislazione scritta, che sia «il monumento stabile del patto sociale», testi stampati, portati a conoscenza di tutti: «Solo la stampa può rendere tutti, e non solo alcuni pochi, depositari del codice sacro delle leggi» (45). Che il monarca rinunci al suo dritto di grazia, perché la forza che è presente nell'idea della pena non sia attenuata dalla speranza di questo intervento: «Se si lascia vedere agli uomini che il delitto può essere perdonato e che il castigo non ne è il necessario seguito, si nutre in essi la speranza dell'impunità... che le leggi siano inesorabili, gli esecutori inflessibili»(46). E soprattutto che nessun delitto commesso sfugga allo sguardo di coloro che devono rendere giustizia; niente rende più fragile l'apparato delle leggi che la speranza dell'impunità; come si potrebbe stabilire nello spirito dei rei potenziali uno stretto legame tra un misfatto e una pena, se un certo coefficiente di improbabilità venisse a lederlo? Non bisognerebbe allora rendere la pena tanto più temibile per la sua violenza, quanto essa è meno da temere per la sua scarsa certezza? Piuttosto che imitare così l'antico sistema ed essere «più severi, bisogna essere più vigilanti» (47). Da qui l'idea che l'apparato della giustizia deve essere affiancato da un organo di sorveglianza, direttamente coordinato, che permetta sia di impedire i delitti, sia, quando vengano commessi, di arrestarne gli autori; polizia e giustizia devono camminare insieme come le due azioni complementari di un medesimo processo - assicurando la polizia «l'azione della società su ogni individuo», la giustizia «i diritti degli individui di contro alla società» (48); così ogni delitto apparirà alla luce del giorno e sarà punito in piena certezza. Ma è anche necessario che le procedure non restino segrete, che le ragioni per le quali un accusato è stato condannato o assolto siano conosciute da tutti, e che ciascuno possa individuare le ragioni del punire: «Che il magistrato pronunci il suo parere ad alta voce, che sia obbligato a riportare nel suo giudizio il testo della legge che condanna il colpevole... che le procedure, ora seppellite misteriosamente nell'oscurità delle cancellerie, siano aperte a tutti i cittadini che si interessano alla sorte dei condannati» (49).

"Regola della verità comune". Sotto questo principio molto banale si cela una trasformazione importante. L'antico sistema delle prove legali, l'uso della tortura, l'estorsione della confessione, l'utilizzazione del supplizio, del corpo e dello spettacolo per la riproduzione della verità, avevano a lungo isolata la pratica penale dalle comuni forme di dimostrazione: mezze-prove facevano mezze-verità e mezzi colpevoli, frasi strappate con la sofferenza avevano valore di autenticazione; una presunzione generava un grado di pena. Sistema di cui l'eterogeneità rispetto al regime ordinario della prova ha costituito veramente uno scandalo solo dal giorno in cui il potere di punire ha avuto bisogno, per la sua propria economia, di un clima di certezza irrefutabile. Come legare in modo assoluto nello spirito degli uomini l'idea del delitto e quella del castigo, se la realtà del castigo non segue, in ogni caso, la realtà del misfatto? Stabilire questa in tutta evidenza e secondo mezzi valevoli per tutti diviene compito primario. La verifica del delitto deve obbedire ai criteri generali di ogni verità. Il giudizio della giustizia, negli argomenti che impiega, e nelle prove che apporta, deve essere omogeneo al giudizio puro e semplice. Dunque, abbandono delle prove legali; rifiuto della tortura, necessità di una dimostrazione completa per ottenere una verità giusta, annullamento di ogni correlazione tra i gradi del sospetto e quelli della pena. Come una verità matematica, la verità del delitto potrà essere ammessa solo quando interamente provata. Ne segue che, fino alla dimostrazione finale del suo delitto, l'accusato deve essere considerato innocente; e che per fare una dimostrazione, il giudice deve utilizzare non forme rituali, ma strumenti comuni, quella ragione di tutti, che è anche quella dei filosofi e dei sapienti: «In teoria, io considero il magistrato come un filosofo che si propone di scoprire una verità interessante... La sua sagacia gli farà cogliere tutte le circostanze e tutti i rapporti, avvicinare o separare ciò che deve esserlo per giudicare sanamente» (50). L'inchiesta, esercizio della ragione comune, si spoglia dell'antico modello inquisitoriale, per accogliere quello assai più duttile (e doppiamente convalidato dalla scienza e dal senso comune) della ricerca empirica. Il giudice sarà come un «pilota che naviga fra le rocce»: «Quali saranno le prove o di quali indizi ci si potrà accontentare? E' ciò che né io né alcun altro ha ancora osato determinare in generale; le circostanze essendo soggette a variare all'infinito, le prove e gli indizi dovendo dedursi da quelle circostanze, bisogna necessariamente che gli indizi e le prove, le più chiare, varino in proporzione» (51). Ormai la pratica penale si trova ad essere sottomessa al regime comune della verità, o piuttosto ad un regime complesso in cui si concatenano, per formare l'«intimo convincimento» del giudice, elementi eterogenei di dimostrazione scientifica, di evidenza sensibile, e di senso comune. La giustizia penale, se mantiene forme che ne garantiscono l'equità, può aprirsi ora a verità di ogni provenienza, purché siano evidenti, ben stabilite, accettabili per tutti. Il giudizio penale non è più, in se stesso, generatore di una verità a parte: viene posto di nuovo nel campo di riferimento delle prove comuni. Si intreccia allora, con la molteplicità dei discorsi scientifici, un rapporto difficile e infinito, che la giustizia penale non è pronta a controllare. Chi governa la giustizia non governa più la sua verità.

"Regola della specificazione ottimale". Perché la semeiotica penale ricopra efficacemente l'intero campo degli illegalismi che si vogliono dominare, è necessario che tutte le infrazioni siano qualificate, classificate, riunite in

specie, senza lasciarne sfuggire alcuna. Un codice è dunque necessario, e dev'essere sufficientemente preciso perché ogni tipo di infrazione possa esservi presente in modo chiaro. Nel silenzio della legge, non bisogna possa sedimentare la speranza dell'impunità. E' necessario un codice esaustivo ed esplicito, che definisca i delitti, fissando le pene (52). Ma l'imperativo stesso di ricoprire integralmente con gli effetti-segno la punizione, obbliga ad andare più lontano. L'idea di un medesimo castigo non ha la medesima forza per tutti; l'ammenda non è temibile per il ricco, né l'infamia a chi vi è già stato esposto. La nocività di un delitto e il suo valore di induzione non sono gli stessi, in rapporto allo "status" di chi commette l'infrazione: il delitto di un nobile è più nocivo per la società di quello di un uomo del popolo (53). Infine, poiché il castigo deve impedire la recidiva, bisogna pur che tenga conto di quello che è nella sua natura profonda il criminale, il grado presumibile della sua cattiveria, la qualità intrinseca della sua volontà: «Di due uomini che hanno commesso lo stesso furto, quanto colui che aveva appena il necessario è meno colpevole di quello che rigurgitava del superfluo? Tra due spergiuri, quanto colui sul quale si lavorò fin dall'infanzia ad imprimere sentimenti di onore è più criminale di colui che, abbandonato alla natura, non ricevette mai educazione?» (54). Vediamo sorgere, insieme alla necessità di una classificazione parallela dei delitti e dei castighi, la necessità di una individualizzazione delle pene, conforme ai caratteri peculiari di ogni criminale. Individualizzazione che, radicandosi in questa nuova necessità, graverà pesantemente su tutta la storia del diritto penale moderno. Senza dubbio, in termini di teoria del diritto e secondo le esigenze della pratica quotidiana, essa è in opposizione radicale col principio della codificazione, ma dal punto di vista di una economia del potere di punire e delle tecniche per cui si vogliono mettere in circolazione, in tutto il corpo sociale, segni di punizione esattamente centrati, senza eccessi né lacune, senza inutile «spesa» del potere ma senza timidezza, si vede bene come la codificazione del sistema delitti-castighi e la modulazione della coppia criminale-punizione vadano di pari passo e si chiamino l'un l'altra. L'individualizzazione appare come l'ultimo scopo di un codice esattamente calibrato. Tale individualizzazione è assai differente, nella sua natura, dalle modulazioni della pena che si trovavano nella giurisprudenza antica. Questa - in ciò conforme alla pratica penitenziaria cristiana - utilizzava, per centrare il castigo, due serie di variabili, quella della «circostanza» e quella dell'«intenzione». Ossia elementi che permettono di qualificare l'atto in se stesso. La modulazione della pena derivava dalla «casistica» in senso lato (55); mentre ciò che ora comincia a disegnarsi, è una modulazione che si riferisce al soggetto che commette l'infrazione, alla sua natura, al suo modo di vivere e di pensare, al suo passato, alla «qualità» e non più all'intenzione della sua volontà. Si scorge, ma come un posto lasciato ancor vuoto, il luogo in cui, nella pratica penale, il sapere psicologico darà il cambio alla giurisprudenza casistica, anche se, in questo scorcio del secolo Diciottesimo, siamo ancora ben lontani da questo momento. Il legame codice-individualizzazione viene ricercato nei modelli scientifici dell'epoca. La storia naturale offriva senza dubbio lo schema più adeguato: la tassonomia delle specie secondo una graduazione ininterrotta. Si cerca di costituire un Linneo dei delitti e delle pene, in modo che ogni infrazione particolare, ed ogni individuo punibile, possano cadere, senza alcun arbitrio, sotto il dominio di una legge generale. «Bisogna comporre una tavola di tutti i generi di delitti che si rinvennero nei diversi paesi. Dalla numerazione dei delitti, bisognerà ricavare una divisione in specie. La regola migliore per questa divisione è, mi sembra, il separare i delitti secondo le differenze dei loro oggetti. Questa divisione deve essere tale che ogni specie sia ben distinta dall'altra e che ogni delitto particolare, considerato in tutti i suoi rapporti, sia posto tra quello che lo deve precedere e quello che lo deve seguire, e nella più giusta gradazione; bisogna infine che questa tavola sia tale da poter essere avvicinata ad un'altra tavola che verrà fatta per le pene in modo che possano corrispondere esattamente l'una all'altra» (56). In teoria, o piuttosto come utopia, la doppia tassonomia dei castighi e dei delitti può risolvere il problema: come applicare leggi fisse a singoli individui?

Ma, in quella stessa epoca, lontano da questo modello speculativo, nuove forme di individualizzazione antropologica, andavano costituendosi, sia pure in modo ancora molto grossolano. Prima di tutto con la nozione di recidiva. Non certamente sconosciuta alle antiche leggi criminali (57), tende ora a divenire una qualificazione del delinquente stesso, suscettibile di modificare la pena inflitta: secondo la legislazione del 1791, i recidivi erano passibili, in quasi tutti i casi, di un raddoppio della pena; secondo la legge di Floreale anno decimo, dovevano essere marchiati con una R; mentre il codice penale del 1810 infliggeva loro sia il massimo della pena, sia la pena immediatamente superiore. Ora, attraverso la recidiva, ciò che si prende di mira non è l'autore di un atto definito dalla legge, è il soggetto delinquente, è una certa volontà che manifesta il suo carattere intrinsecamente criminale. Poco a poco, man mano che la criminalità diviene, al posto del crimine, l'oggetto dell'intervento penale, l'opposizione tra incensurato e recidivo tenderà a divenire più importante. E, a partire da questa opposizione, e rinforzandola in molti punti, vediamo, nella stessa epoca, formarsi la nozione di delitto «passionale» - crimine involontario, irreflesso, legato a circostanze straordinarie, che non ha certo la giustificazione della pazzia, ma che promette di non essere mai un delitto abituale. Già Le Peletier faceva notare, nel 1791, che la sottile graduazione delle pene che egli presentava alla Costituente poteva distogliere dal crimine «il malvagio che, a sangue freddo, medita una cattiva azione» e che può essere trattenuto dal timore della pena; ch'essa è invece impotente contro i crimini dovuti alle «violente passioni che non calcolano», ma che questo ha scarsa importanza, poiché tali delitti non tradiscono presso i loro autori «alcuna cattiveria ragionata» (58).

Sotto all'umanizzazione delle pene, troviamo tutte quelle regole che autorizzano, meglio, esigono, la «dolcezza» come economia calcolata del potere di punire. Ma esse richiedono anche uno spostamento nel punto di applicazione di questo potere: non più il corpo, col gioco rituale delle sofferenze eccessive e dei segni

risplendenti nel rituale dei supplizi; lo spirito, invece, o piuttosto un gioco di rappresentazioni e di segni circolanti, con discrezione ma con necessità ed evidenza, nello spirito di tutti. Non più il corpo, ma l'anima, diceva Mably. Ed è chiaro cosa dobbiamo intendere con questo termine: il correlativo di una tecnica del potere. Si congedano le vecchie «anatomie» punitive. Ma siamo con ciò entrati, e realmente, nell'età dei castighi incorporei?

Come punto di partenza, possiamo dunque porre il progetto politico di classificare esattamente gli illegalismi, di generalizzare la funzione punitiva e delimitare, per controllarlo, il potere di punire. Ora, di qui si dipartono due linee di oggettivazione del crimine e del criminale. Da un lato il criminale, designato come il nemico di tutti, che tutti hanno interesse a perseguire, cade fuori dal patto, si squalifica come cittadino e, pertanto, insorge in lui quasi un selvaggio frammento di natura; egli appare come lo scellerato, il mostro, forse il pazzo, il malato e, ben presto, l'«anormale». E a questo titolo, egli rientrerà un giorno nel campo di un'oggettivazione scientifica e del «trattamento» correlativo. D'altra parte, la necessità di misurare dall'interno gli effetti del potere punitivo prescrive tattiche d'intervento su tutti i criminali, attuali o eventuali: l'organizzazione di un campo di prevenzione, il calcolo degli interessi, la circolazione di rappresentazioni e di segni, la costituzione di un orizzonte di certezza e di verità, l'aggiustamento delle pene a variabili sempre più sottili: tutto ciò, conduce di nuovo ad una oggettivazione dei criminali e dei crimini. In entrambi i casi, il rapporto di potere che sottende all'esercizio della punizione, comincia ad accompagnarsi ad una relazione di oggetto in cui si trovano presi non solo il delitto come fatto da stabilire secondo norme comuni, ma il criminale come individuo da conoscere secondo criteri specifici. Inoltre questa relazione d'oggetto non viene a sovrapporsi dall'esterno alla pratica punitiva, come invece farebbe un'interdizione posta alla furia dei supplizi dai limiti della sensibilità, o un'interrogazione razionale o «scientifica» su cosa sia quest'uomo che viene punito. I processi di oggettivazione nascono nelle tattiche stesse del potere e nell'ordinamento del suo esercizio.

Tuttavia questi due tipi di oggettivazione che si delineano coi progetti di riforma penale sono assai differenti l'uno dall'altro: per la loro cronologia e per i loro effetti. L'oggettivazione del criminale fuori-legge, uomo della natura, è ancora solo virtuale, una linea di fuga dove si incrociano i temi della critica politica e le figure dell'immaginario. Bisognerà attendere a lungo perché l'"homo criminalis" divenga un oggetto definito in un campo di conoscenza. L'altra ha avuto, al contrario, effetti assai più rapidi e decisivi, nella misura in cui era stata più direttamente legata alla riorganizzazione del potere di punire: codificazione, definizione dei delitti, taratura delle pene, regole di procedura, definizione del ruolo dei magistrati. Ed anche perché si appoggiava sul discorso, già strutturato, degli Ideologi. Questo discorso, con la teoria degli interessi, delle rappresentazioni e dei segni, con le serie e le genesi che ricostruiva, dava una sorta di ricetta generale per l'esercizio del potere sugli uomini: lo «spirito» come superficie su cui inscrivere il potere, con la semiologia come strumento; la sottomissione del corpo per mezzo del controllo delle idee; l'analisi delle rappresentazioni come principio di una politica dei corpi ben più efficace dell'anatomia rituale dei supplizi. Il pensiero degli ideologi non è stato solamente una teoria dell'individuo e della società; esso si è sviluppato come una teoria di poteri sottili, efficaci ed economici, in opposizione alle dispendiose prodigalità del potere dei sovrani. Ascoltiamo ancora una volta Servan: bisogna che le idee di delitto e di castigo siano legate fortemente e «si succedano senza intervallo... Quando avrete formata in questo modo la catena delle idee nella testa dei vostri cittadini, potrete allora vantrarvi di guidarli e di essere i loro padroni. Un despota imbecille può costringere gli schiavi con catene di ferro; ma un vero politico li lega assai più fortemente con la catena delle proprie idee; è al piano fisso della ragione che egli ne attacca il primo capo; legame tanto più forte perché ne ignoriamo la tessitura e lo crediamo opera nostra. La disperazione e il tempo corrodono i legami di ferro e di acciaio, ma nulla vale contro l'unione abituale delle idee, non fanno che rinserrarsi sempre più; sulle molli fibre del cervello è fondata la base incrollabile dei più saldi imperi» (59).

E' questa semio-tecnica delle punizioni, questo «potere ideologico» che, in parte almeno, resterà in sospeso e il cambio sarà dato da una nuova anatomia politica, in cui il corpo, di nuovo, ma sotto una forma inedita, sarà il personaggio principale. E questa nuova anatomia politica permetterà di rincrociare le due linee di oggettivazione divergenti che vediamo formarsi nel secolo Diciottesimo: quella che respinge il criminale dall'altra parte - dalla parte di una natura contro natura -, e quella che cerca di controllare la delinquenza con una calcolata economia di punizioni. Un colpo d'occhio sulla nuova arte di punire mostra chiaramente la sostituzione, della semio-tecnica punitiva con una nuova politica del corpo.

Capitolo secondo.

La dolcezza delle pene (60).

L'arte di punire deve dunque riposare su tutta una tecnologia della rappresentazione. L'impresa non può riuscire se non quando si iscriva in una meccanica naturale. «Simile alla gravitazione dei corpi, una forza segreta ci spinge sempre verso il nostro benessere. Questo impulso non è ostacolato altro che dalle leggi che vi si oppongono. Tutte le diverse azioni dell'uomo sono gli effetti di questa tendenza interiore». Trovare per un delitto il castigo che gli conviene, è trovare lo svantaggio di cui l'idea sia tale da rendere definitivamente priva di attrazione l'idea di un misfatto. Arte di energie che si combattono, arte di immagini che si associano, fabbricazione di legami stabili che sfidino il tempo: si tratta di costituire coppie di rappresentazione con valori

opposti, di instaurare differenze quantitative tra le forze in presenza, di stabilire un gioco segni-ostacoli che possa sottomettere il movimento delle forze ad un rapporto di potere. «Che la idea del supplizio sia sempre presente nel cuore dell'uomo debole e domini il sentimento che lo spinge al delitto» (61). Questi segni-ostacoli devono costituire il nuovo arsenale delle pene, come i marchi-vendetta organizzavano gli antichi supplizi. Ma, per funzionare, essi devono obbedire a numerose condizioni.

1. Essere il meno arbitrari possibile. E' vero che è la società a definire, in funzione dei propri interessi, ciò che deve essere considerato delitto: quest'ultimo non è dunque cosa naturale. Ma se si vuole che la punizione possa, senza difficoltà, presentarsi allo spirito dal momento che si pensa al delitto, bisogna che dall'uno all'altra il legame sia il più immediato possibile: di rassomiglianza, di analogia, di prossimità. Bisogna dare «alla pena tutta la possibile conformità con la natura del delitto, affinché il timore di un castigo allontani lo spirito dalla strada dove lo conduceva la prospettiva di un crimine vantaggioso» (62). La punizione ideale sarà il trasparente del crimine che sanziona; così, per colui che la contempla, sarà infallibilmente il segno del delitto che essa castiga e per colui che si immagina il delitto, la sola idea del misfatto risveglierà il segno punitivo. Vantaggio per la stabilità del legame, vantaggio per il calcolo delle proporzioni tra delitto e castigo e per la lettura quantitativa degli interessi; vantaggio anche perché, prendendo la forma di una successione naturale, la punizione non appare come l'effetto arbitrario di un potere umano: «Trarre il delitto dal castigo è il mezzo migliore per proporzionare la punizione al crimine. Se questo è il trionfo della giustizia è anche il trionfo della libertà, perché allora le pene, non derivando più dalla volontà del legislatore, ma dalla natura delle cose, non mostrano più l'uomo fare violenza sull'uomo» (63). Nella punizione analogica, il potere che punisce si nasconde.

Pene che siano naturali per istituzione e che rappresentino nella loro forma il contenuto del crimine: i riformatori ne hanno proposto tutta una panoplia. Vermeil, ad esempio: coloro che abusano della libertà pubblica, saranno privati della loro; i diritti civili saranno tolti a coloro che hanno abusato dei benefici della legge e dei privilegi delle funzioni pubbliche; l'ammenda punirà la concussione e l'usura; la confisca punirà il furto; l'umiliazione i delitti di «vana gloria»; la morte, l'assassinio; il rogo, l'incendio. Quanto all'avvelenatore, «il boia gli presenterà una coppa, di cui gli getterà il liquido in faccia, per schiacciarlo con l'orrore del suo misfatto offrendogliene l'immagine» (64). Semplici fantasie? Forse. Ma il principio di una comunicazione simbolica è chiaramente formulato ancora da Le Peletier quando, nel 1791, presenta la nuova legislazione criminale: «Sono necessari rapporti esatti tra la natura del delitto e la natura della punizione»; colui che è stato feroce nel suo delitto, subirà dolori fisici; colui che sarà stato fannullone, sarà costretto a un lavoro pubblico; colui che sarà stato abietto, subirà una pena infamante (65).

Malgrado crudeltà che richiamano da vicino i supplizi dell'"Ancien Régime", un tutt'altro meccanismo opera in queste pene analogiche. Non si oppone più l'atroce all'atroce in un duello di potere; non è più la simmetria della vendetta, è la trasparenza del segno rispetto a ciò che esso significa; si vuole, nel teatro dei castighi, stabilire un rapporto immediatamente intelleggibile ai sensi, che possa dar luogo ad un calcolo semplice. Una sorta di ragionevole estetica della pena. «Non è semplicemente nelle belle arti che si deve seguire fedelmente la natura; le istituzioni politiche, almeno quelle che hanno carattere di saggezza ed elementi di durata, sono fondate sulla natura» (66). Che il castigo discenda dal delitto, che la legge abbia l'aria di essere una necessità di cose e che il potere agisca mascherandosi sotto la forza dolce della natura.

2. Questo gioco di segni deve incidere sulla meccanica delle forze: diminuire il desiderio che rende attraente il delitto, accrescere l'interesse che fa sì che la pena sia temibile; invertire il rapporto delle intensità, fare in modo che la rappresentazione della pena e dei suoi svantaggi sia più viva di quella del crimine coi suoi piaceri. Tutta una meccanica, dunque, dell'interesse, del suo movimento, del modo in cui lo si rappresenta e della vivacità della rappresentazione. «Il legislatore deve essere un abile architetto che sappia nello stesso tempo impiegare tutte le forze che possono contribuire alla solidità dell'edificio e smorzare tutte quelle che potrebbero rovinarlo» (67).

Numerosi i mezzi. «Andare diritti alla fonte del male» (68). Spezzare la molla che anima la rappresentazione del delitto. Privare di forza l'interesse che l'ha fatto nascere. Dietro i delitti di vagabondaggio, c'è la pigrizia; questa, si deve combattere. «Non si riuscirà a nulla rinchiudendo i mendicanti entro prigioni infette, che sono piuttosto cloache», bisognerà costringerli a lavorare. «Utilizzarli, è il modo migliore di punirli» (69). Contro una malvagia passione, una buona abitudine; contro una forza, un'altra forza, ma si tratta di quella della sensibilità e della passione, non di quella del potere con le sue armi. «Non dobbiamo dedurre tutte le pene da quel principio così semplice così felice, e già noto, di sceglierle in ciò che vi è di più deprimente per la passione che ha condotto al crimine commesso?» (70).

Far giocare contro la passione la forza che ha portato verso il delitto. Dividere l'interesse, servirsene per rendere temibile la pena. Che il castigo lo irriti e lo ecciti, più di quanto l'errore non abbia potuto adularlo. Se l'orgoglio fa commettere un misfatto, che lo si ferisca, che lo si colpisca attraverso la punizione. L'efficacia delle pene infamanti è di poggiare sulla vanità che era alla radice del delitto. I fanatici si gloriano e delle loro opinioni e dei supplizi che sopportano per esse. Facciamo dunque giocare contro il fanatismo l'orgogliosa testardaggine che lo sostiene: «Schiacciarlo col ridicolo e con la vergogna; se umiliamo l'orgogliosa vanità dei fanatici davanti ad una grande folla di spettatori, ci si devono aspettare da questa pena felici effetti». Non servirebbe a niente, al contrario, imporre loro dei dolori fisici (71).

Rianimare un interesse utile e virtuoso, che il crimine prova essersi indebolito. Il sentimento del rispetto per la proprietà - quella delle ricchezze, ma anche quella dell'onore, della libertà, della vita - il malfattore l'ha perduto

quando ruba, calunnia, rapisce o uccide. Bisogna dunque insegnarglielo di nuovo. E si comincerà ad insegnarglielo per lui stesso: gli si farà provare quello che è perdere la libera disposizione dei suoi beni, del suo onore, del suo tempo, del suo corpo, perché egli la rispetti a sua volta negli altri (72). La pena che crea segni stabili e facilmente leggibili deve anche ricomporre l'economia degli interessi e la dinamica delle passioni.

3. Utilità in conseguenza di una modulazione temporale. La pena trasforma, modifica, stabilisce dei segni, predispone degli ostacoli. Quale sarebbe la sua utilità se dovesse essere definitiva? Una pena che non avesse termine sarebbe contraddittoria: tutte le costrizioni che impone al condannato e di cui, ridivenuto virtuoso, non potrebbe mai profittare, non sarebbero più altro che supplizi; e lo sforzo fatto per riformarlo sarebbero pena e costo perduti da parte della società. Se esistono degli incorreggibili, bisogna risolversi ad eliminarli. Ma per tutti gli altri le pene non possono funzionare altro che a termine. Analisi accettata dai Costituenti: il Codice del 1791 prevede la morte per i traditori e gli assassini; tutte le altre pene devono avere un termine (il massimo è vent'anni).

Ma soprattutto il ruolo della durata deve essere integrato all'economia della pena. I supplizi nella loro violenza rischiavano di avere questo risultato: più il crimine era grave, meno il castigo era lungo. La durata, certamente, interveniva nell'antico sistema delle pene: giornate di gogna, anni di bando, ore passate a spirare sulla ruota. Ma era un tempo di prova, non di trasformazione concertata. La durata deve permettere ora l'azione peculiare del castigo: «Un susseguirsi prolungato di privazioni penose risparmiando all'umanità l'orrore delle torture, colpisce assai di più il colpevole che non un istante passeggero di dolore... Essa rinnova senza posa agli occhi del popolo che ne è testimone il ricordo di leggi vendicatrici e fa rivivere in ogni momento un terrore salutare» (73). Il tempo, operatore della pena.

Ora, la fragile meccanica delle passioni vuole che queste non vengano costrette né nello stesso modo, né con la stessa insistenza a misura che si correggono; è opportuno che la pena si attenui insieme agli effetti che produce. Può essere fissa, certamente, nel senso di essere determinata, per tutti e nello stesso modo, dalla legge; è il suo meccanismo interno che dev'essere variabile. Nel suo progetto alla Costituente, Le Peletier proponeva pene di intensità regressiva: un condannato alla pena più grave subirà la segreta (catene ai piedi e alle mani, oscurità, solitudine, pane e acqua) solo durante una prima fase; indi avrà la possibilità di lavorare due, poi tre giorni la settimana. Ai due terzi della pena, potrà passare al regime della «costrizione» (cella rischiarata, catena attorno alla vita, lavoro solitario cinque giorni la settimana, ma in comune gli altri due giorni; questo lavoro gli sarà pagato e gli permetterà di migliorare il suo vitto). Infine, quando si avvicinerà alla fine della condanna, potrà passare al regime della prigione: «Potrà riunirsi ogni giorno con gli altri prigionieri, per un lavoro comune» (74).

4. Dalla parte del condannato, la pena è una meccanica dei segni, degli interessi, della durata. Ma il colpevole non è che uno dei bersagli del castigo: questo riguarda soprattutto gli altri, i possibili colpevoli. Che questi segni-ostacoli che vengono incisi poco a poco nella rappresentazione del condannato, circolino dunque rapidamente e largamente; che siano accettati e ridistribuiti da tutti; che formino il discorso che ciascuno tiene a tutti gli altri e per mezzo del quale tutti si proibiscono il delitto - la buona moneta che si sostituisce, negli spiriti, al falso profitto del crimine.

Per ottenere questo, è necessario che il castigo sia considerato non solo naturale, ma conveniente; bisogna che ciascuno possa leggersi il proprio vantaggio. Non più quelle pene clamorose, ma inutili. Non più, neppure, pene segrete; ma che i castighi vengano considerati come una retribuzione data dal colpevole a ciascuno dei suoi concittadini per il delitto che li ha tutti lesi: pene «che si presentino senza posa agli occhi dei cittadini» e che facciano «risaltare l'utilità pubblica di movimenti comuni e individuali» (77). L'ideale sarebbe che il condannato apparisse come una sorta di proprietà redditizia: uno schiavo messo al servizio di tutti. Perché la società dovrebbe sopprimere una vita e un corpo di cui potrebbe appropriarsi? Sarebbe più utile farlo «servire lo Stato in una schiavitù che sarebbe più o meno estesa secondo la natura del delitto»; la Francia ha fin troppe strade impraticabili che danneggiano il commercio: i ladri, che anch'essi ostacolano la libera circolazione delle merci, non dovranno far altro che ricostruire le strade. Più della morte, sarebbe eloquente «l'esempio, sempre sotto gli occhi, di un uomo al quale sia stata tolta la libertà e che sia obbligato ad impiegare il resto della sua vita a riparare il danno causato alla società» (76).

Nell'antico sistema, il corpo del condannato diveniva cosa del re, sulla quale il sovrano imprimeva il proprio marchio e abbatteva gli effetti del proprio potere. Ora diverrà piuttosto bene sociale, oggetto di una appropriazione collettiva ed utile. Di qui il fatto che i riformatori hanno quasi sempre proposto i lavori pubblici come una delle migliori pene possibili. I "Cahiers de doléance" li hanno d'altronde seguiti: «Che i condannati a qualunque pena al disotto della morte, lo siano ai lavori pubblici del paese, per un tempo proporzionato al loro delitto» (77). E lavori pubblici significava due cose: interesse collettivo alla pena del condannato e carattere visibile, controllabile del castigo. Il colpevole paga due volte: col lavoro che fornisce e coi segni che produce. Nel cuore della società, sulle piazze pubbliche o sulle grandi strade, il condannato è sorgente di profitti e di significazioni. Visibilmente, serve ad ognuno, ma, nello stesso tempo, fa scivolare nello spirito di tutti il segno delitto-castigo: utilità secondaria, puramente morale, questa, ma quanto più reale.

5. Di qui tutta una sapiente economia della pubblicità. Nel supplizio corporale, il terrore era il supporto dell'esempio: terrore fisico, spavento collettivo, immagini che devono stamparsi nella memoria degli spettatori come il marchio sulla guancia o sulla spalla del condannato. Il supporto dell'esempio, ora, è la lezione, il discorso, il segno decifrabile, la messa in scena della moralità pubblica. Non è più la restaurazione terrificante della sovranità a sostenere la cerimonia del castigo, è la riattivazione del Codice, il rafforzamento collettivo del

legame tra l'idea del crimine e l'idea della pena. Nella punizione, piuttosto che vedere la presenza del sovrano, si leggeranno le leggi stesse. Queste avevano associato a un certo delitto un certo castigo. Non appena commesso il delitto e senza perdere tempo, verrà la punizione, ponendo in atto il discorso della legge e mostrando che il Codice, che collega le idee, collega anche le realtà. La congiunzione, immediata nel testo, deve esserlo anche negli atti. «Considerate quei primi momenti, in cui la notizia di un'azione atroce si diffonde nelle nostre città e nelle nostre campagne; i cittadini assomigliano a uomini che vedono il fulmine cadere presso di loro; ognuno è penetrato di indignazione e di orrore... Ecco il momento di castigare il delitto: non lo lasciate scappare; affrettatevi all'istruzione e al giudizio. Rizzate i patiboli, i roghi, trascinate il colpevole sulle piazze pubbliche, chiamate a gran voce il popolo. Voi lo sentirete allora applaudire la proclamazione dei vostri giudizi, come a quella della pace e della libertà, lo vedrete accorrere a quei terribili spettacoli come al trionfo delle leggi» (78). La punizione pubblica è la cerimonia della ricodificazione immediata.

La legge si ristabilisce e viene a riprendere posto accanto al misfatto che l'aveva violata. Al contrario, il malfattore viene distaccato dalla società. La lascia. Ma non in quelle ambigue feste dell'"Ancien Régime", in cui il popolo fatalmente si prendeva una sua parte o del crimine o dell'esecuzione, ma in una cerimonia di lutto. La società che ha ritrovato le sue leggi, ha perduto quel cittadino che le aveva violate. La punizione pubblica deve mostrare questa duplice afflizione: che si sia potuto ignorare la legge, e che si sia obbligati a separarsi da un cittadino. «Legate al supplizio il più lugubre e il più commovente degli apparati; che questo giorno terribile sia per la patria un giorno di lutto; che il dolore generale si ammanti ovunque di aspetti sontuosi... Che il magistrato coperto di crespi funerei annunci al popolo l'attentato e la triste necessità di una vendetta legale. Che le scene di questa tragedia colpiscano tutti i sensi, muovano tutte le affezioni dolci e oneste» (79).

Lutto il cui senso deve essere chiaro per tutti; ogni elemento del suo rituale deve parlare, descrivere il crimine, ricordare la legge, mostrare la necessità della punizione, giustificare la misura. Manifesti, scritte, simboli, devono essere moltiplicati, perché ciascuno possa apprendere le significazioni. La pubblicità della punizione non deve diffondere un effetto fisico di terrore; deve aprire un libro di lettura. Le Peletier proponeva che il popolo una volta al mese potesse visitare i condannati «nel loro penoso ritiro: leggerà, tracciato a grandi caratteri sopra la porta della cella, il nome del colpevole, il delitto e il giudizio» (80). E nello stile "naïf" e militare delle cerimonie imperiali, Bexon immaginerà, qualche anno più tardi, tutto un quadro di segni araldici penali: «Il condannato a morte sarà condotto al patibolo in una vettura coperta o dipinta di nero intercalato al rosso»; se ha tradito ci sarà una camicia rossa sulla quale sarà scritto 'traditore'; se è parricida, avrà la testa coperta da un velo nero e sulla sua camicia saranno ricamati dei pugnali o gli strumenti di morte di cui si sarà servito; se ha avvelenato, la sua camicia rossa sarà ornata di serpenti e di altri animali velenosi» (81).

Lezione leggibile, ricodificazione rituale; bisogna ripeterle il più spesso possibile perché i castighi siano una scuola piuttosto che una festa; un libro sempre aperto piuttosto che una cerimonia. La durata che rende il castigo efficace per il colpevole, è utile anche per gli spettatori. Essi devono poter consultare ad ogni istante il lessico permanente del delitto e del castigo. Pena segreta, pena a metà perduta. Sarà necessario che i bambini possano andare nei luoghi in cui essa viene eseguita; vi apprenderanno lezioni di civismo. E gli uomini fatti vi riapprendranno periodicamente le leggi. Concepiamo i luoghi di castigo come un Giardino delle Leggi, che le famiglie visiteranno la domenica. «Vorrei che di tanto in tanto, dopo aver preparato gli spiriti con un discorso ragionato sulla conservazione dell'ordine sociale, sull'utilità dei castighi, si conducessero i giovani, e gli uomini anche, alle miniere, ai lavori forzati, per contemplare la sorte terribile dei proscritti. Questi pellegrinaggi sarebbero più utili di quelli che fanno i turchi alla Mecca» (82). E Le Peletier riteneva che la visibilità dei castighi fosse uno dei principi fondamentali del nuovo Codice penale: «Spesso, a tempi determinati, la presenza del popolo deve portare vergogna sulla fronte del colpevole; come la presenza del colpevole nello stato penoso in cui l'ha ridotto il delitto deve apportare nell'anima del popolo un'utile istruzione» (83). Assai prima d'esser concepito come un oggetto di scienza, il criminale è intravisto come elemento di istruzione. Dopo la visita della carità, per condividere le sofferenze dei prigionieri - il secolo Diciassettesimo l'aveva inventata o ripresa - si sognò di queste visite di bambini venuti ad imparare come il beneficio della legge si applica al crimine; vivente lezione al museo dell'ordine.

6. Allora potrà invertirsi nella società il tradizionale discorso del crimine. Grave preoccupazione per gli autori di leggi nel secolo Diciottesimo: come estinguere la dubbia gloria dei criminali? Come far tacere l'epopea dei grandi malfattori cantati dagli almanacchi, dai fogli volanti, dai racconti popolari? Se la ricodificazione punitiva è ben fatta, se la cerimonia del lutto si svolge opportunamente, il crimine non potrà più apparire altro che una disgrazia e il malfattore un nemico cui riinsegnare la vita sociale. In luogo di quelle lodi che eroicizzano il criminale, non circoleranno più nei discorsi degli uomini che quei segni-ostacoli che arrestano il desiderio del crimine col calcolato timore del castigo. La meccanica positiva giocherà nel linguaggio di tutti i giorni e sarà fortificata senza posa da nuovi racconti. Il discorso diventerà il veicolo della legge: principio costante di ricodificazione universale. I poeti del popolo si riuniranno finalmente a coloro che si definiscono i «missionari dell'eterna ragione»; si faranno moralisti. «Pieno di queste terribili immagini e di queste idee salutari, ogni cittadino le diffonderà nella sua famiglia, e là, con lunghi racconti fatti con altrettanto calore quanto avidamente ascoltati, i figli riuniti attorno a lui apriranno la loro giovane memoria per ricevere, a tratti inalterabili, l'idea del delitto e del castigo, l'amore delle leggi e della patria, il rispetto e la confidenza per la magistratura. Gli abitanti delle campagne, anch'essi testimoni di questi esempi, li semineranno attorno alle loro casupole, il gusto della virtù si radicherà in quelle anime grossolane mentre il cattivo, costernato della pubblica gioia, atterrito di trovarsi tanti nemici, rinuncerà forse a dei progetti il cui sbocco non è meno pronto che funesto»

(84).

Ecco dunque come bisogna immaginare la città punitiva. Agli incroci, nei giardini, sui bordi delle strade che vengono rifatte o dei ponti che vengono costruiti, nei laboratori aperti a tutti, nel fondo delle miniere che si vanno a visitare; mille piccoli teatri di castighi. Ad ogni crimine, la sua legge; ad ogni criminale la sua pena. Pena visibile, pena loquace, che dice tutto, che spiega, si giustifica, convince: cartelli, berretti, affissi, manifesti, simboli, testi letti o stampati, tutto ripete instancabilmente il Codice. Scenografie, prospettive, effetti ottici, "trompe-l'oeil", dilatano talvolta la scena, la rendono più temibile di quanto non sia, ma anche più chiara. Da dove si trova il pubblico, possono apparire talune crudeltà che, di fatto, non hanno luogo. Essenziale, per queste severità reali o amplificate, è, secondo una rigorosa economia, impartire lezioni: che ogni castigo sia un apologo. E, contrappunto di tutti gli esempi diretti di virtù, che si possano in ogni istante incontrare, come una scena vivente, le disgrazie del vizio. Attorno ad ognuna di queste «rappresentazioni» morali, gli scolari si affolleranno coi loro maestri e gli adulti impareranno le lezioni da impartire ai loro figli. Non più il grande rituale terrificante dei supplizi, ma, lungo il filo dei giorni e delle strade, un teatro severo, con scene multiple e persuasive. E la memoria popolare riprodurrà nei suoi discorsi il discorso austero della legge. Ma forse sarà necessario, al di sopra di questi mille spettacoli e racconti, porre il segno massimo della punizione per il più terribile dei crimini: la chiave di volta dell'edificio penale. Vermeil, in ogni caso, aveva immaginato la scena della punizione assoluta, che doveva dominare tutti i teatri del castigo quotidiano: il solo caso in cui si dovesse cercare di raggiungere l'infinito punitivo. Un po' l'equivalente, nella nuova penalità, di quello che era stato il regicidio nell'antica. Il colpevole avrebbe avuto gli occhi trafitti; lo si sarebbe messo in una gabbia di ferro, sospesa in aria, in una piazza pubblica, completamente nudo, una cintura di ferro intorno alla vita, attaccato alle sbarre; fino alla fine dei suoi giorni, lo si sarebbe nutrito di pane e acqua. «Egli sarebbe così esposto a tutti i rigori delle stagioni, talvolta il capo coperto di neve, talvolta calcinato dal sole cocente. E' in questo supplizio energico, rappresentante piuttosto il prolungamento di una morte dolorosa che non quello di una vita penosa, che si potrebbe veramente riconoscere uno scellerato votato all'orrore dell'intera natura, condannato a non più vedere il cielo ch'egli ha oltraggiato e a non più abitare la terra che egli ha insozzato» (85). Al di sopra della città punitiva, questa ragnatela di ferro; e colui che la nuova legge deve così crocifiggere è il parricida.

Tutto un arsenale di castighi pittoreschi. «Guardatevi dall'infliggere sempre le stesse punizioni», diceva Mably. Bandita l'idea di una pena uniforme, modulata solo dalla gravità della colpa. Più precisamente: l'utilizzazione della prigione come forma generale di castigo non viene mai presentata in questi progetti di pene specifiche, visibili e parlanti. Senza dubbio, la prigione è prevista, ma framezzo ad altre pene, ed è allora il castigo specifico di certi delitti, quelli che attentano alla libertà dell'individuo, come il ratto, o quelli che nascono dall'abuso della libertà, come il disordine, la violenza. Ma non ricopre tutto il campo della penalità, avendo la durata come solo principio di variazione. Meglio, l'idea della carcerazione penale è esplicitamente criticata da molti riformatori. Perché è incapace di rispondere alla specificità dei delitti. Perché è sprovvista di effetti sul pubblico. Perché è inutile alla società, anzi, nociva: è costosa, mantiene i condannati nell'ozio, moltiplica i loro vizi (86). Perché il compimento di una tale pena è difficile da controllare e si rischia di esporre i detenuti all'arbitrio dei guardiani. Perché il mestiere di privare un uomo della libertà e di sorvegliarlo in prigione è un esercizio di tirannia. «Voi esigete che ci siano fra voi dei mostri; e questi uomini odiosi, se esistessero, dovrebbero forse essere trattati dal legislatore come assassini» (87). La prigione, nell'insieme, è incompatibile con tutta la tecnica della pena-effetto, della pena-rappresentazione, della pena-funzione generale, della pena-segno e discorso. Esso è l'oscurità, la violenza, il sospetto. «E' un luogo di tenebre, dove l'occhio del cittadino non può contare le vittime, dove di conseguenza il loro numero è inutile all'esempio... Mentre quando, senza moltiplicare i delitti, si può moltiplicare l'esempio dei castighi, si perviene alla fine a renderli meno necessari; d'altronde l'oscurità delle prigioni diviene un soggetto di diffidenza per i cittadini. Essi facilmente suppongono che vi si commettano grandi ingiustizie... C'è sicuramente qualcosa che va male quando la legge, che è fatta per il bene della moltitudine, in luogo di suscitare la riconoscenza ne eccita continuamente i mormorii» (88).

Che la carcerazione possa, come oggi, ricoprire, tra la morte e le pene leggere, tutto lo spazio mediano della punizione, è un'idea che i riformatori non potevano avere immediatamente. Ora, ecco il problema: in pochissimo tempo, la detenzione è divenuta la forma essenziale del castigo. Nel Codice penale del 1810, tra la morte e le ammende, essa occupa, sotto un certo numero di forme, quasi tutto il campo delle possibili punizioni. «Qual è il sistema di pene ammesso dalla nuova legge? E' la carcerazione sotto tutte le forme. Paragonate infatti le quattro pene principali che restano nel Codice penale. I lavori forzati sono una forma di carcerazione. Il bagno è una prigione all'aria aperta. La detenzione, la reclusione, l'incarceramento correzionale non sono, in qualche modo, che i nomi diversi di un solo e medesimo castigo» (89). E questo imprigionamento, voluto dalla legge, l'Impero aveva presto deciso di trascriverlo nella realtà, secondo tutta una gerarchia penale, amministrativa, geografica; al grado più basso, associate ad ogni corte di pace, stabilimenti di polizia municipale; in ogni distretto, gli stabilimenti per l'arresto; in tutti i dipartimenti, una casa di correzione; al sommo, numerosi stabilimenti centrali per i condannati ai delitti maggiori o per quelli dei tribunali correzionali per condanne a più di un anno; infine, in qualche porto, i bagni. Viene programmata una grande struttura carceraria, di cui i differenti livelli devono adattarsi esattamente ai livelli della centralizzazione amministrativa. Al patibolo, dove il corpo del suppliziato era esposto alla forza ritualmente espressa del

sovrano, al teatro punitivo dove la rappresentazione del castigo sarebbe stata offerta in permanenza al corpo sociale, si era sostituita una grande architettura chiusa, complessa e gerarchizzata che si integra al corpo stesso del meccanismo statale. Una tutt'altra materialità, una tutt'altra fisica del potere, una tutt'altra maniera di investire il corpo umano. A partire dalla Restaurazione e sotto la monarchia di Luigi, saranno, con modesti scarti, da 40 a 43000 i detenuti nelle carceri francesi (circa un prigioniero ogni 600 abitanti). L'alto muro, non più quello che circonda e protegge, non più quello che manifesta, col suo prestigio, la potenza e la ricchezza, ma il muro accuratamente chiuso, invalicabile in un senso e nell'altro, che cela il lavoro, divenuto misterioso, della punizione, sarà, molto presto, e talvolta nel centro delle città del secolo Diciannovesimo, la figura monotona, materiale e simbolica insieme, del potere di punire. Già sotto il Consolato, il ministro dell'Interno aveva incaricato di indagare sui differenti luoghi di sicurezza già funzionanti o che avrebbero potuto essere utilizzati nelle diverse città. Qualche anno più tardi erano stati previsti dei crediti per costruire, all'altezza del potere che dovevano rappresentare e servire, questi nuovi castelli dell'ordine civile. L'Impero li utilizzò, in effetti, per un'altra guerra (90). Una economia meno sontuaria, ma più ostinata, finisce per costruirli, poco a poco, nel secolo Diciannovesimo.

In meno di vent'anni, in ogni modo, il principio, così chiaramente formulato alla Costituente, delle pene scientifiche, adeguate, efficaci, che siano, in ciascun caso, lezione per tutti, è divenuto il principio della detenzione per ogni infrazione importante, quando non merita la morte. A quel teatro punitivo, sognato nel secolo Diciottesimo, e che avrebbe giocato essenzialmente sullo spirito dei giustiziandi, si è sostituito il grande apparato uniforme delle prigioni, la cui rete di immensi edifici sta per estendersi su tutta la Francia e l'Europa. Ma attribuire vent'anni di cronologia a questo rivolgimento è, forse, ancora troppo. Possiamo dire che è stato quasi istantaneo. Basta guardare più da vicino il progetto di Codice criminale presentato da Le Peletier alla Costituente. Il principio formulato all'inizio è che sono necessari «rapporti esatti tra la natura del delitto e la natura della punizione»; dolori per coloro che sono stati feroci, lavoro per coloro che sono stati pigri, infamia per coloro la cui anima è degradata. Ora, le pene afflittive effettivamente proposte, sono tre forme di detenzione: la segreta dove la pena detentiva è aggravata da diverse misure (concernenti la solitudine, la privazione della luce, le restrizioni del vitto), la "gêne", in cui le misure annesse sono attenuate; infine, la prigione propriamente detta consistente nella pura e semplice reclusione. La diversità, così solennemente promessa, si è alla fine ridotta a questa penalità uniforme e grigia. Ci furono d'altronde, sul momento, dei deputati che si stupirono che in luogo di stabilire un rapporto naturale tra delitti e pene, fosse stato seguito un tutt'altro indirizzo: «In modo che, se ho tradito il mio paese mi si imprigiona; se ho ucciso mio padre, mi si imprigiona; tutti i delitti immaginabili vengono puniti nel più uniforme dei modi. Mi sembra di vedere un medico che per tutte le malattie usa lo stesso rimedio» (91).

Pronta sostituzione che non fu privilegio della Francia. La ritroviamo, uguale, in altri paesi. Quando Caterina Seconda, negli anni che seguono immediatamente il trattato "Dei delitti e delle pene", fa redigere un progetto «per un nuovo codice di leggi», la lezione di Beccaria sulla specificità e la varietà delle pene, non viene dimenticata, anzi è ripresa quasi parola per parola: «E' il trionfo della libertà civile, allorché le leggi criminali derivano ogni pena dalla natura particolare di ciascun delitto. Allora tutto l'arbitrio cessa; la pena non dipende più dal capriccio del legislatore, ma dalla natura della cosa; non è minimamente l'uomo che fa violenza sull'uomo, ma la stessa azione dell'uomo» (92). Qualche anno più tardi, sono proprio sempre i principi generali di Beccaria a servire di fondamento al nuovo codice toscano ed a quello dato da Giuseppe Secondo all'Austria; e tuttavia queste due legislazioni fanno dell'imprigionamento - modulato secondo la durata e aggravato in certi casi dal marchio o dai ferri - una pena quasi uniforme: trent'anni almeno di detenzione per attentato contro il sovrano, per moneta falsa e per assassinio aggravato da furto; da quindici a trent'anni per omicidio volontario o per furto a mano armata; da un mese a cinque anni, per furto semplice, eccetera (93).

Ma se questa colonizzazione delle pene da parte della prigione aveva di che sorprendere, è perché essa non era, come noi immaginiamo, un castigo già solidamente installato nel sistema penale, proprio al di sotto della pena di morte, e che, in modo assolutamente naturale, avrebbe occupato il posto lasciato vuoto dalla sparizione dei supplizi. In realtà la prigione - e su questo punto molti paesi erano nella stessa situazione della Francia - non aveva che una posizione ristretta e marginale nel sistema delle pene. I testi lo provano. L'ordinanza del 1670, tra le pene afflittive, non cita la detenzione. Senza dubbio, la prigione perpetua o temporanea aveva figurato in alcuni diritti consuetudinari (94); ma sappiamo che essa cade in desuetudine come altri supplizi: «Esistevano un tempo delle pene che non si praticano più in Francia, come scrivere sul viso o sulla fronte del condannato la sua pena, e la prigione perpetua; e così pure non si deve condannare un criminale né ad essere esposto alle bestie feroci, né alle miniere» (95). Nella realtà, è certo che la prigione era stata conservata tenacemente, per sanzionare gli errori poco gravi, a discrezione delle consuetudini o delle abitudini locali. In questo senso Soulatges parlava di «pene leggere», che l'ordinanza del 1670 non aveva menzionato: il biasimo, l'ammonizione, l'interdizione di un luogo, la soddisfazione alla persona offesa e la prigione a tempo. In alcune regioni, soprattutto quelle che avevano meglio conservato il particolarismo giuridico, la pena della prigione aveva ancora grande estensione, ma la cosa presentava alcune difficoltà, come nel Roussillon, di recente annesso.

Ma attraverso queste divergenze, i giuristi si attengono fermamente al principio che «la prigione non viene riguardata come una pena nel nostro diritto civile» (96). Il suo ruolo è di costituire una presa di garanzia sulla persona e sul corpo suo: "ad continendos homines, non ad puniendos", dice l'adagio; in questo senso l'imprigionamento di un sospetto ha un po' lo stesso ruolo di quello di un debitore. Con la prigione ci si assicura di qualcuno, non lo si punisce (97). Tale è il principio generale. E se la prigione talvolta gioca il ruolo



di pena, e in casi importanti, è essenzialmente a titolo sostitutivo: sostituisce la galera per coloro - donne, bambini, invalidi - che non vi possono servire: «La condanna ad essere rinchiusi a tempo o per sempre in una casa di forza è equivalente a quella delle galere» (98). In questa equivalenza, vediamo chiaramente disegnarsi una possibile sostituzione. Ma perché essa avvenga, è stato necessario che la prigione mutasse di "status" giuridico.

Ed è stato anche necessario che fosse sormontato un secondo ostacolo, che, almeno per la Francia, era considerevole. La prigione, in effetti, era tanto più squalificata in quanto era, in pratica, direttamente legata all'arbitrio reale ed agli eccessi del potere sovrano. Le «case di forza», gli ospizi generali, gli «ordini del re» o quelli del luogotenente di polizia, le "lettres de cachet" ottenute dai notabili o dalle famiglie, avevano costituito tutta una tecnica repressiva, sovrapposta alla «giustizia regolare» e più spesso ancora opposta ad essa. E questa detenzione extragiudiziaria si trovava ad essere respinta altrettanto decisamente sia dai giuristi classici che dai riformatori. Prigione, fatto del principe, diceva un tradizionalista come Serpillon che si riparava dietro l'autorità del presidente Berthier: «Benché i principi per ragioni di Stato si determinino talvolta ad infliggere questa pena, la giustizia ordinaria non fa uso di questa sorta di condanna» (99). Detenzione, figura e strumento privilegiato del dispotismo, dicono i riformatori, in innumerevoli declamazioni: «Cosa diremo di quelle prigioni segrete immaginate dallo spirito fatale del monarchismo, riservate principalmente o ai filosofi, nelle cui mani la natura ha messo la sua fiaccola e che osano rischiarare il loro secolo, o a quelle anime fiere e indipendenti che non hanno la vigliaccheria di tacere i mali della loro patria; prigioni, di cui misteriose lettere aprono le porte funeste per seppellirvi per sempre le infelici vittime? Cosa diremo anche di queste lettere, capolavori di un'ingeniosa tirannia, che rovesciano il privilegio che ogni cittadino ha di essere sentito prima di essere giudicato e che sono mille volte più pericolose per gli uomini che non l'invenzione di Falaride...» (100).

Senza dubbio queste proteste, venute da orizzonti così diversi non concernono la prigione come pena legale, ma la utilizzazione «fuori-legge» della detenzione arbitraria e indeterminata. Resta tuttavia che la prigione appariva, in linea generale, come segnata dall'abuso di potere. E molti "cahiers de doléances" la rifiutano come incompatibile con una buona giustizia. Talvolta in nome dei principi classici: «Le prigioni, nell'intenzione della legge, essendo destinate non a punire, ma ad assicurarsi delle loro persone...» (101). Talvolta in nome degli effetti della prigione che punisce coloro che non sono ancora condannati, che comunica e generalizza il male che dovrebbe prevenire, e che va contro il principio dell'individualità delle pene sanzionando un'intera famiglia; si dice che «la prigione non è una pena. L'umanità si rivolta contro questo terribile pensiero che non sia punizione privare un cittadino del più prezioso dei beni, immergerlo ignominiosamente nel soggiorno del crimine, strapparli a tutto ciò che ha di caro, precipitarlo forse nella rovina e di togliere non solo a lui ma alla sua disgraziata famiglia ogni mezzo di sussistenza». Ed i "cahiers", in numerose riprese, chiedono la soppressione delle case di internamento: «Noi crediamo che le case di forza debbano essere distrutte...» (103). E in effetti il decreto del 13 marzo 1790 ordina che si rimettano in libertà «tutte le persone detenute nei castelli, case religiose, case di polizia od altre prigioni qualsiasi a causa di "lettres de cachet" o per ordine di agenti del potere esecutivo».

In qual modo la detenzione, così visibilmente legata a quell'illegalismo denunciato perfino nel potere del principe, ha potuto, e in così poco tempo, divenire una delle forme più generali dei castighi legali?

La spiegazione data più spesso è il costituirsi, durante l'età classica, di alcuni grandi modelli di carcerazione punitiva. E loro prestigio, tanto più grande in quanto i più recenti provenivano dall'Inghilterra e soprattutto dall'America, avrebbe permesso di sormontare il doppio ostacolo costituito dalle regole secolari del diritto e dal funzionamento dispotico della prigione. Assai presto, essi avrebbero spazzato via le meraviglie punitive immaginate dai riformatori e imposto la realtà severa della detenzione. Non c'è da dubitare della grande importanza dei nuovi modelli. Ma sono proprio questi che, ancor prima di fornire la soluzione, pongono i problemi: quello della loro esistenza e quello della loro diffusione. Come sono potuti nascere e soprattutto come hanno potuto essere accettati in modo così generale? Poiché è facile dimostrare che se presentano coi principi generali della riforma penale un certo numero di conformità, ne sono, in molti punti, del tutto eterogenei e talvolta perfino incompatibili.

Il più antico di questi modelli, quello che passa per aver ispirato, da vicino o da lontano, tutti gli altri è il Rasphuis di Amsterdam, aperto nel 1596 (104), in teoria destinato a mendicanti o giovani malfattori. Il suo funzionamento obbediva a tre grandi principi: la durata delle pene poteva, almeno entro certi limiti, esser determinata dalla stessa amministrazione, secondo la condotta del prigioniero (questa latitudine poteva d'altronde essere prevista dalla sentenza: nel 1597 un detenuto era stato condannato a dodici anni di prigione, che avrebbero potuto essere ridotti ad otto, se il suo comportamento avesse dato soddisfazione). Il lavoro era obbligatorio e si faceva in comune (la cella individuale non era utilizzata che a titolo di punizione supplementare; i detenuti dormivano a due o tre per letto, in celle che contenevano da quattro a dodici persone) e per il lavoro fatto i prigionieri ricevevano un salario. Infine uno stretto impiego del tempo, un sistema di divieti e di obblighi, una sorveglianza continua, esortazioni, letture spirituali; tutto un gioco di mezzi per «attirare verso il bene» e «distogliere dal male», inquadrava i detenuti lungo tutta la giornata. Possiamo prendere il Rasphuis di Amsterdam come figura di base. Storicamente costituisce il legame tra la teoria, caratteristica del secolo Sedicesimo, di una trasformazione pedagogica e spirituale degli individui per mezzo di un esercizio continuo, e le tecniche penitenziarie ideate nella seconda metà del secolo Diciottesimo. Esso conferì alle tre istituzioni che furono allora attuate i principi fondamentali, e ciascuna di esse li svilupperà in una

direzione particolare.

La casa di forza di Gand organizzò il lavoro penale soprattutto intorno ad imperativi economici. La ragione data è che l'ozio è la causa generale della maggior parte dei crimini. Una inchiesta - una delle prime senza dubbio - fatta sui condannati nella giurisdizione di Alost, nel 1794, mostra che i malfattori non erano «artigiani o contadini (i lavoratori pensano unicamente al lavoro che li nutre) ma dei fannulloni votati alla mendicizia» (105). Di qui, l'idea di una casa che avrebbe assicurato, in qualche modo, la pedagogia universale del lavoro a coloro che vi si mostrassero refrattari. Quattro vantaggi: diminuire il numero delle istruttorie penali, che sono costose per lo Stato (in Fiandra si sarebbero così potute economizzare 100000 lire); non essere costretti a condoni d'imposta ai proprietari dei boschi rovinati dai vagabondi; formare gruppi di nuovi lavoratori, il che «contribuirebbe, facendo concorrenza, a diminuire la manodopera», infine permettere ai veri poveri di beneficiare della necessaria carità (106). Pedagogia utile che ricostituirà nel soggetto pigro il gusto del lavoro, lo riimmerterà di forza in un sistema di interessi in cui il lavoro è più vantaggioso della pigrizia, formerà intorno a lui una piccola società ridotta semplificata e coercitiva in cui apparirà chiaramente la massima: chi vuol vivere deve lavorare. Obbligo del lavoro, ma anche retribuzione che permette al detenuto di migliorare la sua sorte durante e dopo la detenzione. «L'uomo che non possiede mezzi di sussistenza deve assolutamente volgersi al desiderio di procurarseli col lavoro; gliela si offre coi regolamenti dello Stato e la disciplina; lo si forza, in qualche modo, a dedicarsi; l'esca del guadagno lo eccita in seguito; corretto nei costumi, abituato a lavorare, nutrito senza preoccupazione, con qualche profitto che serba per la sua uscita», egli ha appreso un mestiere «che gli assicura una sussistenza senza pericolo» (107). Ricostituzione dell'"homo oeconomicus", che esclude l'uso di pene troppo brevi - il che impedirebbe l'acquisizione delle tecniche e del gusto del lavoro, o definitive - il che renderebbe inutile ogni apprendistato. «Il termine di sei mesi è troppo breve per correggere i criminali e portarli allo spirito del lavoro»; al contrario «il termine della vita li porta alla disperazione; essi sono indifferenti alla correzione dei costumi e allo spirito del lavoro; non sono occupati che da progetti di evasione e di rivolta; e poiché non è stato giudicato opportuno di privarli della vita, perché si cercherebbe di renderla loro insopportabile?» (108). La durata della pena ha senso solo rispetto ad una possibile correzione e utilizzazione sociale dei criminali corretti.

Al principio del lavoro, il modello inglese aggiunge, come condizione essenziale della correzione, l'isolamento. Lo schema era stato dato nel 1775 da Hanway, che lo giustificava prima di tutto con ragioni negative: la promiscuità nelle prigioni fornisce cattivi esempi e possibilità di evasione nell'immediato presente, di ricatti o di complicità nell'avvenire. La prigione assomiglierebbe troppo ad una manifattura se si lasciassero i condannati lavorare insieme. Seguono le ragioni positive: l'isolamento costituisce uno «choc terribile» e partendo da esso il condannato, sfuggendo alle cattive influenze, può fare un ritorno in se stesso e riscoprire nel fondo della coscienza la voce del bene; il lavoro solitario diverrà allora un esercizio tanto di conversione che di apprendimento; egli non riformerà semplicemente solo il gioco di interessi proprio all'"homo oeconomicus", ma anche gli imperativi del soggetto morale. La cella, questa tecnica del monachesimo cristiano e che esisteva oramai solo nei paesi cattolici, diviene in questa società protestante lo strumento con cui si può ricostruire insieme l'"homo oeconomicus" e la coscienza religiosa. Tra il crimine ed il ritorno al diritto e alla virtù, la prigione costituirà uno «spazio fra due mondi», un luogo per le trasformazioni individuali che restituiranno allo Stato i sudditi che aveva perduto. Apparato per modificare gli individui, che Hanway chiama «riformatorio» (109). Sono questi i principi generali che Howard e Blackstone mettono in opera nel 1779 quando l'indipendenza degli Stati Uniti impedisce le deportazioni e viene preparata una legge per modificare il sistema delle pene. La detenzione, ai fini della trasformazione dell'anima e della condotta, fa il suo ingresso nel sistema delle leggi civili. Il preambolo della legge, redatto da Blackstone e Howard, descrive la detenzione individuale nella sua tripla funzione di temibile esempio, di strumento di conversione e di condizione per un apprendistato: sottomessi «a una detenzione isolata, a un lavoro regolare e all'influenza dell'istruzione religiosa» taluni criminali potranno «non solo ispirare lo spavento a coloro che fossero tentati d'imitarli, ma ancora correggere se stessi e contrarre l'abitudine al lavoro» (110). Di qui la decisione di costruire due penitenziari, uno per gli uomini e uno per le donne, in cui i detenuti isolati saranno costretti «ai lavori i più servili ed i più compatibili con l'ignoranza, la negligenza e l'ostinatezza dei criminali»: camminare in una strada per muovere una macchina, fissare un argano, lucidare il marmo, battere la canapa, estrarre il colore dal legno di campeggio, sfilacciare stracci, fare cordami e sacchi. In effetti un solo penitenziario fu costruito, quello di Gloucester, e non rispondente che parzialmente allo schema iniziale: isolamento totale per i criminali più pericolosi, per gli altri lavoro di giorno in comune e separazione la notte.

Infine, il modello di Filadelfia. Il più celebre senza dubbio perché appariva legato alle innovazioni politiche del sistema americano ed inoltre perché non fu vittoria, come gli altri, di uno scacco immediato e dell'abbandono; esso fu continuamente ripreso e trasformato fino alle grandi discussioni degli anni 1830 sulla riforma penitenziaria. In molti punti la prigione di Walnut Street, aperta nel 1790, sotto l'influenza diretta dell'ambiente quacchero, riprendeva il modello di Gand e di Gloucester (111). Lavoro obbligatorio in laboratori, costante occupazione dei detenuti, finanziamento della prigione per mezzo di questo lavoro, ma anche retribuzione individuale dei prigionieri per assicurare loro il reinserimento morale e materiale nel mondo dell'economia: i condannati sono dunque «costantemente impiegati in lavori produttivi per sopperire alle spese della prigione, per non lasciarli nell'inazione e per preparare loro qualche risorsa per il momento in cui la loro cattività dovrà cessare» (112). La vita è dunque inquadrata secondo un impiego del tempo assolutamente rigoroso, sotto una sorveglianza ininterrotta; ogni istante della giornata ha una sua destinazione, prescrive un tipo di attività e porta

con sé i suoi obblighi e le sue interdizioni: «Tutti i prigionieri si alzano al primo apparire della luce, in modo che dopo aver rifatto i letti, essersi puliti e lavati e aver adempiuto altre necessità, cominciano generalmente il lavoro al levare del sole. Da questo momento, nessuno può andare nelle sale o in altri luoghi che non siano i laboratori e luoghi assegnati al lavoro... Al calar del sole, si suona una campana che li avverte di lasciare il lavoro... si dà loro una mezz'ora per sistemare i letti, dopo di che non si permette loro di conversare ad alta voce o di fare il minimo rumore» (113). Come a Gloucester, l'isolamento non è totale; lo è per alcuni condannati che in altri tempi avrebbero subita la pena capitale e per quelli che all'interno della prigione meritano una punizione speciale: «Là, senza occupazione, senza niente per distrarlo, nell'attesa e nell'incertezza del momento in cui sarà liberato», il prigioniero passa lunghe ore ansiose, chiuso nelle riflessioni che si presentano a tutti i colpevoli» (114). Come a Gand, infine, la durata della detenzione può variare con la condotta del detenuto: gli ispettori della prigione, dopo la consultazione del dossier; ottengono dalle autorità - senza difficoltà fin verso gli anni 1830 - la grazia per i detenuti che si sono ben comportati.

Walnut Street comporta inoltre un certo numero di tratti specifici, o che per lo meno sviluppano quanto era virtualmente presente negli altri modelli. Prima di tutto il principio della non pubblicità della pena. Se la condanna e ciò che l'ha motivata devono essere conosciute da tutti, l'esecuzione della pena deve al contrario avvenire nel segreto; il pubblico non deve intervenire né come testimone, né come garante della punizione. La certezza che dietro le mura il detenuto sconta la sua pena, deve bastare a costituire un esempio: non più quegli spettacoli di strada cui la legge del 1786 aveva dato luogo imponendo ad alcuni condannati lavori pubblici da eseguire nelle città e per le strade (115). Il castigo e la correzione ch'esso deve operare sono processi che si svolgono tra il prigioniero e coloro che lo sorvegliano. Processi che impongono una trasformazione dell'individuo tutto intiero - del suo corpo e delle sue abitudini, per mezzo del lavoro quotidiano cui viene costretto; del suo spirito e della sua volontà, per mezzo delle cure spirituali di cui è oggetto: «Vengono fornite Bibbie ed altri libri di religione pratica; il clero delle diverse obbedienze che si trovano nella città e nei sobborghi, assicura il servizio una volta alla settimana e ogni altra persona edificante può avere in ogni momento libero accesso ai prigionieri» (116). Ma la stessa amministrazione ha il ruolo di intraprendere questa trasformazione. La solitudine e il ritorno a se stessi non sono sufficienti, non più delle esortazioni puramente religiose. Deve esser fatto un lavoro sull'anima del detenuto, il più spesso possibile. La prigione, apparato amministrativo, sarà nello stesso tempo una macchina per riformare gli spiriti. Quando il detenuto entra, gli viene letto il regolamento; «nello stesso tempo gli ispettori cercano di fortificare in lui le obbligazioni morali ch'egli ha; gli rappresentano l'infrazione in cui è caduto rispetto ad esse, il male che ne è conseguentemente risultato per la società che lo proteggeva e la necessità di fornire una compensazione coll'esempio e coll'emendamento. Essi l'impegnano poi a fare il suo dovere con gaiezza, a condursi decentemente, promettendogli o facendogli sperare che, prima dello spirare del termine della sentenza, potrà ottenere il rilascio se si comporterà bene... Di tanto in tanto gli ispettori si fanno dovere di conversare coi criminali uno dopo l'altro, relativamente ai loro doveri come uomini e come membri della società» (117).

Ma la cosa più importante è, senza dubbio, che questo controllo e questa trasformazione del comportamento si accompagnano - condizione e conseguenza insieme - alla formazione di un sapere sugli individui. Insieme al condannato l'amministrazione riceve un rapporto sul crimine, sulle circostanze in cui è stato commesso, un riassunto dell'interrogatorio dell'imputato, delle note sul modo in cui si è comportato prima e dopo la sentenza. Altrettanti elementi indispensabili se si vuole «determinare quali saranno le cure necessarie per distoglierlo dalle sue antiche abitudini» (118). Durante tutto il tempo della detenzione egli verrà osservato, e la sua condotta annotata, giorno per giorno. Gli ispettori - dodici notabili della città designati nel 1795 - che, due a due, visitano la prigione ogni settimana, dovranno informarsi di quanto è accaduto, prender conoscenza della condotta di ogni condannato e designare quelli per i quali verrà chiesta la grazia. Questa conoscenza degli individui, continuamente aggiornata, permette di ripartirli nella prigione non tanto in funzione dei loro crimini quanto delle disposizioni di cui danno prova. La prigione diviene una sorta di osservatorio permanente che permette di distribuire le varietà del vizio o della debolezza. A partire dal 1797, i prigionieri vengono divisi in quattro classi: la prima per quelli esplicitamente condannati all'isolamento o che hanno commesso, in prigione, colpe gravi; un'altra riservata a coloro che sono «ben conosciuti per essere delinquenti abituali... o di cui la morale depravata, il carattere pericoloso, le disposizioni irregolari o la condotta disordinata» si sono manifestate durante il tempo trascorso in prigione; un'altra per quelli «il cui carattere e le circostanze, prima e dopo la condanna fanno credere che non siano delinquenti abituali». Infine esiste una sezione speciale, una classe di prova per quelli il cui carattere non è ancora conosciuto, o che, seppur conosciuti, non meritano di rientrare nella categoria precedente (119). Tutto un sapere individualizzante si organizza, prendendo come campo di riferimento non tanto il delitto commesso (almeno allo stato isolato) ma la virtualità di pericolo che si nasconde in un individuo e che si manifesta nella condotta quotidianamente osservata. Qui la prigione funziona come un apparato di sapere.

Tra questo apparato punitivo proposto dai modelli olandese, inglese, americano - tra questi «riformatori» e tutti i castighi immaginati dai riformatori, possiamo stabilire punti di convergenza e disparità.

Punti di convergenza. In primo luogo il capovolgimento temporale della punizione. I «riformatori» si attribuiscono, anch'essi, la funzione non di cancellare un delitto, ma di evitare che ricominci. Sono dispositivi rivolti verso l'avvenire, posti in opera per bloccare la ripetizione del misfatto. «L'oggetto delle pene non è l'espiazione del crimine, di cui bisogna lasciare la determinazione all'Essere supremo, ma il prevenire i delitti della stessa specie» (120). E in Pennsylvania, Buxton affermava che i principi di Montesquieu e di Beccaria

dovevano aver ormai «forza d'assiomi», «la prevenzione dei delitti è il solo fine del castigo» (121). Non si punisce dunque per cancellare un delitto, ma per trasformare un colpevole (attuale o virtuale); il castigo deve portare con sé una certa tecnica correttiva. Qui di nuovo Rush si avvicina ai giuristi riformatori - lo faceva, forse, con la metafora che impiega - quando dice: son pur state inventate macchine per facilitare il lavoro; quanto maggiormente dovremmo lodare colui che inventasse «i metodi più rapidi e più efficaci per ricondurre alla virtù e alla felicità la parte più viziosa dell'umanità e per estirpare una parte del vizio che esiste nel mondo» (122). Infine, i modelli anglosassoni, come i progetti dei legislatori e dei teorici, si richiamano a procedimenti per individualizzare la pena: per la durata, per la natura, per l'intensità, per il modo in cui si svolge, il castigo deve essere adattato al carattere individuale ed a quanto esso comporta di pericolosità per gli altri. Il sistema di pene deve essere aperto a variabili individuali. Nel loro schema generale, i modelli più o meno derivati dal Rasphuis di Amsterdam non erano in contraddizione con ciò che i riformatori proponevano. Si potrebbe perfino pensare, a un primo sguardo, ch'essi non ne erano che lo sviluppo - o l'abbozzo - a livello di istituzioni concrete.

E tuttavia la disparità risulta evidente quando si tratti di definire le tecniche di questa correzione individualizzante. La differenza si manifesta nella procedura d'accesso all'individuo, nel modo in cui il potere punitivo esercita la sua presa su di lui, negli strumenti che mette in opera per assicurare la trasformazione: è nella tecnologia della pena, non nel suo fondamento teorico; nel rapporto che essa stabilisce rispetto al corpo e all'anima e non nel modo con cui si inserisce all'interno del sistema di diritto.

Sia il metodo dei riformatori. Quale il punto cui si aggancia la pena, quello per cui essa ha presa sull'individuo? Le rappresentazioni: rappresentazione degli interessi, rappresentazione dei vantaggi, degli svantaggi, del piacere e del dispiacere; e se accade che il castigo si impadronisca del corpo, gli applichi tecniche che non hanno niente da invidiare ai supplizi, è nella misura in cui esso è - per il condannato o per gli spettatori - un oggetto di rappresentazione. Lo strumento con cui si agisce sulle rappresentazioni? Altre rappresentazioni, o piuttosto accoppiamenti di idee (delitto-punizione, vantaggio immaginato del crimine - svantaggio percepito dei castighi). Questi accoppiamenti non possono funzionare che nell'elemento della pubblicità: scene punitive che li stabiliscano o li rinforzino agli occhi di tutti, discorsi che li facciano circolare e valorizzino ad ogni istante il gioco dei segni. Il ruolo del criminale nella punizione è di riintrodurre, di fronte al codice e ai delitti, la presenza reale dei significati - ossia di quella pena che secondo i termini del codice deve essere infallibilmente associata all'infrazione. Produrre in abbondanza ed evidenziare questo significato, riattivare con ciò il sistema significante del codice, far funzionare l'idea del crimine come un segno di punizione: è con questa moneta che il malfattore paga il suo debito alla società. La correzione individuale deve dunque assicurare il processo di riqualificazione dell'individuo come soggetto di diritto, mediante il rafforzamento sia dei sistemi di segni che delle rappresentazioni che questi fanno circolare.

L'apparato della penalità correttiva agisce in tutt'altro modo. Il punto d'applicazione della pena non è la rappresentazione, ma il corpo, il tempo, i gesti e le attività di tutti i giorni; l'anima anche, ma nella misura in cui essa è sede di abitudini. Il corpo e l'anima, come principi di comportamento, formano l'elemento che viene ora proposto all'intervento punitivo. Piuttosto che su un'arte di rappresentazioni, questo deve riposare su una manipolazione riflessa dell'individuo: «Ogni crimine trova la sua guarigione nell'influenza psichica e morale»; bisogna dunque, per determinare i castighi, «conoscere il principio delle sensazioni e delle simpatie che si producono nel sistema nervoso» (123). Quanto agli strumenti utilizzati, non sono più dei giochi di rappresentazione ad essere rinforzati e fatti circolare, ma delle forme di coercizione, degli schemi di costrizione applicati e ripetuti. Esercizi, non segni: orari, impieghi del tempo, movimenti obbligatori, attività regolari, meditazione solitaria, lavoro in comune, silenzio, applicazione, rispetto, buone abitudini. Alla fine, ciò che si cerca di ricostituire in questa tecnica di correzione non è tanto il soggetto di diritto, che si trova preso negli interessi fondamentali del patto sociale, quanto il soggetto obbediente, l'individuo assoggettato a certe abitudini, regole, ordini, un'autorità che si esercita continuamente intorno a lui e su di lui e ch'egli deve lasciar funzionare automaticamente in lui. Due modi dunque ben distinti di reagire all'infrazione: ricostituire il soggetto giuridico del patto sociale - o formare un soggetto obbediente piegato alla forma, generale e meticolosa insieme, di un qualunque potere.

Tutto ciò non costituirebbe forse altro che una differenza essenzialmente speculativa - poiché in entrambi i casi si tratta di formare degli individui sottomessi - se la penalità «di coercizione» non portasse con sé alcune conseguenze capitali. La correzione della condotta attraverso il pieno impiego del tempo, l'acquisizione di abitudini, le costrizioni del corpo implicano tra colui che punisce e colui che viene punito un rapporto del tutto particolare. Rapporto che rende non semplicemente inutile la dimensione di spettacolo: la esclude (124).

L'agente di punizione deve esercitare un potere totale, che nessun terzo può intervenire a turbare. L'individuo da correggere deve essere interamente avviluppato nel potere che si esercita su di lui. Imperativo del segreto. E, dunque, anche autonomia almeno relativa di questa tecnica di punizione: essa dovrà avere un suo funzionamento, sue regole, sue tecniche ed un suo sapere; dovrà fissare le sue norme, decidere i suoi risultati: discontinuità, o in ogni caso, specificità in rapporto al potere giudiziario che dichiara la colpevolezza e fissa i limiti generali della punizione. Ora, queste due conseguenze - segreto e autonomia nell'esercizio del potere di punire - escono dai limiti di una teoria e di una politica della penalità che si proponevano due scopi: far partecipare tutti i cittadini al castigo del nemico sociale, rendere l'esercizio del potere di punire interamente adeguato e trasparente rispetto alle leggi che pubblicamente lo delimitano. Castighi segreti e non codificati dalla legislazione, un potere di punire che si esercita nell'ombra secondo criteri e con strumenti che sfuggono al

controllo - è tutta la strategia della riforma che rischia di essere compromessa. Dopo la sentenza si costituisce un potere che fa pensare a quello esercitato dal sistema classico. Il potere che applica le pene minaccia di essere altrettanto arbitrario, altrettanto dispotico di quello che un tempo ne decideva.

Insomma, la divergenza è la seguente: città punitiva o istituzione punitiva? Da un lato, un funzionamento del potere penale ripartito in tutto lo spazio sociale; presente ovunque come scena, spettacolo, segno, discorso; leggibile come un libro aperto, operante attraverso una codificazione permanente dello spirito dei cittadini; garante della repressione del crimine per mezzo di ostacoli posti all'idea del delitto; agente in maniera invisibile e inutile sulle «fibre molli del cervello», come diceva Servan. Un potere di punire che si snodi attraverso tutta la rete sociale, agisca in ciascuno dei suoi punti e finisca per non essere più percepito come potere di alcuni su alcuni, ma come reazione immediata di tutti nei riguardi di ciascuno. Dall'altro lato, un funzionamento compatto del potere di punire: una presa in carico meticolosa del corpo e del tempo del colpevole, un inquadramento dei suoi gesti, delle sue condotte, per mezzo di un sistema d'autorità e di sapere; un'ortopedia concertata applicata ai colpevoli al fine di rieducarli individualmente; una gestione autonoma di questo potere che si isola altrettanto bene dal corpo sociale che dal potere giudiziario propriamente detto. Ciò che viene impegnato nell'emergere della prigione, è l'istituzionalizzazione del potere di punire o, più precisamente: il potere di punire (con l'obiettivo strategico che si è attribuito alla fine del secolo Diciottesimo, la riduzione degli illegalismi popolari) verrà meglio assicurato nascondendosi sotto una funzione sociale generale, nella «città punitiva», o investendosi in una istituzione coercitiva, nel chiuso del «riformatorio»?

In ogni modo, possiamo dire che alla fine del secolo Diciottesimo ci troviamo davanti a tre maniere di organizzare il potere di punire. La prima, è quella che funzionava ancora e si appoggiava sul vecchio diritto monarchico. Le altre due si riferiscono entrambe ad una concezione preventiva, utilitaria, correttiva di un diritto di punire che apparterebbe all'intera società, ma sono molto differenti a livello dei dispositivi cui danno luogo. Con una larga schematizzazione, possiamo dire che, nel diritto monarchico, la punizione è un cerimoniale di sovranità; utilizza i marchi rituali della vendetta che applica sul corpo del condannato e ostenta agli occhi degli spettatori un effetto di terrore tanto più intenso quanto più discontinuo, irregolare e sempre al di sopra delle sue proprie leggi, è la presenza fisica del sovrano e del suo potere. Nel progetto dei giuristi riformatori, la punizione è una procedura per riqualificare gli individui come soggetti di diritto; essa utilizza non dei marchi, ma dei segni, degli insiemi codificati di rappresentazioni, e di questi, la scena del castigo deve assicurare la circolazione più rapida e l'accettazione più universale possibile. Infine, nel progetto di istituzione carceraria che viene elaborato, la punizione è una tecnica di coercizione degli individui; essa pone in opera dei processi di addestramento del corpo - non dei segni - con le tracce che questo lascia, sotto forma di abitudini, nel comportamento; essa suppone la messa in opera di un potere specifico di gestione della pena. Il sovrano e la sua forza, il corpo sociale, l'apparato amministrativo. Il marchio, il segno, la traccia. La cerimonia, la rappresentazione, l'esercizio. Il nemico vinto, il soggetto di diritto in via di riqualificazione, l'individuo assoggettato ad una coercizione immediata. Il corpo suppliziato, l'anima di cui si manipolano le rappresentazioni, il corpo che viene addestrato: sono tre serie di elementi che caratterizzano i tre dispositivi che si affrontano nella seconda metà del secolo Diciottesimo. Non possiamo ridurli né a teorie del diritto (benché essi le ritraccino) né identificarli con apparati o istituzioni (benché appoggino su queste), né farli derivare da scelte morali (benché vi trovino la loro giustificazione). Essi sono modalità secondo le quali si esercita il potere di punire. Tre tecnologie di potere.

Il problema è allora il seguente: come accade che il terzo si sia alla fine imposto? Come il modello coercitivo, corporale, solitario, segreto, del potere di punire si sostituì al modello rappresentativo, scenico, significante, pubblico, collettivo? Perché l'esercizio fisico della punizione (e che non è il supplizio) si sostituì, con la prigione che ne è il supporto istituzionale, al gioco sociale dei segni di punizione e alla loquace festa che li faceva circolare?

## PARTE TERZA. DISCIPLINA.

### Capitolo primo. I corpi docili.

Eccola, la figura ideale del soldato, quale veniva descritta ancora all'inizio del secolo Diciassettesimo. Il soldato è, prima di tutto, qualcuno che si riconosce da lontano; egli porta dei segni: i segni naturali del vigore e del coraggio, impronte della sua fierezza. Il corpo è il blasone della sua forza e del suo ardimiento; e, se è vero ch'egli deve apprendere il mestiere delle armi poco a poco - soprattutto battendosi -, esercizi come la marcia e attitudini come il portamento della testa derivano in gran parte da una retorica corporale dell'onore: «I segni per riconoscere i più idonei a questo mestiere sono le persone vivaci e sveglie, la testa diritta, lo stomaco alto, le spalle larghe, le braccia lunghe, le dita forti, il ventre piccolo, le cosce grosse, le gambe sottili ed i piedi secchi, perché l'uomo con una simile taglia non potrà mancare di essere agile e forte»; armato di picca, il soldato «dovrà, marciando, prendere la cadenza del passo, per avere il più possibile di grazia e di gravità, poiché la

Picca è un'arma onorevole che merita di esser portata con un gesto grave ed audace» (1). Seconda metà del secolo Diciottesimo: il soldato è divenuto qualcosa che si fabbrica; da una pasta informe, da un corpo inetto si è creata la macchina di cui si ha bisogno; sono state poco a poco raddrizzate le posture; lentamente, una costrizione calcolata percorre ogni parte del corpo, se ne impadronisce, dà forma all'insieme, lo rende perpetuamente disponibile, e si prolunga silenziosamente nell'automatismo delle abitudini; in breve, «il contadino è stato cacciato» e gli è stata data «l'aria del soldato» (2). Si abitua le reclute «a portare la testa alta e diritta; a tenersi ritte senza curvare la schiena, a far avanzare il ventre, a far risaltare il petto e rientrare la schiena; e, affinché ne prendano l'abitudine, si darà loro questa posizione appoggiandoli al muro, in modo che i calcagni, il grasso delle gambe, le spalle e la vita lo tocchino, insieme al dorso delle mani - girando le braccia all'infuori - senza allontanarle dal corpo... si insegnerà loro parimenti a non fissare mai gli occhi a terra, ma a squadrare arditamente quelli davanti a cui passano... a restare immobili aspettando il comandante, senza muovere la testa, né le mani, né i piedi... infine a camminare con passo fermo, il ginocchio e il garretto tesi, la punta bassa e all'infuori» (3).

Ci fu, nel corso dell'età classica, tutta una scoperta del corpo come oggetto e bersaglio del potere. Si troverebbero facilmente i segni della grande attenzione dedicata al corpo - al corpo che si manipola, che si allena, che obbedisce, che risponde, che diviene abile o le cui forze si moltiplicano. Il grande libro dell'Uomo-macchina venne scritto simultaneamente su due registri: quello anatomico-metafisico, di cui Descartes aveva scritto le prime pagine e che medici e filosofi continuarono; quello tecnico-politico, costituito da tutto un insieme di regolamenti militari, scolastici, ospedalieri e da processi empirici e ponderati per controllare o correggere le operazioni del corpo. Due registri ben distinti poiché si trattava da una parte di sottomissione e utilizzazione, dall'altra di funzionamento e spiegazione: corpo utile, corpo intelleggibile. E tuttavia, tra l'uno e l'altro, dei punti d'incrocio. L'"Uomo-macchina" di La Mettrie è insieme una riduzione materialistica dell'anima e una teoria generale dell'addestramento e al loro centro regna la nozione di «docilità» che congiunge al corpo analizzabile il corpo manipolabile. E' docile un corpo che può essere sottomesso, che può essere utilizzato, che può essere trasformato e perfezionato. I famosi automi, da parte loro, non erano solamente un modo di illustrare l'organismo, erano anche manichini politici, modelli ridotti di potere, ossessione di Federico Secondo, re minuzioso delle piccole macchine, dei reggimenti bene addestrati e delle lunghe esercitazioni.

In questi schemi di docilità, cui il secolo Diciottesimo ha dedicato tanto interesse, cosa c'è di tanto nuovo? Non è sicuramente la prima volta che il corpo è oggetto di investimenti così imperiosi e pressanti; in ogni società, il corpo viene preso all'interno di poteri molto rigidi, che gli impongono costrizioni, divieti od obblighi. Molte cose, tuttavia, sono nuove in queste tecniche. Prima di tutto, la scala del controllo: non si tratta di intervenire sul corpo in massa, all'ingrosso, come fosse una unità indissociabile, ma di lavorarlo nel dettaglio; di esercitare su di esso una coercizione a lungo mantenuta, di assicurare delle prese al livello stesso della meccanica - movimenti, gesti, attitudini, rapidità: potere infinitesimale sul corpo attivo. E poi, l'oggetto, del controllo: non, o non più, gli elementi significanti della condotta o il linguaggio del corpo, ma l'economia, l'efficacia dei movimenti, la loro organizzazione interna. La costrizione verte sulle forze piuttosto che sui segni; la sola cerimonia veramente importante, è quella dell'esercizio. Infine, la modalità: essa implica una coercizione ininterrotta, costante, che veglia sui processi dell'attività piuttosto che sul suo risultato e si esercita secondo una codificazione che suddivide in rigidi settori il tempo, lo spazio, i movimenti. Metodi che permettono il controllo minuzioso delle operazioni del corpo, che assicurano l'assoggettamento costante delle sue forze ed impongono loro un rapporto di docilità-utilità: è questo ciò che possiamo chiamare «le discipline». Molti dei procedimenti disciplinari esistevano da lungo tempo - nei conventi, negli eserciti, nelle manifatture anche. Ma le discipline divennero nel corso del secolo Diciassettesimo e Diciottesimo formule generali di dominazione. Diverse dalla schiavitù poiché non si fondano su un rapporto di appropriazione dei corpi; è la stessa eleganza della disciplina a dispensarla da quel rapporto costoso e violento, ottenendo effetti di utilità almeno altrettanto grandi. Diverse anche dalla domesticità, che è un rapporto di dominazione costante, globale, massiccio, non analitico, illimitato e stabilito sotto la forma della volontà singola del padrone, del suo «capriccio». Diverse dal vassallaggio che è un rapporto di sottomissione altamente codificato, ma lontano, e che verte meno sulle operazioni del corpo che non sui prodotti del lavoro e sugli emblemi rituali della sottomissione. Diverse anche dall'ascetismo e dalle «discipline» di tipo monastico, che hanno la funzione di assicurare delle rinunce piuttosto che delle maggiorazioni di utilità e che, se implicano l'obbedienza ad altri, hanno come fine principale un aumento della signoria di ogni individuo sul proprio corpo. Il momento storico delle discipline, è il momento in cui nasce un'arte del corpo umano, che non mira solamente all'accrescersi delle sue abilità, e neppure all'appesantirsi della sua soggezione, ma alla formazione d'un rapporto che, nello stesso meccanismo, lo rende tanto più obbediente quanto più è utile, e inversamente. Prende forma allora, una politica di coercizioni che sono un lavoro sul corpo, una manipolazione calcolata dei suoi elementi, dei suoi gesti, dei suoi comportamenti. Il corpo umano entra in un ingranaggio di potere che lo fruga, lo disarticola e lo ricompone. Una «anatomia politica», che è anche una «meccanica del potere», va nascendo. Essa definisce come si può far presa sui corpi degli altri non semplicemente perché facciano ciò che il potere desidera, ma perché operino come esso vuole, con le tecniche e secondo la rapidità e l'efficacia che esso determina. La disciplina fabbrica così corpi sottomessi ed esercitati, corpi «docili». La disciplina aumenta le forze del corpo (in termini economici di utilità) e diminuisce queste stesse forze (in termini politici di obbedienza). In breve: dissocia il potere del corpo; ne fa, da una parte, un'«attitudine», una «capacità» ch'essa cerca di aumentare e dall'altra inverte l'energia, la potenza che potrebbe risulterne, e ne fa un rapporto di stretta soggezione. Se lo sfruttamento economico

separa la forza dal prodotto del lavoro, diciamo che la coercizione disciplinare stabilisce nel corpo un legame di costrizione tra una attitudine maggiorata ed una dominazione accresciuta.

L'«invenzione» di questa nuova anatomia politica non deve certo essere intesa come un'improvvisa scoperta, ma come una molteplicità di processi spesso minori, di diversa origine, a localizzazione sparsa, che si intersecano, si ripetono o si imitano, si appoggiano gli uni sugli altri, si distinguono secondo il campo di applicazione, entrano in convergenza e disegnano, poco a poco, lo schema di un metodo generale. Li troviamo all'opera, molto presto, nei collegi; più tardi nelle scuole elementari; in seguito investono lentamente lo spazio ospedaliero e, in pochi decenni, ristrutturano l'organizzazione militare. Essi circolarono talvolta molto velocemente da un punto all'altro (tra l'esercito e le scuole tecniche o, tra i collegi e i licei), talvolta lentamente ed in modo più discreto (militarizzazione insidiosa delle grandi manifatture). Ogni volta, o quasi, si imposero per rispondere ad esigenze congiunturali: qui, un'innovazione industriale, là, la recrudescenza di certe malattie epidemiche, altrove l'invenzione del fucile o le vittorie della Prussia. Il che non impedisce ch'essi si inscrivano, nel complesso, in trasformazioni generali ed essenziali che sarà necessario individuare.

Non è il caso di fare qui la storia delle diverse istituzioni disciplinari rispetto a quello che ciascuna può avere di peculiare, ma solo di reperire, in una serie di esempi, alcune tecniche essenziali che da un'istituzione all'altra, si sono più facilmente generalizzate. Tecniche minuziose sempre, spesso modestissime, ma tutte con una loro importanza: poiché definiscono un certo modo di investimento politico e dettagliato del corpo, una nuova «microfisica» del potere, e poiché non hanno cessato, dal secolo Sedicesimo, di guadagnare domini sempre più vasti, come se tendessero a ricoprire l'intero corpo sociale. Piccole astuzie dotate di grande potere di diffusione, disposizioni sottili, d'apparenza innocente, ma profondamente insinuanti, dispositivi che obbediscono a inconfessabili economie o perseguono coercizioni senza grandezza: sono esse tuttavia ad avere generato la mutazione del regime punitivo, alle soglie dell'epoca contemporanea. Descriverle implicherà il setacciare il dettaglio e il fissare l'attenzione sulle minuzie: sotto gli aspetti più modesti, cercare non un senso, ma una precauzione, inserirli non solo nella mutua dipendenza da un funzionamento, ma nella coerenza di una tattica. Astuzie, non tanto della grande ragione che lavora perfino durante il proprio sonno e dà un senso all'insignificante, quanto dell'attenta «malevolenza» che fa di ogni cosa un suo seme. La disciplina è un'anatomia politica del dettaglio.

Per ammonire gli impazienti, ricordiamo il maresciallo di Saxe: «Benché coloro che si occupano dei dettagli passino per persone limitate, mi sembra tuttavia che questa parte sia essenziale, poiché è il fondamento ed è impossibile costruire alcun edificio né stabilire alcun metodo senza averne i principi. Non basta aver il gusto dell'architettura. Bisogna conoscere il taglio delle pietre» (4). Di questo «taglio delle pietre» ci sarebbe tutta una storia da scrivere - storia della razionalizzazione utilitaria del dettaglio nella contabilità morale e nel controllo politico. L'età classica non l'ha inaugurato, l'ha accelerato, ne ha mutato la scala, le ha dato strumenti precisi e, forse, ne ha trovata qualche eco nel calcolo dell'infinitamente piccolo o nella descrizione dei più minuscoli fra gli esseri naturali. In ogni caso, il «dettaglio» era già da lungo tempo una categoria della teologia e dell'ascetismo: ogni dettaglio è importante poiché, in rapporto a Dio, nessuna immensità è più grande di un dettaglio, ma nulla è abbastanza piccolo per non essere stato voluto da una delle sue singole volontà. In questa grande tradizione dell'eminenza del dettaglio verranno a collocarsi senza difficoltà tutte le meticolosità dell'educazione cristiana, della pedagogia scolare o militare e infine di tutte le forme dell'addestramento. Per l'uomo disciplinato, come per il vero credente, nessun dettaglio è indifferente, ma meno per il senso che vi si nasconde che non per la presa che vi trova il potere che vuole impadronirsene. Caratteristico il grande inno alle «piccole cose» ed alla loro eterna importanza, cantato da Jean-Baptiste de La Salle, nel suo "Traité sur les obligations des frères des Ecoles chrétiennes". La mistica del quotidiano si riunisce alla disciplina del minuscolo. «Quanto è pericoloso trascurare le piccole cose. E' una riflessione ben consolante per un'anima come la mia, poco incline alle grandi azioni, il pensare che la fedeltà alle piccole cose può, con un progresso insensibile, elevarci alla santità più eminente: perché le piccole cose predispongono alle grandi... Piccole cose, si dirà, ahimè, mio Dio, cosa possiamo noi fare di grande per voi, creature deboli e mortali quali siamo. Piccole cose; se le grandi si presenteranno, le praticheremo? Non le crederemo al di sopra delle nostre forze? Piccole cose; e se Dio le gradisse e volesse riceverle come grandi? Piccole cose; le abbiamo provate? Ne abbiamo dato un giudizio secondo l'esperienza? Piccole cose; siamo dunque molto colpevoli, se riguardandole come tali le rifiutiamo? Piccole cose; sono esse tuttavia che alla lunga hanno formato grandi santi! Sì, piccole cose; ma grandi impulsi, grandi sentimenti, grande fervore, grande ardore e di conseguenza grandi meriti, grandi tesori, grandi ricompense» (5). La minuzia dei regolamenti, lo sguardo cavilloso delle ispezioni, il controllo sulle minime particelle della vita e del corpo daranno ben presto, nell'ambito della scuola, della caserma, dell'ospedale o dell'opificio, un contenuto laicizzato, una razionalità economica o tecnica a questo calcolo mistico dell'infimo e dell'infinito. E una Storia del Dettaglio nel secolo Diciottesimo, posta sotto il segno di Jean-Baptiste de La Salle, sfiorando Leibniz e Buffori, passando per Federico Secondo, attraversando la pedagogia, la medicina, la tattica militare e l'economia, dovrebbe metter capo all'uomo che aveva sognato, alla fine del secolo, di essere un nuovo Newton, non più quello del cielo o delle messe planetarie, ma dei «piccoli corpi», dei piccoli movimenti, delle piccole azioni; all'uomo che rispose a Monge («Non c'era che un mondo da scoprire»): «Cosa sento mai? Ma il mondo dei dettagli, chi ha mai pensato a questo, proprio a questo? Io dall'età di quindici anni ci ho creduto. Me ne sono occupato allora, e questo ricordo vive in me, come un'idea fissa da non abbandonare mai... Questo altro mondo è la cosa più importante di tutto ciò che mi ero lusingato di scoprire: dal tanto pensarci, ne ho male all'anima» (6). Egli non lo scoprì, ma sappiamo bene che tentò di

organizzarlo e che volle creare intorno a sé un dispositivo di potere che gli permettesse di percepire anche il più piccolo avvenimento dello Stato che governava; con la rigorosa disciplina che faceva regnare, egli intese «abbracciare l'insieme di questa vasta macchina, senza che nemmeno il minimo dettaglio potesse sfuggirgli» (7).

Una minuziosa osservazione del dettaglio e, nello stesso tempo, un'assunzione politica delle piccole cose, per il controllo e l'utilizzazione degli uomini, percorrono l'età classica, portando con sé tutto un insieme di tecniche tutto un "corpus" di procedimenti e di sapere, di descrizioni, di ricette e di dati. E da queste inezie, senza dubbio, è nato l'uomo dell'umanesimo moderno (8).

L'arte delle ripartizioni.

La disciplina procede prima di tutto alla ripartizione degli individui nello spazio. Per far questo, mette in opera numerose tecniche.

1. La disciplina talvolta esige la "clausura", la specificazione di un luogo eterogeneo rispetto a tutti gli altri e chiuso su se stesso. Luogo protetto dalla monotonia disciplinare. Ci fu la grande «reclusione» dei vagabondi e dei miserabili; ci furono altri luoghi più discreti, ma insidiosi ed efficaci. Collegi: il modello del convento, poco a poco, si impone; l'internato si presenta come il regime d'educazione se non più frequente, certo più perfetto; diviene obbligatorio a Louis-le-Grand quando, dopo la partenza dei gesuiti, diviene un collegio modello (9). Caserme: bisogna stabilizzare l'esercito, questa massa vagabonda, impedire il saccheggio e le violenze, placare gli abitanti che mal sopportano le truppe di passaggio, evitare i conflitti con le autorità civili, arrestare le diserzioni, controllare le spese. L'ordinanza del 1719 prescrive la costruzione di diverse centinaia di caserme, come già era stato fatto nel Mezzogiorno; l'isolamento sarà rigoroso: «Il tutto sarà chiuso da un muro di cinta di dieci piedi di altezza che circonda i detti padiglioni, a trenta piedi di distanza, da tutti i lati» - per mantenere le truppe «nell'ordine, nella disciplina e perché l'ufficiale sia in grado di risponderne» (10). Nel 1745, c'erano caserme in circa 320 città, e nel 1775 si stimava a circa 200000 uomini la capacità totale delle caserme (11). A fianco dei laboratori sparsi si sviluppano anche grandi spazi manifatturieri, omogenei e nello stesso tempo ben delimitati: dapprima le manifatture riunite, poi, nella seconda metà del secolo Diciottesimo, le officine (le fonderie della Chaussade occupano tutta la penisola di Médine, tra la Nièvre e la Loira; per installare, nel 1777, le officine di Indret, Wilkinson con numerose dighe e terrapieni sistema un'isola nella Loira; Toufet costruisce Le Creusot nella valle della Charbonnière, di cui ha modificato il corso e vi installa perfino abitazioni per gli operai); è un cambiamento di scala, è anche un nuovo tipo di controllo.

Esplicitamente la fabbrica si apparenta al convento, alla fortezza, alla città chiusa; il guardiano «non aprirà le porte che all'entrata degli operai e dopo che sarà suonata la campana che annuncia la ripresa del lavoro»; un quarto d'ora dopo, nessuno avrà il diritto di entrare; alla fine della giornata, i capireparto sono tenuti a rimettere le chiavi allo svizzero della manifattura, che riapre allora le porte (12). Si tratta, a misura che le forze di produzione si concentrano, di ricavarne il massimo vantaggio e di neutralizzare gli inconvenienti (furti, interruzioni di lavoro, agitazioni e «cabale»); di proteggere materiali e utensili e di padroneggiare le forze di lavoro: «L'ordine e la sicurezza che si devono mantenere, esigono che tutti gli operai siano riuniti sotto il medesimo tetto, affinché quello fra i soci che è incaricato della direzione della manifattura possa prevenire e rimediare agli abusi che potrebbero introdursi tra gli operai e arrestarne il progresso fin dappriincipio» (13).

2. Ma il principio della «clausura» non è né costante, né indispensabile, né sufficiente negli apparati disciplinari. Questi lavorano lo spazio in maniera assai più duttile e sottile. E prima di tutto secondo il principio della localizzazione elementare o "quadrillage". Ad ogni individuo, il suo posto; ed in ogni posto il suo individuo. Evitare le distribuzioni a gruppi; scomporre le strutture collettive; analizzare le pluralità confuse, massive o sfuggenti. Lo spazio disciplinare tende a dividersi in altrettante particelle quanti sono i corpi o gli elementi da ripartire. Bisogna annullare gli effetti delle ripartizioni indecise, la scomparsa incontrollata degli individui, la loro diffusa circolazione, la loro coagulazione inutilizzabile e pericolosa; tattica antidiserzione, antivagabondaggio, antiagglomerazione. Si tratta di stabilire le presenze e le assenze, di sapere dove e come ritrovare gli individui, di instaurare le comunicazioni utili, d'interrompere le altre, di potere in ogni istante sorvegliare la condotta di ciascuno, apprezzarla, sanzionarla, misurare le qualità od i meriti. Procedura, dunque, per conoscere, padroneggiare, utilizzare. La disciplina organizza uno spazio analitico.

E qui ancora, incontriamo un vecchio procedimento architettonico e religioso: la cella dei conventi. Anche se le caselle che esso assegna divengono puramente ideali, lo spazio delle discipline è sempre, in fondo, cellulare. Solitudine necessaria del corpo e dell'anima, diceva un certo ascetismo: essi devono, a intervalli almeno, affrontare soli la tentazione e Dio. «Il sonno è l'immagine della morte, il dormitorio è l'immagine del sepolcro... benché i dormitori siano comuni, i letti sono tuttavia sistemati in modo tale e si chiudono così esattamente per mezzo di tendine che le fanciulle possono alzarsi e andare a letto senza vedersi» (14). Ma si tratta, di nuovo, di una forma molto frusta.

3. La regola delle "ubicazioni funzionali", nelle istituzioni disciplinari, va codificando, poco a poco, uno spazio che l'architettura lasciava in generale disponibile e pronto a diversi usi. Vengono definiti determinati luoghi per rispondere non solamente alla necessità di sorvegliare, di interrompere le comunicazioni pericolose, ma anche per creare nuovi spazi. Il processo appare chiaramente negli ospedali, soprattutto in quelli militari e marittimi. In Francia, sembra che Rochefort abbia servito da sperimentazione e da modello. Un porto, un porto militare,



coi suoi circuiti di merci, di uomini arruolati di buon grado o di forza, di marinai che s'imbarcano e sbarcano, di malattie e di epidemie è un luogo di diserzione, di contrabbando, di contagio: incrocio di pericolosi miscugli, di circolazioni proibite. L'ospedale marittimo deve dunque curare, ma per ciò stesso deve essere un filtro, un dispositivo che registra e incasella; bisogna che assicuri un controllo su tutta questa mobilità e questo brulichio; scomponendo la confusione dell'illegalità e del male. La sorveglianza medica delle malattie e dei contagi si accompagna a tutta una serie di altri controlli: militare sui disertori, fiscale sulle merci, amministrativo sui medicinali, le razioni, le sparizioni, le guarigioni, le morti, le simulazioni. Di qui la necessità di distribuire e suddividere lo spazio con rigore. Le prime misure prese a Rochefort concernevano le cose piuttosto che gli uomini, le merci preziose piuttosto che i malati. I dispositivi della sorveglianza fiscale ed economica precedono le tecniche dell'osservazione medica: localizzazione dei medicinali in armadi chiusi, registri della loro utilizzazione; più tardi viene messo a punto un sistema per verificare il numero reale dei malati, la loro identità, le unità da cui provengono; poi verranno regolamentati i loro ingressi e uscite e li si costringerà a rimanere nelle loro sale. Ad ogni letto è attaccato il nome dell'occupante; ogni individuo curato viene annotato su un registro che il medico deve consultare durante la visita; più tardi verranno l'isolamento dei contagiosi, i letti separati. Poco a poco uno spazio, amministrativo e politico, si articola in spazio terapeutico che tende ad individualizzare i corpi, le malattie, i sintomi, le vite e le morti: esso costituisce un quadro reale di individualità sovrapposte ed accuratamente distinte. Nasce dalla disciplina uno spazio utile medicalmente. Nelle officine che appaiono alla fine del secolo Diciottesimo, il principio della suddivisione individualizzante si complica. Si tratta di distribuire gli individui in uno spazio dove si possa isolarli e reperirli, ma anche di articolare questa distribuzione su un apparato di produzione che ha esigenze proprie. Bisogna collegare la distribuzione dei corpi, la sistemazione spaziale dell'apparato di produzione e le diverse forme di attività nella distribuzione dei «posti». A questo principio obbedisce la manifattura di Oberkampf a Jouy. Essa è composta da una serie di laboratori qualificati secondo ciascun grande tipo di operazione: per gli stampatori, i "rentreurs" (15) i coloristi, le ritoccatrici, gli incisori, i tintori. Il più grande degli edifici, costruito nel 1791 da Toussaint Barré è lungo centodieci metri ed ha tre piani. Il piano terreno è destinato essenzialmente alla stamperia: contiene 132 tavole disposte in due file lungo la sala che è illuminata da 88 finestre; ogni stampatore lavora ad una tavola, col suo "tireur" (16) incaricato di preparare e di stendere i colori. In totale 264 persone. All'estremità di ogni tavola, una sorta di rastrelliera sulla quale l'operaio deposita a seccare la tela che ha stampato (17). Percorrendo il corridoio centrale del laboratorio, è possibile assicurare una sorveglianza generale e individuale insieme: constatare la presenza, la applicazione dell'operaio, la qualità del suo lavoro; confrontare gli operai fra loro, classificarli secondo l'abilità e la rapidità; seguire gli stadi successivi della lavorazione. Tutte queste divisioni in serie formano una griglia permanente: le confusioni vi si dissolvono (18); la produzione si divide ed il processo di lavoro si articola da una parte secondo le sue fasi, i suoi stadi o le sue operazioni elementari e dall'altra secondo gli individui che le effettuano, i corpi singoli che vi si applicano: ogni variabile di questa forza - vigore, prontezza, abilità, costanza - può essere osservato, quindi caratterizzato, apprezzato, contabilizzato e rapportato a colui che ne è l'agente particolare. Associata in modo perfettamente leggibile a tutta la serie dei singoli corpi, la forza lavoro può essere analizzata in unità individuali. Sottesa alla divisione del processo di produzione, e contemporaneamente troviamo, al momento della nascita della grande industria, la scomposizione individualizzante della forza di lavoro; le ripartizioni dello spazio disciplinare hanno spesso assicurato l'una e l'altra.

4. Nella disciplina, gli elementi sono intercambiabili poiché ciascuno viene definito dal posto che occupa in una serie e per lo scarto che lo separa dagli altri. L'unità non è dunque né il territorio (unità di dominazione), né il luogo (unità di residenza), ma il "rango": il posto occupato in una classificazione, il punto in cui si incrociano una linea e una colonna, l'intervallo in una serie di intervalli che si possono percorrere gli uni dopo gli altri. La disciplina, arte del rango e tecnica per la trasformazione delle destinazioni. Essa individualizza i corpi per mezzo di una localizzazione che non li inserisce, ma li distribuisce e li fa circolare in una rete di relazioni.

Sia l'esempio della «classe». Nei collegi dei gesuiti troviamo di nuovo un'organizzazione insieme binaria e massiva. Le classi, che potevano contare fino a due o trecento allievi, erano divise in gruppi di dieci; ciascuno di questi gruppi con suo decurione, era assegnato ad un campo, il romano o il cartaginese; ad ogni decuria corrispondeva una decuria avversaria. La forma generale era quella della guerra e della rivalità; il lavoro, l'apprendimento, la classificazione venivano effettuati sotto forma di torneo, attraverso l'affrontarsi di due eserciti; la prestazione di ogni allievo era iscritta in quel duello generale e assicurava, da parte sua, la vittoria o le disfate di un campo. Gli allievi si vedevano assegnare un posto che corrispondeva alla funzione di ciascuno ed al suo valore di combattente nel gruppo unitario della sua decuria (19). Si può notare d'altronde che questa commedia romana permetteva di legare agli esercizi binari della rivalità, una disposizione spaziale ispirata alla legione, con rango, gerarchia, sorveglianza piramidale. Non bisogna dimenticare che, in linea generale, il modello romano, all'epoca dei Lumi, giocò un doppio ruolo: sotto il suo aspetto repubblicano, era l'istituzione stessa della libertà, sotto il suo aspetto militare, era lo schema ideale della disciplina. La Roma del secolo Diciottesimo e della Rivoluzione, è quella del Senato, ma anche della legione, quella del Foro, ma anche degli accampamenti. Fino all'Impero, la referenza romana è stata, in maniera ambigua, veicolo dell'ideale giuridico della cittadinanza e insieme della tecnica dei procedimenti disciplinari. In ogni caso, ciò che vi era di strettamente disciplinare nella favola antica che si giocava in permanenza nei collegi dei gesuiti, prevalse su ciò che vi era di torneo e di guerra mimata. Poco a poco - ma soprattutto dopo il 1762, lo spazio scolastico si

dispiega; la classe diviene omogenea e non è più composta che da elementi individuali che vengono a disporsi gli uni accanto agli altri sotto lo sguardo del maestro. Il «rango» (20), nel secolo Diciottesimo, comincia a definire la grande forma di ripartizione degli individui nell'ordine scolare: file di allievi nella classe, nei corridoi, nei corsi; rango attribuito a ciascuno a proposito di ogni compito e di ogni prova; rango che ciascuno ottiene di settimana in settimana, di mese in mese, di anno in anno; allineamento delle classi d'età, le une di seguito alle altre; successione delle materie insegnate, dei problemi trattati secondo un ordine di difficoltà crescente. E in questo insieme di allineamento obbligatorio, ogni allievo, secondo l'età, le prestazioni, la condotta, occupa ora un rango, ora un altro; egli si sposta senza posa su una serie di caselle - le une, ideali, segnano una gerarchia del sapere o delle capacità, le altre aventi lo scopo di tradurre materialmente nello spazio della classe o del collegio la ripartizione dei valori o dei meriti. Moto perpetuo in cui gli individui si sostituiscono gli uni agli altri, in uno spazio scandito da intervalli allineati.

L'organizzazione di uno spazio seriale fu una delle grandi mutazioni tecniche dell'insegnamento elementare. Esso permise di superare il sistema tradizionale (un allievo che lavora qualche minuto col maestro, mentre il gruppo confuso di quelli che attendono rimane in ozio). Assegnati dei posti individuali, rese possibile il controllo di ciascuno ed il lavoro simultaneo di tutti; organizzò una nuova economia dei tempi di apprendimento; fece funzionare lo spazio scolare come una macchina per apprendere ma anche per sorvegliare, gerarchizzare, ricompensare. J.-B. de La Salle sognava una classe in cui la distribuzione spaziale potesse assicurare in una volta tutta una serie di distinzioni: secondo il grado di avanzamento degli allievi, secondo il valore di ciascuno, secondo il carattere più o meno buono, secondo l'applicazione più o meno grande, secondo la pulizia, secondo la ricchezza dei genitori. Allora la classe avrebbe formato un grande quadro unico, dai molteplici ingressi, sotto lo sguardo attentamente «classificatore» del maestro: «Ci saranno in tutte le classi posti assegnati a tutti gli scolari di tutte le lezioni, in modo che tutti quelli che ricevono la stessa lezione siano tutti messi in uno stesso posto e sempre fisso. Gli scolari delle lezioni più avanzate saranno messi nei banchi più vicini al muro, gli altri di seguito secondo l'ordine delle lezioni, avanzando verso il centro della classe... Ogni allievo avrà il suo posto fisso e nessuno lascerà né cambierà il suo senza l'ordine e il consenso dell'ispettore delle scuole». Sarà necessario fare in modo che «quelli i cui genitori sono negligenti e hanno dei parassiti siano separati da quelli che sono puliti e che non ne hanno; che uno scolaro leggero e sventato stia fra due che siano saggi e posati, un libertino o solo o fra due che siano pieni di devozione» (21).

Le discipline, organizzando le «celle», i «posti», i «ranghi» fabbricano spazi complessi: architettonici, funzionali e gerarchici nello stesso tempo. Sono spazi che assicurano la fissazione e permettono la circolazione; ritagliano segmenti individuali e stabiliscono legami operativi; segnano dei posti e indicano dei valori; garantiscono l'obbedienza degli individui, ma anche una migliore economia del tempo e dei gesti. Sono spazi misti: reali perché determinano la disposizione delle costruzioni, delle sale, dell'arredamento, ma ideali poiché su queste sistemazioni si proiettano caratterizzazioni, stime, gerarchie. La prima fra le grandi operazioni della disciplina è dunque la costituzione di «quadri viventi» che trasformano le moltitudini confuse, inutili o pericolose in molteplicità ordinate. La costituzione di «quadri» è stata uno dei grandi problemi della tecnologia scientifica, politica ed economica del secolo Diciottesimo: sistemare orti botanici e giardini zoologici, e costruire nello stesso tempo classificazioni razionali degli esseri viventi; osservare, controllare, regolarizzare la circolazione delle merci e della moneta, e costruire, nello stesso tempo, un quadro economico che possa valere come principio di arricchimento; ispezionare gli uomini, constatare la loro presenza e la loro assenza, e costruire un registro generale e permanente delle forze armate; ripartire gli ammalati, separare gli uni dagli altri, dividere con cura lo spazio ospedaliero e fare una classificazione sistematica delle malattie: altrettante operazioni gemelle in cui le due costituenti - distribuzione e analisi, controllo e intelleggibilità - sono legate solidalmente l'una all'altra. Il quadro, nel secolo Diciottesimo è insieme una tecnica di potere ed un procedimento di sapere. Si tratta di organizzare il multiplo, di darsi uno strumento per percorrerlo e padroneggiarlo; si tratta di imporgli «un ordine». Per il naturalista, il medico, l'economista, è come per quel comandante d'esercito, di cui parla Guilbert: «accecato dall'immensità, stordito dalla moltitudine... le combinazioni senza numero che risultano dalla molteplicità degli oggetti, tante esigenze riunite formano un fardello al di sopra delle sue forze. La scienza della guerra moderna, perfezionandosi, avvicinandosi a principi conformi al vero, potrebbe divenire più semplice, meno difficile»; gli eserciti «con tattiche semplici, analoghe, suscettibili di piegarsi a tutti i movimenti... sarebbero più facili da muovere e da condurre» (22). Tattica; ordinamento spaziale degli uomini, tassonomia, spazio disciplinare degli esseri naturali; quadro economico, movimento regolato delle ricchezze. Ma il quadro non ha la medesima funzione in questi differenti registri. Nell'ordine dell'economia permette la misura delle quantità e l'analisi dei movimenti. Sotto la forma della tassonomia, ha la funzione di caratterizzare (e per conseguenza di ridurre le singolarità individuali) e di costituire delle classi (dunque escludere le considerazioni di numero). Ma sotto la forma della ripartizione disciplinare, la messa in quadro ha, al contrario, la funzione di trattare la molteplicità in se stessa, di distribuirle e di ricavarne il maggior effetto possibile. Mentre la tassonomia naturale si situa sull'asse che va dal carattere alla categoria, la tattica disciplinare si situa sull'asse che lega il singolare al multiplo. Essa permette insieme la caratterizzazione dell'individuo come individuo, e l'ordinazione di una data molteplicità. E' la condizione prima per il controllo e l'uso di un insieme di elementi distinti: la base per una microfisica del potere che potremmo chiamare «cellulare».

Il controllo dell'attività.

1. "L'impiego del tempo" è una vecchia eredità. Le comunità monastiche ne avevano senza dubbio suggerito il modello rigoroso. Esso si era presto diffuso. I suoi tre grandi procedimenti - stabilire delle scansioni, costringere a determinate operazioni, regolare il ciclo di ripetizione - si sono ben presto ritrovati nei collegi, laboratori, ospedali. All'interno degli antichi schemi, le nuove discipline non hanno faticato ad inserirsi; le case di educazione e gli istituti di assistenza prolungavano la vita dei conventi, cui spesso erano annessi. Il rigore del tempo industriale ha mantenuto a lungo un andamento religioso: nel secolo Diciassettesimo, i regolamenti delle grandi manifatture precisavano gli esercizi che dovevano scandire il lavoro: «Tutte le persone... arrivando il mattino al loro posto, prima di lavorare cominceranno col lavarsi le mani, offriranno a Dio il loro lavoro, faranno il segno della croce e cominceranno a lavorare» (23); ma ancora nel secolo Diciannovesimo, quando si vorranno utilizzare nell'industria popolazioni rurali, accade che si faccia appello, per abituarle al lavoro negli opifici, a delle congregazioni; gli operai vengono inquadrati in «officine-convento». La grande disciplina militare si è formata, negli eserciti protestanti di Maurizio d'Orange e di Gustavo Adolfo, attraverso una ritmica del tempo che era scandita dagli esercizi di pietà; l'esistenza nell'esercito, diceva Boussanelle assai più tardi, doveva avere alcune «delle perfezioni del chiostro stesso» (24). Per secoli, gli ordini religiosi furono maestri di disciplina; specialisti del tempo, grandi tecnici del ritmo e delle attività regolari. Ma le discipline modificano i procedimenti di regolarizzazione temporale che hanno ereditato. Prima di tutto raffinandoli: è in quarti d'ora, in minuti, in secondi che ci si mette a contare. Naturalmente nell'esercito: Guilbert fece procedere sistematicamente ai cronometraggi di tiro, di cui Vauban aveva avuto l'idea. Nelle scuole elementari, il taglio del tempo diviene sempre più stretto; le attività sono segnate rigorosamente da ordini ai quali bisogna rispondere immediatamente: «All'ultimo colpo dell'ora, uno scolaro suonerà la campana e al primo colpo tutti gli scolari si metteranno in ginocchio, le braccia in croce e gli occhi bassi. Finita la preghiera, il maestro batterà un colpo di segnale per far alzare gli allievi, un secondo per far loro segno di salutare il Cristo e il terzo per farli sedere» (25). All'inizio del secolo Diciannovesimo, si proporrà per la scuola mutuale un impiego del tempo di questo tipo: ore 8,45 entrata dell'istruttore, ore 8,52 appello dell'istruttore, ore 8,56 entrata dei bambini e preghiera, ore 9 entrata nei banchi, ore 9,04 prima lavagnetta, ore 9,08 fine del dettato, ore 9,12 seconda lavagnetta, eccetera (26). L'estensione progressiva del lavoro salariato porta, da parte sua, una rigorosa valutazione del tempo: «Se accadesse che gli operai si recassero al lavoro più tardi di un quarto d'ora dopo che sarà suonata la campana...» (27); «quello dei compagni che sarà chiamato durante il lavoro e perderà più di cinque minuti...», «colui che non sarà al lavoro all'ora precisa...» (28). Ma si cerca anche di assicurare la qualità del tempo impiegato: controllo ininterrotto, pressione dei sorveglianti, annullamento di tutto ciò che può disturbare o distrarre; si tratta di costituire un tempo integralmente utile: «E' espressamente proibito durante il lavoro divertire i compagni con gesti o altrimenti, giocare qualsiasi gioco, mangiare, dormire, raccontare storie e commedie» (29); e perfino durante l'interruzione per il pasto, «non sarà fatto alcun discorso di storie, di avventure o di altri argomenti che distolgano gli operai dal loro lavoro»; «è espressamente vietato ad ogni operaio, e sotto qualsiasi pretesto, di introdurre vino nella manifattura e di bere nei laboratori» (30). Il tempo misurato e pagato deve essere anche un tempo senza impurità né difetti, un tempo di buona qualità, lungo il quale il corpo resta applicato al suo esercizio. L'esattezza e l'applicazione sono con la regolarità, le virtù fondamentali del tempo disciplinare. Ma questo non è il più nuovo: altri procedimenti sono più caratteristici delle discipline.

2. "L'elaborazione temporale dell'atto". Siano due modi di controllare la marcia di una truppa. Inizio del secolo Diciassettesimo: «Abituare i soldati, in fila o in battaglione, a marciare alla cadenza del tamburo. E per farlo bisogna cominciare col piede destro, affinché tutta la truppa si trovi ad alzare uno stesso piede nello stesso tempo» (31). A metà del secolo Diciottesimo, quattro tipi di passo: «La lunghezza del passo piccolo sarà di un piede, quella del passo ordinario, del passo doppio e del passo di strada, di due piedi, il tutto misurato da un tallone all'altro; quanto alla durata, quella del passo piccolo e del passo ordinario sarà di un secondo, durante il quale si faranno due passi doppi, la durata del passo di strada sarà di un po' di più di un secondo. Il passo obliquo si farà nello stesso tempo di un secondo; sarà al più di 18 pollici da un tallone all'altro... Si eseguirà il passo ordinario in avanti, tenendo la testa alta e il corpo diritto, tenendosi in equilibrio successivamente su una sola gamba e portando l'altra in avanti, il garretto teso, la punta del piede un po' voltata all'infuori e bassa per sfiorare senza affettazione il terreno sul quale si dovrà marciare e posare il piede a terra, in modo che ogni parte vi appoggi nel medesimo tempo senza battere contro terra» (32). Tra queste due prescrizioni, è stato messo in gioco un nuovo fascio di costrizioni, un altro grado di precisione nella scomposizione dei gesti e dei movimenti, un'altra maniera di adattare il corpo a imperativi temporali.

Ciò che l'ordinanza del 1766 definisce, non è un impiego del tempo - quadro generale per un'attività; è più di un ritmo collettivo e obbligatorio, imposto dall'esterno: è un «programma» che assicura l'elaborazione dell'atto e controlla dall'interno il suo svolgimento e le sue fasi. Si è passati da una forma di ingiunzione che misurava o scandiva i gesti ad una trama che li costringe e li sostiene lungo tutto il loro concatenarsi. Si definisce una sorta di schema anatomo-cronologico del comportamento. L'atto viene scomposto nei suoi elementi, la posizione del corpo, delle membra, delle articolazioni viene definita, ad ogni movimento sono assegnate una direzione, un'ampiezza, una durata; l'ordine di direzione è prescritto. Il tempo penetra il corpo, e con esso tutti i controlli minuziosi del potere.

3. Di qui, "la messa in correlazione del corpo e del gesto". Il controllo disciplinare non consiste semplicemente nell'insegnare o nell'imporre una serie di gesti definiti; esso impone tra un gesto e l'attitudine globale del corpo la relazione migliore, che è condizione di efficacia e di rapidità. Nel buon impiego del corpo, che permette un

buon impiego del tempo, niente deve rimanere ozioso o inutile; tutto deve essere chiamato a formare il supporto dell'atto richiesto. Un corpo ben disciplinato forma il contesto operativo del minimo gesto. Una buona scrittura, ad esempio, presuppone una ginnastica - tutta una routine di cui un codice rigoroso investe il corpo per intero, dalla punta del piede alla punta dell'indice. Bisogna «tenere il corpo diritto, un po' girato e sciolto verso il lato sinistro, e sia pur poco inclinato sul davanti, in modo che, essendo il gomito appoggiato sulla tavola, il mento possa essere appoggiato sul pugno, a meno che la portata della vista non lo permetta; la gamba sinistra deve essere un poco più in avanti, sotto il tavolo, della destra. Bisogna lasciare una distanza di due dita dal corpo al tavolo, poiché non solamente si scrive con maggior prontezza, ma perché niente è più nocivo alla salute del contrarre l'abitudine di appoggiare lo stomaco contro il tavolo. Il braccio destro deve essere lontano dal corpo circa tre dita ed uscire di circa cinque dita dal tavolo sul quale deve appoggiare leggermente. Il maestro farà conoscere agli scolari la posizione che essi devono tenere scrivendo, e la correggerà con un segno o in altro modo, quando se ne allontanassero» (33). Un corpo disciplinato è il sostegno di un gesto efficace.

4. "L'articolazione corpo oggetto". La disciplina definisce uno per uno i rapporti che il corpo deve mantenere con l'oggetto che manipola. Disegna, tra l'uno e l'altro, un accurato ingranaggio. «Portare l'arma in avanti. In tre tempi. Si alzerà il fucile con la mano destra, avvicinandolo al corpo in modo da tenerlo perpendicolarmente di fronte al ginocchio sinistro, l'estremità della canna all'altezza dell'occhio. Lo si afferrerà battendo con la mano sinistra, il braccio teso, stretto al corpo all'altezza del cinturone. Al secondo si porterà il fucile, con la mano sinistra, davanti a sé, tra i due occhi, a piombo, la mano destra lo prenderà all'impugnatura, il braccio teso, il ponticello del grilletto appoggiato al primo dito, la mano sinistra all'altezza della tacca, il pollice allungato lungo la canna. Al terzo, si lascerà il fucile con la mano sinistra, per lasciarla cadere lungo la coscia, e lo si alzerà con la mano destra, la cartella all'infuori e di fronte al petto, il braccio destro teso a metà, il gomito stretto al corpo, il pollice allungato contro la cartella, appoggiato alla prima vite, il cane appoggiato sul primo dito, la canna a piombo» (34). Abbiamo qui un esempio di ciò che potremmo chiamare la codificazione strumentale del corpo. Esso consiste in una scomposizione del gesto globale in due serie parallele: quella degli elementi del corpo da mettere in gioco (mano destra, mano sinistra, diverse dita della mano, ginocchio, gomito, occhio, eccetera), quella degli elementi dell'oggetto che viene manipolato (canna, tacca, cane, vite, eccetera). Poi, questi vengono messi in correlazione gli uni con gli altri secondo un certo numero di gesti semplici (appoggiare, piegare); infine si stabilisce la sequenza canonica in cui ciascuna di queste correlazioni occupa un determinato posto. Questa sintassi obbligata, è ciò che i teorici militari del secolo Diciottesimo chiamavano la «manovra». La ricetta tradizionale lascia il posto a prescrizioni esplicite e coercitive. Su tutta la superficie di contatto tra il corpo e l'oggetto che esso manipola, il potere si introduce, li collega. Costituisce un complesso corpo-arma, corpo-strumento, corpo-macchina. Siamo ormai lontanissimi da quelle forme di assoggettamento che non chiedevano al corpo che segni o prodotti, forme di espressione o il risultato di un lavoro. La regolamentazione imposta dal potere è nello stesso tempo la legge di costruzione dell'operazione. Appare così il carattere del potere disciplinare; esso ha non tanto una funzione di prelevamento quanto di sintesi, non tanto di estorsione del prodotto quanto di legame coercitivo con l'apparato di produzione.

5. "L'utilizzazione esaustiva". Il principio che era sotteso all'impiego del tempo nella sua forma tradizionale era essenzialmente un principio negativo; principio di non oziosità: è proibito perdere un tempo che è contato da Dio e pagato dagli uomini; l'impiego del tempo deve scongiurare il pericolo di sprecarlo - errore morale e disonestà economica. La disciplina, invece, organizza un'economia positiva e pone il principio di una utilizzazione del tempo teoricamente sempre crescente: esaustione piuttosto che impiego. Si tratta di estrarre dal tempo sempre più istanti disponibili e da ogni istante sempre più forze utili. Il che significa che bisogna cercare di intensificare l'uso del minimo istante, come se il tempo, nel suo frazionamento, fosse inestinguibile; o almeno, come se, per mezzo di una organizzazione interna sempre più dettagliata, si potesse tendere verso un punto ideale in cui il massimo della rapidità raggiunge il massimo dell'efficacia. Era proprio questa la tecnica messa in opera nel famoso reggimento della fanteria prussiana che, dopo le vittorie di Federico Secondo, tutta Europa aveva imitato (35): più si scompone il tempo, più si moltiplicano le sue suddivisioni, meglio lo si disarticola dispiegando i suoi elementi interni sotto uno sguardo che li controlla, tanto più si può accelerare un'operazione, o almeno, regolarla secondo un optimum di velocità. Di qui, quella regolamentazione del tempo d'azione che fu così importante nell'esercito e che doveva diventarlo per tutta la tecnologia dell'attività umana: 6 tempi, prevedeva il regolamento prussiano del 1743 per mettere l'arma al piede, 4 per estenderla, 13 per metterla a rovescio sulla spalla, eccetera. Con altri mezzi, l'insegnamento mutuale è stato anch'esso disposto come un apparato per intensificare l'utilizzazione del tempo; la sua organizzazione permetteva di trasformare il carattere lineare e per successioni dell'insegnamento del maestro: esso regolava il contrappunto di operazioni fatte, nello stesso momento, da differenti gruppi di allievi sotto la direzione degli istruttori e degli aggiunti, in modo che ogni istante che passava era riempito di attività multiple ma ordinate. D'altra parte il ritmo imposto da segnali, colpi di fischietto, comandi, imponeva a tutti norme temporali che dovevano nello stesso tempo accelerare il processo di apprendimento ed insegnare la rapidità come virtù (36); «l'unico scopo di questi comandi... è di abituare i ragazzi ad eseguire presto e bene le stesse operazioni, di diminuire quanto più è possibile con la rapidità la perdita di tempo che il passaggio da un'operazione all'altra provoca» (37).

Ora, attraverso questa tecnica di assoggettamento, si va componendo un nuovo oggetto: lentamente sostituisce il corpo meccanico - il corpo composto di solidi e dotato di movimenti, la cui immagine aveva così a lungo assillato i fautori della perfezione disciplinare. Questo oggetto nuovo è il corpo naturale, portatore di forze e

sede di una durata; è il corpo suscettibile di operazioni specifiche, che hanno il loro ordine, il loro tempo, le loro condizioni interne, i loro elementi costitutivi. Il corpo, divenendo bersaglio per nuovi meccanismi di potere, si offre a nuove forme di sapere. Corpo dell'esercizio, piuttosto che della fisica speculativa; corpo manipolato dalla autorità, piuttosto che percorso dai cartesiani "esprits animaux"; corpo dell'addestramento utile, e non della meccanica razionale, ma nel quale, per ciò stesso, si manifesteranno un certo numero di esigenze naturali e di costrizioni funzionali. E' questo il corpo che Guilbert scoprì nella sua critica alle manovre troppo artificiose. Nell'esercizio che gli viene imposto e al quale resiste, il corpo disegna le sue correlazioni essenziali e respinge spontaneamente l'incompatibile: «Chi entri nelle nostre scuole di esercitazioni vedrà tutti quei disgraziati soldati in atteggiamenti costretti e forzati, vedrà tutti i loro muscoli in contrazione, la circolazione del sangue interrotta... Studiamo le intenzioni della natura e la costruzione del corpo umano e troveremo la posizione che essa prescrive chiaramente e il portamento da dare al soldato. La testa deve essere dritta, libera fuori dalle spalle, posta perpendicolarmente in mezzo ad esse. Essa non deve essere girata né a destra né a sinistra, poiché, vista la corrispondenza che esiste tra le vertebre del collo e la scapola a cui sono attaccate, nessuna di loro può agire in senso circolare senza trascinare leggermente nello stesso verso in cui agisce una delle nervature della spalla; ed allora non essendo più il corpo posto rettamente, il soldato non può marciare dritto davanti a sé, né servire come punto di allineamento... L'osso dell'anca, che l'Ordinanza indica come il punto contro il quale la punta del calcio deve appoggiare, non essendo situato ugualmente in tutti gli uomini, il fucile viene ad essere portato da alcuni più a destra, da altri più a sinistra. Per la stessa ragione di ineguaglianza di struttura, il ponticello si trova ad essere più o meno stretto contro il corpo, secondo che un uomo abbia la parte esteriore della spalla più o meno carnosa, eccetera» (38).

Abbiamo visto come le procedure della ripartizione disciplinare avessero il loro posto tra le tecniche contemporanee di classificazione e di messa in quadro, ma come vi introducessero il problema specifico degli individui e della molteplicità. Nello stesso modo, i controlli disciplinari dell'attività trovano posto in tutte le ricerche, teoriche o pratiche, sui meccanismi naturali del corpo: ma queste cominciano a scoprirvi dei processi specifici; il comportamento e le sue esigenze organiche finiscono, poco a poco, a sostituirsi alla semplice fisica del movimento. Richiesto di essere docile fin nelle sue minime operazioni, il corpo si oppone e mostra le condizioni di funzionamento proprie ad un organismo. Il potere disciplinare ha come correlativo una individualità non solo analitica e «cellulare» ma anche naturale e «organica».

L'organizzazione delle genesi.

Nel 1667, l'editto che creava la manifattura dei Gobelins prevedeva l'organizzazione di una scuola. Sessanta bambini, borsisti, dovevano essere scelti dal sovrintendente degli stabilimenti reali, affidati per un certo tempo ad un maestro che doveva assicurare «la loro educazione e la loro istruzione», poi messi come apprendisti presso i diversi maestri tappezzieri della manifattura (questi ultimi ricevevano un rimborso prelevato sulla borsa degli allievi). Dopo sei anni di apprendistato, quattro di servizio ed una prova di qualificazione, essi avevano il diritto di «aprire e condurre bottega» in qualunque città del regno. Ritroviamo qui il carattere proprio dell'apprendistato corporativo: rapporto di dipendenza individuale e totale insieme nei confronti del maestro; durata statutaria della formazione che si conclude con una prova di qualificazione, ma che non si scompone in un programma specifico; scambio globale tra il maestro che deve dare il suo sapere e l'apprendista che deve fornire i suoi servizi, il suo aiuto e, spesso, una retribuzione. La forma della domesticità si mescola ad un trasferimento di conoscenza (39). Nel 1737, un editto organizza una scuola di disegno per gli apprendisti dei Gobelins: non è destinata a sostituire la formazione presso i maestri operai, ma a completarla. La scuola implica una tutt'altra organizzazione del tempo. Per due ore al giorno, salvo la domenica e le feste, gli allievi vi si riuniscono; si fa l'appello, secondo una lista appesa al muro, gli assenti vengono annotati su un registro. La scuola è divisa in tre classi. La prima per quelli che non hanno alcuna nozione di disegno; si fanno loro copiare dei modelli, più o meno difficili, secondo le attitudini di ciascuno. La seconda «per quelli che hanno già qualche principio», o che hanno già superata la prima classe; essi devono riprodurre dei quadri «a vista e senza prenderne il tratto», ma considerando solo il disegno. Nella terza classe, imparano i colori, fanno del pastello, si iniziano alla teoria e alla pratica della tintura. Regolarmente, gli allievi fanno dei compiti individuali; ciascuno di questi esercizi, dove è segnato il nome dell'autore e la data dell'esecuzione, viene depositato tra le mani del maestro; i migliori sono ricompensati; riuniti alla fine dell'anno e confrontati fra loro, permettono di stabilire i progressi, il valore attuale, il posto relativo di ciascun allievo; si decide allora quali sono in grado di passare alla classe superiore. Un libro generale, tenuto dai maestri e dai loro aiutanti, deve registrare giorno per giorno la condotta degli allievi e tutto ciò che avviene nella scuola. Il registro viene periodicamente revisionato da un ispettore (40).

La scuola dei Gobelins non è che l'esempio di un fenomeno importante: lo sviluppo, all'epoca classica, di una nuova tecnica atta a prendere in carico il tempo di esistenze singole, a governare i rapporti del tempo, dei corpi e delle forze, ad assicurare un cumulo della durata, ed a trasformare in profitto o in utilità sempre crescenti il movimento del tempo che passa. Come capitalizzare il tempo degli individui, cumularlo in ciascuno di loro, nei loro corpi, nelle loro forze o capacità ed in modo che sia suscettibile di utilizzazione e di controllo? Come organizzare durate proficue? Le discipline che analizzano lo spazio, che scompongono e ricompongono le attività, devono essere anche intese come meccanismi per aggiungere e capitalizzare il tempo. Ciò, attraverso

quattro processi che l'organizzazione militare mostra con tutta chiarezza.

1) Dividere la durata in segmenti, successivi o paralleli, di cui ciascuno deve pervenire ad un termine specifico. Ad esempio: isolare il tempo di formazione ed il periodo della pratica, non mescolare l'istruzione delle reclute con l'esercizio dei veterani; aprire scuole militari distinte dal servizio armato (nel 1746, creazione della Scuola di Parigi, nel 1776 creazione di dodici scuole di provincia); reclutare i soldati di mestiere in età ancora molto giovane; prendere dei bambini, «farli adottare dalla patria ed allevarli in scuole particolari» (41); insegnare successivamente il portamento, poi la marcia, poi il maneggio delle armi, poi il tiro, e non passare ad una attività che quando la precedente sia interamente acquisita: «Uno degli errori principali è quello di mostrare ad un soldato tutti gli esercizi in una volta» (42); in breve, scomporre il tempo in trafilate, separate e calibrate. 2) Organizzare queste trafilate secondo uno schema analitico - successione di elementi i più semplici possibili, che si combinino secondo una complessità crescente. Il che suppone che l'istruzione abbandoni il principio della ripetizione analogica. Nel secolo Sedicesimo, l'esercitazione militare consisteva soprattutto nel mimare tutto, o in parte, un combattimento e ad accrescere globalmente l'abilità o la forza del soldato (43); nel secolo Diciottesimo, l'istruzione del «manuale» segue il principio dell'«elementare» e non più dell'«esemplare»: gesti semplici - posizione delle dita, flessione della gamba, movimento del braccio - che sono tutt'al più le componenti di base per le condotte utili e che assicurano inoltre un addestramento generale della forza, dell'abilità, della docilità. 3) Finalizzare questi segmenti temporali, fissar loro un termine, concluso da una prova, che ha la tripla funzione di indicare se il soggetto ha raggiunto il livello statutario, di garantire la conformità del suo apprendimento a quello degli altri e differenziare le capacità di ciascun individuo. Quando i sergenti, caporali, eccetera (incaricati di istruire gli altri, riterranno di aver messo qualcuno in grado di passare alla prima classe, essi lo presenteranno prima agli ufficiali della loro compagnia, che l'esamineranno con attenzione; se questi non lo troveranno ancora abbastanza addestrato rifiuteranno di ammetterlo; se al contrario l'uomo presentato parrà loro in grado di essere ricevuto, i detti ufficiali lo proporranno essi stessi al comandante del reggimento, che lo vedrà e se lo riterrà idoneo, lo farà esaminare dagli ufficiali superiori. Gli errori, anche i più leggeri, saranno sufficienti per rifiutarlo e nessuno potrà passare dalla seconda classe alla prima senza aver subito questo primo esame» (44). 4) Porre in essere delle serie di serie; prescrivere a ciascuno, secondo il suo livello, la sua anzianità, il suo grado, gli esercizi che gli convengono; gli esercizi comuni hanno un ruolo differenziatore, ed ogni differenza comporta esercizi specifici. Al termine di ogni serie, altre ne iniziano, formano una ramificazione e si suddividono a loro volta. In modo che ogni individuo si trova preso in una serie temporale, che definisce specificamente il suo livello e il suo rango. Polifonia disciplinare degli esercizi: «I soldati della seconda classe saranno esercitati tutte le mattine dai sergenti, caporali, "anspessades" (45), soldati della prima classe... I soldati della prima classe saranno esercitati tutte le domeniche dal capo della squadra... ; i caporali e gli "anspessades" lo saranno tutti i martedì pomeriggio dai sergenti della loro compagnia e costoro tutti i 2, 12 e 22 di ogni mese, di pomeriggio, dagli ufficiali superiori» (46).

E' questo tempo disciplinare ad imporsi poco a poco alla pratica pedagogica - specializzando il tempo di formazione e distaccandolo dal tempo adulto, dal tempo del mestiere acquisito; predisponendo differenti stadi separati gli uni dagli altri da prove graduate; determinando programmi che devono svolgersi ciascuno secondo una determinata fase e che comportano esercizi di difficoltà crescente; qualificando gli individui secondo il modo in cui hanno percorso queste serie. Al tempo «iniziativo» della formazione tradizionale (tempo globale, controllato dal solo maestro, sanzionato da un'unica prova), il tempo disciplinare sostituisce serie multiple e progressive. Si forma tutta una pedagogia analitica, molto minuziosa nei dettagli (scomponi fin negli elementi più semplici la materia d'insegnamento, gerarchizza in gradi molto vicini ogni fase del progresso) e molto precoce, anche nella sua storia (anticipa largamente le analisi genetiche degli ideologi, di cui appare come il modello tecnico). Demia, ai primissimi del secolo Diciottesimo, voleva che si dividesse l'apprendimento della lettura in sette livelli: il primo per quelli che imparano a conoscere le lettere, il secondo per quelli che imparano a leggere lettera per lettera, il terzo per quelli che imparano ad unire le sillabe, per farne delle parole, il quarto per quelli che leggono il latino per frase o da interpunzione a interpunzione, il quinto per quelli che cominciano a leggere il francese, il sesto per i più capaci nella lettura, il settimo per quelli che leggono i manoscritti. Ma nel caso in cui gli allievi fossero numerosi, sarebbe stato necessario introdurre nuove suddivisioni; la prima classe avrebbe dovuto comprendere quattro fasce: una per quelli che imparano le «lettere semplici», l'altra per quelli che apprendono le lettere mescolate, una terza per quelli che apprendono le lettere abbreviate (â, ê...), un'ultima per quelli che apprendono le lettere doppie (ff, ss, tt, st). La seconda classe sarà divisa in tre fasce: per quelli che «recitano ogni lettera ad alta voce prima di sillabare: D.O., Do», per quelli che «leggono vocale per vocale le sillabe più difficili, come "bant, brand, spinx"», eccetera. Ogni gradino nel combinatorio degli elementi deve iscriversi all'interno di una grande serie temporale, che è nello stesso tempo una marcia naturale dello spirito ed un codice per i procedimenti educativi.

La messa in «serie» di attività successive permette un completo investimento della durata da parte del potere: possibilità di un controllo dettagliato e di un intervento puntuale (di differenziazione, correzione, castigo, eliminazione) in ogni momento del tempo; possibilità di caratterizzare, quindi di utilizzare, gli individui secondo il livello che è loro proprio nelle serie che percorrono; possibilità di cumulare il tempo e l'attività, di ritrovarli, totalizzati e utilizzabili in un risultato ultimo, che è la capacità finale di un individuo. Si raccoglie la dispersione temporale per farne un profitto e si mantiene il dominio su una durata che sfugge. Il potere si articola direttamente sul tempo: ne assicura il controllo e ne garantisce l'uso.

I procedimenti disciplinari fanno apparire un tempo lineare i cui momenti si integrano gli uni agli altri e che si

orienta verso un punto terminale e stabile. Insomma, un tempo «evolutivo». Ora, bisogna ricordare che, nello stesso momento, le tecniche amministrative ed economiche di controllo facevano nascere un tempo sociale di tipo seriale, orientato e cumulativo: scoperta di una evoluzione in termini di «progresso». Le tecniche disciplinari, dal canto loro, fanno emergere delle serie individuali: scoperta di un'evoluzione in termini di «genesi». Progresso della società, genesi degli individui, queste due grandi «scoperte» del secolo Diciottesimo sono forse correlative a nuove tecniche di potere, e, più precisamente, ad una nuova maniera di gestire il tempo e di renderlo utile, per taglio segmentario, per seriazione, per sintesi e totalizzazione. Una macro - ed una micro-fisica del potere hanno permesso non certamente d'inventare la storia (già da lungo tempo non aveva più bisogno di esserlo), ma l'integrazione di una dimensione temporale unitaria, continua, cumulativa nell'esercizio dei controlli e nella pratica delle dominazioni. La storicità «evolutiva», quale si costituisce allora - e così profondamente che ancora oggi è un'evidenza -, è legata ad un modo di funzionamento del potere. Nello stesso modo, senza dubbio, la «storia-ricordo» delle cronache, delle genealogie, dei gesti, dei regni e degli atti era stata a lungo legata ad un'altra modalità del potere. Con le nuove tecniche di assoggettamento, la «dinamica» delle evoluzioni tende a sostituire la «dinastica» degli avvenimenti solenni.

In ogni caso, il piccolo "continuum" temporale della individualità-genesi sembra proprio essere, come l'individualità-cellula o l'individualità-organismo, un effetto e un oggetto della disciplina. E al centro di questa seriazione del tempo, troviamo una procedura che è, per essa, ciò che la messa in «quadro» era per la ripartizione degli individui e il taglio «cellulare»; o ancora ciò che era la «manovra» per l'economia delle attività ed il controllo organico. Si tratta dell'«esercizio». L'esercizio è quella tecnica per cui ai corpi vengono imposti dei compiti ripetitivi e nello stesso tempo differenti, ma sempre graduati. L'esercizio, indirizzando il comportamento verso uno stato terminale, permette una perpetua caratterizzazione dell'individuo sia in rapporto al termine, sia in rapporto agli altri individui, sia in rapporto ad un tipo di percorso. Esso assicura così, nella forma della continuità e della costrizione, una crescita, un'osservazione, una qualificazione. Prima di prendere questa forma strettamente disciplinare, l'esercizio ha avuto una lunga storia: lo si ritrova nelle pratiche militari, religiose, universitarie - volta a volta rituale di iniziazione, cerimonia preparatoria, prova teatrale, gara. La sua organizzazione lineare, di continuo progressiva, il suo svolgimento genetico lungo il tempo, sono, almeno nell'esercito e nella scuola, di introduzione tardiva. E senza dubbio, di origine religiosa. In ogni caso, l'idea di un «programma» scolastico che seguisse il bambino fino al termine della sua educazione, e comportasse, di anno in anno, di mese in mese, esercizi di difficoltà crescente, si presentò, sembra, dapprincipio in un gruppo religioso, i Fratelli della comune Vita (48). Fortemente ispirati da Ruysbroek e dalla mistica renana, essi trasportarono una parte delle tecniche spirituali nell'educazione - e non solo in quella dei chierici, ma anche dei magistrati e dei mercanti: il tema di una perfezione verso la quale il maestro esemplare guida, diviene in loro quello di un perfezionamento autoritario degli allievi da parte del professore; gli esercizi via via sempre più rigorosi che la vita ascetica si propone, divengono i compiti di complessità crescente che segnano l'acquisizione progressiva del sapere e della buona condotta; lo sforzo della comunità intera verso la salvezza, diviene il concorso collettivo e permanente di individui che si classificano gli uni rispetto agli altri. Furono forse procedure di vita e di salvezza comunitarie, il primo nucleo di metodi destinati a produrre attitudini individualmente caratterizzate ma collettivamente utili (49). Nella sua forma mistica o ascetica, l'esercizio era un modo di ordinare il tempo da qui in basso alla conquista della salvezza. Poco a poco, nella storia dell'Occidente, esso tende ad invertire il suo verso, mantenendo alcune delle sue caratteristiche: serve ad economizzare il tempo della vita, a cumularlo sotto forma utile e ad esercitare il potere sugli uomini, avendo come intermediario il tempo organizzato. L'esercizio, divenuto elemento in una tecnologia politica del corpo e della durata, non culmina in un alidà, ma tende verso un assoggettamento che non ha mai finito di compiersi.

La composizione delle forze.

«Cominciamo col distruggere l'antico pregiudizio secondo cui si credeva di aumentare la forza di una truppa aumentandone la profondità. Tutte le leggi fisiche sul moto divengono chimere quando si voglia adattare alla tattica» (49). Dalla fine del secolo Diciassettesimo, il problema tecnico della fanteria è stato l'affrancarsi dal modello fisico della massa. Armata di picche e di moschetti - lenti e imprecisi non permettevano né di aggiustare il tiro né di mirare - una truppa veniva utilizzata sia come proiettile, sia come muro o fortezza: «la temibile fanteria dell'esercito spagnolo». La ripartizione dei soldati in questa massa avveniva soprattutto in base all'anzianità e al valore: al centro, incaricati di far peso e volume, di dare densità ai corpi, i novizi; davanti, agli angoli e sui fianchi, i soldati più coraggiosi o più abili. Nel corso dell'età classica, si è passati a tutto un gioco di articolazioni sottili. L'unità - reggimento, battaglione, sezione, più tardi «divisione» (51)- diviene una sorta di macchina a parti multiple che si spostano le une rispetto alle altre, per giungere ad una configurazione ed ottenere un risultato specifico. Le ragioni di questo mutamento? Alcune sono economiche: rendere ogni individuo utile e redditizia la formazione, il mantenimento e l'armamento delle truppe; dare ad ogni soldato, unità preziosa, un massimo di efficacia. Ma le ragioni economiche non poterono divenire determinanti se non dopo una trasformazione, tecnica: l'invenzione del fucile (52): più preciso, più rapido del moschetto, valorizzava l'abilità del soldato; più idoneo a colpire un determinato bersaglio, permetteva di sfruttare la potenza di fuoco a livello individuale; e inversamente faceva di ogni soldato un possibile bersaglio, richiedendo così una più grande mobilità. Comportava dunque la sparizione di una tecnica di masse a profitto di un'arte che distribuisse

le unità e gli uomini lungo linee distese, relativamente flessibili e mobili. Di qui la necessità di scoprire tutta una prassi calcolata delle posizioni individuali e collettive, degli spostamenti di gruppi o di elementi isolati, dei cambiamenti di posizione o di passaggio da una disposizione ad un'altra. In breve, inventare un apparato di cui il principio non fosse più la massa, mobile o immobile, ma una geometria di segmenti divisibili, di cui l'unità di base è il soldato, mobile col suo fucile (53); e, al disotto del soldato stesso, senza dubbio, anche i gesti minimali, i tempi di azione elementari, i frammenti di spazio occupati o percorsi.

Stessi problemi, quando si tratti di costituire una forza produttiva, il cui effetto deve essere superiore alla somma delle forze elementari che la compongono: «Che la giornata di lavoro organizzata acquisti una produttività superiore, moltiplicando la potenza meccanica del lavoro, estendendo la sua azione nello spazio o restringendo il campo di produzione in rapporto alla sua scala, mobilitando nei momenti critici grandi quantità di lavoro... la forza specifica della giornata organizzata, è una forza sociale del lavoro o una forza del lavoro sociale. Essa nasce dalla collaborazione stessa» (54).

Appare così una nuova esigenza, cui la disciplina deve rispondere: costruire una macchina il cui effetto sarà massimalizzato dall'articolazione concertata delle parti elementari di cui è composta. La disciplina non è più solamente l'arte di ripartire i corpi, di estrarne e cumularne il tempo, ma di comporre delle forze per ottenere un apparato efficace. Questa esigenza si traduce in molti modi.

1. Il corpo singolo diviene un elemento che si può porre, muovere, articolare su altri. Il suo valore o la sua forza non sono più le variabili principali che lo definiscono, ma il posto che occupa, l'intervallo che ricopre, la regolarità, il buon ordine secondo cui opera i suoi spostamenti. L'uomo della truppa è prima di tutto un frammento di spazio mobile, prima ancora di essere un coraggio o un onore. Caratterizzazione del soldato, secondo Guilbert: «Quando è sotto le armi, egli occupa due piedi nel suo diametro massimo, ossia prendendolo da un capo all'altro, e circa un piede nel suo maggior spessore, preso dal petto alle spalle, a cui bisogna aggiungere un piede di intervallo reale tra lui e l'uomo che lo segue, il che fa due piedi in ogni verso per soldato e indica che una truppa di fanteria in battaglia occupa, sia sul fronte che in profondità, tanti passi quante sono le sue file» (55). Riduzione funzionale del corpo. Ma anche inserzione del corpo-segmenio in tutto un insieme sul quale si articola. Il soldato, il cui corpo è stato addestrato a funzionare pezzo per pezzo in determinate operazioni, deve a sua volta formare elemento in un meccanismo di un altro livello. I soldati verranno istruiti dapprima «uno a uno, poi due a due, in seguito in un numero maggiore... Per il maneggio delle armi, si avrà cura, quando i soldati saranno stati istruiti separatamente, di farlo loro eseguire due a due e di far loro cambiare posto alternativamente affinché quello di sinistra impari a regolarsi su quello di destra» (56). E corpo si costituisce come elemento di una macchina multisegmentaria.

2. Elementi ugualmente, le diverse serie cronologiche che la disciplina deve combinare per formare un tempo composto. Il tempo degli uni deve accordarsi al tempo degli altri in modo che da ciascuno la quantità massimale di forze possa essere estratta e combinata in un risultato ottimale. Servan sognava così un apparato militare che avrebbe coperto tutto il territorio nazionale e in cui ciascuno avrebbe occupato senza interruzione, ma in maniera differente secondo il segmento evolutivo, la sequenza genetica nella quale si trovasse. La vita militare sarebbe cominciata in età giovanissima, quando ai ragazzi sarebbe stato insegnato, «in manieri militari», il mestiere delle armi; si sarebbe conclusa in quegli stessi manieri, quando i veterani, fino al loro ultimo giorno, avrebbero potuto istruire i ragazzi, far eseguire le manovre alle reclute, presenziare alle esercitazioni dei soldati, sorvegliarli durante l'esecuzione di lavori di interesse pubblico, e infine, far regnare l'ordine nel paese, allorquando la truppa si battesse alle frontiere. Non c'è un solo momento della vita dal quale non si possano estrarre delle forze - purché si sappia differenziarlo e combinarlo con altri. Nello stesso modo, nei grandi opifici, si fa appello ai bambini e ai vecchi: il fatto è che essi hanno alcune capacità elementari per le quali non è necessario utilizzare operai che hanno ben altre attitudini; in più costituiscono una manodopera a buon mercato e infine, se lavorano, non sono più a carico di qualcuno: «L'umanità laboriosa, diceva un esattore delle finanze a proposito di una impresa di Angers, può trovare in questa manifattura, dalla età di dieci anni fino alla vecchiaia, risorse contro l'ozio e contro la miseria che ne è conseguenza» (57). Ma è senza dubbio nell'insegnamento primario che questo adattamento di cronologie diverse diverrà sottile al massimo. Dal secolo Sedicesimo fino all'introduzione, all'inizio del Diciannovesimo, del metodo di Lancaster, la complessa orologeria della scuola mutuale verrà costruita ingranaggio dopo ingranaggio: si cominciò con l'affidare agli allievi più anziani compiti di semplice sorveglianza, poi di controllo del lavoro, poi di insegnamento; si che in fin dei conti tutto il tempo di tutti gli allievi si trovò occupato sia ad insegnare sia a ricevere insegnamenti. La scuola diviene un apparato per apprendere in cui ogni allievo, ogni momento, ogni livello, quando li si combinano a dovere, vengono utilizzati in permanenza nel processo generale d'insegnamento. Uno dei grandi sostenitori della scuola mutuale dà la misura di questo progresso: «In una scuola di 360 bambini, il maestro che volesse istruire ogni allievo singolarmente, non potrebbe, in una seduta di tre ore, dare a ciascuno che mezzo minuto. Col nuovo metodo, tutti i 360 allievi scrivono, leggono o fanno di conto per due ore e mezzo ciascuno» (58).

3. Questa combinazione, accuratamente misurata, di forze, esige un sistema preciso di comando. Tutta l'attività dell'individuo disciplinato deve essere scandita e sostenuta da ingiunzioni, la cui efficacia dipende dalla brevità e dalla chiarezza; l'ordine non deve essere spiegato, neppure formulato; è necessario e sufficiente che faccia scattare il comportamento voluto. Tra il maestro di disciplina e colui che gli è sottomesso il rapporto è di segnalizzazione: si tratta non di comprendere l'ingiunzione, ma di percepire il segnale, di reagirvi subito secondo un codice più o meno artificiale stabilito in precedenza. Porre il corpo in un piccolo mondo di segnali,



a ciascuno dei quali è legata una risposta obbligata e una sola: tecnica di addestramento che «esclude dispoticamente e completamente la minima rappresentazione, e il più piccolo mormorio»; il soldato disciplinato «comincia ad obbedire qualsiasi cosa gli si comandi, la sua obbedienza è pronta e cieca; l'aria di indocilità, il minimo indugio sarebbe un crimine» (59). L'addestramento degli allievi deve essere fatto nello stesso modo: poche parole, nessuna spiegazione, al limite un silenzio totale interrotto solo da segnali: campanelli, battere le mani, gesti, semplici occhiate del maestro, o ancora quel piccolo apparecchio di legno di cui si servivano i Fratelli delle Scuole cristiane; veniva chiamato il «Segnale» per eccellenza e doveva portare nella sua meccanica brevità la tecnica del comando e insieme la morale dell'obbedienza. «Il primo e principale uso del segnale è di attirare d'un sol colpo sul maestro tutti gli sguardi degli scolari e di renderli attenti a ciò che egli vuol far loro conoscere. Così tutte le volte che vorrà attirare l'attenzione degli scolari, e far cessare ogni esercizio, darà un solo colpo. Tutte le volte che udrà il rumore del segnale, il buon allievo si immaginerà di udire la voce del maestro o piuttosto la voce di Dio stesso che lo chiama per nome. Egli entrerà allora nello stato d'animo del giovane Samuele, dicendo con lui dal fondo dell'anima: Signore, eccomi». L'allievo dovrà aver appreso il codice dei segnali e risponderà automaticamente a ciascuno di essi. «Finita la preghiera, il maestro darà un colpo di segnale e, guardando il ragazzo che vuole far leggere, gli farà segno di cominciare. Per fermare colui che legge, darà un colpo di segnale... Per segnalare a colui che legge di dover ripetere, quando ha pronunciato male una lettera, una sillaba o una parola, darà due colpi di segnale successivamente e senza interruzione. Se dopo esser stato ripreso, egli non ricomincia la parola che ha pronunciato male, perché ne ha lette diverse dopo quella, il maestro darà tre colpi successivamente e senza interruzione per fargli segno di retrocedere di qualche parola e continuerà a fare questo segno fino a che lo scolaro arrivi alla sillaba o alla parola che ha pronunciato male» (60). La scuola mutuale accentuerà ancora questo controllo dei comportamenti col sistema dei segnali ai quali bisogna reagire immediatamente. Anche gli ordini verbali devono funzionare come elementi di segnalazione: «Entrate nei banchi. Alla parola "entrate" gli scolari mettono con un colpo la mano destra sulla tavola e nello stesso tempo introducono la gamba nel banco; alle parole "nei banchi", essi introducono l'altra gamba e si siedono davanti alle loro lavagne... "Prendete lavagne": alla parola "prendete" gli scolari portano la mano destra alla cordicella che serve ad appendere la lavagna al chiodo che è davanti a loro e, con la sinistra, prendono la lavagna nel mezzo; alla parola "lavagne" la staccano e la posano sulla tavola» (61). Per riassumere, possiamo dire che la disciplina fabbrica, partendo dai corpi ch'essa controlla, quattro tipi di individualità, o piuttosto una individualità che è costituita da quattro caratteri: essa è cellulare (attraverso il gioco della ripartizione spaziale), è organica (attraverso la codificazione delle attività), è genetica (attraverso il cumulo del tempo), è combinatoria (attraverso la composizione delle forze). E per far questo mette in opera quattro grandi tecniche: costruisce dei quadri, prescrive delle manovre, impone degli esercizi, e infine, per assicurare la combinazione delle forze, organizza delle «tattiche». Arte di costruire, con i corpi localizzati, le attività codificate e le attitudini formate, degli apparati in cui il prodotto delle diverse forze si trova maggiorato dalla loro combinazione calcolata, la tattica è senza dubbio la forma più elevata della pratica disciplinare. In questo sapere, i teorici del secolo Diciottesimo vedevano il fondamento generale di tutta la pratica militare, dal controllo ed esercizio di corpi individuali, fino alla utilizzazione di forze specifiche, dotate delle molteplicità più complesse. Architettura, anatomia, meccanica, economia del corpo disciplinare; «Agli occhi della maggior parte dei militari, la tattica non è che una branca della vasta scienza della guerra; ai miei, essa è la base di questa scienza; essa è questa scienza stessa, poiché insegna a costituire le truppe, ad ordinarle, a muoverle, a farle combattere; poiché essa sola può sopperire al numero, e maneggiare la moltitudine; essa includerà alla fine la conoscenza degli uomini, delle armi, delle tensioni, delle circostanze, poiché sono tutte queste conoscenze riunite a dover determinare quei movimenti» (62). O ancora: «Questo termine [tattica]... dà l'idea della rispettiva posizione degli uomini che compongono una qualsiasi truppa; di quella delle differenti truppe che compongono un esercito, dei loro movimenti, delle loro azioni, dei rapporti che hanno fra loro» (63). Può darsi che la guerra come strategia sia la continuazione della politica. Ma non bisogna dimenticare che la «politica» è stata concepita come la continuazione se non esattamente e direttamente della guerra almeno del modello militare come mezzo fondamentale per prevenire il disordine civile. La politica, come tecnica della pace e dell'ordine interni, ha cercato di mettere in opera il dispositivo dell'esercito perfetto, della massa disciplinata, della truppa docile e utile, del reggimento accampato e sull'attenti, in manovra e in esercitazione. Nei grandi Stati del secolo Diciottesimo, l'esercito garantisce la pace civile senza dubbio perché è una forza reale, una spada sempre minacciosa, ma anche perché è una tecnica e un sapere che possono proiettare il loro schema sul corpo sociale. Se esiste una serie politica-guerra che passa per la strategia, esiste una serie esercito-politica che passa per la tattica. E' la strategia che permette di intendere la guerra come una maniera di condurre la politica fra gli Stati; è la tattica che permette di intendere l'esercito come un principio per mantenere l'assenza di guerra nella società civile. L'età classica ha visto nascere la grande strategia militare e politica secondo la quale le nazioni affrontano le loro forze economiche e demografiche, ma ha visto nascere anche la minuziosa tattica militare con cui si esercita negli Stati il controllo dei corpi e delle forze individuali. «Il» militare - l'istituzione militare, il personaggio del militare, la scienza militare, così differenti da ciò che caratterizzava un tempo l'«uomo di guerra» - si specifica, durante quel periodo, nel punto di giunzione tra la guerra ed il rumore delle battaglie da una parte, l'ordine e il silenzio obbediente della pace, dall'altro. Il sogno di una società perfetta, gli storici delle idee lo prestano volentieri ai filosofi ed ai giuristi del secolo Diciottesimo; ma esisteva anche un sogno militare della società: esso si riferiva non allo stato di natura, ma agli ingranaggi accuratamente subordinati di una macchina, non al contratto primitivo, ma a coercizioni permanenti, non ai diritti

fondamentali, ma ad addestramenti indefinitamente progressivi, non alla volontà generale, ma alla docilità automatica.

«Bisognerebbe rendere nazionale la disciplina», diceva Guilbert. «Lo Stato che io dipingo avrà una amministrazione semplice, solida, facile da governare. Assomiglierà a quelle grandi macchine che, con mezzi poco complicati, producono grandi effetti; la forza di questo Stato nascerà dalla sua forza, la sua prosperità dalla sua prosperità. Il tempo che distrugge tutto aumenterà la sua potenza. Esso smentirà il volgare pregiudizio che fa immaginare che gli imperi sono sottomessi ad una legge imperiosa di decadenza e di rovina» (64). Il regime napoleonico non è lontano, e con esso quella forma di Stato che lo sosterrà e di cui non bisogna dimenticare che fu preparata da giuristi, ma anche da soldati, da consiglieri di Stato e da ufficiali di basso rango, da uomini di legge e da uomini di guerra. Il riferimento romano cui si accompagnò questa formazione porta infatti efficacemente con sé questa duplice indicazione: i cittadini ed i legionari, la legge e le manovre. Mentre i giuristi o i filosofi cercavano nel patto un modello primitivo per la costruzione o la ricostruzione del corpo sociale, i militari insieme ai tecnici della disciplina elaboravano le procedure per la coercizione individuale e collettiva dei corpi.

Capitolo secondo.

I mezzi del buon addestramento.

Walhausen, ai primissimi del secolo Diciassettesimo, parlava della «retta» disciplina come di un'arte del «buon addestramento» (65). In effetti, il potere disciplinare è un potere che, in luogo di sottrarre e prevalere, ha come funzione principale quella di «addestrare» o, piuttosto, di addestrare, per meglio, prelevare e sottrarre di più. Non incatena le forze per ridurle, esso cerca di legarle facendo in modo, nell'insieme, di moltiplicarle e utilizzarle. Invece di piegare uniformemente e in massa tutto ciò che gli è sottomesso, separa, analizza, differenzia, spinge i suoi processi di scomposizione fino alle singolarità necessarie e sufficienti. Esso «addestra» le moltitudini mobili, confuse, inutili, di corpi e di forze in una molteplicità di elementi individuali - piccole cellule separate, autonomie organiche, identità e continuità genetiche, segmenti combinatori. La disciplina «fabbrica» degli individui; essa è la tecnica specifica di un potere che si conferisce agli individui sia come oggetti sia come strumenti del proprio esercizio. Non è un potere trionfante, che partendo dal proprio eccesso può affidarsi alla propria sovrapotenza: è un potere modesto, sospettoso, che funziona sui binari di un'economia calcolata, ma permanente. Modalità umili, procedure modeste, se confrontate ai rituali maestosi della sovranità od ai grandi apparati dello Stato. Ma saranno proprio le prime ad invadere poco a poco le forme maggiori, a modificarne i meccanismi e ad imporre le loro procedure. L'apparato giudiziario non sfuggirà a questa invasione appena segreta. Il successo del potere disciplinare deriva senza dubbio dall'uso di strumenti semplici: il controllo gerarchico, la sanzione normalizzatrice e la loro combinazione in una procedura che gli è specifica: l'esame.

La sorveglianza gerarchica.

L'esercizio della disciplina presuppone un dispositivo che costringe facendo giocare il controllo; un apparato in cui le tecniche che permettono di vedere inducono effetti di potere, e dove, in cambio, i mezzi di coercizione rendono chiaramente visibili coloro sui quali si applicano. Lentamente, nel corso dell'età classica, vediamo strutturarsi quegli «osservatori» della molteplicità umana ai quali la storia delle scienze ha riservato così poche lodi. A fianco della grande tecnologia dei cannocchiali, delle lenti, dei fasci luminosi che ha fatto corpo con la fondazione della nuova fisica e della nuova cosmologia, ci furono le piccole tecniche delle sorveglianze multiple e incrociate, degli sguardi che devono vedere senza essere visti; un'arte oscura della luce e del visibile ha preparato in sordina un nuovo sapere sull'uomo, attraverso tecniche per assoggettarlo e procedimenti per utilizzarlo.

Questi «osservatori» hanno un modello quasi ideale: il campo militare. E' la città affrettata e artificiale, che si costruisce e si rimodella quasi a volontà; è l'alto loco di un potere che deve avere tanto più di intensità, ma anche di discrezione e tanto più di efficacia e valore preventivo, in quanto si esercita su uomini armati. Nel campo perfetto, tutto il potere viene esercitato col solo gioco di una sorveglianza precisa, e ogni sguardo sarà una tessera nel funzionamento globale del potere. Il vecchio e tradizionale schema quadrato viene considerevolmente affinato secondo innumerevoli variazioni. Si definiscono esattamente la geometria delle strade, il numero e la distribuzione delle tende, l'orientazione dei loro ingressi, la disposizione delle file e delle righe; si disegna la rete degli sguardi che si controllano l'un l'altro: «Nella piazza d'armi si tirano cinque linee; la prima è a 16 piedi dalla seconda, le altre sono a 8 piedi l'una dall'altra e l'ultima è a 8 piedi dal sostegno per le armi. Le rastrelliere per i fucili sono a 10 piedi dalle tende degli ufficiali di basso rango, precisamente di fronte al primo bastone. Una strada di compagnia è larga 51 piedi... Tutte le tende sono a 2 piedi l'una dall'altra. Le tende dei subalterni sono di fronte alle strade delle loro compagnie. L'asta posteriore è a 8 piedi dall'ultima tenda dei soldati, e l'ingresso guarda verso la tenda dei capitani... Le tende dei capitani sono rizzate di fronte alle strade delle loro compagnie. L'ingresso guarda verso le compagnie stesse» (66). Il campo è il diagramma di un potere che agisce per mezzo di una visibilità generale. Ritroveremo a lungo, nell'urbanistica,

nella costruzione di città operaie, di ospedali, di ospizi, di prigioni, di case d'educazione, questo modello del campo, o almeno il principio che lo sottende: l'incastarsi spaziale delle sorveglianze gerarchizzate. Principio dell'«incastro», Il campo fu, nell'arte poco confessabile delle sorveglianze, quello che la camera oscura fu nella grande scienza dell'ottica.

Tutta una problematica va allora sviluppandosi: quella di un'architettura che non è più fatta semplicemente per essere vista (fasto dei palazzi), o per sorvegliare lo spazio esterno (geometria delle fortezze), ma per permettere un controllo interno, articolato e dettagliato - per rendere visibili coloro che vi si trovano. Più in generale, quella di un'architettura che sarebbe diventata un operatore nella trasformazione degli individui: agire su coloro ch'essa ospita, fornire una presa sulla loro condotta, ricondurre fino a loro gli effetti del potere, offrirli ad una conoscenza, modificarli. Le pietre possono rendere docili e conoscibili. Al vecchio, semplice schema del chiudere e del rinchiudere - il muro spesso, la porta solida che impediscono di entrare o di uscire -, comincia a sostituirsi il calcolo delle aperture, dei pieni e dei vuoti, dei passaggi e delle trasparenze. E' così che l'ospedale-edificio si organizza poco a poco come strumento di azione medica: deve permettere di osservare bene gli ammalati, dunque di meglio predisporre le cure; la forma degli edifici deve, con l'accurata separazione degli ammalati, impedire i contagi; la ventilazione e l'aria che si fa circolare intorno ad ogni letto, infine, devono evitare che i vapori deleteri ristagnino intorno al paziente, decomponendo i suoi umori e moltiplicando la malattia per mezzo dei suoi effetti immediati. L'ospedale - quello che si vuole organizzare nella seconda metà del secolo, e per il quale sono stati fatti tanti progetti dopo il secondo incendio dell'Hôtel Dieu - non è più semplicemente il tetto sotto cui si riparano la miseria e la morte prossima, è, con la sua stessa sostanza materiale, un operatore terapeutico.

Nello stesso modo, la scuola-edificio deve essere un operatore di addestramento. E' una macchina pedagogica, quella che Pâris-Duverney aveva concepito per la Scuola militare e che aveva imposto, fin nei minimi dettagli, a Gabriel. Addestrare dei corpi vigorosi, imperativo di salute; ottenere ufficiali competenti, imperativo di qualificazione; formare militari obbedienti, imperativo politico; prevenire la dissolutezza e l'omosessualità, imperativo di moralità. Quadrupla ragione per stabilire paratie stagne tra gli individui, ma anche aperture per una continua sorveglianza. Lo stesso edificio della Scuola doveva essere un apparato di sorveglianza; le camere erano disposte lungo un corridoio come una serie di piccole celle; a intervalli regolari un alloggio da ufficiale, in modo che «ogni decina di allievi abbia un ufficiale a destra e uno a sinistra»; gli allievi vi erano chiusi per tutta la durata della notte: e Pâris aveva insistito perché si facesse di vetro «la chiusura di ogni camera dalla parte del corridoio, dall'altezza del gomito fino ad uno o due piedi dal soffitto. Oltre il fatto che il colpo d'occhio di queste vetrate non può essere che piacevole, si osa dire che è utile sotto molti aspetti, senza parlare delle ragioni disciplinari che possono determinare questa disposizione» (67). Nelle sale da pranzo, era stata prevista una «predella un po' elevata per mettervi le tavole degli ispettori degli studi, affinché possano vedere durante il pasto tutte le tavole degli allievi delle loro divisioni»; erano state installate delle latrine con mezze porte, perché il sorvegliante che vi era preposto potesse vedere la testa e le gambe degli allievi, ma con separazioni laterali sufficientemente alte «affinché coloro che sono dentro non possano vedersi» (68). Scrupoli infiniti di una sorveglianza che l'architettura rinnovava attraverso mille dispositivi senza onore. Li troveremo derisori solo dimenticando il ruolo di questa strumentazione, minore ma senza fratture, nella oggettivazione progressiva e nell'incasellamento sempre più minuto dei comportamenti individuali. Le istituzioni disciplinari hanno finito col secernere un apparato di controllo che ha funzionato come microscopio della condotta; le divisioni puntuali e analitiche ch'esse hanno realizzato, hanno formato, intorno agli uomini un apparato di osservazione, di registrazione e di addestramento. In queste macchine per osservare, come suddividere i controlli, come stabilire delle relazioni, delle comunicazioni fra essi? Come fare affinché dalla loro molteplicità calcolata, risulti un potere omogeneo e continuo?

L'apparato disciplinare perfetto avrebbe permesso, con un solo sguardo, di vedere tutto, in permanenza. Un punto centrale sarebbe stato insieme fonte di luce rischiarante ogni cosa e luogo di convergenza per tutto ciò che deve essere saputo. E' quello che aveva immaginato Ledoux, costruendo Arc-et-Senans: al centro, degli edifici disposti in cerchio e aperti tutti verso l'interno; una costruzione alta doveva cumulare le funzioni amministrative di direzione, poliziesche di sorveglianza, economiche di controllo e di verifica, religiose di incoraggiamento all'obbedienza e al lavoro; di là sarebbero venuti tutti gli ordini, là sarebbero state registrate tutte le attività, individuati e puniti tutti gli errori: e tutto questo immediatamente, quasi senza altro supporto che un'esatta geometria. Fra le ragioni del prestigio accordato, nella seconda metà del secolo Diciottesimo, alle architetture circolari (69), bisogna senza dubbio includere questa: esse esprimevano una certa utopia politica.

Ma il controllo disciplinare ebbe, di fatto, bisogno di ricambio. Meglio di un cerchio, la piramide avrebbe potuto rispondere a due esigenze: essere abbastanza completa per formare una rete senza lacune - possibilità per conseguenza di moltiplicare i livelli e di ripartirli su tutta la superficie da controllare; ed essere tuttavia abbastanza discreta da non gravare con un peso inerte sull'attività da disciplinare e da non diventare per questa un freno o un ostacolo; integrarsi al dispositivo disciplinare come una funzione che ne accresce i possibili effetti. Essa è sì costretta a scomporre le sue istanze, ma per maggiorare la sua funzione produttiva. Specificare la sorveglianza e renderla funzionale.

E' il problema dei grandi opifici e delle fabbriche, dove si organizza un nuovo tipo di sorveglianza. Diverso da quello che nei regimi di manifattura veniva assicurato dall'esterno dagli ispettori, incaricati di far rispettare i regolamenti; si tratta ora di un controllo intenso, continuo; corre lungo tutto il processo di lavorazione; non verte - o non solamente - sulla produzione (natura, quantità di materie prime, tipo di strumenti utilizzati,

dimensione e qualità dei prodotti), ma prende a suo conto l'attività degli uomini, il loro "savoir-faire", il loro modo di comportarsi, la prontezza, lo zelo, la condotta. Ed è anche altra cosa rispetto al controllo domestico del maestro, presente a fianco degli operai e degli apprendisti, poiché viene effettuato da commessi, sorveglianti, controllori e capifabbrica. Nella misura in cui l'apparato di produzione diviene più importante e più complesso, nella misura in cui aumentano il numero degli operai e la divisione del lavoro, i compiti di controllo divengono più necessari e più difficili.

Sorvegliare diventa allora una funzione precisa, ma che deve essere parte integrante del processo di produzione; lo deve doppiare in tutta la sua lunghezza. Diviene indispensabile un personale specializzato, costantemente presente e distinto dagli operai: «Nella grande manifattura, tutto si fa a colpi di campana, gli operai vengono repressi e rimproverati severamente. I commessi, abituati ad un'aria di severità e di comando, in verità necessaria con la moltitudine, li trattano duramente o con disprezzo; così accade che gli operai o sono più cari o non fanno che restare per poco alla manifattura» (70). Ma se gli operai preferiscono l'inquadramento di tipo corporativo a questo nuovo regime di sorveglianza, i padroni, dal canto loro vi riconoscono un elemento indissociabile del sistema della produzione industriale, della proprietà privata e del profitto. A scala di officina, di grande fonderia, o di miniera, «gli oggetti costosi si sono così moltiplicati che la più modesta infedeltà su ciascun oggetto darebbe in totale una frode immensa, che non solo assorbirebbe i benefici, ma provocherebbe la dissoluzione dei capitali;... la minima imperizia non rilevata, e perciò ripetuta ogni giorno, può divenire funesta all'impresa al punto da annientarla in assai poco tempo»; di qui il fatto che solo agenti, dipendenti direttamente dal proprietario, e dediti a questo solo compito, potranno vegliare «a che non ci sia un solo soldo di spesa inutile, a che non ci sia un solo momento della giornata, perduto»; il loro ruolo sarà di «sorvegliare gli operai, visitare tutti i lavori, informare il comitato di tutti gli avvenimenti» (71). La sorveglianza diviene un operatore economico decisivo, nella misura in cui essa è, insieme, un elemento interno dell'apparato di produzione e un ingranaggio specifico del potere disciplinare (72).

Stesso movimento nella riorganizzazione dell'insegnamento elementare: specificazione della sorveglianza e integrazione nel rapporto pedagogico. Lo sviluppo delle scuole parrocchiali, l'aumento del numero dei loro allievi, l'inesistenza di metodi che permettessero di regolare simultaneamente l'attività di tutta una classe, il disordine e la confusione che ne derivavano, rendevano necessario predisporre dei controlli. Per aiutare il maestro, Batencour sceglie tra gli allievi migliori tutta una serie di «ufficiali», intendenti, osservatori, istruttori, ripetitori, recitatori di preghiere, ufficiali di scrittura, distributori d'inchiostro o di elemosine, visitatori. I ruoli così definiti sono di due ordini: gli uni corrispondono a compiti materiali (distribuire l'inchiostro, la carta, dare elemosine ai poveri, leggere testi spirituali nei giorni di festa, eccetera); altri sono dell'ordine della sorveglianza: gli «osservatori» devono notare chi «ha lasciato il banco, chi chiacchiera, chi non ha rosario né libro di preghiere, chi si comporta male a messa, chi commette qualche mancanza di pudore, chiacchiera o fa chiasso nella strada»; gli «ammonitori» hanno l'incarico di «sorvegliare quelli che parleranno o bisbiglieranno studiando le lezioni, quelli che non scriveranno o scherzeranno»; i «visitatori» indagheranno, nelle famiglie, sugli allievi che sono stati assenti o hanno commesso gravi mancanze. Quanto agli «intendenti», essi sorvegliano tutti gli altri ufficiali. Solo i «ripetitori» hanno un ruolo pedagogico: devono far leggere gli allievi a due a due, a voce bassa (73). Ora, qualche decennio più tardi, Demia riprende una gerarchia dello stesso tipo, ma le funzioni di sorveglianza sono ora doppiate quasi tutte da un ruolo pedagogico: un vicemaestro insegna a tenere la penna, guida la mano, corregge gli errori e nello stesso tempo «segna gli errori durante le disputazioni»; un altro sottomaestro ha gli stessi compiti nella classe di lettura; l'intendente che controlla gli altri ufficiali e veglia sul comportamento generale è anche incaricato di «adattare i nuovi venuti agli esercizi della scuola»; i decurioni fanno ripetere le lezioni e «segnano» quelli che non le sanno (74). Abbiamo qui l'abbozzo di una istituzione di tipo «mutuale» in cui sono integrate all'interno di un unico dispositivo tre procedure: l'insegnamento propriamente detto, l'acquisizione di conoscenze attraverso l'esercizio stesso dell'attività pedagogica, infine un'osservazione reciproca e gerarchizzata. Una relazione di sorveglianza, definita e regolata, è inscritta all'interno della pratica d'insegnamento: non come elemento riportato o adiacente, ma come meccanismo inerente, che moltiplica la sua efficacia.

La sorveglianza gerarchizzata, continua e funzionale non è, senza dubbio, una delle grandi «invenzioni» tecniche del secolo Diciottesimo, ma la sua insidiosa estensione deve l'importanza che le è propria in questo periodo ai nuovi meccanismi di potere che porta con sé. Grazie ad essa, il potere disciplinare diviene un sistema «integrato», legato dall'interno all'economia ed ai fini del dispositivo in cui si esercita. Esso si organizza inoltre come potere multiplo, automatico ed anonimo; poiché, se è vero che la sorveglianza riposa su degli individui, il suo funzionamento è quello di una rete di relazioni dall'alto al basso, ma, anche, fino a un certo punto, dal basso all'alto e collateralmente. Questa rete fa «tenere» l'insieme e lo attraversa integralmente con effetti di potere che si appoggiano gli uni sugli altri: sorveglianti perpetuamente sorvegliati. Il potere, nella sorveglianza gerarchizzata delle discipline, non si detiene come una cosa, non si trasferisce come una proprietà: funziona come un meccanismo. E, se è vero che la sua organizzazione piramidale gli assegna un «capo», è il meccanismo tutto intero a produrre «potere» e a distribuire gli individui in questo campo permanente e continuo. Ciò che permette al potere disciplinare di essere contemporaneamente assolutamente indiscreto - perché è dappertutto e sempre all'erta e perché non lascia, in linea di principio, alcuna zona d'ombra e controlla senza posa quelli stessi che sono incaricati di controllare, e assolutamente «discreto», perché funziona in permanenza e in gran parte in silenzio. La disciplina fa «funzionare» un potere relazionale che si sostiene sui suoi propri meccanismi e che, allo splendore delle manifestazioni, sostituisce il gioco ininterrotto di sguardi calcolati. Grazie alle tecniche di

sorveglianza, la «fisica» del potere, la presa sul corpo, si effettuano secondo tutto un gioco di spazi, di linee, di schermi, di fasci, di gradi, e senza ricorrere, almeno in linea di principio, all'eccesso, alla forza, alla violenza. Potere che è in apparenza tanto meno «corporale», quanto più è sapientemente «fisico».

La sanzione normalizzatrice.

1. All'orfanotrofio del cavalier Paulet, le adunanze del tribunale che si riuniva ogni mattina davano luogo a tutto un cerimoniale: «Trovammo tutti gli allievi schierati; un allineamento, una immobilità, un silenzio perfetti. Il maggiore, giovane gentiluomo di sedici anni, era fuori dai ranghi, la spada sguainata; al suo comando, la truppa si mise in movimento a passo raddoppiato per formare un cerchio. Il consiglio si riunì al centro; ogni ufficiale fece il rapporto sulla sua truppa nelle ventiquattro ore. Gli accusati furono ammessi a giustificarsi; si ascoltarono dei testimoni; si iniziarono le deliberazioni e, quando si giunse ad un accordo, il maggiore rese conto ad alta voce del numero dei colpevoli, della natura delle infrazioni e dei castighi ordinati - La truppa sfilò in seguito in perfetto ordine» (75). Nel cuore di ogni sistema disciplinare, funziona un piccolo meccanismo penale, che beneficia di una sorta di, privilegio di giustizia, con leggi proprie, reati specifici, forme particolari di sanzione, istanze di giudizio. Le discipline stabiliscono una «infra-penalità»; incasellano uno spazio che le leggi lasciano vuoto; qualificano e reprimono una serie di comportamenti che per il loro interesse relativamente scarso sfuggivano ai grandi sistemi di punizione. «Quando entrano, i lavoranti dovranno salutarsi reciprocamente;... quando escono dovranno riporre le merci e gli utensili di cui si sono serviti e, di sera, spegnere la loro lampada»; «è espressamente vietato divertire i compagni con gesti o altrimenti»; essi dovranno «comportarsi decentemente e onestamente»; colui che si sarà assentato per più di cinque minuti senza avvertire il signor Oppenheim sarà «sanzionato di una mezza giornata»; e, per essere sicuri che niente fosse dimenticato in questa minuta giustizia penale, è proibito fare «tutto ciò che può nuocere al signor Oppenheim ed ai suoi soci» (76). Al laboratorio, a scuola, nell'esercito, infierisce tutta una micropenalità del tempo (ritardi, assenze, interruzione dei compiti), dell'attività (disattenzione, negligenza, mancanza di zelo), del modo di comportarsi (maleducazione, disobbedienza), dei discorsi (chiacchiere, insolenza), del corpo (attitudini «scorrette», gesti non conformi, scarsa pulizia), della sessualità (immodestia, indecenza). Nello stesso tempo, viene utilizzata, a titolo di punizione, tutta una serie di sottili procedimenti, che vanno dal lieve castigo fisico, a modeste privazioni, a piccole umiliazioni. Si tratta di rendere penalizzabili le più minuscole frazioni della condotta, e, nello stesso tempo, di conferire una funzione punitiva ad elementi, in apparenza indifferenti, dell'apparato disciplinare: al limite, ogni cosa potrà servire a punire la minima cosa; ogni soggetto si troverà preso in una universalità punibile-punente. «Nel termine, punizione, si deve comprendere tutto ciò che è capace di far sentire ai fanciulli l'errore commesso, tutto ciò che è capace di umiliarli, di dar loro un senso di confusione:... un certo freddo, una certa indifferenza, un tormento, una umiliazione, una destituzione di posto» (77).

2. Ma la disciplina porta con sé un modo specifico di punire, che non è solamente un modello ridotto del tribunale. Ciò che attiene alla penalità disciplinare, è l'inosservanza, è tutto quello che non si adegua alla regola, tutto quello che se ne allontana; gli scarti. E' penalizzabile il campo indefinito del non conforme: il soldato commette un «errore» ogni volta che non raggiunge il livello richiesto; l'«errore» dell'allievo, sia pure reato minore, è una inattitudine a adempiere ai suoi compiti. Il regolamento della fanteria prussiana imponeva di trattare con «tutto il rigore possibile» il soldato che non avesse appreso a maneggiare correttamente il fucile. Nello stesso modo «quando uno scolaro non ricorderà il catechismo del giorno precedente, si potrà obbligarlo ad apprendere quello del giorno, senza fare alcun errore, e glielo si farà ripetere a memoria l'indomani; oppure lo si obbligherà ad ascoltarlo in piedi o in ginocchio, con le mani giunte, oppure gli si infliggerà qualche altra penitenza».

L'ordine che i castighi disciplinari devono far rispettare è di natura mista: è un ordine «artificiale», posto in maniera esplicita da una legge, un programma, un regolamento. Ma è anche un ordine definito da processi naturali ed osservabili; la durata di un apprendistato, il tempo di un esercizio, il livello di attitudine riferito ad una regolarità, che è anche una regola. Gli allievi delle scuole cristiane non devono mai essere ammessi ad una «classe» che non siano ancora in grado di seguire, perché li si esporrebbe al pericolo di non potere apprendere; pertanto la durata di ogni stadio «è fissata da regolamenti e colui che al termine di tre esami non ha potuto passare all'ordine superiore deve esser messo, ben in evidenza, nel banco degli «ignoranti». La punizione in regime disciplinare comporta un duplice riferimento giuridico-naturale.

3. Il castigo disciplinare ha la funzione di ridurre gli scarti. Deve dunque essere essenzialmente correttivo. A lato delle punizioni direttamente dedotte dal modello giudiziario (frusta, ammende, celle di segregazione), i sistemi disciplinari privilegiano le punizioni che siano nell'ordine dell'esercizio - apprendimento intensificato, moltiplicato, ripetuto numerose volte: il regolamento del 1766 per la fanteria prevedeva che i soldati di prima classe «che dimostreranno negligenza o cattiva volontà, saranno messi di nuovo nell'ultima classe» e non potranno risalire alla prima che dopo nuove esercitazioni ed un nuovo esame. Così diceva, da parte sua, J.-B. de La Salle: «Tra tutte le punizioni, i pensì sono la più onesta per un maestro, la più vantaggiosa e la più gradita per i genitori»; essi permettono di «ricavare, dagli stessi errori degli alunni, i mezzi per affrettare i loro progressi correggendo i loro difetti»; ad esempio, a quelli «che non avranno scritto tutto quello che dovevano scrivere, o non si saranno applicati a farlo bene, si potrà dare qualche penso da scrivere o da imparare a memoria» (78). La punizione disciplinare è, in gran parte almeno, isomorfa alla obbligazione stessa; è meno la

vendetta della legge oltraggiata che non la sua ripetizione, la sua insistenza raddoppiata. Cosicché l'effetto correttivo che ci si attende passa solo in modo accessorio attraverso la espiazione ed il pentimento; viene ottenuto direttamente dalla meccanica dell'addestramento. Castigare è esercitare.

4. La punizione, nella disciplina, non è che un elemento di un sistema duplice: gratificazione-sanzione. Ed è questo sistema a divenire operante nel processo di addestramento e di correzione. Il maestro «deve evitare, quanto più gli è possibile, di usare i castighi; al contrario deve cercare di rendere le ricompense più frequenti delle pene, essendo i pigri incitati più dal desiderio di essere ricompensati come i diligenti, che non dal timore dei castighi; per ciò sarà molto fruttuoso, quando il maestro sarà costretto ad usare un castigo, ch'egli cerchi di guadagnare, se può, il cuore del fanciullo, prima di infliggerglielo» (79). Questo meccanismo a due elementi permette un certo numero di operazioni caratteristiche della penalità disciplinare. Prima di tutto la qualificazione delle condotte e delle prestazioni partendo da due valori opposti del bene e del male; in luogo della semplice spartizione del proibito, qual è conosciuta dalla giustizia penale, abbiamo una distribuzione tra polo positivo e polo negativo; tutta la condotta ricade nel campo delle note buone e cattive, dei punti buoni e cattivi. E' inoltre possibile stabilire una quantificazione ed una economia cifrata. Una contabilità penale, incessantemente aggiornata, permette di ottenere il bilancio punitivo di ciascuno. La «giustizia» scolare ha spinto molto lontano questo sistema, di cui troviamo almeno i rudimenti nell'esercito e negli opifici. I Fratelli delle Scuole cristiane avevano organizzato tutta una microeconomia dei privilegi e dei punitivi: «I privilegi serviranno agli scolari per esentarsi dalle penitenze che saranno loro imposte... Ad esempio, uno scolaro abbia avuto come penso quattro o sei domande di catechismo da copiare; potrà liberarsi da questa penitenza mediante qualche punto dei privilegi; il maestro ne assegnerà il numero per ogni domanda... Poiché i privilegi valgono un numero determinato di punti, il maestro ne ha anche altri di minor valore, che serviranno da moneta ai primi. Ad esempio, un fanciullo abbia un penso da cui non può redimersi che con sei punti; ed abbia un privilegio da dieci: egli lo presenta al maestro che gli rende quattro punti; e così per gli altri» (80). E, attraverso il gioco di questa quantificazione, di questa circolazione di crediti e debiti, grazie al calcolo permanente delle note in più e in meno, gli apparati disciplinari gerarchizzano, gli uni in rapporto agli altri, i «buoni» ed i «cattivi» soggetti. Attraverso la microeconomia di una perpetua penalità, si opera una differenziazione che non è più quella degli atti, ma degli individui stessi, della loro natura, delle loro virtualità, del loro livello o valore. La disciplina, sanzionando gli atti con esattezza, misura gli individui «in verità»; la penalità che essa pone in opera si integra nel ciclo di conoscenza degli individui.

5. La ripartizione secondo ranghi o gradi ha un duplice ruolo: segnare gli scarti, gerarchizzare le qualità, le competenze, le attitudini; ma anche castigare e ricompensare. Funzionamento penale dell'ordinare e carattere ordinale della sanzione. La disciplina ricompensa col solo gioco degli avanzamenti, permettendo di guadagnare ranghi e posti; punisce facendo retrocedere e degradando. Il rango in se stesso vale come ricompensa o punizione. Alla Scuola militare era stato messo a punto un complesso sistema di classificazione «onorifica»: le uniformi la traducevano agli occhi di tutti, e castighi più o meno nobili o vergognosi erano collegati, come marchio di privilegio o di infamia, ai ranghi così distribuiti. Questa ripartizione classificatoria e penale viene effettuata ad intervalli ravvicinati attraverso i rapporti che gli ufficiali, i professori ed i loro aiutanti, senza prendere in considerazione età o grado, fanno sulle «qualità morali degli allievi», e sulla «loro condotta universalmente riconosciuta». La prima classe, detta «dei molto buoni» si distingue da una spallina d'argento; il suo onore è di essere trattata come «una truppa puramente militare»; militari saranno dunque le punizioni cui ha diritto (arresti e, nei casi gravi, prigione). La seconda classe, «dei buoni», porta una spallina di seta rossa e argento; essi sono passibili della prigione e degli arresti, ma anche della gabbia e della messa in ginocchio. La classe dei «mediocri» ha diritto ad una spallina di lana rossa; alle pene precedenti, si aggiunge, in caso di necessità, la divisa di lana grezza. L'ultima classe, quella dei «cattivi», è segnata da una spallina di lana scura; «gli allievi di questa classe saranno sottomessi a tutte le punizioni usate nella scuola o a tutte quelle che si crederà necessario introdurre, e perfino alla segreta». A queste, si aggiunse per un certo tempo la classe «vergognosa», per la quale vennero preparati regolamenti speciali «in modo che coloro che la compongono siano sempre separati dagli altri e vestiti di lana grezza». Poiché solo il merito e la condotta devono decidere il posto di un allievo, «quelli delle due ultime potranno lusingarsi di salire alle prime e di portarne i distintivi, quando, su testimonianze universali, sarà riconosciuto che se ne sono resi degni, per il cambiamento della loro condotta ed i loro progressi; e, ugualmente, quelli delle prime classi discenderanno nelle altre nel caso in cui diminuissero lo zelo o in cui rapporti numerosi e svantaggiosi dimostrassero che non meritano più le disposizioni e le prerogative delle prime classi...» La classificazione che punisce deve tendere a sparire: la classe «vergognosa» non esiste altro che per cancellarsi: «Al fine di giudicare il tipo di conversione degli allievi della classe vergognosa che si comportino bene», essi verranno reintrodotti nelle altre classi, e si renderanno loro le uniformi, ma resteranno coi compagni di infamia durante i pasti e le ricreazioni; vi rimarranno se non continueranno a comportarsi bene; ne «usciranno assolutamente, quando si sarà contenti di loro e nella classe e nella divisione» (81). Doppio effetto, di conseguenza, di questa penalità gerarchizzante: distribuire gli allievi secondo le attitudini e la condotta, dunque secondo l'uso che si potrà farne quando usciranno dalla scuola; esercitare su di loro una pressione costante perché si sottomettano tutti allo stesso modello, perché siano costretti tutti insieme «alla subordinazione, alla docilità, all'attenzione negli studi e nelle esercitazioni, e all'esatta pratica dei doveri e di tutte le parti della disciplina». Perché, tutti, si rassomiglino. Insomma, l'arte di punire, nel regime del potere disciplinare, non tende né all'espiazione e neppure esattamente alla repressione, ma pone in opera cinque operazioni ben distinte: ascrivere gli atti, le prestazioni, le condotte

singole ad un insieme che è nello stesso tempo campo di comparazione, spazio di differenziazione e principio di una regola da seguire. Differenziare gli individui, gli uni rispetto agli altri e in funzione di questa regola d'insieme - sia che la si faccia funzionare come soglia minimale, come media da rispettare o come optimum cui bisogna avvicinarsi. Misurare in termini quantitativi e gerarchizzare in termini di valore le capacità, il livello, la «natura» degli individui. Far giocare, attraverso questa misura «valorizzante», la costrizione di una conformità da realizzare. Tracciare infine il limite che definirà la differenza in rapporto a tutte le differenze, la frontiera esterna dell'anormale (la classe «vergognosa» della Scuola militare). Penalità perpetua che passa per tutti i punti, e controlla tutti gli istanti delle istituzioni disciplinari, paragona, differenzia, gerarchizza, omogeneizza, esclude. In una parola, normalizza.

Essa si oppone dunque, termine a termine, ad una penalità giudiziaria che ha come funzione essenziale il riferirsi non già ad un insieme di fenomeni osservabili, ma ad un corpus di leggi e di testi che bisogna custodire nella memoria, non il differenziare degli individui, ma lo specificare degli atti sotto un certo numero di categorie generali; non il gerarchizzare, ma il far giocare puramente e semplicemente l'opposizione binaria del permesso e del vietato; non l'omogeneizzare, ma l'operare la divisione, acquisita una volta per tutte, della condanna. I dispositivi disciplinari hanno secreta una «penalità della regola» che è irriducibile nei principi e nel funzionamento alla penalità tradizionale della legge. Il piccolo tribunale che sembra statuire in permanenza negli edifici disciplinari, e che talvolta prende la forma teatrale del grande apparato giudiziario, non deve creare illusioni: salvo per alcune continuità formali, esso non riconduce i meccanismi della giustizia criminale fino alla trama dell'esistenza quotidiana; o almeno l'essenziale non sta in questo; le discipline hanno fabbricato - appoggiandosi su tutta una serie di procedimenti d'altronde assai antichi - un nuovo funzionamento punitivo, ed è questo che poco a poco ha investito il grande apparato esteriore che esso sembrava riprodurre modestamente o ironicamente. Il funzionamento giuridico-antropologico che tutta la storia della penalità moderna tradisce, non trova la sua origine nella sovrapposizione delle scienze umane alla giustizia criminale e nelle esigenze proprie di questa nuova razionalità o dell'umanesimo che essa porterebbe con sé; esso ha il suo punto di formazione in quella tecnica disciplinare che ha fatto giocare i nuovi meccanismi della sanzione normalizzatrice.

Appare, attraverso le discipline, il potere della Norma. Nuova legge della società moderna? Diciamo piuttosto che, dal secolo Diciottesimo, esso è venuto ad aggiungersi ad altri poteri costringendoli a nuove delimitazioni; quello della Legge, quello della Parola e del Testo, quello della Tradizione. Il Normale, si instaura come principio di coercizione nell'insegnamento con l'introduzione di un'educazione standardizzata e con l'organizzazione delle scuole normali; si instaura nello sforzo di organizzare un corpo medico e un inquadramento ospedaliero nazionale, suscettibile di far funzionare norme generali di sanità; si instaura nella regolamentazione dei procedimenti e dei prodotti industriali (82). Come la sorveglianza - ed insieme ad essa -, la normalizzazione diviene uno dei grandi strumenti di potere alla fine dell'età classica. Ai segni che traducevano status, privilegi, appartenenze, si tende a sostituire, o per lo meno ad aggiungere, tutto un gioco di gradi di normalità, che sono segni di appartenenza ad un corpo sociale omogeneo, ma che contengono un ruolo di classificazione, di gerarchizzazione, di distribuzione dei ranghi. Da una parte il potere di normalizzazione costringe all'omogeneità, ma dall'altra individualizza permettendo di misurare gli scarti, di determinare i livelli, di fissare le specialità e di rendere le differenze utili, adattandole le une alle altre. Si comprende come il potere della norma funzioni facilmente all'interno di un sistema di uguaglianza formale, poiché all'interno di una omogeneità che è la regola, esso introduce, come imperativo utile e risultato di una misurazione, tutto lo spettro delle differenze individuali.

L'esame.

L'esame combina le tecniche della gerarchia che sorveglia e quelle della sanzione che normalizza. E' un controllo normalizzatore, una sorveglianza che permette di qualificare, classificare, punire. Stabilisce sugli individui una visibilità attraverso la quale essi vengono differenziati e sanzionati. Per questo, in tutti i dispositivi disciplinari, l'esame è altamente ritualizzato. In esso vengono a congiungersi la cerimonia del potere e la forma dell'esperienza, lo spiegamento della forza e lo stabilimento della verità. Nel cuore delle procedure disciplinari, manifesta l'assoggettamento di coloro che vengono percepiti come oggetti e l'oggettivazione di coloro che sono assoggettati. La sovrapposizione dei rapporti di potere e delle relazioni di sapere assume nell'esame tutto il suo splendore visibile. Ecco un'altra innovazione dell'età classica che gli storici delle scienze hanno lasciato nell'ombra. Si fa la storia delle esperienze sui ciechi-nati, i ragazzi-lupo o sull'ipnosi. Ma chi farà la storia, più generale, più sfumata, più determinante anche, dell'«esame» - dei suoi rituali, dei suoi metodi, dei suoi personaggi e del loro ruolo, dei suoi giochi di domande e risposte, dei suoi sistemi di votazione e classificazione? Poiché in questa sottile tecnica si trovano impegnati tutto un dominio di sapere, tutto un campo di potere. Si parla spesso dell'ideologia che le «scienze» umane portano con sé, in modo discreto o loquace. Ma la loro stessa tecnologia, quel piccolo schema operativo talmente diffuso (dalla psichiatria alla pedagogia, dalla diagnosi delle malattie all'assunzione della manodopera), quel procedimento, così familiare, dell'esame, non mette forse in opera, all'interno di un solo meccanismo, relazioni di potere tali da permettere di prelevare e di costituire del sapere? Non è semplicemente a livello della coscienza, delle rappresentazioni, e in ciò che si crede di sapere, ma è a livello di ciò che rende possibile un sapere, che si costituisce l'investimento politico.

Una delle condizioni essenziali per giungere allo sblocco epistemologico della medicina alla fine del secolo Diciottesimo fu la organizzazione dell'ospedale come apparato per «esaminare». Il rituale della visita ne è l'espressione più vistosa. Nel secolo Diciottesimo, il medico, proveniente dall'esterno, aggiungeva la sua ispezione ad altri controlli - religiosi, amministrativi; non partecipava minimamente alla gestione quotidiana dell'ospedale. Poco a poco, la visita divenne più regolare, più rigorosa, più ampia, soprattutto, ricoprendo una parte sempre più importante nel funzionamento ospedaliero. Nel 1661, il medico dell'Hôtel Dieu di Parigi era tenuto ad una visita al giorno; nel 1667, un medico «in aspettativa» doveva esaminare, nel pomeriggio, alcuni ammalati, più seriamente colpiti. I regolamenti del secolo Diciottesimo precisano gli orari della visita e la sua durata (due ore al minimo); insistono perché una rotazione permetta di assicurarla tutti i giorni «anche la domenica di Pasqua»; infine, nel 1771, viene istituito il medico residente, con il compito di «rendere tutti i servizi del suo ufficio, tanto di notte che di giorno, tra gli intervalli tra una visita e l'altra di un medico esterno» (83). L'ispezione di un tempo, discontinua e rapida, viene trasformata in una ispezione regolare che mette l'ammalato in situazione d'esame quasi ininterrotto. Con due conseguenze: nella gerarchia interna, il medico, finora elemento esterno, comincia ad affermarsi sul personale religioso ed a confidargli un ruolo determinato ma subordinato nella tecnica dell'esame; appare allora la categoria dell'«infermiere». Quanto all'ospedale, che era prima di tutto un luogo di assistenza, va diventando luogo di formazione e di collazione di conoscenze: inversione dei rapporti di potere e costituzione di un sapere. L'ospedale ben «disciplinato» costituirà il luogo adeguato alla «disciplina» medica; questa potrà allora perdere il suo carattere testuale e riferirsi meno alla tradizione di autori decisivi che non a un campo di oggetti perpetuamente offerti all'esame. Nello stesso modo la scuola diviene una sorta di apparato di esame ininterrotto, che doppia in tutta la sua lunghezza la operazione d'insegnamento. Si tratterà sempre meno di quei tornei in cui gli allievi affrontavano le loro forze e sempre più di un confronto perpetuo di ciascuno con tutti, che permette di misurare e insieme di sanzionare. I Fratelli delle Scuole cristiane volevano che i loro allievi avessero una prova in ogni giorno della settimana: il primo di ortografia, il secondo di aritmetica, il terzo di catechismo al mattino e di calligrafia il pomeriggio, eccetera. In più, una prova doveva aver luogo ogni mese al fine di designare coloro che meritavano di essere ammessi all'esame dell'ispettore (84). Dal 1775, vi erano, alla Ecole des Ponts et Chaussées, sedici esami all'anno: tre di matematica, tre d'architettura, tre di disegno, due di calligrafia, uno di taglio di pietre da costruzione, uno di stile, uno di rilievo topografico, uno di livellazione, uno di estimo civile (85). L'esame non si accontenta di sanzionare un apprendistato, ne è uno dei fattori permanenti; lo sottende secondo un rituale di potere costantemente rinnovato. Ora l'esame permette al maestro, mentre trasmette il proprio sapere, di stabilire sugli allievi tutto un campo di conoscenze. Mentre la prova che concludeva un apprendistato nella tradizione corporativa convalidava un'attitudine acquisita - il «capolavoro» (86) autenticava una trasmissione di sapere già avvenuta -, l'esame, a scuola, è un autentico e costante scambio di saperi: garantisce il passaggio delle conoscenze dal maestro all'allievo, ma preleva dall'allievo un sapere destinato e riservato al maestro. La scuola diviene il luogo di elaborazione della pedagogia. E come la procedura dell'esame ospedaliero permette lo sblocco epistemologico della medicina, l'era della scuola «esaminatoria» segna l'inizio di una pedagogia che funziona come scienza. L'età delle ispezioni e delle manovre ripetute indefinitamente, nell'esercito, ha anche segnato lo sviluppo di un immenso sapere tattico che si è espresso all'epoca delle guerre napoleoniche. L'esame porta con sé tutto un meccanismo che lega ad una certa forma di esercizio del potere, un certo tipo di formazione di sapere.

1. "L'esame inverte l'economia della visibilità nell'esercizio del potere". Tradizionalmente, il potere è ciò che si vede, ciò che si mostra, ciò che si manifesta, e, in modo paradossale, trova il principio della sua forza nel gesto con cui la ostenta. Coloro sui quali si esercita, possono rimanere nell'ombra; essi non ricevono luce che da quella parte di potere che è loro concessa, o dal riflesso che essi ne portano per un istante. Il potere disciplinare si esercita rendendosi invisibile, e, al contrario, impone a coloro che sottomette un principio di visibilità obbligatoria. Nella disciplina sono i soggetti a dover essere visti. L'illuminazione assicura la presa del potere che si esercita su di loro. E' il fatto di essere visto incessantemente, di poter sempre essere visto, che mantiene in soggezione l'individuo disciplinare. E l'esame è la tecnica con cui il potere, in luogo di emettere i segni della sua potenza, in luogo di imporre il marchio ai suoi soggetti, li capta in un meccanismo di oggettivazione. Nello spazio in cui domina, il potere disciplinare manifesta la sua potenza, essenzialmente, sistemando degli oggetti. L'esame si pone come la cerimonia di questa oggettivazione.

Fino ad allora, il ruolo della cerimonia politica era consistito nel dar luogo alla manifestazione, eccessiva e ben regolata insieme, del potere; espressione sontuosa della potenza, «dispendio» nello stesso tempo esagerato e codificato, in cui il potere riprendeva vigore. Essa si apparentava sempre più o meno al trionfo. La solenne apparizione del sovrano portava con sé qualcosa della consacrazione, dell'incoronazione, del ritorno della vittoria; perfino i fasti funerari si svolgevano solo nello splendore della potenza ostentata. La disciplina ha un suo tipo di cerimonia. Non è il trionfo, è la rivista, è la «parata», forma fastosa dell'esame. I «soggetti», vi sono offerti come «oggetti», all'osservazione di un potere che non si manifesta altro che col solo sguardo. Essi non ricevono direttamente l'immagine della potenza sovrana, ne palesano solamente gli effetti - e per così dire a vuoto - sui loro corpi divenuti esattamente leggibili e docili. Il 15 marzo 1666, Luigi Quattordicesimo presenza alla prima rivista militare; 18000 uomini: «una delle più splendide azioni del regno», che, si diceva, aveva «tenuto tutta l'Europa nell'inquietudine». Molti anni dopo venne coniatata una medaglia per commemorare l'evento (87). Essa porta scritto nell'esergo: «Disciplina militaris restitua», e alla leggenda «Prolusio ad victorias». A destra il re, il piede destro in avanti, comanda lui stesso, con un bastone, l'esercitazione. Sulla



metà sinistra, schiere di soldati appaiono di faccia e con un senso di profondità; stendono il braccio all'altezza della spalla e tengono il fucile esattamente verticale; la gamba destra in avanti e il piede sinistro volto verso l'esterno. Al suolo, delle linee si tagliano ad angolo retto, disegnando, sotto ai piedi dei soldati, larghi quadri che servono da riferimento per le diverse fasi e posizioni dell'esercitazione. Nello sfondo si disegna un'architettura classica. Le colonne del palazzo prolungano quelle costituite dagli uomini allineati e dai fucili dritti, come, senza dubbio, la pavimentazione a quadri prolunga le linee dell'esercitazione. Ma al di sopra della balaustra che corona l'edificio, alcune statue rappresentano personaggi danzanti: linee sinuose, gesti morbidi, drappaggi. Il marmo è percorso da movimenti, il cui principio d'unità è armonico. Gli uomini, al contrario, sono immobilizzati in una attitudine uniformemente ripetuta di fila in fila, di linea in linea: unità tattica.

L'ordine dell'architettura, che libera al sommo figure di danza, impone al suolo le sue regole e la sua geometria ad uomini disciplinati. Le colonne del potere. «Bene, - diceva un giorno il granduca Michele, davanti al quale erano state fatte eseguire delle manovre alle truppe, - solamente, respirano» (88).

Prendiamo questa medaglia come testimonianza del momento in cui si congiungono, in modo paradossale ma significativo, l'emblema più splendente del potere sovrano e l'emergere peculiare dei poteri disciplinari. La visibilità quasi insostenibile del monarca, si tramuta in visibilità inevitabile dei soggetti. Ed è questa inversione di visibilità nel funzionamento delle discipline che assicurerà, fin nei suoi gradi più bassi, l'esercizio del potere. Si entra nell'età dell'esame infinito e della oggettivazione costrittiva.

2. "L'esame fa anche entrare l'individualità in un campo documentario". Essa lascia dietro di sé un archivio sottilmente minuzioso che si costituisce a livello dei corpi e dei giorni. L'esame che pone gli individui in un campo di sorveglianza, li situa ugualmente in una rete di scritturazioni; li coinvolge in tutto uno spessore di documenti che li captano e li fissano. Le procedure d'esame sono state subito accompagnate da un rigoroso sistema di registrazione e dal cumulo documentario. Un «potere di scritturazione» si costituisce come elemento essenziale negli ingranaggi disciplinari. In molti punti, si modella sui metodi tradizionali della documentazione amministrativa, ma con tecniche particolari e innovazioni importanti. Le prime concernono i metodi di identificazione, segnalazione o descrizione. Era il problema da risolvere, per l'esercito: ritrovare i disertori, evitare gli arruolamenti a ripetizione, correggere gli inventari fittizi presentati dagli ufficiali, conoscere lo stato di servizio ed il valore di ciascuno, stabilire con certezza il bilancio dei dispersi e dei morti. Era il problema degli ospedali, dove era necessario riconoscere gli ammalati, cacciare i simulatori, seguire l'evoluzione delle malattie, verificare l'efficacia dei trattamenti, reperire i casi analoghi e gli inizi di epidemie. Era il problema degli istituti di insegnamento, dove si doveva caratterizzare l'attitudine di ogni allievo, situarne il livello e le capacità, indicare l'eventuale utilizzazione che se ne potesse fare: «Il registro serve per farvi ricorso a tempo e luogo, per conoscere le abitudini dei fanciulli, il loro avanzamento nella pietà, nel catechismo, nelle lettere secondo il tempo della Scuola, la loro mente e la loro capacità di giudizio, che si troverà indicato dal momento dell'ingresso» (89).

Di qui la formazione di tutta una serie di codici della individualità disciplinare che permettono di trascrivere, omogeneizzandoli, i tratti individuali stabiliti dall'esame. codice fisico dei connotati, codice medico dei sintomi, codice scolastico e militare delle condotte e delle prestazioni. Questi codici ancora molto rudimentali, sia qualitativamente che quantitativamente, segnano il momento di una prima «formalizzazione» dell'individuale all'interno delle relazioni di potere. Le altre innovazioni della scrittura disciplinare consistono nell'operare la correlazione di questi elementi, il cumulo dei documenti, la loro seriazione, l'organizzazione di campi comparativi che permettono di classificare, formare categorie, stabilire medie, fissare norme. Gli ospedali del secolo Diciottesimo sono stati, in particolare, grandi laboratori per i metodi di scritturazione e documentazione. La tenuta dei registri, la loro specificazione, i metodi di trascrizione degli uni negli altri, la loro circolazione durante le visite, il loro confronto nel corso di riunioni regolari dei medici e degli amministratori, la trasmissione dei dati ad organizzazioni di centralizzazione (sia degli ospedali sia dell'ufficio centrale dell'assistenza); la contabilità delle malattie, delle guarigioni, dei decessi, a livello di un ospedale, di una città, al limite dell'intera nazione, hanno fatto parte integrante del processo con cui gli ospedali sono stati sottoposti al regime disciplinare. Tra le condizioni fondamentali di una buona «disciplina» medica, nei due sensi del termine, bisogna includere i procedimenti di scritturazione che permettono di integrare, senza che vi si perdano, i dati individuali in sistemi cumulativi; fare in modo che, partendo da un qualsiasi registro generale, si possa ritrovare un individuo e che, inversamente, ogni dato dell'esame individuale possa ripercuotersi in calcoli d'insieme.

Grazie a tutto questo apparato di scritturazioni che lo accompagna, l'esame apre due possibilità, che sono correlative: la costituzione dell'individuo come oggetto descrivibile, analizzabile, non per ridurlo tuttavia, in tratti «specifici» come fanno i naturalisti a proposito degli esseri viventi, ma per mantenerlo, nei suoi tratti singoli, nella sua evoluzione particolare, nelle capacità o attitudini sue proprie, sotto lo sguardo di un sapere permanente; e, d'altra parte, la costituzione di un sistema comparativo che permetta la misurazione dei fenomeni globali, la descrizione di gruppi, la caratterizzazione di fenomeni collettivi, la valutazione degli scarti degli individui, gli uni in rapporto agli altri, la loro ripartizione in una «popolazione».

Importanza decisiva, di conseguenza, di tutte quelle piccole tecniche di annotazione, registrazione, costituzione di dossiers, di messa in colonna e in quadro, che ci sono familiari e che hanno permesso lo sblocco epistemologico delle scienze dell'individuo. E' senza dubbio giusto il porsi il problema aristotelico: è possibile una scienza dell'individuo; è lecita? A grande problema, grandi soluzioni, forse. Ma, verso la fine del secolo Diciottesimo, esiste il piccolo problema storico dell'emergere di ciò che potremmo mettere sotto la sigla di

scienze «cliniche»; problema dell'ingresso dell'individuo (e non più della specie) nel campo del sapere; problema dell'ingresso della descrizione singola, dell'interrogatorio, dell'anamnesi, del «dossier», nel funzionamento generale del discorso scientifico. A questo semplice problema di fatto, è necessaria senza dubbio una risposta senza grandezza: bisogna guardare dalla parte di questi processi di scritturazione e di registrazione, bisogna guardare dalla parte dei meccanismi d'esame, dalla parte della formazione dei dispositivi di disciplina e della formazione di un nuovo tipo di sapere sui corpi. La nascita delle scienze dell'uomo? Verosimilmente dobbiamo cercarla in quegli archivi, di scarsa gloria, in cui è stato elaborato il gioco moderno delle coercizioni sui corpi, i gesti, i comportamenti.

3. "L'esame, contornato da tutte le sue tecniche documentarie, fa di ogni individuo un «caso»": un caso che costituisce nello stesso tempo un oggetto di una conoscenza e una presa per un potere. Il caso non è più, come nella casistica o nella giurisprudenza, un insieme di circostanze qualificanti un atto e aventi il potere di modificare l'applicazione di una regola, il caso è l'individuo quale lo possiamo descrivere, misurare, valutare, comparare ad altri e ciò nella sua stessa individualità; ed è anche l'individuo che sarà da addestrare o da correggere, da classificare, normalizzare, escludere, eccetera.

A lungo l'individualità qualunque - quella di chi sta in basso e di tutti - è rimasta al disotto della soglia di descrizione. Essere guardato, osservato, descritto in dettaglio, seguito giorno per giorno da una scritturazione, era un privilegio. La cronaca di un uomo, il racconto della sua vita, la sua storiografia redatta lungo il filo della sua esistenza facevano parte dei rituali della sua potenza. Ora, i procedimenti disciplinari invertono questo rapporto, abbassano la soglia della individualità descrivibile e fanno di questa descrizione un mezzo di controllo e un metodo di dominazione. Non più monumento per una futura memoria, ma documento per una eventuale utilizzazione. E questa nuova descrivibilità è tanto più marcata, quanto più stretto è l'inquadramento disciplinare: il bambino, il malato, il pazzo, il condannato, diverranno, sempre più frequentemente a partire dal secolo Diciottesimo, oggetto di descrizioni individuali e di relazioni biografiche. Questo mettere per iscritto delle esistenze reali, non è un processo di eroicizzazione, ma funziona come procedimento di oggettivazione e di assoggettamento. La vita accuratamente documentata dei malati mentali o dei delinquenti si riallaccia, come la cronaca dei re o l'epopea dei grandi banditi popolari, ad una certa funzione politica della scrittura; ma in tutt'altra tecnica di potere.

L'esame come fissazione, nello stesso tempo rituale e «scientifica» delle differenze individuali, come spillatura di ciascuno alla propria singolarità (in opposizione alla cerimonia in cui si manifestano gli "status", la nascita, i privilegi, le funzioni, con tutto lo splendore dei loro segni) mostra bene l'apparizione di una nuova modalità del potere in cui ciascuno riceve come "status" la propria individualità ed in cui è statutariamente legato ai tratti, alle misure, agli scarti, alle «note» che lo caratterizzano e fanno di lui, in ogni modo, un «caso».

Infine, l'esame è al centro di procedure che costituiscono l'individuo come effetto e oggetto di potere, come effetto e oggetto di sapere. E' l'esame che, combinando sorveglianza gerarchica e sanzione normalizzatrice, assicura le grandi funzioni disciplinari di ripartizione e classificazione, di estrazione massimale delle forze e del tempo, di cumulo genetico continuo, di composizione ottimale delle attitudini. Di fabbricazione, dunque, dell'individualità cellulare, organica, genetica e combinatoria. Con l'esame si ritualizzano quelle discipline che possiamo caratterizzare dicendo che sono una modalità di potere per la quale è pertinente la differenza individuale.

Le discipline segnano il momento in cui si effettua quello che potremmo chiamare il rovesciamento dell'asse politico dell'individualizzazione. In altre società - di cui il regime feudale non è che un esempio - possiamo dire che l'individualizzazione è massimale dalla parte dove si esercita la sovranità e negli strati superiori del potere. Più vi si è detentori di potenza o di privilegio, più vi si è marcati come individui, attraverso rituali, discorsi, rappresentazioni plastiche. Il «nome» e la genealogia che collocano all'interno di un insieme di parentela, il compimento di imprese che manifestano la superiorità delle forze e che vengono immortalate dalle narrazioni, le cerimonie che evidenziano, con le loro precedenze, i rapporti di potenza, i monumenti o le donazioni che conferiscono sopravvivenza dopo la morte, i fasti e gli eccessi dispendiosi, i molteplici legami di sottomissione e di superiorità che si intersecano, tutto ciò costituisce altrettante procedure di una individualizzazione «ascendente». In un regime disciplinare, al contrario, l'individualizzazione è discendente: nella misura in cui il potere diviene più anonimo e più funzionale, coloro sui quali si esercita tendono ad essere più fortemente individualizzati; e mediante sorveglianze, piuttosto che cerimonie; osservazioni, piuttosto che narrazioni commemorative; mediante misure comparative che hanno la «norma» come referenza, e non mediante genealogie che danno gli antenati come punti di riferimento; mediante «scarti» piuttosto che attraverso imprese. In un sistema disciplinare, il bambino è più individualizzato dell'adulto, il malato più dell'uomo sano, il pazzo e il delinquente più del normale e del non-delinquente. E' verso i primi, in ogni caso, che si rivolgono i meccanismi individualizzanti; e quando si vuole individualizzare l'adulto sano, normale, legalitario è sempre chiedendogli ciò che c'è ancora in lui del bambino, da quale segreta follia egli è abitato, quale crimine fondamentale ha voluto commettere. Tutte le scienze, analisi o pratiche con radice «psico-», trovano posto in questo rovesciamento storico dei procedimenti di individualizzazione. Il momento in cui si è passati da meccanismi storico-rituali di formazione dell'individualità a meccanismi scientifico-disciplinari, in cui il normale ha dato il cambio all'ancestrale, e la misura ha preso il posto dello "status", sostituendo così all'individualità dell'uomo memorabile quella dell'uomo calcolabile, questo momento in cui le scienze dell'uomo sono divenute possibili, è quello in cui furono poste in opera una nuova tecnologia del potere ed una

diversa anatomia politica del corpo. E se dal fondo del Medioevo fino ad oggi «l'avventura» è il racconto dell'individualità, il passaggio dall'epico al romanzesco, dai grandi fatti alla segreta singolarità, dai lunghi esili alla ricerca interiore dell'infanzia, dai tornei ai fantasmi, si iscrive anch'esso nella formazione di una società disciplinare. Sono le disgrazie del piccolo Hans e non più «le bon petit Henri» a raccontare l'avventura della nostra infanzia. Il "Roman de la Rose" è scritto oggi da Mary Barnes, al posto di Lancillotto, il presidente Schreber.

Si dice spesso che il modello di una società che abbia come elementi costitutivi gli individui è presa a prestito dalle forme giuridiche astratte del contratto e dello scambio. La società mercantile si sarebbe presentata come una associazione contrattuale di soggetti giuridici isolati. Forse. La teoria politica dei secoli Diciassettesimo e Diciottesimo sembra in effetti obbedire spesso a questo schema. Ma non bisogna dimenticare che nella stessa epoca è esistita una tecnica per costituire effettivamente gli individui come elementi correlativi di un potere e di un sapere. L'individuo è senza dubbio l'atomo fittizio di una rappresentazione «ideologica» della società, ma è anche una realtà fabbricata da quella tecnologia specifica del potere che si chiama «la disciplina». Bisogna smettere di descrivere sempre gli effetti del potere in termini negativi: «esclude», «reprime», «respinge», «astrae», «maschera», «nasconde», «censura». In effetti il potere produce; produce il reale; produce campi di oggetti e rituali di verità. L'individuo e la conoscenza che possiamo assumerne derivano da questa produzione. Ma attribuire una tale potenza alle astuzie, spesso minuscole, della disciplina, non è accordar loro troppo? Da dove possono ricavare così vasti effetti?

### Capitolo terzo. Il panoptismo.

Ecco, secondo un regolamento della fine del secolo Diciassettesimo, le precauzioni da prendere quando la peste si manifestava in una città (90).

Prima di tutto una rigorosa divisione spaziale in settori: chiusura, beninteso, della città e del «territorio agricolo» circostante, interdizione di uscirne sotto pena della vita, uccisione di tutti gli animali randagi; suddivisione della città in quartieri separati, dove viene istituito il potere di un intendente. Ogni strada è posta sotto l'autorità di un sindaco, che ne ha la sorveglianza; se la lasciasse, sarebbe punito con la morte. Il giorno designato, si ordina che ciascuno si chiuda nella propria casa: proibizione di uscirne sotto pena della vita. Il sindaco va di persona a chiudere, dall'esterno, la porta di ogni casa; porta con sé la chiave, che rimette all'intendente di quartiere; questi la conserva fino alla fine della quarantena. Ogni famiglia avrà fatto le sue provviste, ma per il vino e il pane saranno state preparate, tra la strada e l'interno delle case, delle piccole condutture in legno, che permetteranno di fornire a ciascuno la sua razione, senza che vi sia comunicazione tra fornitori e abitanti; per la carne, il pesce, le verdure, saranno utilizzate delle carrucole e delle ceste. Se sarà assolutamente necessario uscire di casa, lo si farà uno alla volta, ed evitando ogni incontro. Non circolano che gli intendenti, i sindaci, i soldati della guardia e, anche tra le cose infette, da un cadavere all'altro, i «corvi» che è indifferente abbandonare alla morte: sono «persone da poco che trasportano i malati, interrano i morti, puliscono e fanno molti servizi vili e abietti». Spazio tagliato con esattezza, immobile, coagulato. Ciascuno è stivato al suo posto. E se si muove, ne va della vita, contagio o punizione.

L'ispezione funziona senza posa. Il controllo è ovunque all'erta: «Un considerevole corpo di milizia, comandato da buoni ufficiali e gente per bene», corpi di guardia alle porte, al palazzo comunale ed in ogni quartiere, per rendere l'obbedienza della popolazione più pronta e l'autorità dei magistrati più assoluta, «come anche per sorvegliare tutti i disordini, ruberie, saccheggi». Alle porte, posti di sorveglianza; a capo delle strade sentinelle. Ogni giorno, l'intendente visita il quartiere di cui è responsabile, si informa se i sindaci adempiono ai loro compiti, se gli abitanti hanno da lamentarsene; sorvegliano «le loro azioni». Ogni giorno, anche il sindaco passa per la strada di cui è responsabile; si ferma davanti ad ogni casa; fa mettere tutti gli abitanti alle finestre (quelli che abitassero nella corte si vedranno assegnare una finestra sulla strada dove nessun altro all'infuori di loro potrà mostrarsi); chiama ciascuno per nome; si informa dello stato di tutti, uno per uno - «nel caso che gli abitanti saranno obbligati a dire la verità, sotto pena della vita»; se qualcuno non si presenterà alla finestra, il sindaco ne chiederà le ragioni: «In questo modo scoprirà facilmente se si dia ricetta a morti o ad ammalati». Ciascuno chiuso nella sua gabbia, ciascuno alla sua finestra, rispondendo al proprio nome, mostrandosi quando glielo si chiede: è la grande rivista dei vivi e dei morti.

Questa sorveglianza si basa su un sistema di registrazione permanente: rapporti dei sindaci agli intendenti, degli intendenti agli scabini o al sindaco della città. All'inizio della «serrata», viene stabilito il ruolo di tutti gli abitanti presenti nella città, uno per uno; vi si riporta «il nome, l'età, il sesso, senza eccezione di condizione»: un esemplare per l'intendente del quartiere, un secondo nell'ufficio comunale, un altro per il sindaco della strada, perché possa fare l'appello giornaliero. Tutto ciò che viene osservato nel corso delle visite - morti, malattie, reclami, irregolarità - viene annotato, trasmesso agli intendenti e ai magistrati. Questi sovrintendono alle cure mediche; da loro viene designato un medico responsabile; nessun altro sanitario può curare, nessun farmacista preparare i medicinali, nessun confessore visitare un malato, senza aver ricevuto da lui una autorizzazione scritta «per evitare che si dia ricetta e si curino, all'insaputa del magistrato dei malati contagiosi». Il rapporto di ciascun individuo con la propria malattia e con la propria morte, passa per le istanze del potere, la registrazione che esse ne fanno, le decisioni che esse prendono.

Cinque o sei giorni dopo l'inizio della quarantena, si procede alla disinfezione delle case, una per una. Si fanno uscire tutti gli abitanti; in ogni stanza si sollevano o si sospendono «i mobili e le merci»; si spargono delle essenze; si fanno bruciare dopo aver chiuso con cura le finestre, le porte e perfino i buchi delle serrature, che vengono riempiti di cera. Infine, si chiude la casa intera, mentre si consumano le essenze; come all'ingresso, si perquisiscono i profumatori «in presenza degli abitanti della casa, per vedere se essi non abbiano, uscendo, qualcosa che non avessero entrando». Quattro ore dopo, gli abitanti possono rientrare in casa.

Questo spazio chiuso, tagliato con esattezza, sorvegliato in ogni suo punto, in cui gli individui sono inseriti in un posto fisso, in cui i minimi movimenti sono controllati e tutti gli avvenimenti registrati, in cui un ininterrotto lavoro di scritturazione collega il centro alla periferia, in cui il potere si esercita senza interruzioni, secondo una figura gerarchica continua, in cui ogni individuo è costantemente reperito, esaminato e distribuito tra i vivi, gli ammalati, i morti - tutto ciò costituisce un modello compatto di dispositivo disciplinare. Alla peste risponde l'ordine: la sua funzione è di risolvere tutte le confusioni: quella della malattia, che si trasmette quando i corpi si mescolano; quella del male che si moltiplica quando la paura e la morte cancellano gli interdetti. Esso prescrive a ciascuno il suo posto, a ciascuno il suo corpo, a ciascuno la sua malattia e la sua morte, a ciascuno il suo bene per effetto di un potere onnipotente e onniscente che si suddivide, lui stesso, in modo regolare e ininterrotto fino alla determinazione finale dell'individuo, di ciò che lo caratterizza, di ciò che gli appartiene, di ciò che gli accade. Contro la peste che è miscuglio, la disciplina fa valere il suo potere che è di analisi. Ci fu intorno alla peste, tutta una finzione letteraria di festa: le leggi sospese, gli interdetti tolti, la frenesia del tempo che passa, i corpi che si allacciano irrispettosamente, gli individui che si smascherano, che abbandonano la loro identità statutaria e l'aspetto sotto cui li si riconosceva, lasciando apparire una tutt'altra verità. Ma ci fu anche un sogno politico della peste, che era esattamente l'inverso: non la festa collettiva, ma le divisioni rigorose; non le leggi trasgredite, ma la penetrazione, fin dentro ai più sottili dettagli della esistenza, del regolamento - e intermediario era una gerarchia completa garante del funzionamento capillare del potere; non le maschere messe e tolte, ma l'assegnazione a ciascuno del suo «vero» nome, del suo «vero» posto, del suo «vero» corpo, della sua «vera» malattia. La peste come forma, insieme reale e immaginaria, del disordine ha come correlativo medico e politico la disciplina. Dietro i dispositivi disciplinari si legge l'ossessione dei «contagi», della peste, delle rivolte, dei crimini, del vagabondaggio, delle diserzioni, delle persone che appaiono e scompaiono, vivono e muoiono nel disordine.

Se è vero che la lebbra ha suscitato i rituali di esclusione, che hanno fornito fino ad un certo punto il modello e quasi la forma generale della grande Carcerazione, la peste ha suscitato gli schemi disciplinari. Piuttosto che la divisione massiccia e binaria tra gli uni e gli altri, essa richiama separazioni multiple, distribuzioni individualizzanti, una organizzazione in profondità di sorveglianze e di controlli, una intensificazione ed una ramificazione del potere. Il lebbroso è preso in una pratica del rigetto, dell'esilio-clausura; lo si lascia perdervi come in una massa che poco importa differenziare; gli appestati vengono afferrati in un meticoloso incasellamento tattico, in cui le differenziazioni individuali sono gli effetti costrittivi di un potere che si moltiplica, si articola, si suddivide. La grande reclusione da una parte; il buon addestramento dall'altra. La lebbra e la sua separazione; la peste e le sue ripartizioni. L'una è marchiata; l'altra, analizzata e ripartita. Esiliare il lebbroso e arrestare la peste non comportano lo stesso sogno politico. L'uno è quello di una comunità pura, l'altro quello di una società disciplinata. Due maniere di esercitare il potere sugli uomini, di controllare i loro rapporti, di sciogliere i loro pericolosi intrecci. La città appestata, tutta percorsa da gerarchie, sorveglianze, controlli, scritturazioni, la città immobilizzata nel funzionamento di un potere estensivo che preme in modo distinto su tutti i corpi individuali - è l'utopia della città perfettamente governata.

La peste (almeno quella che resta allo stato di previsione) è la prova nel corso della quale si può definire idealmente l'esercizio del potere disciplinare. Per far funzionare secondo la teoria pura i diritti e le leggi, i giuristi si ponevano immaginariamente allo stato di natura; per veder funzionare le discipline perfette, i governanti postulavano lo stato di peste. Nel profondo degli schemi disciplinari, l'immagine della peste vale come quella di tutte le confusioni e di tutti i disordini; così come l'immagine della lebbra, del contatto da recidere, è all'origine degli schemi di esclusione.

Schemi differenti, dunque, ma non incompatibili; lentamente li vediamo avvicinarsi; ed è peculiare del secolo Diciannovesimo l'aver applicato allo spazio dell'esclusione, di cui il lebbroso era l'abitante simbolico (ed i mendicanti, i vagabondi, i pazzi, i violenti formavano la popolazione reale) la tecnica di potere propria dell'incasellamento disciplinare. Trattare i «lebbrosi» come «appestati», proiettare i tagli precisi della disciplina sullo spazio confuso dell'internamento, lavorarlo coi metodi di ripartizione analitica del potere, individualizzare gli esclusi, ma servirsi di procedimenti di individualizzazione per determinare le esclusioni - è quello che è stato fatto regolarmente dal potere disciplinare dall'inizio del secolo Diciannovesimo: l'asilo psichiatrico, il penitenziario, la casa di correzione, lo stabilimento di educazione sorvegliata, in parte gli ospedali - in generale tutte le istanze di controllo -, funzionano su un doppio schema: quello della divisione binaria (pazzo - non pazzo, pericoloso - inoffensivo, normale - anormale); e quello dell'assegnazione coercitiva, della ripartizione differenziale (chi è o deve essere; come caratterizzarlo, come riconoscerlo; come esercitare su di lui, in maniera individuale, una sorveglianza costante, eccetera). Da una parte si «appaesta» un lebbroso; si impone agli esclusi la tattica delle discipline individualizzanti; e dall'altra l'universalità dei controlli disciplinari permette di individuare chi è «lebbroso» e di far giocare contro di lui i meccanismi dualistici dell'esclusione. La divisione costante tra normale e anormale, cui ogni individuo è sotto posto, riconduce fino a noi, e applicandoli a tutt'altri soggetti, il marchio binario e l'esilio del lebbroso; l'esistenza di tutto un insieme di tecniche e di

istituzioni che si assumono il compito di misurare, controllare e correggere gli anormali, fa funzionare i dispositivi disciplinari che la paura della peste richiedeva. Tutti i meccanismi di potere che, ancora ai nostri giorni, si dispongono intorno all'anormale, per marchiarlo come per modificarlo, compongono quelle due forme da cui derivano di lontano.

Il "Panopticon" di Bentham è la figura architettonica di questa composizione. Il principio è noto: alla periferia una costruzione ad anello; al centro una torre tagliata da larghe finestre che si aprono verso la faccia interna dell'anello; la costruzione periferica è divisa in celle, che occupano ciascuna tutto lo spessore della costruzione; esse hanno due finestre, una verso l'interno, corrispondente alla finestra della torre; l'altra, verso l'esterno, permette alla luce di attraversare la cella da parte a parte. Basta allora mettere un sorvegliante nella torre centrale, ed in ogni cella rinchiudere un pazzo, un ammalato, un condannato, un operaio o uno scolaro. Per effetto del contro luce, si possono cogliere dalla torre, stagliantisi esattamente, le piccole silhouettes prigioniere nelle celle della periferia. Tante gabbie, altrettanti piccoli teatri, in cui ogni attore è solo, perfettamente individualizzato e costantemente visibile. Il dispositivo panoptico predispone unità spaziali che permettono di vedere senza interruzione e di riconoscere immediatamente. Insomma, il principio della segreta viene rovesciato; o piuttosto delle sue tre funzioni - rinchiudere, privare della luce, nascondere - non si mantiene che la prima e si sopprimono le altre due. La piena luce e lo sguardo di un sorvegliante captano più di quanto facesse l'ombra, che, alla fine, proteggeva. La visibilità è una trappola.

Il che permette prima di tutto - come effetto negativo - di evitare quelle masse, compatte, brulicanti, tumultuose, che si trovavano nei luoghi di detenzione, quelle che Goya dipingeva o Howard descriveva. Ciascuno, al suo posto, rinchiuso in una cella, è visto di faccia dal sorvegliante; ma i muri laterali gli impediscono di entrare in contatto coi compagni. E' visto, ma non vede; oggetto di una informazione, mai soggetto di una comunicazione. La disposizione della sua cella, di fronte alla torre centrale, gli impone una visibilità assiale, ma le divisioni dell'anello, quelle celle ben separate, implicano una invisibilità laterale, che è garanzia di ordine. Se i detenuti sono dei condannati, nessun pericolo di complotto, o tentativo di evasione collettiva, o progetti di nuovi crimini per l'avvenire, o perniciose influenze reciproche; se si tratta di ammalati, nessun pericolo di contagio; di pazzi, nessun rischio di violenze reciproche; di bambini, nessuna copiatura durante gli esami, nessun rumore, niente chiacchiere, niente dissipazione. Se si tratta di operai, niente risse, furti, coalizioni, nessuna di quelle distrazioni che ritardano il lavoro, rendendolo meno perfetto o provocando incidenti. La folla, massa compatta, luogo di molteplici scambi, individualità che si fondono, effetto collettivo, è abolita in favore di una collezione di individualità separate. Dal punto di vista del guardiano, essa viene sostituita da una molteplicità numerabile e controllabile; dal punto di vista dei detenuti, da una solitudine sequestrata e scrutata (91).

Di qui, l'effetto principale del "Panopticon": indurre nel detenuto uno stato cosciente di visibilità che assicura il funzionamento automatico del potere. Far sì che la sorveglianza sia permanente nei suoi effetti, anche se è discontinua nella sua azione; che la perfezione del potere tenda a rendere inutile la continuità del suo esercizio; che questo apparato architettonico sia una macchina per creare e sostenere un rapporto di potere indipendente da colui che lo esercita; in breve, che i detenuti siano presi in una situazione di potere di cui sono essi stessi portatori. Per questo, è nello stesso tempo troppo e troppo poco che il prigioniero sia incessantemente osservato da un sorvegliante: troppo poco, perché l'essenziale è che egli sappia di essere osservato; troppo, perché egli non ha bisogno di esserlo effettivamente. Perciò Bentham pose il principio che il potere doveva essere visibile e inverificabile. Visibile: di continuo il detenuto avrà davanti agli occhi l'alta sagoma della torre centrale da dove è spiato. Inverificabile: il detenuto non deve mai sapere se è guardato, nel momento attuale; ma deve essere sicuro che può esserlo continuamente. Bentham, per rendere impossibile il decidere sulla presenza o l'assenza del sorvegliante, per far sì che i prigionieri, dalla loro cella, non possano scorgere neppure un'ombra o cogliere un controllo, prevede non solo persiane alle finestre della sala centrale di sorveglianza, ma, all'interno, delle divisioni che la tagliavano ad angolo retto, e, per passare da un settore all'altro, non delle porte, ma delle "chicanes": poiché il minimo battimento, una luce intravista, uno spiraglio luminoso, avrebbero tradito la presenza del guardiano (92). Il "Panopticon" è una macchina per dissociare la coppia vedere-essere visti: nell'anello periferico si è totalmente visti, senza mai vedere; nella torre centrale, si vede tutto, senza mai essere visti (93).

Dispositivo importante, perché automatizza e deindividualizza il potere. Questo trova il suo principio meno in una persona che non in una certa distribuzione programmata dei corpi, delle superfici, delle luci, degli sguardi; in un apparato i cui meccanismi interni producono il rapporto nel quale gli individui vengono presi. Le cerimonie, i rituali, i marchi per mezzo dei quali il più-di-potere viene manifestato dal sovrano, sono inutili. Esiste un meccanismo che assicura la dissimmetria, lo squilibrio, la differenza. Poco importa, di conseguenza, chi esercita il potere. Un individuo qualunque, quasi scelto a caso, può far funzionare la macchina: in assenza del direttore, la sua famiglia, gli amici, i visitatori, perfino i domestici (94). Così come è indifferente il motivo che lo muove: la curiosità di un indiscreto, la malizia di un bambino, l'appetito di sapere di un filosofo che vuole percorrere questo museo della natura umana, o la cattiveria di coloro che provano piacere a spiare e punire. Tanto più numerosi sono questi osservatori anonimi e passeggeri, tanto più aumentano, per il detenuto, il rischio di essere sorpreso e la coscienza inquieta di essere osservato. Il "Panopticon" è una macchina meravigliosa che, partendo dai desideri più diversi, fabbrica effetti omogenei di potere.

Un assoggettamento reale nasce meccanicamente da una relazione fittizia. In modo che non è necessario far

ricorso a mezzi di forza per costringere il condannato alla buona condotta, il pazzo alla calma, l'operaio al lavoro, lo scolaro alla applicazione, l'ammalato all'osservanza delle prescrizioni. Bentham si meravigliava che le istituzioni panoptiche potessero essere così lievi: non più inferriate, catene, pesanti serrature; basta che le separazioni siano nette e le aperture ben disposte. Alla potenza delle vecchie «case di sicurezza», con le loro architetture da fortezza, si può sostituire la geometria semplice ed economica di una «casa di certezza».

L'efficacia del potere, la sua forza costrittiva, sono, in qualche modo, passate dall'altra parte - dalla parte della superficie di applicazione. Colui che è sottoposto ad un campo di visibilità, e che lo sa, prende a proprio conto le costrizioni del potere; le fa giocare spontaneamente su se-stesso; iscrive in se-stesso il rapporto di potere nel quale gioca simultaneamente i due ruoli, diviene il principio del proprio assoggettamento. In effetti, anche il potere esterno può alleggerirsi delle sue pesantezze fisiche, tendere all'incorporeo; e più si avvicina a questo limite, più i suoi effetti sono costanti, profondi, acquisiti una volta per tutti, incessantemente ricondotti: perpetua vittoria che evita ogni scontro fisico e che è sempre giocata in anticipo.

Bentham non dice se si è ispirato, per il suo progetto, al serraglio che Le Vaux aveva costruito a Versailles: primo serraglio in cui i differenti elementi non sono, com'era nella tradizione, disseminati in un parco (95): al centro un padiglione ottagonale che al primo piano comprendeva una sola stanza, il salone del re; i lati si aprivano, con larghe finestre, su sette gabbie (l'ottavo era riservato all'ingresso) dov'erano rinchiusi diverse specie di animali. All'epoca di Bentham, questo serraglio era scomparso. Ma nel programma del "Panopticon" si trova l'analoga preoccupazione dell'osservazione individualizzante, della caratterizzazione e della classificazione, dell'organizzazione analitica dello spazio. Il "Panopticon" è un serraglio del re; l'animale è sostituito dall'uomo, il raggruppamento specifico dalla distribuzione individuale, il re dall'apparato di un potere furtivo. Tenuto conto di queste differenze, anche il "Panopticon" fa opera di naturalista. Esso permette di stabilire delle differenze: negli ammalati, osservare i sintomi di ciascuno, senza che la vicinanza dei letti, la circolazione dei miasmi, gli effetti del contagio alterino i quadri clinici; nei bambini, notare le prestazioni (senza che vi sia imitazione o copiatura), reperire le attitudini e, in rapporto ad una evoluzione normale, distinguere ciò che è «pigritia e testardaggine» da ciò che è «imbecillità incurabile»; negli operai, notare le attitudini di ciascuno, comparare i tempi che impiegano per un lavoro, e, se sono pagati a giornata, calcolare il salario in conseguenza (96).

Questo per il lato serraglio. Lato laboratorio, il "Panopticon" può essere utilizzato come macchina per fare esperienze, per modificare il comportamento, per addestrare o recuperare degli individui. Per sperimentare dei medicamenti e verificarne gli effetti. Provare differenti punizioni sui prigionieri secondo i loro delitti e il loro carattere, e ricercare le più efficaci. Insegnare simultaneamente differenti tecniche agli operai, e stabilire la migliore. Tentare esperienze pedagogiche - e in particolare riprendere il famoso problema dell'educazione in reclusione, utilizzando trovatelli; si potrebbe vedere ciò che accade quando, nel sedicesimo o diciottesimo anno di età, si mettono in presenza ragazzi e ragazze; si potrebbe verificare se, come pensa Helvetius, chiunque può apprendere qualunque cosa; si potrebbe seguire «la genealogia di ogni idea osservabile»; si potrebbero allevare diversi bambini in diversi sistemi di pensiero, far credere ad alcuni che due più due non fanno quattro o che la luna è un formaggio, poi metterli tutti insieme quando avessero venti o venticinque anni; si avrebbero allora discussioni violente che varrebbero assai più delle conferenze e dei sermoni per i quali si spende tanto denaro; si avrebbe almeno la possibilità di fare qualche scoperta nel campo della metafisica. Il "Panopticon" è un luogo privilegiato, per rendere possibile la sperimentazione sugli uomini e per analizzare con tutta certezza le trasformazioni che si possono operare su di loro. Il "Panopticon" può anche costituire un apparecchio di controllo sui propri meccanismi. Nella torre centrale, il direttore può spiare tutti gli impiegati che sono ai suoi ordini: infermieri, medici, sorveglianti, istitutori, guardiani; potrà giudicarli continuamente, modificare la loro condotta, imporre loro i metodi che giudica migliori; e lui stesso a sua volta, potrà essere osservato facilmente. Un ispettore che sorgesse all'improvviso al centro del "Panopticon" potrebbe giudicare con un sol colpo d'occhio, e senza che si potesse nascondergli nulla, come funziona tutta l'organizzazione. E d'altronde, rinchiuso com'è al centro del dispositivo architettonico, non gioca lo stesso direttore, una partita chiusa? Il medico incompetente, che avrà lasciato diffondersi il contagio, il direttore d'ospedale o di laboratorio che sarà stato incapace, saranno le prime vittime dell'epidemia o della rivolta. «Il mio destino, - dice il Signore del "Panopticon", - è legato al loro [a quello dei detenuti] da tutti i legami che io sono stato capace di inventare» (97). Il "Panopticon" funziona come una sorta di laboratorio del potere. Grazie ai suoi meccanismi di osservazione, guadagna in efficacia e in capacità di penetrazione nel comportamento degli uomini; un accrescimento di sapere viene a istituirsi su tutte le avanzate del potere, e scopre oggetti da conoscere su tutte le superfici dove questo si esercita.

Città appestata, stabilimento panoptico; le differenze sono importanti. Esse segnano, a un secolo e mezzo di distanza, le trasformazioni del programma disciplinare. Nel primo caso, una situazione d'eccezione: contro un male straordinario, si erge il potere; esso si rende ovunque presente e visibile; inventa nuovi ingranaggi; ripartisce, immobilizza, incasella; costruisce per un certo tempo ciò che è contemporaneamente la controcittà e la società perfetta; impone un funzionamento ideale, ma che si riconduce in fin dei conti, come il male che combatte, al semplice dualismo vita-morte: ciò che si muove porta la morte, si uccide ciò che si muove. Il "Panopticon", al contrario, deve essere inteso come un modello generalizzabile di funzionamento; un modo per definire i rapporti del potere con la vita quotidiana degli uomini. Senza dubbio Bentham lo presenta come una istituzione separata, ben chiusa in se stessa. Spesso se ne è fatta un'utopia della perfetta detenzione. Di fronte

alle prigioni fatiscenti, brulicanti e popolate di supplizi, che Piranesi incideva, il "Panopticon" appare una gabbia crudele e sapiente. Che esso, e ancora ai giorni nostri, abbia dato luogo a tante variazioni progettate o realizzate, mostra quale è stata, durante quasi due secoli, la sua intensità immaginativa. Ma il "Panopticon" non deve essere inteso solamente come un edificio onirico: è il diagramma di un meccanismo di potere ricondotto alla sua forma ideale; il suo funzionamento, astratto da ogni ostacolo, resistenza o attrito, può felicemente essere rappresentato come un puro sistema architettonico e ottico: è in effetti una figura di tecnologia politica che si può e si deve distaccare da ogni uso specifico.

Esso è polivalente nelle sue applicazioni; serve ad emendare i prigionieri, ma anche a curare gli ammalati, istruire gli scolari, custodire i pazzi, sorvegliare gli operai, far lavorare i mendicanti e gli oziosi. E' un tipo di inserimento dei corpi nello spazio, di distribuzione degli individui gli uni in rapporto agli altri, di organizzazione gerarchica, di disposizione dei centri e dei canali di potere, di definizione dei suoi strumenti e dei suoi modi di intervento, che si possono mettere in opera in ospedali, fabbriche, scuole, prigioni. Ogni volta che si avrà a che fare con una molteplicità di individui cui si dovrà imporre un compito o una condotta, lo schema panoptico potrà essere utilizzato. E' - con riserva di modificazioni successive - applicabile a «tutti gli stabilimenti in cui, nei limiti di uno spazio che non sia troppo esteso, è necessario mantenere sotto sorveglianza un certo numero di persone» (98).

In ognuna delle sue applicazioni, esso permette di perfezionare l'esercizio del potere. E in numerosi modi: perché può ridurre il numero di coloro che lo esercitano, moltiplicando nel contempo il numero di quelli sui quali si esercita. Perché permette di intervenire in ogni istante, mentre la pressione costante agisce ancor prima che le mancanze, gli errori, i delitti, siano commessi. Perché, in queste condizioni, la sua forza è di non intervenire mai, di esercitarsi spontaneamente e senza rumore, di costituire un meccanismo i cui effetti si concatenano gli uni agli altri. Perché senza altro strumento fisico che un'architettura e una geometria agisce direttamente sugli individui; esso «dà allo spirito un potere sullo spirito». Lo schema panoptico è un intensificatore per qualsiasi apparato di potere: assicura l'economia (in materiale, in personale, in tempo); ne assicura l'efficacia per il suo carattere preventivo, il funzionamento continuo, i meccanismi automatici. E' un modo per ottenere potere «in una quantità finora senza esempio», «un grande e nuovo strumento di governo...»; la sua eccellenza consiste nella sua grande forza che è capace di conferire ad ogni istituzione alla quale venga applicato» (99).

Una sorta di «uovo di Colombo» nell'ordine della politica. In effetti, esso è in grado di integrarsi ad una funzione qualsiasi (di educazione, di terapia, di produzione, di castigo); di maggiorare questa funzione legandosi intimamente ad essa; di costituire un meccanismo misto nel quale le relazioni di potere (e di sapere) possono adattarsi, le une alle altre esattamente e fin nel dettaglio, ai processi che si devono controllare; di stabilire una proporzione diretta tra il «più di potere» e il «più di produzione». In breve, fa in modo che l'esercizio del potere non si aggiunga dall'esterno, come una costrizione rigida o come qualcosa di pesante, sulle funzioni che investe, ma che sia in esse sottilmente presente per accrescerne l'efficacia aumentando lui stesso le proprie prese. Il dispositivo panoptico non è semplicemente una cerniera, un ingranaggio tra un meccanismo di potere e una funzione; è un modo di far funzionare delle relazioni di potere entro una funzione, e una funzione per mezzo di queste relazioni di potere. Il panoptismo è capace di «riformare la morale, preservare la salute, rinvigorire l'industria, diffondere l'istruzione, alleggerire le cariche pubbliche, stabilizzare l'economia come sulla roccia, sciogliere, invece di tagliare, il nodo gordiano delle leggi sui poveri; tutto questo con una semplice idea architettonica» (100).

In più, l'organizzazione di questa macchina è tale che la sua chiusura non esclude una presenza permanente dall'esterno: abbiamo visto che chiunque può esercitare, nella torre centrale, le funzioni di sorveglianza, e, ciò facendo, scoprire il modo in cui la sorveglianza si esercita. In effetti, ogni istituzione panoptica, fosse anche accuratamente chiusa quanto un penitenziario, potrà senza difficoltà essere sottoposta ad ispezioni impreviste ed incessanti insieme: e non solo da parte di controllori designati, ma da parte del pubblico; qualsiasi membro della società avrà il diritto di venire a constatare coi suoi occhi come funzionano le scuole, gli ospedali, le fabbriche, le prigioni. Di conseguenza, nessun rischio che l'accrescimento di potere dovuto alla macchina panoptica possa degenerare in tirannia; il dispositivo disciplinare sarà controllato democraticamente, poiché sarà accessibile in ogni momento «al grande comitato del tribunale del mondo» (101). Il "Panopticon" perspicacemente predisposto in modo che un sorvegliante possa, d'un colpo d'occhio, osservare tanti diversi individui, permette anche a tutti di venire a sorvegliare il meno importante tra i sorveglianti. La macchina per vedere è una sorta di camera oscura da cui spiare gli individui; essa diviene un edificio trasparente dove l'esercizio del potere è controllabile dall'intera società.

Lo schema panoptico, senza attenuarsi né perdere alcuna delle sue proprietà, è destinato a diffondersi nel corpo sociale; la sua vocazione è divenirvi funzione generalizzata. La città appestata forniva un modello disciplinare eccezionale: perfetto, ma assolutamente violento; alla malattia apportatrice di morte, il potere opponeva la sua perpetua minaccia di morte; la vita vi era ridotta all'espressione più semplice; era, contro il potere della morte, l'esercizio minuzioso del diritto di spada. Il "Panopticon" al contrario gioca un ruolo di amplificazione: se organizza il potere, se vuole renderlo più economico e più efficace, non è per il potere stesso, né per la salvezza immediata di una società minacciata: si tratta di rendere più forti le forze sociali - aumentare la produzione, sviluppare l'economia, diffondere l'istruzione, elevare il livello della moralità pubblica; far crescere e moltiplicare.

Come rinforzare il potere in modo che lungi dall'intralcio questo progresso, lungi dal pesare su di esso con le

proprie esigenze e gravami, al contrario lo faciliti? Quale intensificatore di potere potrà essere nello stesso tempo un moltiplicatore di produzione? In qual modo il potere, aumentando le proprie forze potrà accrescere quelle della società, invece di confiscarle o imbrigliarle? La soluzione del "Panopticon" a questo problema è che la maggiorazione produttiva del potere può essere assicurata solo quando abbia, da una parte, la possibilità di esercitarsi in maniera continua sulle basi della società, fino al più piccolo germe, e dall'altra, funzioni al di fuori di quelle forme improvvise, violente, discontinue, che sono legate all'esercizio della sovranità. Il corpo del re, con la sua presenza materiale e mitica, con la forza che egli stesso dispiega o che trasmette ad alcuni, è all'estremo opposto di questa nuova fisica del potere, definita dal panoptismo; il campo di quest'ultimo è tutta quella regione che sta in basso, quella dei corpi irregolari, coi loro dettagli, i loro movimenti multipli, le loro forze eterogenee, le loro relazioni spaziali; si tratta di meccanismi che analizzano distribuzioni, scarti, serie, combinazioni, e che utilizzano degli strumenti per rendere visibile, registrare, differenziare, confrontare: fisica di un potere relazionale e multiplo, che trova la sua intensità massimale non nella persona del re, ma nei corpi che proprio queste relazioni permettono di individualizzare. A livello teorico, Bentham definisce un altro modo per analizzare il corpo sociale e le relazioni di potere che lo attraversano; in termini di pratica, egli definisce un processo di subordinazione dei corpi e delle forze che deve maggiorare l'utilità del potere facendo l'economia del Principe. Il panoptismo è il principio generale di una nuova «anatomia politica» di cui l'oggetto e il fine non sono il rapporto di sovranità, ma le relazioni di disciplina.

Nella famosa gabbia trasparente e circolare, con la sua alta torre, possente e sapiente, si tratta forse, per Bentham, di progettare un'istituzione disciplinare perfetta; ma si tratta anche di mostrare come si possano «disserare» le discipline e farle funzionare in maniera diffusa, multipla, polivalente, nell'intero corpo sociale. Di queste discipline, che l'età classica aveva elaborato in luoghi determinati e relativamente chiusi - caserme, collegi, grandi opifici - e di cui non era stata immaginata la messa in opera globale che alla scala limitata e provvisoria di una città colpita dalla peste, Bentham sogna di fare una rete di dispositivi che sarebbero ovunque e sempre all'erta, percorrendo la società senza lacuna né interruzione. L'ordinamento panoptico fornisce la formula di questa generalizzazione: il programma a livello di un meccanismo elementare e facilmente trasferibile, il funzionamento di base di una società tutta attraversata e penetrata da meccanismi disciplinari.

Due immagini, dunque, della disciplina. Ad una estremità, la disciplina-blocco, l'istituzione chiusa, stabilita nei suoi confini, e tutta volta a funzioni negative: arrestare il male, interrompere le comunicazioni, sospendere il tempo. All'altra estremità, con il panoptismo, la disciplina-mechanismo: un dispositivo funzionale che deve migliorare l'esercizio del potere rendendolo più rapido, più leggero, più efficace, un disegno di coercizioni sottili per una società da venire. Il movimento che va da un progetto all'altro, da uno schema della disciplina d'eccezione a quello di una sorveglianza generalizzata, riposa su una trasformazione storica: l'estendersi progressivo dei dispositivi disciplinari nel corso dei secoli Diciassettesimo e Diciottesimo, la loro moltiplicazione attraverso tutto il corpo sociale, la formazione di ciò che potremmo chiamare all'ingrosso la società disciplinare.

Tutta una generalizzazione disciplinare, di cui la fisica benthamiana del potere rappresenta la constatazione, si è operata nel corso dell'età classica. La moltiplicazione delle istituzioni disciplinari lo testimonia, con una rete che comincia a coprire una superficie sempre più vasta e soprattutto ad occupare una posizione sempre meno marginale: quello che era un isolotto, luogo privilegiato, misura circostanziale, o modello singolo, diviene formula generale; i regolamenti caratteristici degli eserciti protestanti e pii di Guglielmo d'Orange o di Gustavo Adolfo, divengono i regolamenti per tutti gli eserciti d'Europa; i collegi modello dei Gesuiti, o le scuole di Batencour e di Demia, dopo quella di Sturm, disegnano le forme generali della disciplina scolastica; il riordinamento degli ospedali marittimi e militari serve di schema a tutta la riorganizzazione ospedaliera del secolo Diciottesimo.

Ma questa estensione delle istituzioni disciplinari non è senza dubbio che l'aspetto più visibile di diversi processi più profondi.

1. "L'inversione funzionale delle discipline". In origine, si chiedeva loro soprattutto di neutralizzare dei pericoli, di stabilizzare popolazioni inutili o agitate, di evitare gli inconvenienti di assembramenti troppo numerosi; ormai si chiede loro, poiché ne sono divenute capaci, di giocare un ruolo positivo, facendo aumentare la possibile utilità degli individui. La disciplina militare non è più semplicemente un mezzo per impedire il saccheggio, la diserzione o la disobbedienza delle truppe; essa diviene una tecnica di base per l'esistenza dell'esercito, non più come folla ammassata, ma come unità che ricava da questa stessa unità una maggiorazione di forze; la disciplina fa crescere l'abilità di ciascuno, coordina queste abilità, accelera i movimenti, moltiplica la potenza di fuoco, allarga il fronte d'attacco senza diminuirne il vigore, aumenta la capacità di resistenza, eccetera. La disciplina di fabbrica, pur rimanendo una via per far rispettare i regolamenti e le autorità, impedire i furti o la dissipazione, tende ad accrescere le attitudini, le velocità, i rendimenti, e dunque i profitti; essa continua a moralizzare le condotte ma, sempre più, finalizza i comportamenti, e fa entrare i corpi in un ingranaggio e le forze in una economia. Allorché, nel secolo Diciassettesimo, si svilupparono le scuole di provincia e le scuole cristiane elementari, le giustificazioni che se ne davano erano soprattutto negative: i poveri, non avendo i mezzi per allevare i figli, li lasciavano «nell'ignoranza dei loro obblighi: le preoccupazioni che hanno per vivere, ed essendo stati essi stessi male educati, non possono comunicare una buona educazione che non hanno mai avuto»; il che genera tre inconvenienti principali: l'ignoranza di Dio, l'infingardaggine (con tutto il suo corteggio di ubriachezza, corruzione, furtarelli, brigantaggio); e la formazione di quelle bande di



straccioni, sempre pronti a provocare disordini pubblici, «buoni proprio ad esaurire i fondi dell'Hôtel Dieu» (102). Ora, all'inizio della Rivoluzione, lo scopo che si prescriverà all'insegnamento primario sarà, tra l'altro, di «fortificare», di «sviluppare il corpo», di disporre il bambino «in avvenire, a qualche lavoro meccanico», di dargli «un giusto colpo d'occhio, la mano sicura, le abitudini pronte»(103). Le discipline funzionano sempre di più come tecniche per fabbricare individui utili. Di qui, il fatto che esse si liberano della posizione marginale ai confini della società, si staccano dalle forme dell'esclusione o della espiazione, della reclusione o del ricovero. Di qui il fatto che esse sciolgono lentamente la loro parentela con le regole e le clausure religiose. Di qui anche ch'esse tendono ad installarsi nei settori più importanti, più centrali, più produttivi della società e vanno ad innestarsi su alcune delle grandi funzioni essenziali: la produzione manifatturiera, la trasmissione delle conoscenze, la diffusione delle attitudini e delle abilità, l'apparato bellico. Di qui infine la doppia tendenza, che vediamo svilupparsi nel corso del secolo Diciottesimo, a moltiplicare il numero delle istituzioni disciplinari ed a disciplinare gli apparati esistenti.

2. "La proliferazione dei meccanismi disciplinari". Mentre da una parte gli stabilimenti di disciplina si moltiplicano, i loro meccanismi hanno una certa tendenza a «disistituzionalizzarsi», ad uscire dalle fortezze chiuse dove funzionavano, ed a circolare allo stato «libero»; le discipline massicce e compatte si scompongono in procedimenti flessibili di controllo, che si possono trasferire ed adattare. Talvolta, sono gli apparati chiusi ad aggiungere alla loro funzione interna e specifica un ruolo di sorveglianza esterna, sviluppando all'intorno tutta una fascia di controlli laterali. Così la scuola cristiana non deve più soltanto formare giovani docili, ma deve anche permettere di sorvegliare i genitori, di informarsi del loro sistema di vita, delle loro risorse, della loro pietà, dei loro costumi. La scuola tende a costituire minuscoli osservatori sociali per penetrare fino agli adulti ed esercitare su di loro un controllo regolare: la cattiva condotta di un alunno, o la sua assenza, è, secondo Lamia, pretesto legittimo per andare ad interrogare i vicini, soprattutto se si ha ragione di credere che la famiglia non dirà la verità; poi gli stessi genitori, per verificare se sappiano il catechismo e le preghiere, se siano risolti a sradicare i vizi dei figli, quanti siano i letti e come vi si ripartisca durante la notte; la visita si concluderà eventualmente con un'elemosina, il dono di un'immagine, o l'attribuzione di letti supplementari (104). Nello stesso modo, l'ospedale viene sempre più concepito come punto d'appoggio per la sorveglianza medica della popolazione esterna; dopo l'incendio all'Hôtel Dieu, nel 1772, vengono avanzate numerose richieste perché si sostituiscano i grandi stabilimenti, così pesanti e disordinati, con una serie di ospedali di dimensioni ridotte; essi avranno la funzione di accogliere gli ammalati di quartiere, ma anche di riunire informazioni, di vegliare sui fenomeni endemici o epidemici, aprire dispensari, dare consigli agli abitanti e tenere al corrente le autorità sullo stato sanitario della regione (105).

Vediamo inoltre le procedure disciplinari diffondersi, partendo non da istituzioni chiuse, ma da centri di controllo disseminati nella società. Gruppi religiosi e associazioni di beneficenza hanno giocato a lungo questo ruolo di «messa in disciplina» della popolazione. Dopo la Controriforma, fino alla filantropia della monarchia di Luglio, le iniziative di questo tipo si sono moltiplicate; esse avevano obiettivi religiosi (la conversione e la moralizzazione), economici (il soccorso e l'incitamento al lavoro), politici (si trattava di lottare contro lo scontento o l'agitazione). E' sufficiente citare a titolo di esempio i regolamenti per le compagnie di carità delle parrocchie parigine. Il territorio da coprire è diviso in quartieri e cantoni, che i membri della compagnia si ripartiscono. Questi devono visitarli regolarmente: «essi lavoreranno ad impedire i cattivi ritrovi, tabaccherie, accademie, bische, scandali pubblici, bestemmie, empietà, ed altri disordini che venissero a loro conoscenza»; dovranno anche fare visite individuali ai poveri. I punti di informazione sono precisati dai regolamenti: stabilità dell'alloggio, conoscenza delle preghiere, frequentazione dei sacramenti; conoscenza di un mestiere, moralità (e «se non sono caduti in povertà per colpa loro»); infine «bisogna informarsi abilmente in qual modo si comportano nell'intimità, se sono in pace tra loro e coi vicini, se si prendono cura di allevare i figli nel timore di Dio... se non fanno dormire nello stesso letto e con loro i figli grandi di sesso diverso, se non sono affetti da libertinaggio e da lusinghe nelle famiglie, specialmente verso le figlie maggiori. Se si dubita che siano sposati, bisogna chiedere un certificato del loro matrimonio» (106).

3. "La statizzazione dei meccanismi disciplinari". In Inghilterra, furono gruppi privati, d'ispirazione religiosa ad assicurare, per lungo tempo, le funzioni di disciplina sociale (107); in Francia, se una parte di questo ruolo rimase nelle mani delle società di patronato, un'altra - e senza dubbio la più importante - passò ben presto all'apparato di polizia.

L'organizzazione di una polizia centralizzata apparve a lungo, ed agli occhi degli stessi contemporanei, come l'espressione più diretta dell'assolutismo reale; il sovrano aveva voluto avere «un magistrato suo, al quale potesse affidare direttamente i suoi ordini, i suoi incarichi, le sue intenzioni, e che fosse incaricato dell'esecuzione degli ordini e delle "lettres de cachet"» (108). In effetti, pur rappresentando un certo numero di funzioni preesistenti - ricerca di criminali, sorveglianza urbana, controllo economico e politico -, le luogotenenze di polizia e la luogotenenza generale che le coronava a Parigi, le trasponevano in una macchina amministrativa, unitaria e rigorosa: «Tutti i raggi di forza e di informazione che partono dalla circonferenza, vengono a sboccare al luogotenente generale... E' lui che fa muovere tutte le ruote il cui insieme produce ordine e armonia. Gli effetti della sua amministrazione non possono essere meglio paragonati che al moto dei corpi celesti» (109).

Ma sebbene la polizia come istituzione sia stata organizzata sotto forma di un apparato dello Stato, sebbene sia stata collegata direttamente al centro della sovranità politica, il tipo di potere ch'essa esercita, i meccanismi ch'essa mette in gioco e gli elementi ai quali li applica, sono specifici. E', un apparato che deve essere

coestensivo all'intero corpo sociale, e non solamente per i limiti estremi che raggiunge, ma per la minuzia dei dettagli che prende in carico. Il potere poliziesco deve vertere «su tutto»: tuttavia non è la totalità dello Stato né del regno come corpo visibile e invisibile del monarca; è la polvere degli avvenimenti, delle azioni, delle condotte, delle opinioni - «tutto ciò che accade» (110); l'oggetto della polizia, sono quelle «cose di ogni istante», quelle «cose da poco» di cui parlava Caterina di Russia nella sua Grande Istruzione (111). Siamo, con la polizia, nell'indefinito di un controllo che tenta idealmente di raggiungere il pulviscolo più elementare, il fenomeno più passeggero del corpo sociale: «E ministero dei magistrati e ufficiali di polizia è fra i più importanti; gli oggetti che esso abbraccia sono in qualche modo indefiniti, non si può percepirli che attraverso un esame sufficientemente dettagliato» (112): l'infinitamente piccolo del potere politico.

E per esercitarsi, questo potere deve darsi lo strumento di una sorveglianza permanente, esaustiva, onnipresente, capace di rendere tutto visibile, ma a condizione di rendere se stessa invisibile. Essa deve essere come uno sguardo senza volto che trasforma tutto il corpo sociale in un campo di percezione: migliaia di occhi appostati ovunque, attenzioni mobili e sempre all'erta, una lunga rete gerarchizzata, che, secondo Le Maire, comporta, per Parigi, quarantotto commissari, e venti ispettori, gli «osservatori» pagati regolarmente, gli informatori pagati a giornata, poi i denunciatori e infine le prostitute. E questa incessante osservazione deve essere cumulata in una serie di rapporti e di registri; nel corso di tutto il secolo Diciottesimo, un immenso testo poliziesco tende a ricoprire la società grazie ad una complessa organizzazione documentaria (113). E, a differenza dei metodi di scritturazione giudiziaria o amministrativa, quello che si registra sono condotte, attitudini, virtualità, sospetti - una permanente presa in carico del comportamento degli individui.

Ora, è necessario notare che questo controllo di polizia, sebbene per intero «nelle mani del re», non funziona in una sola direzione. In effetti è un sistema a doppia entrata: deve rispondere, mettendo in moto l'apparato giudiziario, alle volontà immediate del re; ma è anche suscettibile di rispondere a sollecitazioni dal basso; nella loro immensa maggioranza, le "lettres de cachet", che furono a lungo il simbolo dell'arbitrio reale e che squalificarono politicamente la pratica della detenzione, erano in effetti richieste dalle famiglie, dagli avvocati, dai notabili locali, dagli abitanti dei quartieri, dai curati di parrocchia; e avevano la funzione di far sanzionare con un internamento tutta una infra-penalità, quella del disordine, dell'agitazione, della disobbedienza, della cattiva condotta; ciò che Ledoux voleva cacciare dalla sua città architettonicamente perfetta, e che chiamava i «delitti da insorveglianza». Insomma, la polizia del secolo Diciottesimo, al suo ruolo di ausiliaria della giustizia nella ricerca dei criminali e di strumento per il controllo politico dei complotti, dei movimenti di opposizione o delle rivolte, aggiunge una funzione disciplinare. Funzione complessa perché unisce il potere assoluto del sovrano alle più piccole istanze di potere disseminate nella società; perché, tra le differenti istituzioni disciplinari chiuse (fabbriche, esercito, scuole), tende una rete intermedia, agente là dove quelle non possono intervenire, disciplinando gli spazi non disciplinari: essa li ricopre, li collega fra loro, li garantisce con la sua forza armata: disciplina interstiziale e metadisciplina. «Il sovrano, con una saggia polizia, abitua il popolo all'ordine e all'obbedienza» (114).

L'organizzazione dell'apparato di polizia, nel secolo Diciottesimo, sanziona una generalizzazione delle discipline che raggiunge le dimensioni dello Stato. Si capisce come, benché sia stata legata nella maniera più esplicita a tutto ciò che nel potere del sovrano eccedeva l'esercizio della giustizia codificata, la polizia abbia potuto, con un minimo di modificazioni, resistere alla riorganizzazione del potere giudiziario; e perché non abbia cessato di imporgli sempre più pesantemente, fino ai nostri giorni, le proprie prerogative; ne è senza dubbio il braccio secolare, ma, assai meglio dell'istituzione giudiziaria, essa fa corpo, per la sua estensione e i suoi meccanismi, con la società di tipo disciplinare. Sarebbe inesatto, tuttavia, credere che le funzioni disciplinari siano state confiscate e assorbite una volta per tutte da un apparato dello Stato.

La «disciplina» non può identificarsi né con una istituzione, né con un apparato; essa è un tipo di potere, una modalità per esercitarlo, comportante tutta una serie di strumenti, di tecniche, di procedimenti, di livelli di applicazione, di bersagli; essa è una «fisica» o una «anatomia» del potere, una tecnologia. E può essere presa in carico sia da istituzioni «specializzate» (i penitenziari o le case di correzione del secolo Diciannovesimo), sia da istituzioni che se ne servono come strumento essenziale per un fine determinato (istituti di educazione, ospedali), sia da istanze preesistenti che vi trovano il mezzo per rinforzare o riorganizzare i loro meccanismi interni di potere (sarà necessario un giorno mostrare come le relazioni intrafamiliari, essenzialmente nella cellula genitori-figli, si siano «disciplinate», assorbendo dopo l'età classica schemi esterni, scolastici, militari, indi medici, psichiatrici, psicologici, che hanno fatto della famiglia il luogo di emergenza privilegiato per la questione disciplinare del normale e dell'anormale); sia da apparati che hanno fatto della disciplina il loro principio di funzionamento interno (disciplinizzazione dell'apparato amministrativo, a partire dall'epoca napoleonica), sia infine da apparati statuali che hanno la funzione, non esclusiva ma principale, di far regnare la disciplina a scala dell'intera società (la polizia).

Possiamo dunque parlare, nell'insieme, di formazione di una società disciplinare in quel movimento che va dalle discipline chiuse, sorta di «quarantena» sociale, fino al meccanismo indefinitamente generalizzabile del «panoptismo». Non è che la modalità disciplinare del potere abbia sostituito tutte le altre; ma si è infiltrata fra le altre, talvolta squalificandole, pur servendo loro da intermediario, collegandole fra loro, prolungandole, e soprattutto permettendo di portare gli effetti del potere fino agli elementi più sottili e più lontani. Essa assicura una distribuzione infinitesimale del potere.

Pochi anni dopo Bentham, Julius redigeva il certificato di nascita di questa società (115). Egli, parlando del principio panoptico, diceva che vi era in esso ben più di una ingegnosità architettonica: era «un avvenimento

nella storia dello spirito umano». In apparenza non è che la soluzione di un problema tecnico; ma attraverso di essa si disegna tutto un tipo di società. L'antichità era stata una civiltà di spettacolo. «Rendere accessibile ad una moltitudine di uomini l'ispezione di un piccolo numero di oggetti»: a questo problema rispondeva l'architettura dei templi, dei teatri, dei circhi. Con lo spettacolo, predominavano nella vita pubblica le feste. In questi rituali, dove colava il sangue, la società ritrovava vigore e formava per un istante come un grande corpo unico. L'età moderna pone il problema inverso: «Procurare ad un piccolo numero, o perfino ad uno solo, la vista istantanea di una grande moltitudine». In una società in cui gli elementi principali non sono più la comunità e la vita pubblica, ma gli individui privati da una parte e lo Stato dall'altra, i rapporti si possono regolare solo in una forma che sia esattamente l'inverso dello spettacolo: «E' ai tempi moderni, all'influenza sempre crescente dello Stato, al suo intervento di giorno in giorno più profondo in tutti i dettagli e in tutte le relazioni della vita sociale, che era riservato l'aumentarne e perfezionarne le garanzie, utilizzando e dirigendo verso questo grande fine la costruzione e la distribuzione di edifici destinati a sorvegliare nello stesso momento una grande moltitudine di uomini».

Julius leggeva come un processo storico compiuto ciò che Bentham aveva descritto come un programma tecnico. La nostra società non è quella dello spettacolo, ma della sorveglianza; sotto la superficie delle immagini, si investono i corpi in profondità; dietro la grande astrazione dello scambio, si persegue l'addestramento minuzioso e concreto delle forze utili; i circuiti della comunicazione sono i supporti di un cumulo e di una centralizzazione del potere; la bella totalità dell'individuo non è amputata, repressa, alterata dal nostro ordine sociale, ma l'individuo vi è accuratamente fabbricato, secondo tutta una tattica di forze e di corpi. Noi siamo assai meno greci di quanto non crediamo. Noi non siamo né sulle gradinate né sulla scena, ma in una macchina panoptica, investiti dai suoi effetti di potere che noi stessi ritrasmettiamo perché ne siamo un ingranaggio. L'importanza, nella mitologia storica, del personaggio napoleonico trova forse qui una delle sue origini: esso è al punto di congiunzione dell'esercizio monarchico e rituale della sovranità e dell'esercizio gerarchico e permanente della disciplina indefinita. Egli è colui che domina ogni cosa con un solo sguardo, ma al quale nessun dettaglio, per infimo che sia, sfugge mai: «Voi potete giudicare come nessuna parte dell'Impero sia priva di sorveglianza, come nessun crimine, nessun delitto, nessuna contravvenzione resti senza un procedimento penale e come l'occhio del genio che sa tutto illuminare abbracci l'insieme di questa vasta macchina, senza che nemmeno il minimo dettaglio possa sfuggirgli» (116). La società disciplinare, nel momento della sua piena manifestazione, prende ancora, con l'Imperatore, il vecchio aspetto del potere di spettacolo. Come monarca usurpatore dell'antico trono e nello stesso tempo organizzatore del nuovo Stato, egli ha riunito in una figura simbolica e definitiva tutto il lungo processo per cui i fasti della sovranità, le manifestazioni necessariamente spettacolari del potere, si sono estinti uno ad uno nell'esercizio quotidiano della sorveglianza, in un panoptismo in cui la vigilanza di sguardi incrociati renderà presto inutile l'aquila quanto il sole.

La formazione della società disciplinare rinvia ad un certo numero di vasti processi storici all'interno dei quali essa prende posto: economici, giuridico-politici, scientifici.

1. In senso globale, possiamo dire che le discipline sono tecniche per assicurare la regolamentazione delle molteplicità umane. E' vero che in questo non vi è nulla di eccezionale e neppure di caratteristico: ad ogni sistema di potere si pone lo stesso problema. Ma, peculiare delle discipline, è che esse tentano di definire nei riguardi delle molteplicità una tattica di potere che risponde a tre criteri: rendere l'esercizio del potere il meno costoso possibile (economicamente, con la spesa modesta che richiede; politicamente, per la sua discrezione, la sua esteriorizzazione limitata, la sua relativa invisibilità, la scarsa resistenza che suscita); fare sì che gli effetti di questo potere sociale siano portati al massimo d'intensità ed estesi quanto più lontano possibile, senza scacchi, né lacune; collegare infine questa crescita «economica» del potere al rendimento degli apparati all'interno dei quali esso si esercita (che siano apparati pedagogici, militari, industriali, medici); in breve far crescere insieme la docilità e l'utilità di tutti gli elementi del sistema. Questo triplice obiettivo delle discipline risponde ad una congiuntura storica ben nota. E' da una parte, la grande spinta demografica del secolo Diciottesimo: aumento della popolazione fluttuante (uno dei primi oggetti della disciplina, è il fissare; essa è un procedimento di antinomadismo); cambiamento di scala quantitativa dei gruppi che si tratta di controllare o di manipolare (dall'inizio del secolo Diciassettesimo alla vigilia della Rivoluzione francese la popolazione scolastica si è moltiplicata, come senza dubbio la popolazione ospedalizzata; l'esercito in tempo di pace contava, alla fine del secolo Diciottesimo, più di 200000 uomini). L'altro aspetto della congiuntura è la crescita dell'apparato produttivo, sempre più esteso e complesso, sempre più costoso anche, e di cui si tratta di aumentare la produttività. Lo sviluppo dei procedimenti disciplinari risponde senza dubbio a questi due processi o piuttosto alla necessità di calibrare la loro correlazione. Né le forme residue del potere feudale, né le strutture della monarchia amministrativa, né i meccanismi locali di controllo, né il concatenamento instabile che essi formavano fra loro, potevano assicurare questo ruolo: ne erano impediti dalla estensione lacunosa e irregolare della loro rete, dal loro funzionamento spesso conflittuale, ma soprattutto dal carattere «dispendioso» del potere che vi si esercitava. Dispendioso in molti sensi: perché, direttamente, costava troppo al Tesoro, perché il sistema della venalità degli uffici o quello degli appalti gravava in maniera indiretta ma molto pesante sulla popolazione, perché le resistenze che incontrava lo trascinarono in un ciclo di continuo rafforzamento, perché procedeva essenzialmente per prelevamenti (prelevamento di denaro o di prodotti da parte della fiscalità monarchica, signorile, ecclesiastica; prelevamento di uomini o di tempi con le "corvées" o gli arruolamenti, la

reclusione dei vagabondi o il loro bando). Lo sviluppo delle discipline segna l'apparire di tecniche elementari del potere che derivano da tutt'altra economia: meccanismi di potere che in luogo di intervenire «in deduzione», si integrano dall'interno all'efficacia produttiva degli apparati, alla crescita di questa efficacia e all'utilizzazione di ciò che essa produce. Al vecchio principio «prelevamento-violenza» che reggeva l'economia del potere, le discipline sostituiscono il principio «dolcezza-produzione-profitto». Esse devono essere considerate come delle tecniche che permettono di adeguare fra loro, secondo questo principio, la molteplicità degli uomini e la moltiplicazione degli apparati di produzione (e con ciò bisogna intendere non solo «produzione» propriamente detta, ma la produzione di sapere e di attitudini nella scuola, la produzione di salute negli ospedali, la produzione di forza distruttrice dell'esercito).

In questo compito di adeguamento, la disciplina deve risolvere un certo numero di problemi, per i quali l'antica economia del potere non era sufficientemente armata. Essa può far decrescere la «disutilità» dei fenomeni di massa: ridurre ciò che, in una molteplicità, fa sì ch'essa sia molto meno maneggevole di una unità; ridurre ciò che si oppone all'utilizzazione di ciascuno dei suoi elementi e della loro somma; ridurre tutto ciò che in essa rischia di annullare i vantaggi del numero; perciò la disciplina fissa, stabilizza o regola i movimenti; risolve le confusioni, le agglomerazioni compatte su circolazioni incerte, le ripartizioni calcolate. Essa deve anche dominare tutte le forze che si formano partendo dalla costituzione stessa di una molteplicità organizzata; deve neutralizzare gli effetti di contropotere che ne nascono, opponendo resistenza al potere che vuole dominarla: agitazioni, rivolte, organizzazioni spontanee, coalizioni - tutto ciò che può dipendere da congiunzioni orizzontali. Di qui il fatto che le discipline utilizzano i procedimenti di separazione e di verticalità; che introducono, tra i differenti elementi di uno stesso piano separazioni tanto stagne quanto è possibile; che definiscono reti gerarchiche rigorose; in breve che oppongono alla forza intrinseca e contraria della molteplicità il procedimento della piramide continua e individualizzante. Esse devono ugualmente far crescere l'utilità singola di ogni elemento della molteplicità, ma con mezzi che siano i più rapidi e i meno costosi possibili, ossia utilizzando la molteplicità stessa come strumento di questa crescita: di qui, per estrarre dai corpi il massimo di tempi e di forze, quei metodi d'insieme che sono gli impieghi del tempo, l'addestramento collettivo, le esercitazioni, la sorveglianza globale e dettagliata insieme. Bisogna inoltre che le discipline facciano crescere l'effetto di utilità proprio delle molteplicità, e rendano ciascuna di esse più utile della semplice somma dei suoi elementi: è per accrescere gli effetti utilizzabili del multiplo che le discipline definiscono tattiche di ripartizione, di adattamento reciproco dei corpi, dei gesti e dei ritmi, di differenziazione delle capacità, di coordinazione reciproca in rapporto ad apparati o a compiti. Infine la disciplina deve far giocare i rapporti di potere non al disopra, ma nel tessuto stesso della molteplicità, nel modo più discreto possibile, il meglio articolato rispetto alle altre funzioni di queste molteplicità, ed anche il meno costoso: a tutto ciò rispondono strumenti di potere anonimi e coestensivi alla molteplicità che essi irreggimentano, come la sorveglianza gerarchica, la registrazione continua, il giudizio e la classificazione perenni. Insomma sostituire a un potere che si manifesta con lo splendore di coloro che lo esercitano, un potere che oggettivizza insidiosamente coloro sui quali si esercita; formare un sapere a proposito di questi, piuttosto che dispiegare i segni fastosi della sovranità. In una parola, le discipline sono l'insieme di minuscole invenzioni tecniche che hanno permesso di accrescere la grandezza utile delle molteplicità facendo decrescere gli inconvenienti del potere che, per renderle giustamente utili, deve reggerle. Una molteplicità, sia che si tratti di una fabbrica o una nazione, un esercito o una scuola, raggiunge la soglia della disciplina quando il rapporto tra l'uno e l'altra diviene favorevole.

Se il decollo economico dell'Occidente è cominciato coi processi che hanno permesso l'accumulazione del capitale, possiamo dire, forse, che i metodi per gestire l'accumulazione degli uomini hanno permesso un decollo politico in rapporto a forme di potere tradizionali, rituali, costose, violente, che, ben presto cadute in desuetudine, sono state sostituite da tutta una tecnologia sottile e calcolata dell'assoggettamento. In effetti i due processi, accumulazione degli uomini e accumulazione del capitale, non possono venir separati; non sarebbe stato possibile risolvere il problema della accumulazione degli uomini senza la crescita di un apparato di produzione capace nello stesso tempo di mantenerli e di utilizzarli; inversamente le tecniche che rendono utile la molteplicità cumulativa degli uomini accelerano il movimento di accumulazione del capitale. A un livello meno generale, le mutazioni tecnologiche dell'apparato di produzione, la divisione del lavoro e l'elaborazione di procedimenti disciplinari hanno mantenuto un insieme di rapporti molto stretti (117). Ciascuno di essi ha reso l'altro possibile, e necessario; ciascuno di essi ha servito di modello all'altro. La piramide disciplinare ha costituito la piccola cellula di potere all'interno della quale la separazione, la coordinazione e il controllo sono stati imposti e resi efficaci; e l'incasellamento analitico del tempo, dei gesti, delle forze, dei corpi, ha costituito uno schema operativo che è stato possibile trasferire facilmente dai gruppi da sottomettere ai meccanismi della produzione; la produzione massiva dei metodi militari sull'organizzazione industriale è stata un esempio di questo modellarsi della divisione del lavoro su schemi di potere. E viceversa, l'analisi tecnica del processo di produzione e la sua scomposizione «in automatismi» si sono proiettate sulla forza lavoro che aveva il compito di assicurarla: la costituzione di queste macchine disciplinari dove vengono composte, e con ciò amplificate, le forze individuali che esse associano, è l'effetto di questa proiezione. Diciamo che la disciplina è il procedimento tecnico unitario per mezzo del quale la forza del corpo viene, con la minima spesa, ridotta come forza «politica», e massimalizzata come forza utile. La crescita di una economia capitalistica ha richiesto la modalità specifica del potere disciplinare, di cui le formule generali, i processi di assoggettamento delle forze e dei corpi, l'«anatomia politica» in una parola, possono venir messe in opera attraverso regimi politici, apparati o

istituzioni molto diverse fra loro.

2. La modalità panoptica del potere - a livello elementare, tecnico, umilmente fisico, dove essa si colloca - non è sotto la dipendenza immediata né nel prolungamento diretto delle grandi strutture giuridico-politiche di una società; tuttavia, non ne è del tutto indipendente. Storicamente, il processo per cui la borghesia è divenuta nel corso del secolo Diciottesimo la classe politicamente dominante si è riparato dietro la messa a punto di un quadro giuridico esplicito, codificato, formalmente egalitario, e attraverso l'organizzazione di un regime parlamentare e rappresentativo. Ma lo sviluppo e la generalizzazione dei procedimenti disciplinari hanno costituito l'altro versante, oscuro, di quei processi. La forma giuridica generale che garantiva un sistema di diritti uguali in linea di principio, era sottesa da meccanismi minuziosi, quotidiani, fisici, da tutti quei sistemi di micropotere, essenzialmente inegalitari e dissimmetrici, costituiti dalle discipline. E se, in modo formale, il regime rappresentativo permette che direttamente o indirettamente, con o senza sostituzioni, la volontà di tutti formi l'istanza fondamentale della sovranità, le discipline forniscono, alla base, la garanzia della sottomissione delle forze e dei corpi. Le discipline reali e corporali hanno costituito il sottosuolo delle libertà formali e giuridiche. Il contratto poteva ben essere postulato, come fondamento ideale del diritto e del potere politico; il panoptismo costituiva il procedimento tecnico, universalmente diffuso, della coercizione. Esso non ha cessato di operare in profondità nelle strutture giuridiche della società, per far funzionare i meccanismi effettivi del potere contro il quadro formale che questo si era dato. I «Lumi» che hanno scoperto le libertà, hanno anche inventato le discipline.

In apparenza le discipline non costituiscono altro che un infra-diritto. Sembrano immergere fino al livello infinitesimale delle singole esistenze, le formule generali definite dal diritto; o ancora, appaiono come metodi di un apprendistato che permette agli individui di integrarsi alle esigenze generali. Esse perpetuerebbero lo stesso tipo di diritto cambiandolo di scala e rendendolo con ciò più minuzioso e senza dubbio più indulgente. Bisogna invece piuttosto vedere nelle discipline una sorta di controdiritto. Esse hanno il ruolo preciso di introdurre dissimmetrie insormontabili e di escludere le reciprocità. Prima di tutto perché la disciplina crea tra gli individui un legame «privato», che è un rapporto di costrizioni interamente differente dall'obbligazione contrattuale; l'accettazione di una disciplina può ben essere sottoscritta contrattualmente, ma la maniera con cui essa viene imposta, i meccanismi che fa giocare, la subordinazione non reversibile degli uni in rapporto agli altri, il «più di potere» che è sempre fisso dalla stessa parte, l'ineguaglianza delle posizioni dei diversi «partners» in rapporto al regolamento comune, oppongono il legame disciplinare al legame contrattuale e permettono di falsare sistematicamente quest'ultimo, a partire dal momento in cui esso ha come contenuto un meccanismo di disciplina. Sappiamo ad esempio, quanti procedimenti reali sconfessino la finzione giuridica del contratto di lavoro: la disciplina di fabbrica non è il meno importante. In più, mentre i sistemi giuridici qualificano i soggetti di diritto secondo norme universali, le discipline caratterizzano, classificano, specializzano, distribuiscono lungo una scala, ripartiscono attorno ad una norma, gerarchizzano gli individui gli uni in rapporto agli altri, e, al limite, squalificano e invalidano. Per quanto, regolare e istituzionale possa essere, la disciplina, nel suo meccanismo, è un «contro-diritto». E se il giuridismo universale della società moderna sembra fissare i limiti dell'esercizio dei poteri, il suo panoptismo diffuso ovunque vi fa funzionare, di contro al diritto, un meccanismo immenso e minuscolo insieme, che sostiene, rinforza, moltiplica la dissimmetria dei poteri e rende vani i limiti che le sono stati posti. Le discipline minutissime, il panoptismo di ogni giorno, possono facilmente sottendere al livello di emergenza dei grandi apparati e delle grandi lotte politiche. Esse sono state, nella genealogia della società moderna, con la dominazione di classe che l'attraversa, la contropartita politica delle norme giuridiche secondo le quali Veniva ridistribuito il potere. Di qui senza dubbio l'importanza attribuita da così lungo tempo ai piccoli procedimenti della disciplina, alle piccole astuzie ch'essa ha inventato o ancora ai saperi che le conferiscono un aspetto confessabile; di qui il timore di disfarsene se non si trova loro un sostituto; di qui l'affermazione che esse sono il fondamento stesso della società, e del suo equilibrio, mentre sono in realtà una serie di meccanismi per disequilibrare definitivamente e ovunque le relazioni di potere; di qui il fatto che ci si ostina a farle passare per la forma umile ma concreta di ogni morale, mentre sono un fascio di tecniche fisico-politiche.

E per ritornare al problema dei castighi legali, la prigione, con tutta la tecnologia correttiva che l'accompagna, deve essere collocata qui: nel punto in cui avviene la torsione del potere codificato di punire in potere disciplinare di sorvegliare; nel punto in cui i castighi universali delle leggi vengono ad applicarsi selettivamente a certi individui e sempre a quelli; nel punto in cui la riqualificazione del soggetto di diritto per mezzo della pena diviene addestramento utile del criminale; nel punto in cui il diritto si inverte e passa all'esterno di se stesso e in cui il contro-diritto diviene il contenuto effettivo e istituzionalizzato delle forme giuridiche. Ciò che generalizza allora il potere di punire, non è la coscienza universale della legge in ciascuno dei soggetti di diritto, è l'estensione regolare, è la trama infinitamente sostenuta dei processi panoptici.

3. Presi uno ad uno, la maggior parte di questi procedimenti ha dietro di sé una lunga storia. Ma il punto di novità, nel secolo Diciottesimo, è che combinandosi e generalizzandosi essi raggiungono il livello a partire dal quale formazione di sapere e maggiorazione di potere si rinforzano con regolarità secondo un processo circolare. Le discipline oltrepassano allora la soglia «tecnologica». Dapprima l'ospedale, poi la scuola, più tardi ancora la fabbrica, non sono stati semplicemente «messi in ordine» dalle discipline; sono divenuti, grazie ad esse, degli apparati tali che ogni meccanismo di oggettivazione può valere come strumento di assoggettamento, e ogni crescita di potere dà luogo a possibili conoscenze; è a partire da questo legame, proprio dei sistemi tecnologici, che nell'elemento disciplinare hanno potuto formarsi la medicina clinica, la psichiatria, la psicologia dell'età

evolutiva, la psicopedagogia, la razionalizzazione del lavoro. Doppio processo, dunque: sblocco epistemologico, partendo da un affinamento delle relazioni di potere; moltiplicazione degli effetti del potere grazie alla formazione e al cumulo di nuove conoscenze.

L'estensione dei metodi disciplinari si iscrive in un vasto processo storico: lo sviluppo, quasi nella stessa epoca, di altre numerose tecnologie - agronomiche, industriali, economiche. Ma bisogna riconoscerlo: a confronto delle industrie minerarie, della nascente chimica, dei metodi della contabilità nazionale, a lato degli altiforni o della macchina a vapore, il panoptismo è stato poco celebrato. Non si riconosce in esso più di una bizzarra piccola utopia, il sogno di una cattiveria - un po' come se Bentham fosse stato il Fourier di una società poliziesca, in cui il Falansterio avrebbe avuto la forma del "Panopticon". E nondimeno c'era qui la formula astratta di una tecnologia ben reale, quella degli individui. Ch'essa abbia avuto poche lodi, è certo per molte ragioni: la più evidente è che i discorsi cui ha dato luogo, raramente hanno raggiunto, salvo nelle qualificazioni accademiche, lo "status" di scienze; ma la più reale, senza dubbio, è che il potere ch'essa mette in opera, e che permette di maggiorare, è un potere diretto e fisico che gli uomini esercitano gli uni sugli altri. Per un punto d'arrivo senza gloria, un'origine difficile da confessare. Sarebbe ingiusto confrontare i procedimenti disciplinari con invenzioni come la macchina a vapore o il microscopio di Amici. Essi valgono assai meno; e, tuttavia, in un certo modo, valgono assai di più. Se fosse necessario trovar loro un equivalente storico o per lo meno un punto di confronto, dovrebbe essere piuttosto dalla parte della tecnica «inquisitoriale».

Il secolo Diciottesimo ha inventato la tecnica della disciplina e dell'esame, un po' come il Medioevo ha inventato l'inchiesta giudiziaria. Ma per tutt'altre vie. La procedura d'inchiesta, vecchia tecnica fiscale e amministrativa, si era sviluppata soprattutto con la riorganizzazione della Chiesa e l'accrescersi degli Stati principeschi nei secoli Diciassettesimo e Diciottesimo. Fu allora che essa penetrò con l'ampiezza che ci è nota, nella giurisprudenza dei tribunali ecclesiastici, poi nelle corti laiche. L'inchiesta, come ricerca autoritaria di una verità constatata o attestata si opponeva così alle antiche procedure del giuramento, dell'ordalia, del duello giudiziario, del giudizio di Dio o ancora della transazione tra privati. L'inchiesta era il potere sovrano che si arrogava il diritto di stabilire il vero attraverso un certo numero di tecniche codificate. Ora, sebbene l'inchiesta abbia da quel momento fatto corpo con la giustizia occidentale (e fino ai nostri giorni), non bisogna dimenticare né la sua origine politica, né il suo legame con la nascita degli Stati e della sovranità monarchica, e nemmeno il suo ulteriore spostamento e il suo ruolo nella formazione del sapere. In effetti l'inchiesta fu l'elemento, rudimentale senza dubbio, ma fondamentale per la costituzione delle scienze empiriche; essa fu la matrice giuridico-politica di quel sapere sperimentale, che, come ben sappiamo, venne rapidamente sbloccato alla fine del Medioevo. E' forse vero che le matematiche, in Grecia, nacquero dalle tecniche della misura; le scienze della natura, in ogni caso, nacquero in parte, alla fine del Medioevo, dalle pratiche dell'inchiesta. La grande conoscenza empirica che ha coperto le cose del mondo e le ha trascritte disponendole nell'ordine di un discorso indefinito, che constata, descrive e stabilisce i «fatti» (e ciò nel momento in cui il mondo occidentale cominciava la conquista economica e politica di questo stesso mondo) trova senza dubbio il suo modello operativo nell'Inquisizione - questa immensa invenzione che la recente dolcezza ha posto nell'ombra della nostra memoria. Ora, ciò che questa inchiesta politico-giuridica, amministrativa e criminale, religiosa e laica fu per le scienze della natura, l'analisi disciplinare fu per le scienze dell'uomo. Queste scienze, davanti alle quali si incanta la nostra «umanità» da più di un secolo, hanno la loro matrice tecnica nella minuzia pignola e cattiva delle discipline e delle loro investigazioni. Queste sono forse rispetto alla psicologia, alla psichiatria, alla pedagogia, alla criminologia, ciò che il terribile potere di inchiesta fu per il calmo sapere sugli animali, le piante o la terra. Altro potere, altro sapere. Alle soglie dell'età classica, Bacone, l'uomo della legge e dello Stato, tentò di costruire per le scienze empiriche la metodologia dell'inchiesta. Quale Grande Sorvegliante farà quella dell'esame, per le scienze umane? A meno che, precisamente, ciò non sia possibile. Perché, se è vero che l'inchiesta, divenendo una tecnica per le scienze empiriche, si distaccò dalla procedura inquisitoriale dove storicamente si radicava, l'esame, al contrario, è rimasto vicinissimo al potere disciplinare che l'ha creato; ed è ancora e sempre elemento intrinseco delle discipline. Certamente, esso sembra aver subito un'epurazione speculativa, integrandosi a scienze come la psichiatria, la psicologia. E in effetti, sotto forma di test, conversazioni, interrogatori, consultazioni, lo vediamo rettificare in apparenza i meccanismi della disciplina: la psicologia scolare è incaricata di correggere i rigori della scuola, come il trattamento medico o psichiatrico è incaricato di rettificare gli effetti della disciplina di lavoro. Ma non bisogna lasciarsi ingannare; queste tecniche non fanno che rinviare gli individui da una istanza disciplinare ad un'altra, e riproducono, sotto forma concentrata o formalizzata, lo schema di potere proprio di ogni disciplina (118). La grande inchiesta che aveva dato luogo alle scienze della natura, si era distaccata dal suo modello politico-giuridico; l'esame, al contrario, è sempre preso nella tecnologia disciplinare.

La procedura dell'inchiesta nel Medioevo si era imposta alla vecchia giustizia accusatoria, ma attraverso un processo venuto dall'alto; la tecnica disciplinare ha invece invaso, insidiosamente e come dal basso, una giustizia penale che è ancora, in linea di principio, inquisitoria. Tutti i grandi movimenti di deriva che caratterizzano la penalità moderna - la problematizzazione del criminale dietro il suo crimine, la preoccupazione di una punizione che sia una correzione, una terapeutica, una normalizzazione, la divisione dell'atto del giudicare tra differenti istanze che hanno il compito di misurare, valutare, diagnosticare, guarire, trasformare gli individui - tutto ciò tradisce la penetrazione dell'esame disciplinare entro l'inquisizione giudiziaria. Ciò che ormai si impone alla giustizia penale come punto di applicazione, come oggetto «utile», non sarà più il corpo del colpevole eretto contro il corpo del re; non sarà più neppure il soggetto di diritto di un contratto

ideale; bensì l'individuo disciplinare. Il punto estremo della giustizia penale sotto l'"Ancien Régime" era tagliare in infiniti pezzi il corpo del regecica: manifestazione del più forte tra i poteri sul corpo del più grande tra i criminali, la cui distruzione totale fa prorompere il crimine nella sua verità. Il punto ideale della penalità di oggi sarebbe la disciplina illimitata: un interrogatorio che non avesse termine, un'inchiesta che si prolungasse senza fine in una osservazione minuziosa e sempre più analitica, un giudizio che fosse nello stesso tempo la costituzione di un dossier mai chiuso, la dolcezza calcolata di una pena che fosse intrecciata alla accanita curiosità di un esame, una procedura che fosse insieme la misura permanente di uno scarto in rapporto ad una norma inaccessibile e il moto asintotico che costringe a raggiungerla all'infinito. Il supplizio compie logicamente una procedura comandata dall'Inquisizione. Mettere in «osservazione», prolunga naturalmente una giustizia invasa dai metodi disciplinari e dalle procedure d'esame. Che la prigione cellulare, con le sue cronologie scandite, il suo lavoro obbligatorio, le sue istanze di sorveglianza e di annotazione, con i suoi maestri di normalità, che sostituiscono e moltiplicano le funzioni del giudice sia divenuta lo strumento moderno della penalità, come può meravigliare? E, se la prigione assomiglia agli ospedali, alle fabbriche, alle scuole, alle caserme come può meravigliare che tutte queste assomiglino alla prigioni?

#### PARTE QUARTA. PRIGIONE.

##### Capitolo primo. Istituzioni complete e austere.

La prigione è meno recente di quanto si affermi quando la si fa nascere con i nuovi Codici. La forma-prigione preesiste alla sua utilizzazione sistematica nelle leggi penali. Essa si è costituita all'esterno dell'apparato giudiziario, quando furono elaborate, attraverso tutto il corpo sociale, le procedure per ripartire gli individui e distribuirli spazialmente, classificarli, ricavare da essi il massimo rendimento e il massimo delle forze, addestrare i loro corpi, codificare il loro comportamento in continuità, mantenerli in una visibilità senza lacune, formare intorno ad essi tutto un apparato di osservazione, di registrazione e di annotazioni, costituire sopra di essi un sapere che si accumula e si centralizza. La forma generale di un apparato per rendere gli individui docili e utili, con un lavoro preciso sul loro corpo, ha disegnato l'istituzione-prigione, prima che la legge la definisse come la pena per eccellenza. C'è, nella svolta tra la fine del secolo Diciottesimo e l'inizio del Diciannovesimo, il passaggio ad una penalità di detenzione, è vero; ed era cosa nuova. Ma si trattava in effetti dell'apertura della penalità a meccanismi di coercizione già elaborati altrove. I «modelli» della detenzione penale - Gand, Gloucester, Walnut Street - segnano i primi punti visibili di questa transizione, piuttosto che innovazioni o punti di partenza. La prigione, elemento essenziale nella panoplia punitiva, segna sicuramente un momento importante nella storia della giustizia penale: il suo accesso all'«umanità». Ma anche, un momento importante nella storia dei meccanismi disciplinari che il nuovo potere di classe andava sviluppando: quello in cui questi colonizzano l'istituzione giudiziaria. Nella svolta determinante, a cavallo dei due secoli, una nuova legislazione definisce il potere di punire come funzione generale della società, che si esercita in ugual modo su tutti i membri, e nella quale ciascuno di essi è ugualmente rappresentato; ma facendo della detenzione la pena per eccellenza, essa introduce procedure di dominio caratteristiche di un tipo particolare di potere. Una giustizia che si afferma «uguale», un apparato giudiziario che si vuole «autonomo», ma che è investito dalle dissimmetrie degli assoggettamenti disciplinari; tale è il connubio da cui nasce la prigione, «pena delle società civilizzate» (1).

E' facile capire il carattere di evidenza che la prigione-castigo assume ben presto. Nei primi anni del secolo Diciannovesimo, si avrà ancora coscienza della sua novità; tuttavia essa appare talmente legata, e in profondità, col funzionamento stesso della società, da respingere nell'oblio tutte le altre punizioni che i riformatori del secolo Diciottesimo avevano immaginato. Sembrò senza alternative, e portata dal moto stesso della storia: «Non è il caso, non è un capriccio del legislatore che ha fatto della detenzione carceraria la base e l'edificio quasi intero della nostra attuale scala penale: è il progresso delle idee e l'addolcimento dei costumi» (2). E se, in poco più di un secolo, il clima di evidenza si è trasformato, non è però scomparso. Conosciamo tutti gli inconvenienti della prigione, e come sia pericolosa, quando non è inutile. E tuttavia non «vediamo» con quale altra cosa sostituirla. Essa è la detestabile soluzione, di cui non si saprebbe fare a meno.

Questa «evidenza» della prigione dalla quale ci distacciamo a fatica, si fonda prima di tutto sulla forma semplice della «privazione di libertà». Come potrebbe la prigione non essere la pena per eccellenza in una società in cui la libertà è un bene che appartiene a tutti nello stesso modo e al quale ciascuno è legato da un sentimento «universale e costante» (3)? La sua perdita ha dunque lo stesso prezzo per tutti; assai più dell'ammenda, essa è castigo «egalitario». Chiarezza in qualche modo giuridica della prigione. In più, essa permette di quantificare esattamente la pena secondo la variabile del tempo. Esiste una forma-salario della prigione, che costituisce, nelle società industriali, la sua «evidenza» economica. E le permette di apparire come una riparazione. Prelevando il tempo del condannato, la prigione sembra tradurre concretamente l'idea che l'infrazione ha leso, al di là della vittima, l'intera società. Evidenza economico-morale di una penalità che

monetizza i castighi in giorni, mesi, anni, e che stabilisce equivalenze quantitative delitti-durata. Di qui l'espressione così frequente, così conforme al funzionamento delle punizioni, benché contraria alla teoria scritta del diritto penale, che si sta in prigione per «pagare il proprio debito». La prigione è «naturale», come è «naturale» nella nostra società l'uso del tempo per misurare gli scambi. Ma l'evidenza della prigione si fonda anche sul suo ruolo, supposto o preteso, di apparato per trasformare gli individui. Come potrebbe la prigione non essere immediatamente accettata, quando, rinchiodando, raddrizzando, rendendo docili, non fa che riprodurre, salvo accentuarli un po', tutti i meccanismi che si trovano nel corpo sociale? La prigione: una caserma un po' stretta, una scuola senza indulgenza, una fabbrica buia, ma, al limite, niente di qualitativamente differente. Questo doppio fondamento - giuridico-economico da una parte, tecnico-disciplinare dall'altra - ha fatto apparire la prigione come la forma più immediata e più civilizzata di tutte le pene. Ed è questo doppio funzionamento che le ha dato subito solidità. Una cosa in effetti è chiara: la prigione non fu dapprincipio una semplice privazione della libertà, cui solo in seguito sarebbe stata attribuita una funzione tecnica di correzione; essa è stata, fin dall'inizio una «detenzione legale» incaricata di un supplemento correttivo, o ancora un'impresa di modificazione degli individui, che la privazione della libertà permette di far funzionare nel sistema legale. Insomma la detenzione penale, fin dall'inizio del secolo Diciannovesimo, comprese insieme la privazione della libertà e la trasformazione tecnica degli individui (4).

Richiamiamo un certo numero di fatti. Nei Codici del 1808 e del 1810, e nelle misure che li precedettero o seguirono immediatamente, la detenzione non è mai stata confusa con la semplice privazione della libertà. Essa è, o deve essere in ogni caso, un meccanismo differenziato e finalizzato. Differenziato perché non deve avere la stessa forma secondo che si tratti di un imputato o di un condannato, di un correzionale o di un criminale: carcere, casa di correzione, penitenziario, devono corrispondere, in linea di principio, a queste differenze e assicurare un castigo non solo graduato in intensità, ma diversificato nei suoi scopi. Poiché la prigione ha un fine che precede tutti gli altri: «La legge, infliggendo pene più gravi le une delle altre, non può permettere che l'individuo, condannato a pene leggere, si trovi chiuso nello stesso locale del criminale condannato a pene più gravi; ...se la pena inflitta dalla legge ha come scopo principale la riparazione del delitto, essa vuole anche l'emendamento del colpevole» (5). E questa trasformazione bisogna chiederla agli effetti interni della carcerazione. Prigione-castigo, prigione-apparato: «L'ordine che deve regnare nelle case di pena può contribuire potentemente a rigenerare i condannati; i vizi della educazione, il contagio di cattivi esempi, l'ozio... hanno dato alla luce i crimini. Ebbene, cerchiamo di chiudere tutte queste fonti di corruzione; che le regole di una sana morale siano praticate nelle case di pena; che, obbligati ad un lavoro che essi finiranno per amare, quando ne raccoglieranno il frutto, i condannati vi contraggano l'abitudine, il gusto e il bisogno dell'occupazione; che si diano l'un l'altro l'esempio di una vita laboriosa; essa diverrà ben presto una vita pura; presto cominceranno a conoscere il rinascimento per il passato, primo precursore dell'amore dei doveri» (6). Le tecniche correttive fanno subito parte dell'armatura istituzionale della detenzione penale.

Bisogna anche ricordare che il movimento per riformare le prigioni, per controllarne il funzionamento non è un fenomeno tardivo e neppure sembra esser nato dalla constatazione di uno scacco, stabilito chiaramente. La «riforma» della prigione è quasi contemporanea alla prigione stessa. Ne è come il programma. La prigione si è trovata fin dall'inizio impegnata da una serie di meccanismi di accompagnamento, che devono in apparenza correggerla, ma che sembrano far parte del suo stesso funzionamento, tanto sono stati legati alla sua esistenza lungo tutta la sua storia. Ci fu subito una loquace tecnologia della prigione. Inchieste: quella di Chaptal, già nel 1801 (quando si trattò di fare il prospetto di ciò che si poteva utilizzare per impiantare in Francia l'apparato carcerario), quella di Decazes, nel 1819, il libro di Villermé, pubblicato nel 1820, il rapporto sugli stabilimenti centrali, redatto da Martignac nel 1829, le inchieste condotte negli Stati Uniti da Beaumont de Tocqueville nel 1831, da Demetz e Blouet nel 1835, i questionari indirizzati da Montalivet ai direttori di centrali e ai consigli generali nel periodo in cui è al culmine il dibattito sull'isolamento dei detenuti. Società per controllare il funzionamento delle prigioni e proporre il loro miglioramento: nel 1818, la Société pour l'amélioration des prisons, molto ufficiale, un po' più tardi la Société des prisons e diversi gruppi filantropici. Innumerevoli deliberazioni - decreti, istruzioni o leggi: dalla riforma che la prima Restaurazione aveva previsto nel settembre 1814, e che non fu mai applicata, fino alla legge del 1844, preparata da Tocqueville e che chiuse per un certo tempo un lungo dibattito sui mezzi per rendere efficace la prigione. Programmi per assicurare il funzionamento della macchina-prigione (7): programmi di trattamento dei detenuti; modelli di sistemazione materiale, alcuni rimasti puri progetti, come quelli di Danjou, di Blouet, di Harou-Romain, altri che presero corpo in alcune istruzioni (come la circolare del 9 agosto 1841 sulla costruzione delle camere di sicurezza), altri che divennero architetture molto reali, come la Petite Roquette, dove fu organizzata per la prima volta in Francia la detenzione cellulare.

A tutto ciò bisogna aggiungere le pubblicazioni espresse più o meno direttamente dalla prigione e redatte sia da filantropi, come Appert, sia, un po' più tardi, da specialisti (così gli «Annales de la charité» (8)), sia ancora da ex detenuti; «Pauvre Jacques», alla fine della Restaurazione, o la «Gazette de Sainte-Pélagie» all'inizio della monarchia di Luglio (9).

Non bisogna veder la prigione come un'istituzione inerte, scossa ad intervalli da movimenti di riforma. La «teoria della prigione» è stata il metodo di impiego costante, piuttosto che la critica incidentale - una delle sue condizioni di funzionamento. La prigione ha sempre fatto parte di un campo attivo, dove abbondavano i progetti, le ristrutturazioni, le esperienze, i discorsi teorici, le testimonianze, le inchieste. Attorno all'istituzione carceraria, tutta una prolissità, tutto uno zelo. La prigione, territorio oscuro e abbandonato? il solo fatto che non



si sia cessato di dirlo da quasi due secoli prova che non lo era? Divenuta punizione legale, essa ha affardellato il vecchio problema del diritto di punire, di tutti i problemi, di tutte le agitazioni che hanno ruotato intorno alle tecnologie correttive dell'individuo.

«Istituzioni complete e austere», diceva Baltard (10). La prigione deve essere un apparato disciplinare esaustivo. In molti sensi: deve prendere in carico tutti gli aspetti dell'Individuo, il suo addestramento fisico, la sua attitudine al lavoro, la sua condotta quotidiana, la sua attitudine morale, le sue disposizioni; la prigione, assai più della scuola, della fabbrica o dell'esercito, che implicano sempre una certa specializzazione, è «onnidisciplinare». In più la prigione non ha esterno né lacune, non si interrompe, salvo allorché il suo compito è totalmente finito; la sua azione sull'individuo deve essere ininterrotta: disciplina incessante. Infine, essa dà un potere quasi totale sui detenuti; essa ha i suoi meccanismi interni di repressione e di castigo: disciplina dispotica. Essa porta alla intensità massima tutte le procedure che si trovano negli altri dispositivi disciplinari. E' necessario che sia il più potente tra i meccanismi per imporre una forma nuova all'individuo perverso; il suo metodo di azione è la costrizione di una educazione totale: «In prigione il governo può disporre della libertà della persona e del tempo del detenuto; quindi, si intende facilmente la potenza dell'educazione che, non solamente in un giorno, ma nella successione dei giorni, perfino degli anni può regolare per l'uomo il tempo della veglia e del sonno, dell'attività e del riposo, il numero e la durata dei pasti, la qualità e la razione degli alimenti, la natura e il prodotto del lavoro, il tempo della preghiera, l'uso della parola e, per così dire, fin quello del pensiero, questa educazione che, nei semplici e corti tragitti dal refettorio al laboratorio, dal laboratorio alla cella, regola i movimenti del corpo e, perfino nei momenti di riposo, determina l'impiego del tempo, questa educazione che in una parola prende possesso dell'uomo tutto intero, di tutte le facoltà fisiche e morali che sono in lui e del tempo in cui egli esiste» (11). Questo «riformatorio» integrale prescrive una ricodificazione dell'esistenza ben diversa dalla pura privazione della libertà giuridica e ben diversa anche dalla semplice meccanica delle rappresentazioni cui sognavano i riformatori all'epoca della Ideologia.

1. Primo principio, l'isolamento. Isolamento del condannato in rapporto al mondo esterno, a tutto ciò che ha motivato l'infrazione, alle complicità che l'hanno facilitata. Isolamento dei detenuti gli uni in rapporto agli altri. Non solo la pena deve essere individuale, ma individualizzante; e in due modi. Prima di tutto la prigione deve essere concepita in modo da cancellare le conseguenze nefaste che essa provoca riunendo nello stesso luogo dei condannati molto diversi fra loro: soffocare i complotti e le rivolte che possono insorgere, impedire che si costituiscano complicità future o che nascano possibilità di ricatto (il giorno in cui i detenuti si ritroveranno liberi), ostacolare l'immoralità di tante «associazioni misteriose». In breve, che la prigione non formi, a partire dai malfattori che riunisce, una popolazione omogenea e solidale: «Esiste in questo momento fra noi una società organizzata di criminali... essi formano una piccola nazione nel seno della grande. Quasi tutti questi uomini si sono conosciuti nelle prigioni o vi si ritrovano. E' questa società di cui si tratta oggi di disperdere i membri» (12). Inoltre la solitudine deve essere uno strumento positivo di riforma. Per mezzo della riflessione che suscita, del rimorso che non può mancare di intervenire: «Gettato nella solitudine, il condannato riflette. Posto solo, in presenza del suo crimine, impara ad odiarlo, e se la sua anima non è ancora rovinata dal male, è nell'isolamento che il rimorso verrà ad assalirlo» (13). Ed anche per il fatto che la solitudine assicura una sorta di autoregolazione della pena e permette come una individualizzazione spontanea del castigo: più il condannato è capace di riflettere, più è stato colpevole nel commettere il suo crimine; ma anche più vivo sarà il rimorso e la solitudine dolorosa; in cambio, quando sarà profondamente pentito ed emendato senza la minima simulazione, la solitudine non gli peserà più: «Così, secondo questa ammirabile disciplina, ogni intelligenza e ogni moralità portano in se stesse il principio e la misura di una repressione di cui l'errore e l'umana fallibilità non saprebbero alterare la certezza e l'invariabile equità... Non è tutto ciò in verità come il sigillo di una giustizia divina e provvidenziale?» (14). Infine, e forse soprattutto, l'isolamento dei condannati garantisce che si può esercitare su di loro, col massimo d'intensità, un potere che non sarà bilanciato da nessun'altra influenza; la solitudine è la condizione prima della sottomissione totale: «Ci si immagini, - diceva Charles Lucas, evocando il ruolo del direttore, dell'istitutore, del cappellano e delle 'persone caritatevoli' rispetto al detenuto, - ci si immagini la potenza della parola umana che interviene nella terribile disciplina del silenzio per parlare al cuore, all'anima, alla persona umana» (15). L'isolamento assicura il colloquio, da solo a solo, del detenuto col potere che si esercita su di lui.

E' su questo punto che si situa la discussione sui due sistemi americani di carcerazione, quello di Auburn e quello di Filadelfia. In effetti questa discussione, che copre una superficie così vasta (16), non concerne che la messa in opera dell'isolamento, ammesso da tutti.

Il modello di Auburn prescrive la cella individuale durante la notte, il lavoro ed i pasti in comune, ma con la regola del silenzio assoluto - i detenuti non possono parlare che ai guardiani, col loro permesso e a voce bassa. Chiaro riferimento al modello monastico; riferimento anche alla disciplina di fabbrica. La prigione deve essere un microcosmo di una società perfetta in cui gli individui sono isolati nell'esistenza morale, mentre la loro riunione si effettua solo in un rigoroso inquadramento gerarchico, senza rapporti laterali, non potendo la comunicazione avvenire che in senso verticale. Vantaggio del sistema di Auburn, secondo i suoi partigiani: è una ripetizione della stessa società. La costrizione vi è assicurata con mezzi materiali, ma soprattutto con una regola che bisogna imparare a rispettare e che viene garantita da una sorveglianza e da punizioni. Piuttosto che tenere i condannati «sotto chiave come la bestia feroce nella sua gabbia», bisogna riunirli, «farli partecipare in

comune ad esercizi utili, costringerli a buone abitudini in comune, prevenendo il contagio morale con un'attiva sorveglianza, mantenendo il raccoglimento con la regola del silenzio»; questa regola abitua il detenuto «a considerare la legge come un precetto sacro, la cui infrazione genera un male giusto e legittimo» (17). Così il gioco dell'isolamento, della riunione senza comunicazione, e della legge garantita da un controllo ininterrotto, deve riqualificare il criminale come individuo sociale: lo addestra ad una attività «utile e rassegnata» (18); gli restituisce «abitudini di socialità» (19).

Nell'isolamento assoluto, come a Filadelfia, la riqualificazione del criminale non viene richiesta all'esercizio di una legge comune, ma al rapporto dell'individuo con la propria coscienza ed a ciò che può illuminarlo dall'interno (20). «Solo nella sua cella, il detenuto è messo di fronte a se stesso; nel silenzio delle sue passioni e del mondo che lo circonda, egli si inoltra nella sua coscienza, la interroga e sente risvegliarsi il sentimento morale che non perisce mai interamente nel cuore dell'uomo» (21). Non sarà dunque un rispetto esteriore per la legge, o il solo timore della punizione, ad agire sul detenuto, ma il lavoro stesso della coscienza. Piuttosto una sottomissione profonda che un addestramento superficiale; un cambiamento di «moralità» e non di attitudine. Nella prigione in Pennsylvania, le sole operazioni della correzione sono la coscienza e la muta architettura cui essa si urta. A Cherry Hill, «i muri sono la punizione del crimine; la cella mette il detenuto in presenza di se stesso; egli è obbligato ad ascoltare la sua coscienza». Di qui il fatto che il lavoro è piuttosto una consolazione che non un obbligo; che i sorveglianti non devono esercitare una costrizione, assicurata già dalla materialità delle cose, e che la loro autorità, di conseguenza, può essere accettata: «Ad ogni visita, alcune parole benevolenti scendono da quella bocca onesta e portano nel cuore del detenuto, con la riconoscenza, la speranza e la consolazione; egli ama il suo guardiano; e l'ama perché questi è dolce e compassionevole. I muri sono terribili, e l'uomo è buono» (22). In questa cella chiusa, sepolcro provvisorio, i miti della risurrezione prendono facilmente corpo. Dopo la notte e il silenzio, la vita rigenerata. Auburn era la stessa società, ricondotta nei suoi valori essenziali. Cherry Hill, la vita annientata e ricominciata. Il cattolicesimo ricupera presto nei suoi discorsi questa tecnica quacchera. «Io non vedo nella vostra cella che uno spaventevole sepolcro, nel quale, al posto dei vermi, i rimorsi e la disperazione avanzano per rodervi e fare della vostra esistenza un inferno anticipato. Ma... ciò che per un prigioniero privo di religione non è che una tomba, che un ossario repellente, diviene per il detenuto sinceramente cristiano la culla stessa di una felice immortalità» (23).

Sull'opposizione tra questi due modelli, si è venuta ad innestare tutta una serie di differenti conflitti: religioso (la conversione deve essere l'elemento principale della correzione?), medico (l'isolamento completo rende pazzi?), architettonico e amministrativo (quale forma garantisce la sorveglianza migliore?) Di qui senza dubbio la lunghezza della polemica. Ma al centro delle discussioni, e rendendole possibili, quel primo obiettivo dell'azione carceraria: l'individualizzazione coercitiva, per mezzo della rottura di ogni relazione non controllata dal potere o ordinata secondo la gerarchia.

2. «Il lavoro, alternandosi al pasto accompagna il detenuto fino alla preghiera della sera; allora un nuovo sonno gli dà un gradevole riposo, che i fantasmi di una immaginazione degradata non vengono a turbare. Così scorrono sei giorni della settimana. Essi sono seguiti da una giornata consacrata esclusivamente alla preghiera, all'istruzione e a meditazioni solitarie. E' così che si succedono le settimane, i mesi, gli anni; così il prigioniero, che al suo ingresso nello stabilimento era un uomo incostante o che non metteva convinzione altro che nella sua irregolarità, cercando di distruggere la sua esistenza con la varietà dei suoi vizi, diviene poco a poco per la forza di un'abitudine dapprincipio puramente esteriore, ma presto trasformata in una seconda natura, così familiarizzato col lavoro e con le gioie che ne derivano, che, per poco che una saggia istruzione abbia aperto la sua anima al pentimento, potrà essere esposto con maggior confidenza alle tentazioni, cui il ricupero della libertà lo sottoporrà» (24). Il lavoro viene definito, come l'isolamento, un agente di trasformazione carceraria; a partire dal codice del 1808: «Se la pena inflitta dalla legge ha come scopo la riparazione del crimine, essa vuole anche l'emendamento del colpevole, e questo doppio scopo si troverà compiuto se il malfattore verrà strappato a quella funesta oziosità che, avendolo gettato in prigione, verrebbe a ritrovarlo ancora e ad impadronirsene per condurlo al grado più basso della depravazione» (25). Il lavoro non è né un additivo né un correttivo al regime della detenzione: che si tratti di lavori forzati, della reclusione, della carcerazione, viene concepito, dallo stesso legislatore, come un accompagnamento necessariamente obbligatorio. Ma di una necessità, invero, che non è quella di cui parlavano i riformatori del secolo Diciottesimo, quando volevano farne sia un esempio per il pubblico, sia un'utile riparazione per la società. Nel regime carcerario il legame tra lavoro e punizione è di un altro tipo.

Numerose polemiche, che hanno avuto luogo sotto la Restaurazione o la monarchia di Luglio, illuminano la funzione che viene attribuita al lavoro penale. Prima di tutto discussioni sul salario. Il lavoro dei detenuti, in Francia, veniva retribuito. Problema: se una retribuzione compensa il lavoro in prigione, è che questo non fa realmente parte della pena; e il detenuto può dunque rifiutarlo. In più il beneficio ricompensa l'abilità dell'operaio e non l'emendamento del colpevole: «I soggetti più cattivi sono quasi ovunque gli operai più abili; sono i più retribuiti e di conseguenza i più intemperanti ed i meno portati al pentimento» (26). La discussione, mai del tutto spenta, riprende, e con grande vivacità, verso gli anni 1840-45: epoca di crisi economica, epoca di agitazioni operaie, epoca anche in cui comincia a cristallizzarsi l'opposizione tra operaio e delinquente (27). Vi sono scioperi contro i laboratori delle prigioni: quando un guantaio di Chaumont ottiene di organizzare un laboratorio a Clairvaux, gli operai protestano, dichiarano che il loro lavoro viene disonorato, occupano la manifattura e costringono il padrone a rinunciare al progetto (28). C'è anche tutta una campagna di stampa nei giornali operai: sul tema che il governo favorisce il lavoro penale per far scendere i salari «liberi»; sul tema che

gli inconvenienti di questi laboratori di prigione sono ancor più sensibili per le donne alle quali sottraggono il lavoro, spingendole alla prostituzione, dunque alla prigione, dove queste stesse donne, che non potevano più lavorare quando erano libere fanno allora concorrenza a quelle che hanno ancora lavoro (29); sul tema che vengono riservati ai detenuti i lavori più sicuri - «i ladri eseguono al caldo e al riparo i lavori di cappelleria e di ebanisteria», mentre il cappellaio ridotto alla disoccupazione deve andare «al macello umano a fabbricare la biacca a 2 franchi al giorno» (30); sul tema che la filantropia prende grandissima cura delle condizioni di lavoro dei detenuti, ma trascura quelle dell'operaio libero: «Siamo certi che se i prigionieri lavorassero il mercurio, ad esempio, la scienza sarebbe assai più pronta di quanto non sia, a trovare i mezzi per preservare i lavoratori dal pericolo delle esalazioni: 'Quei poveri condannati!' direbbe quello che parla appena degli operai doratori. Cosa volete, bisogna aver ucciso o rubato per attirare la compassione o l'interesse». Sul tema, soprattutto, che se la prigione tende a divenire un laboratorio, non si tarderà ad inviarvi i mendicanti e i vagabondi, ricostituendo così i vecchi ospedali generali di Francia o le "workhouses" d'Inghilterra (31). Ci furono ancora, soprattutto dopo la votazione della legge del 1844, petizioni e lettere - una petizione viene respinta dalla Camera di Parigi, che «ha trovato inumano che si proponesse di applicare assassini, uccisori, ladri, a dei lavori che sono oggi il lotto di qualche migliaio di operai»; «La Camera ci ha preferito Barabba» (32); alcuni tipografi inviano una lettera al ministro quando apprendono che è stata installata una stamperia alla Centrale di Melun: «Voi dovete decidere tra dei reprobati giustamente colpiti dalla legge e dei cittadini che sacrificano i loro giorni, nell'abnegazione e nella probità, all'esistenza delle loro famiglie quanto alla ricchezza della patria» (33). Ora, a tutta questa campagna, le risposte date dal governo e dall'amministrazione sono costanti: il lavoro penale non può essere criticato in ragione della disoccupazione che provocherebbe; per la scarsa estensione, per il debole rendimento, non può avere incidenza generale sull'economia. Non è come attività di produzione che è intrinsecamente utile, ma attraverso gli effetti che genera nella meccanica umana. È un principio di ordine e di regolarità; per mezzo delle esigenze che gli sono peculiari, veicola, in maniera insensibile, le forme di un potere rigoroso; piega i corpi a movimenti regolari, esclude l'agitazione e la distrazione, impone una gerarchia e una sorveglianza che sono tanto più accettate, e si inscrivono tanto più profondamente nel comportamento dei condannati, in quanto fanno parte della sua logica: col lavoro, «la regola si introduce in una prigione, vi regna senza sforzo, senza l'impiego di alcun mezzo repressivo e violento: occupando il detenuto, gli si danno abitudini di ordine e di obbedienza; lo si rende diligente e attivo, da pigro che era... col tempo, egli trova nel movimento regolare della casa, nei lavori manuali ai quali lo si assoggetta... un rimedio certo contro gli scarti dell'immaginazione» (34). Il lavoro penale deve essere concepito come se fosse intrinsecamente un meccanismo che trasforma il detenuto violento, agitato, irreflessivo in un elemento che gioca il suo ruolo con perfetta regolarità. La prigione non è una fabbrica: è, bisogna che sia, una macchina di cui i detenuti-operai siano nello stesso tempo gli ingranaggi e i prodotti; essa li «occupa» e «continuamente, fosse pure nell'unico scopo di riempire i loro momenti. Quando il corpo si muove, quando lo spirito si applica ad un oggetto determinato, le idee importune si allontanano, la calma rinasce nell'anima» (35). Se, in fin dei conti, il lavoro di prigione ha un effetto economico, è nel produrre individui meccanizzati secondo le norme generali della società industriale: «Il lavoro è la provvidenza dei popoli moderni; ha per loro il ruolo della morale, riempie il vuoto delle credenze e passa per il principio di ogni bene. Il lavoro deve essere la religione delle prigioni. Ad una società-macchina, erano necessari dei mezzi di riforma puramente meccanici» (36). Fabbricazione di individui-macchine, ma anche di proletari; in effetti quando non si hanno che «le braccia come bene», non si può vivere che «del prodotto del proprio lavoro, dell'esercizio di una professione o del prodotto del lavoro degli altri, col mestiere del furto»; ora se la prigione non costringesse i malfattori al lavoro, essa ricondurrebbe nella sua stessa istituzione e coll'espedito della fiscalità, il prelevamento degli uni sul lavoro degli altri: «La questione dell'ozio, è la stessa che nella società; è del lavoro degli altri che bisogna vivano i detenuti, se non vivono del proprio» (37). Il lavoro per mezzo del quale il condannato sovviene ai propri bisogni riqualifica il ladro in operaio docile. Ed è qui che interviene l'utilità di una retribuzione per il lavoro penale; essa impone al detenuto la forma «morale» del salario come condizione della sua esistenza. Il salario fa prendere «amore e abitudine» al lavoro (38); dà ai malfattori che ignorano la differenza fra mio e tuo, il senso della proprietà - di «quella che si è guadagnata col sudore della fronte» (39); insegna loro anche, proprio a loro che hanno vissuto nella dissipazione, cosa sono la previdenza, il risparmio, il calcolo dell'avvenire (40); infine, proponendo una misura del lavoro fatto, permette di tradurre quantitativamente lo zelo del detenuto ed i progressi del suo emendamento (41). Il salario del lavoro penale non retribuisce una prestazione; funziona come motore e punto di riferimento delle trasformazioni individuali: una finzione giuridica perché esso non rappresenta la «libera» cessione di una forza di lavoro, ma un artificio, che si suppone efficace, delle tecniche di correzione. L'utilità del lavoro penale? Non un profitto, neppure la formazione di un'abilità utile; ma la costituzione di un rapporto di potere, di una forma economica vuota, di uno schema della sottomissione individuale e del suo aggiustamento ad un apparato di produzione.

Immagine perfetta del lavoro di prigione: il laboratorio femminile a Clairvaux; l'esattezza silenziosa del meccanismo umano, vi raggiunge il rigore regolamentare del convento: «Su una seggiola, al di sopra della quale è un Crocifisso, una suora è seduta; davanti a lei e disposte su due linee, le prigioniere compiono il lavoro che è loro imposto; e, poiché il lavoro ad ago domina quasi esclusivamente, ne risulta che il più rigoroso silenzio è mantenuto costantemente... Sembra che in quelle sale tutto respiri la penitenza e l'espiazione. Ci si riporta, come per un moto spontaneo, ai tempi delle venerabili abitudini di questa antica dimora; ci si ricorda di quelle penitenti volontarie che vi si rinchiudevano per dare addio al mondo» (42).

3. Ma la prigione eccede la semplice privazione della libertà secondo una modalità più importante. Essa tende a divenire uno strumento di modulazione della pena: un apparato che, attraverso l'esecuzione della sentenza - di cui è incaricato, sarebbe in diritto di riprenderne, almeno in parte, il principio. Certo, questo «diritto» l'istituzione carceraria non l'ha ricevuto né nel secolo Diciannovesimo e neppure nel Ventesimo, salvo sotto forma frammentaria (per la via indiretta delle liberazioni condizionali, delle semilibertà, dell'organizzazione di centrali di riforma). Ma bisogna notare che, esso fu reclamato subito dai responsabili dell'amministrazione penitenziaria, come condizione di un buon funzionamento della prigione e della sua efficacia in questo compito di emendamento che la stessa giustizia le confida.

Così per la durata del castigo: essa permette di quantificare esattamente le pene, di graduarle secondo le circostanze, e di conferire al castigo legale la forma più o meno esplicita di un salario; ma rischia di essere priva di valore correttivo, quando sia fissata una volta per tutte, a livello di giudizio. La lunghezza della pena non deve misurare il «valore di scambio» dell'infrazione; deve adattarsi alla trasformazione «utile» del detenuto nel corso della condanna. Non un tempo-misura, ma un tempo finalizzato. Piuttosto della forma del salario, la forma dell'intervento: «Come il medico prudente interrompe la terapia o la continua, secondo che il malato è o non è arrivato alla perfetta guarigione, ugualmente, nella prima di queste due ipotesi, l'espiazione dovrebbe cessare in presenza dell'emendamento completo del condannato, poiché, in questo caso, ogni detenzione è divenuta tanto inutile, e pertanto inumana, verso l'emendato, quanto vanamente onerosa per lo Stato» (43). La giusta durata della pena deve dunque variare non solo secondo l'atto e le sue circostanze, ma secondo la pena stessa, quale si svolge concretamente. Ciò significa che se la pena deve essere individualizzata, non lo è a partire dall'individuo-infrazione, soggetto giuridico del suo atto, autore responsabile del delitto, ma a partire dall'individuo punito, oggetto di una materia di trasformazione controllata, l'individuo in stato di detenzione, inserito nell'apparato carcerario, da questo modificato od a questo reagente. «Non si tratta che di riformare il cattivo soggetto. Una volta operata la riforma, il criminale deve rientrare nella società» (44). La qualità e il contenuto della detenzione non dovrebbero neppure venir determinate esclusivamente dalla natura della infrazione. La gravità giuridica di un crimine non ha assolutamente il valore di segno univoco del carattere, correggibile o no, del condannato. In particolare, la distinzione crimine-delitto, a cui il codice fa corrispondere la distinzione tra prigione e reclusione o lavori forzati, non è operativa in termini di emendamento. E' l'opinione quasi generale, formulata dai direttori delle case di pena, in occasione di una inchiesta fatta dal ministero del 1836: «I correzionali (45) in generale sono i più viziosi... Tra i criminali, si incontrano molti uomini che soccombettero alla violenza delle passioni ed ai bisogni di una numerosa famiglia». «La condotta dei criminali è assai migliore di quella dei correzionali; i primi sono più sottomessi, più laboriosi dei secondi, che in generale sono imbroglianti, sregolati, pigri» (46). Di qui l'idea che il rigore punitivo non deve essere in proporzione diretta all'importanza penale dell'atto condannato. Né determinato una volta per tutte.

Operazione correttiva, la carcerazione ha esigenze e peripezie proprie. Sono i suoi stessi effetti a doverne determinare le tappe, i temporanei aggravamenti, gli alleggerimenti successivi; ciò che Charles Lucas chiamava «la classificazione mobile delle moralità». Il sistema progressivo, applicato a Ginevra dal 1825 (47), fu spesso reclamato in Francia. Sotto forma, ad esempio, di tre quartieri; quello di prova, per la generalità dei detenuti, il quartiere di punizione, e il quartiere di ricompensa, per quelli che sono sulla via del miglioramento (48). O sotto forma di quattro fasi: periodo di intimidazione (privazione del lavoro e di ogni rapporto interno o esterno); periodo del lavoro (isolamento, ma lavoro, che dopo la fase di ozio forzato sarebbe accolto come favore); regime di moralizzazione («conferenze» più o meno frequenti coi direttori ed i visitatori ufficiali); periodo di lavoro in comune (49). Se il principio della pena è una decisione di giustizia, la sua gestione, la sua qualità ed i suoi rigori devono essere richiamati da un meccanismo autonomo che controlla gli effetti della punizione all'interno dell'apparato che li produce. Tutto un regime di punizioni e di ricompense che non è semplicemente un modo di far rispettare il regolamento della prigione, ma di rendere effettiva l'azione della prigione sui detenuti. Su ciò, accade che la stessa autorità giudiziaria sia consenziente: «Non bisogna, diceva la Corte di cassazione, consultata a proposito del progetto di legge sulle prigioni, meravigliarsi della idea di accordare ricompense che potranno consistere sia in una maggior quantità di peculio, sia in un migliore regime alimentare, sia, perfino, in abbreviazioni della pena. Se qualcosa può risvegliare nello spirito dei condannati le nozioni di bene e di male, condurli a riflessioni morali e rialzarli un poco ai loro propri occhi, è la possibilità di ricevere qualche ricompensa» (50).

E per tutte queste procedure che rettificano la pena man mano che si svolge, bisogna ammettere che le istanze giudiziarie non possono avere autorità immediata. Si tratta in effetti di misure che, per definizione, possono intervenire solo dopo il processo e vertere solo su materia diversa dalle infrazioni. Indispensabile autonomia, di conseguenza, del personale che gestisce la detenzione, quando si tratti di individualizzare e di variare l'applicazione della pena: i sorveglianti, il direttore dello stabilimento di pena, un cappellano o un istitutore, sono più adatti ad esercitare questa funzione correttiva che non i detentori del potere penale. E' il loro giudizio (inteso come constatazione, diagnosi, caratterizzazione, precisione, classificazione differenziale) e non più un verdetto in forma di assegnazione di colpevolezza, a dover servire da supporto a questa modulazione interna della pena - al suo alleggerimento o perfino alla sua interruzione. Quando Bonneville, nel 1846, presentò il suo progetto di libertà condizionale, la definì come «il diritto che l'amministrazione avrebbe avuto, previo parere dell'autorità giudiziaria, di mettere in libertà provvisoria dopo un sufficiente tempo di espiazione e sotto certe condizioni, il condannato completamente emendato, salvo a reintegrarlo nella prigione, alla minima denuncia fondata» (51). Tutto quell'«arbitrario» che, nell'antico regime penale, permetteva ai giudici di modulare la pena

ed ai principi di mettervi eventualmente fine, tutto quell'arbitrario che i codici moderni hanno tolto al potere giudiziario, lo vediamo ricostituirsi, progressivamente, dalla parte del potere che gestisce e controlla la punizione. Sapiente sovranità del guardiano: «Autentico magistrato chiamato a regnare sovraneamente nella casa di pena... e che, per non essere al disotto della sua funzione, deve unire alla più eminente virtù, una profonda scienza degli uomini» (52).

E si arriva così a un principio, formulato chiaramente da Charles Lucas, che assai pochi giuristi oserebbero ora ammettere senza reticenze, benché segni la direttrice essenziale del funzionamento penale moderno; chiamiamolo la dichiarazione d'indipendenza carceraria: vi si rivendica il diritto di essere un potere che non solamente ha una sua autonomia amministrativa, ma quasi una parte della sovranità punitiva. Questa affermazione dei diritti della prigione pone un principio: che il giudizio penale è un'unità arbitraria; che è necessario scomporla; che i redattori dei codici hanno avuto ragione già nel distinguere il livello legislativo (che classifica gli atti ed attribuisce loro delle pene), e il livello di giudizio (che emana le sentenze); che oggi il compito è l'analizzare a sua volta quest'ultimo livello; che bisogna distinguere ciò che è propriamente giudiziario (valutare meno gli atti che non gli agenti, misurare le «intenzionalità che danno agli atti umani tante moralità differenti», e dunque rettificare, quando è possibile, le valutazioni del legislatore); e dare autonomia al «giudizio penitenziario», che è forse il momento più importante. In rapporto a quest'ultimo, la valutazione del tribunale non è che un «modo di pre-giudicare», poiché la moralità dell'agente non può essere valutata «che alla prova. Il giudice ha dunque bisogno a sua volta di un controllo necessario e rettificante delle sue valutazioni; e questo controllo è quello che deve essere fornito dalla prigione penitenziaria» (53). Possiamo dunque parlare di un eccesso, o di una serie di eccessi, dell'imprigionamento in rapporto alla detenzione legale - del «carcerario» in rapporto al «giudiziario». Ora questo eccesso viene constatato assai presto, già dalla nascita della prigione, sia sotto la forma di pratiche reali, che sotto la forma di progetti. Non è venuto in seguito, come effetto secondario. Il grande meccanismo carcerario è legato al funzionamento della prigione. Possiamo vedere chiaramente il segno di questa autonomia nelle «inutili» violenze dei guardiani, o nel dispotismo di una amministrazione che ha i privilegi del luogo chiuso. La sua radice è altrove: precisamente nel fatto che si chiede alla prigione di essere «utile», nel fatto che la privazione della libertà - questo prelevamento giuridico su di un bene ideale - ha dovuto, fin dall'inizio, esercitare un ruolo tecnico positivo, operare delle trasformazioni sugli individui. E per questa operazione l'apparato carcerario è ricorso a tre grandi schemi: lo schema politico-morale dell'isolamento individuale e della gerarchia; il modello economico della forza applicata a un lavoro obbligatorio; il modello tecnico-medico della guarigione e della normalizzazione. La cella, la fabbrica, l'ospedale. Il margine per cui la prigione eccede la detenzione è in effetti coperto da tecniche di tipo disciplinare. E questo supplemento del disciplinare in rapporto al giuridico, è ciò che è stato chiamato il «penitenziario».

Questa aggiunta non venne accettata senza problemi. Questione che fu prima di tutto di principio: la pena non deve essere niente di più della privazione della libertà. Come i nostri attuali governanti, già Decazes lo diceva, ma nello splendore del suo linguaggio: «La legge deve seguire il colpevole nella prigione dove lo ha condotto» (54). Ma molto presto - ed è un fatto caratteristico - i dibattiti divennero battaglia per appropriarsi il controllo di quel «supplemento» penitenziario; i giudici chiederanno il diritto di controllo sui meccanismi carcerari: «La moralizzazione dei detenuti esige numerosi collaboratori; è solo con visite di ispezione, commissioni di sorveglianza, società di patronato che essa può compiersi. Le sono dunque necessari degli ausiliari, ed è la magistratura a doverli fornire» (55). Già a quest'epoca, l'ordine penitenziario aveva raggiunto abbastanza consistenza perché si potesse cercare non di disfarlo, ma di prenderlo in carico. Ecco dunque il giudice afferrato dal desiderio della prigione. Ne nascerà, un secolo dopo, un figlio bastardo, e tuttavia difforme: il giudice dell'applicazione delle pene.

Ma se il penitenziario, nel suo «eccesso» in rapporto alla detenzione, ha potuto di fatto imporsi, - assai più, intrappolare tutta la giustizia penale e rinchiudere gli stessi giudici - è perché ha potuto introdurre la giustizia criminale in relazioni di sapere che sono ora divenute per quest'ultima labirinto senza fine.

La prigione, luogo di esecuzione della pena, è nello stesso tempo luogo d'osservazione degli individui puniti. In due sensi. Sorveglianza, certo. Ma anche conoscenza di ogni detenuto, della sua condotta, delle sue disposizioni profonde, del suo progressivo miglioramento; le prigioni devono essere concepite come un luogo di formazione di un sapere clinico sui condannati; «il sistema penitenziario non può essere una concezione a priori; è una induzione dello stato sociale. Accade per le malattie morali, lo stesso che per le complicazioni di salute, in cui il trattamento dipende dalla sede e dalla direzione del male» (56). Il che implica due dispositivi essenziali. E' necessario che il prigioniero possa essere tenuto sotto controllo permanente; è necessario che siano registrate e contabilizzate tutte le note che si possono raccogliere. Il tema del "Panopticon" - nello stesso tempo sorveglianza e osservazione, sicurezza e sapere, individualizzazione e totalizzazione, isolamento e trasparenza - ha trovato nella prigione il suo luogo privilegiato di realizzazione. Se è vero che le procedure panoptiche, come forme concrete di esercizio del potere, hanno avuto, almeno allo stato disperso, una larghissima diffusione, è proprio solo nelle istituzioni penitenziarie che l'utopia di Bentham ha potuto, in blocco, prendere forma materiale. Il "Panopticon" divenne intorno agli anni 1830-40 il programma architettonico della maggior parte dei progetti di prigione.

Era il modo più diretto di tradurre «nella pietra l'intelligenza della disciplina» (57); di rendere l'architettura trasparente alla gestione del potere (58); di permettere che alla forza o alle costrizioni violente fosse sostituita la dolce efficacia di una sorveglianza senza pecche; di ordinare lo spazio secondo la recente umanizzazione dei

codici e la nuova teoria penitenziaria: «L'autorità da una parte e l'architetto dall'altra devono dunque sapere se le prigioni devono essere organizzate nel senso dell'addolcimento delle pene o in un sistema di emendamento dei colpevoli, e in conformità di una legislazione che, risalendo verso l'origine dei vizi del popolo, diviene principio rigeneratore delle virtù ch'esso deve praticare» (59).

In concreto, costituire una prigione-macchina (60) con una cella di visibilità, in cui il detenuto si troverà preso come «nella casa di vetro del filosofo greco» (61) ed un punto centrale da dove un'osservazione permanente possa controllare nello stesso tempo prigionieri e personale. Attorno a queste due esigenze, numerose variazioni possibili: il "Panopticon" benthamiano nella sua forma più rigorosa, o il semicerchio, o la pianta a croce, o la disposizione a raggi. Al centro di tutte queste discussioni, il ministro dell'Interno richiama, nel 1841, i principi fondamentali: «La sala centrale d'ispezione è il perno del sistema. Senza un punto centrale d'ispezione, la sorveglianza cessa di essere sicura, continua, generale; perché è impossibile avere completa confidenza nell'attività, lo zelo, e l'intelligenza del preposto che sorveglia direttamente le celle... L'architetto deve dunque fissare tutta la sua attenzione su questo oggetto; questa è nello stesso tempo una questione di disciplina e di economia. Più la sorveglianza sarà precisa e facile, meno sarà necessario cercare nella forza delle costruzioni garanzie contro i tentativi di evasione e contro le comunicazioni dei detenuti fra loro. Ora, la sorveglianza sarà perfetta se da una sala centrale il direttore o il preposto in capo, senza cambiare di posto, vedrà senza essere visto non solo l'entrata di tutte le celle ed anche l'interno del maggior numero di celle quando la porta è aperta, ma altresì i sorveglianti preposti alla guardia dei prigionieri a tutti i piani... Con la formula delle prigioni circolari o semicircolari, sembrerebbe possibile il vedere da un unico centro tutti i prigionieri nelle loro celle ed i guardiani nelle gallerie di sorveglianza» (62).

Ma il "Panopticon" penitenziario è anche un sistema di documentazione individualizzante e permanente. L'anno stesso in cui venivano raccomandate le varianti dello schema benthamiano per la costruzione delle prigioni, veniva anche reso obbligatorio il sistema dei «resoconto morale»: bollettino individuale di modello uniforme per tutte le prigioni e sul quale il direttore, il guardiano in capo, il cappellano, l'istitutore sono chiamati a inscrivere le loro osservazioni su ciascun detenuto: «E' in qualche modo il vademecum dell'amministrazione della prigione, che la mette in grado di apprezzare ogni caso, ogni circostanza, e di illuminarsi quindi sul trattamento da applicare a ciascun prigioniero individualmente» (63). Ben altri sistemi di registrazione, assai più completi, sono stati progettati o tentati (64). Si tratta in ogni modo di fare della prigione il luogo di costituzione di un sapere che deve servire da principio regolatore per l'esercizio della pratica penitenziaria. La prigione non deve solo conoscere la decisione dei giudici e applicarla in funzione di principi stabiliti; essa deve prelevare in permanenza dal detenuto un sapere che permetterà di trasformare la misura penale in operazione penitenziaria; che farà della pena resa necessaria dall'infrazione una modificazione del detenuto, utile per la società. L'autonomia del regime carcerario e il sapere che essa rende possibile permettono di moltiplicare quell'utilità della pena che il codice aveva posto come principio della sua filosofia punitiva: «Quanto al direttore, non può perdere di vista nessun detenuto, perché in qualsiasi quartiere questi si trovi, sia che vi entri, sia che vi esca, sia che vi resti, il direttore è sempre tenuto a giustificare i motivi del mantenimento in una classe o del passaggio ad un'altra. E' un autentico contabile. Ogni detenuto è per lui, nella sfera dell'educazione individuale, un capitale posto a interesse penitenziario» (65). La pratica penitenziaria, sapiente tecnologia, rende produttivo il capitale investito nel sistema penale e nella costruzione di pesanti prigioni.

Correlativamente il delinquente diviene un individuo da conoscere. L'esigenza di sapere non si è tuttavia inserita in prima istanza nell'atto giudiziario, per rendere la sentenza più fondata e per determinare sulla verità la misura della colpevolezza: è come condannato, e a titolo di punto di applicazione di meccanismi punitivi, che l'autore di una infrazione si costituisce come oggetto di possibile sapere.

Ma questo implica che l'apparato penitenziario, con tutto il programma tecnologico che gli si accompagna, effettua una curiosa sostituzione: dalle mani della giustizia riceve, sì un condannato, ma ciò su cui deve applicarsi, non è l'infrazione, certo, e neppure chi l'ha commessa, ma un oggetto un po' differente, definito da variabili che almeno in partenza non erano prese in conto dalla sentenza, poiché erano pertinenti solo per la tecnologia correttiva. Questo personaggio diverso, che l'apparato penitenziario sostituisce al colpevole condannato, è il "delinquente".

Il delinquente si distingue dall'autore di una infrazione per il fatto che è meno il suo atto che non la sua vita ad essere pertinente per caratterizzarlo. L'operazione penitenziaria, se vuole essere una vera rieducazione, deve totalizzare l'esistenza del delinquente, fare della prigione una sorta di teatro artificiale e coercitivo dove quell'esistenza verrà riconsiderata dal principio alla fine. Il castigo legale verte su di un atto, la tecnica punitiva su una vita; essa, di conseguenza, deve ricostituire l'infimo e il peggio nella forma del sapere, deve modificarne gli effetti o colmarne le lacune, per mezzo di una pratica costrittiva. Conoscenza della biografia e tecnica dell'esistenza raddrizzata. L'osservazione del delinquente «deve risalire non solo alle circostanze, ma alle cause del crimine; cercarle nella storia della sua vita, dal triplo punto di vista della organizzazione, della posizione sociale e dell'educazione, per conoscere e constatare le pericolose tendenze della prima, le incresciose disposizioni della seconda, ed i cattivi antecedenti della terza. Questa inchiesta biografica è parte essenziale dell'istruttoria giudiziaria per la classificazione delle penalità, prima di diventare una condizione del sistema penitenziario per la classificazione delle moralità. Deve accompagnare il detenuto dal tribunale alla prigione: qui il compito del direttore è non solo di raccoglierne, ma di completarne, controllarne e rettificarne gli elementi durante il corso della detenzione» (66). Dietro colui che ha commesso un'infrazione, al quale l'inchiesta sui fatti può attribuire la responsabilità di un delitto, si profila il carattere delinquenziale, di cui una investigazione

biografica mostra la lenta formazione. L'introduzione del «biografico» è importante nella storia della penalità. Perché fa esistere il «criminale» prima del crimine e, al limite, al di fuori di questo. Perché, partendo dal biografico, una causalità psicologica finirà, doppiando l'assegnazione giuridica della responsabilità, per confonderne gli effetti. Si entra allora nel dedalo «criminologico», da cui oggi siamo ben lontani dall'essere usciti: ogni causa che, come determinazione, non può che diminuire la responsabilità, segna l'autore dell'infrazione di una criminalità tanto più temibile e che richiede misure penitenziarie tanto più rigorose. Nella misura in cui la biografia del criminale doppia nella pratica penale l'analisi delle circostanze quando si tratta di giudicare il crimine, vediamo il discorso penale e il discorso psichiatrico intrecciare le loro frontiere; e qui, nel loro punto di congiunzione, si forma quella nozione di individuo «pericoloso» che permette di stabilire una rete di causalità a scala di una intera biografia e di emettere un verdetto di punizione-correzione (67).

Il delinquente si distingue così dall'autore dell'infrazione nell'essere non solo autore del proprio atto (autore responsabile in funzione di certi criteri della volontà libera e cosciente), ma dall'essere legato al delitto da tutto un fascio di fili complessi (istinti, pulsioni, tendenze, carattere). La tecnica penitenziaria verte non sulla relazione d'autore, ma sull'affinità del criminale al suo crimine. Il delinquente, manifestazione singola di un fenomeno globale di criminalità, si distribuisce in classi quasi naturali, ciascuna dotata di caratteri definiti e cui compete un trattamento specifico, secondo quanto Marquet-Wasselot chiamava, nel 1841, "l'Ethnographie des prisons": «I condannati sono... un altro popolo nello stesso popolo: che ha le sue abitudini, i suoi istinti, i suoi costumi a parte» (68). Qui siamo ancora vicini alle descrizioni «pittoresche» del mondo dei malfattori - vecchia tradizione che riprende vigore nella prima metà del secolo Diciannovesimo, nel momento in cui la percezione di un'altra forma di vita viene ad articolarsi su quella di un'altra classe e di un'altra specie umana. Una zoologia delle sottospecie sociali, una etnologia delle civiltà dei malfattori, con i loro riti e la loro lingua, si disegnano in forma parodistica. Ma tuttavia vi si manifesta il lavoro di costituzione di una nuova oggettività, in cui il criminale si riallaccia ad una tipologia naturale e deviante insieme. La delinquenza, scarto psicologico della specie umana, può venire analizzata in termini di sindromi morbose o di grandi forme teratologiche. Con la classificazione di Ferrus, abbiamo senza dubbio una delle prime conversioni della vecchia «etnografia» del crimine in una tipologia sistematica dei delinquenti. L'analisi è debole, sicuramente, ma vi gioca con chiarezza il principio che la delinquenza deve specificarsi in funzione meno della legge che non della norma. Tre tipi di condannati: vi sono quelli che sono dotati «di risorse intellettuali superiori alla media di intelligenza da noi stabilita», ma che sono resi perversi sia dalle «tendenze della loro organizzazione» e da una «predisposizione nativa», sia da una «logica perniciosa», «una morale iniqua»; un «pericoloso apprezzamento dei valori sociali». Per costoro sarebbero necessari l'isolamento giorno e notte, la passeggiata solitaria, e, quando si sia obbligati a metterli in contatto con gli altri, «una leggera maschera di tela metallica, nel genere di quelle di cui si fa uso per il taglio delle pietre e per la scherma». La seconda categoria è costituita da condannati «viziosi, limitati, abbruttiti o passivi, che vengono trascinati al male dall'indifferenza per la vergogna come per il bene, per vigliaccheria, per pigrizia, per così dire, e per difetto di resistenza agli incitamenti malvagi»; il regime che conviene loro è meno quello della repressione che non dell'educazione, e se possibile, dell'educazione mutuale: isolamento di notte, lavoro in comune di giorno, permesso di far conversazione, purché a voce alta, letture in comune, seguite da interrogazioni reciproche, anch'esse soggette a ricompensa. Infine, esistono dei condannati «inetti o incapaci», che una «organizzazione incompleta rende inadatti ad ogni occupazione che richieda sforzi riflessi e consequenzialità nella volontà, che si trovano quindi nell'impossibilità di sostenere la concorrenza nel lavoro da parte degli operai intelligenti e che, non avendo né istruzione sufficiente per conoscere i doveri sociali, né intelligenza sufficiente per capirli e combatterli e i loro istinti personali, sono condotti al male dalla loro stessa incapacità. Per costoro, la solitudine non farebbe altro che incoraggiare l'inerzia; essi devono dunque vivere in comune, ma in modo da formare gruppi poco numerosi, sempre stimolati da occupazioni collettive e sottoposti ad una rigida sorveglianza» (69). Così si mette progressivamente in atto una conoscenza «positiva» dei delinquenti e delle loro specie, assai differente dalla qualificazione giuridica dei delitti e delle loro circostanze; ma distinta anche dalla conoscenza medica che permette di far valere la follia dell'individuo o di cancellare di conseguenza il carattere delittuoso dell'atto. Ferrus enuncia chiaramente il principio: «I criminali considerati in massa non sono altro che dei pazzi; si commetterebbe un'ingiustizia verso questi ultimi a confonderli con uomini scientemente perversi». Si tratta, in questo nuovo sapere, di qualificare «scientificamente» l'atto in quanto delitto, e soprattutto l'individuo in quanto delinquente. La possibilità di una criminologia è stabilita.

Il correlativo della giustizia penale è senza dubbio l'autore di un'infrazione, ma il correlativo dell'apparato penitenziario, è qualcun altro; è il delinquente, unità biografica, nucleo di «pericolosità», rappresentante di un tipo di anomalia. E se è vero che alla detenzione privativa della libertà, che era stata definita dal diritto, la prigione ha aggiunto il «supplemento» del penitenziario, questo a sua volta ha introdotto un personaggio di troppo, che si è introdotto tra colui che la legge condanna e colui che eseguisce questa legge. Laddove il corpo marchiato, squartato, bruciato, annientato del suppliziato è scomparso, è apparso il corpo del prigioniero, doppiato della individualità del «delinquente», della piccola anima del criminale, che l'apparato stesso del castigo ha fabbricato come punto di applicazione del potere di punire e come oggetto di ciò che ancora oggi viene chiamato scienza penitenziaria. Si dice che la prigione fabbrica i delinquenti; è vero che essa riconduce, quasi fatalmente, davanti ai tribunali coloro che le sono stati affidati. Ma essa li fabbrica in quest'altro senso, da lei stessa introdotto nel gioco della legge e dell'infrazione, del giudice e di colui che commette l'infrazione, del condannato e del boia: la realtà incorporea della delinquenza che li lega gli uni agli altri e, tutti insieme, da un

secolo e mezzo, li prende nella stessa trappola.

La tecnica penitenziaria e l'uomo delinquente sono in qualche modo fratelli gemelli. Non è da credere che sia la scoperta del delinquente da parte di una razionalità scientifica, ad aver introdotto nelle vecchie prigioni le raffinatezze delle tecniche penitenziarie. Non è da credere neppure che l'elaborazione interna dei metodi penitenziari abbia finito per mettere in luce l'esistenza «oggettiva» di una delinquenza, che l'astrazione e il rigore giudiziari non potevano scorgere. Esse sono apparse tutt'e due insieme e come prolungamento l'una dell'altra - come un insieme tecnologico che forma e ritaglia l'oggetto al quale applica i suoi strumenti. Ed è questa delinquenza, formata nel sottosuolo dell'apparato giudiziario, a quel livello di «basse opere» da cui la giustizia distoglie gli occhi, per la vergogna che prova a punire coloro che condanna, è questa delinquenza che viene ora ad assillare i tribunali sereni e la maestà della legge, è questa delinquenza che bisogna conoscere, valutare, misurare, diagnosticare, trattare, quando si emettono sentenze, è essa, ora, questa anomalia, questa deviazione, questo sordo pericolo, questa malattia, questa forma di esistenza, che bisogna prendere in considerazione quando si riscrivono i Codici. La delinquenza è la vendetta della prigione contro la giustizia. Vendetta abbastanza temibile da lasciare il giudice senza voce. Sale allora il tono dei criminologi.

Ma bisogna tener presente che la prigione, figura concentrata e austera di ogni disciplina, non è un elemento endogeno nel sistema penale definito durante la svolta tra il secolo Diciottesimo e il Diciannovesimo. Il tema di una società punitiva e di una semio-tecnica generale della punizione che ha sotteso i Codici «ideologici» - beccariani o benthamiani - non chiedeva l'uso generalizzato della prigione. La prigione viene da altrove - viene dai meccanismi propri ad un potere disciplinare. Ora, malgrado questa eterogeneità, i meccanismi e gli effetti della prigione si sono diffusi in tutto il tessuto della giustizia criminale moderna ed i delinquenti l'hanno parassitata per intero. Sarà necessario ricercare la ragione di questa temibile «efficacia» della prigione. Ma possiamo già notare una cosa: la giustizia penale definita nel secolo Diciottesimo dai riformatori tracciava due possibili linee di oggettivazione criminale, ma due linee divergenti: l'una, era la serie dei «mostri», morali o politici, caduti fuori dal patto sociale; l'altra era quella del soggetto giuridico riqualificato dalla punizione. Ora, il «delinquente» permette di congiungere le due linee e di costituire sotto la garanzia della medicina, della psicologia o della criminologia, un individuo nel quale il violatore della legge e l'oggetto di una tecnica si sovrappongono - press'a poco. Che l'innesto della prigione sul sistema penale non abbia prodotto violente reazioni di rigetto è senza dubbio dovuto a molteplici ragioni. Una di esse è che, fabbricando delinquenza, ha dato alla giustizia criminale un campo di oggetti unitario, autenticato da «scienze» permettendole così di funzionare su un orizzonte generale di «verità».

La prigione, questa zona la più buia entro l'apparato della giustizia, è il luogo dove il potere di punire, che non osa più esercitarsi a viso scoperto, organizza silenziosamente un campo di oggettività in cui il castigo potrà funzionare in piena luce come terapeutica e la sentenza iscriversi tra i discorsi del sapere. Si capisce come la giustizia abbia adottato tanto facilmente una prigione che non era tuttavia stata figlia del suo pensiero. Le doveva davvero questa riconoscenza.

## Capitolo secondo.

### Illegalismi e delinquenza.

Nei confronti della legge, la detenzione può essere puramente privazione della libertà. L'imprigionare, che assicura la privazione, ha sempre comportato un progetto tecnico. Il passaggio dai supplizi, coi loro smaglianti rituali, la loro arte composita di cerimonia della sofferenza, a pene in prigioni nascoste entro massicce architetture e custodite dal segreto delle amministrazioni, non è il passaggio ad una penalità indifferenziata, astratta e confusa; è il passaggio da un'arte di punire ad un'altra, non meno sapiente della prima. Mutazione tecnica. Di questo passaggio, un sintomo e un riassunto: la sostituzione nel 1837, della catena dei forzati con la vettura cellulare.

La catena, tradizione che risaliva all'epoca delle galere, sussisteva ancora sotto la monarchia di Luglio.

L'importanza che sembra aver preso come spettacolo all'inizio del secolo Diciannovesimo, è legata forse al fatto di congiungere in una sola manifestazione le due forme del castigo: il cammino verso la detenzione si svolgeva come un cerimoniale di supplizio (70). I racconti dell'«ultima catena» - in effetti quelli che hanno solcato la Francia, nell'estate del 1836 - e dei suoi scandali, permettono di ritrovare questo funzionamento, tanto estraneo alle regole della «scienza penitenziaria». Alla partenza, un rituale da patibolo; nella corte di Bicêtre, vengono sigillati i collari di ferro e le catene: il condannato al bagno ha la nuca rovesciata su un'incudine, come su un ceppo; ma questa volta l'arte del boia, martellando, è di non schiacciare la testa - abilità invertita che sa non dare la morte. «La grande corte di Bicêtre ostenta gli strumenti del supplizio: file di catene con i loro collari di ferro. Gli "artoupons" (capi delle guardie), fabbri improvvisati, dispongono l'incudine e il martello.

All'inferriata del cammino di ronda, sono incollate tutte quelle teste dall'espressione cupa o ardita, e che l'operatore sta per inchiodare. Più in alto, ad ogni piano della prigione si scorgono gambe e braccia pendenti attraverso le sbarre delle celle, raffigurando un bazar di carne umana; sono i detenuti che assistono alla toilette dei loro compagni della vigilia... Eccoli nell'attitudine del sacrificio. Sono seduti a terra, accoppiati a caso e secondo la statura; i ferri, di cui ciascuno deve portare otto libbre, pesano sulle loro ginocchia. L'operatore li passa in rassegna prendendo la misura delle teste e adattando gli enormi collari, di un pollice di spessore. Per



sigillare un collare, è necessario il concorso di tre boia; uno regge l'incudine, l'altro tiene riuniti i due estremi del collare di ferro e protegge con le due braccia la testa del paziente; il terzo batte a colpi raddoppiati ed appiattisce il bullone col suo martello massiccio. Ogni colpo squassa la testa e il corpo... Per altro non si pensa al pericolo che la vittima potrebbe correre se il martello deviasse; questa impressione è nulla, o piuttosto si cancella davanti alla profonda impressione d'orrore che si prova a contemplare la creatura di Dio in un tale abbassamento» (71). Poi c'è la dimensione di spettacolo pubblico; secondo la «Gazette des Tribunaux», più di centomila persone vanno a guardare la catena che parte da Parigi, il 19 luglio: «La discesa della Courtille il Martedì Grasso ...» L'ordine e la ricchezza vengono a veder passare di lontano la grande tribù nomade che è stata incatenata, questa specie diversa, la «razza distinta che ha il privilegio di popolare i bagni e le prigioni» (72). Gli spettatori popolani, come al tempo dei supplizi pubblici, continuano coi condannati i loro ambigui scambi d'ingiurie, di minacce, d'incoraggiamento, di colpi, di segni di odio o di complicità. Qualcosa di violento si solleva e non cessa di percorrere tutta la processione: collera contro una giustizia troppo severa o troppo indulgente, grida contro i criminali detestati, movimenti in favore dei Prigionieri conosciuti, che vengono salutati; scontri con la polizia: «Durante tutto il tragitto percorso dopo la barriera di Fontainebleau, gruppi di forsennati hanno fatto udire grida di indignazione contro Delacollonge: Abbasso l'abate, dicevano, abbasso quest'uomo esecrabile; avrebbero dovuto farne giustizia. Senza l'energia e la fermezza della guardia municipale, avrebbero potuto accadere gravi disordini. A Vaugirard, erano le donne ad essere le più furiose. Gridavano: Abbasso il malvagio prete! Abbasso il mostro Delacollonge! I commissari di polizia di Montrouge, Vaurigard e numerosi sindaci e aggiunti sono accorsi, mostrando la sciarpa, per far rispettare il decreto della giustizia. A poca distanza da Issy, François, scorgendo il signor Allard e gli agenti della brigata, lanciò su di loro la sua scodella di legno. Allora ci si ricordò che le famiglie di alcuni degli antichi compagni di questo condannato abitavano a Ivry. Da questo momento gli ispettori del servizio si scagliarono lungo la strada e seguirono dappresso la carretta dei forzati. Quelli della fila di Parigi, lanciarono tutti, senza eccezione, la loro scodella di legno sulla testa degli agenti, alcuni dei quali furono colpiti. A questo punto la folla si mise in allarme. Gli uni si gettarono sugli altri» (73). Tra Bicêtre e Sèvres un numero considerevole di case sarebbero state saccheggiate durante il passaggio della catena (74).

In questa festa dei condannati che partono, c'è qualcosa dei riti del capro espiatorio che si colpisce scacciandolo, qualcosa della festa dei pazzi in cui si pratica l'inversione dei ruoli, qualcosa delle vecchie cerimonie del patibolo, in cui la verità deve esplodere in piena luce, qualcosa anche di quegli spettacoli popolari dove si riconoscono i personaggi celebri i tipi tradizionali: gioco della verità e dell'infamia, sfilata della notorietà e della vergogna, invettive contro i colpevoli che vengono smascherati, e, d'altra parte, gioiosa confessione dei crimini. Si cerca di ritrovare il viso dei criminali che hanno avuto la loro gloria; i fogli volanti ricordano i delitti di quelli che si vedono passare; i giornali, in anticipo, danno il loro nome e raccontano la loro vita; talvolta ne indicano i tratti, ne descrivono il vestito, in modo che la loro identità non possa sfuggire: programmi per gli spettatori (75). Si viene anche per contemplare i tipi di criminali, per cercare di distinguere, dal vestito o dal viso, la «professione» del condannato, se è assassino o ladro: gioco di maschere e marionette, ma dove si insinua anche, per sguardi più educati, quasi un'etnografia empirica del crimine. Spettacoli di saltimbanchi nella frenologia di Gall, si mettono in opera, secondo il "milieu" cui si appartiene, le semiologie del crimine di cui si dispone: «Le fisionomie sono altrettanto varie quanto i vestiti: qui, una testa maestosa, come le figure del Murillo; là, un viso vizioso, inquadrato da sopracciglia spesse, che annuncia una energia da scellerato deciso a tutto... Altrove una testa d'Arabo si disegna su un corpo di fanciullo. Ecco dei tratti femminili e soavi, sono dei complici; guardate questi visi consunti dalla dissolutezza, sono i precettori» (76). In questo gioco i condannati intervengono, sfoggiando il loro delitto e dando la descrizione dei loro misfatti: è una delle funzioni del tatuaggio, rappresentazione della loro impresa o del loro destino: «Essi ne portano le insegne, sia una ghigliottina tatuata sul braccio sinistro, sia, sul petto, un pugnale conficcato in un cuore sanguinante». Mimano, passando, la scena del loro delitto, beffeggiano i giudici o la polizia, si vantano di misfatti rimasti impuniti. François, l'antico complice di Lacenaire, racconta che egli è l'inventore di un metodo per uccidere un uomo senza farlo gridare, e senza spargere una goccia di sangue. Grande fiera ambulante del crimine coi suoi giocolieri e le sue maschere, dove l'affermazione comica della verità rispondeva alla curiosità e alle invettive. Tutta una serie di scene, in quell'estate del 1836, attorno a Delacollonge: al suo delitto (aveva tagliato a pezzi la sua amante incinta), la sua qualità di prete aveva valso molta risonanza; e gli aveva permesso anche di sfuggire al patibolo. Sembra sia stato perseguitato da un grande odio popolare. Già, nella carretta che l'aveva condotto a Parigi nel mese di giugno del 1836, era stato insultato e non aveva potuto trattenere le lacrime; tuttavia non aveva voluto essere trasportato in vettura, ritenendo che l'umiliazione facesse parte del castigo. Alla partenza da Parigi, «non ci si può fare un'idea di ciò che la folla ha consumato di virtuosa indignazione, di collera morale e di vigliaccheria, su quest'uomo; egli è stato ricoperto di terra e di fango; le pietre cadevano su di lui insieme alle grida del furore pubblico... Era un'inaudita esplosione di rabbia; le donne soprattutto, autentiche furie, mostravano un'incredibile esaltazione di odio» (77). Per proteggerlo, gli si fecero cambiare i vestiti. Alcuni spettatori crederono di riconoscerlo in François. Questi accetta il ruolo; ma alla commedia del delitto che non ha commesso, aggiunge quella del prete che non è; al racconto del suo «delitto», mescola preghiere e grandi gesti di benedizione, indirizzati alla folla che lo insulta e che ride. A pochi passi di là, il vero Delacollonge, «che sembrava un martire», subiva il doppio affronto degli insulti che non riceveva, ma che gli erano indirizzati, e della derisione che faceva riapparire, sotto le specie di un altro criminale, il prete ch'egli era e che avrebbe voluto nascondere. La sua passione veniva giocata, sotto i suoi occhi, da un guitto

assassino al quale era incatenato.

In tutte le città dove passava, la catena portava con sé la sua festa; erano i saturnali del castigo; la pena vi si mutava in privilegio. E per una tradizione molto curiosa, che sembra sfuggire ai riti ordinari del supplizio, richiamava nei condannati meno i segni obbligati del pentimento, che non l'esplosione di una gioia folle che negava la punizione. All'ornamento dei collari e dei ferri, i forzati aggiungevano collane di nastri, di paglia intrecciata, di fiori o di tela preziosa. La catena, è il girotondo e la danza; è l'accoppiamento anche, il matrimonio forzato nell'amore proibito. Nozze, feste e sacro in catene: «Essi corrono davanti ai ferri, un mazzolino di fiori in mano, nastri o ghiande di paglia decorano i loro berretti, ed i più abili hanno preparato dei caschi con cimiero... Altri portano calze colorate dentro gli zoccoli o un panciotto alla moda, sotto una casacca da manovale» (78). E durante tutta la sera che seguiva la ferratura, la catena formava una grande farandola, che girava senza posa nella corte di Bicêtre: «Guai ai sorveglianti, se la catena li riconosceva; essa li avvolgeva e li annodava nei suoi anelli; i forzati rimanevano padroni del campo di battaglia fino al calar del giorno» (79). Il sabba dei condannati, coi fasti che inventava, rispondeva al cerimoniale della giustizia. Invertiva gli splendori, l'ordine del potere ed i suoi segni, le forme del piacere. Ma qualcosa del sabba politico non era lontano. Bisognava essere sordi per non sentire gli accenti nuovi. I forzati cantavano canzoni di marcia, la cui celebrità era rapida e che erano ripetute a lungo ovunque. Vi si ritrova senza dubbio l'eco dei compianti che i fogli volanti prestavano ai criminali - affermazione del delitto, eroizzazione nera, evocazione dei terribili castighi e dell'odio generale che li circonda. «Fama, a noi le trombe... Coraggio amici, subiamo senza fremere la sorte terribile che plana sulle nostre teste... I nostri ferri sono pesanti, ma noi li sopporteremo. Per i forzati, nessuna voce si leva: aiutiamoli». Tuttavia, c'è in questi canti collettivi una nuova tonalità: il codice morale cui obbedivano gli antichi compianti è rovesciato. Il supplizio, invece di portare i rimorsi, eccita la fierezza; la giustizia che ha inferto la condanna, viene ruscata, e biasimata la folla che viene a contemplare quelli che crede siano pentimenti o umiliazioni: «Cosi lontani dai nostri focolari, talvolta gemiamo. Le nostre fronti sempre severe faranno impallidire i nostri giudici... Avidi di infelicità, i vostri sguardi cercano di incontrare fra noi una razza infame che piange e si umilia. Ma i nostri sguardi sono fieri». Vi si trova anche l'affermazione che la vita del bagno con i suoi cameratismi, riserva dei piaceri che la libertà non conosce. «Col tempo incateniamo i piaceri. Sotto chiave nasceranno giorni di festa... I piaceri sono traditori. Essi fuggiranno i boia, essi seguono le canzoni». E soprattutto, l'ordine attuale non durerà sempre; non solo i condannati saranno liberati e ritroveranno i loro diritti, ma i loro accusatori verranno a prendere il loro posto. Tra i criminali ed i loro giudici, verrà il giorno del grande giudizio rovesciato: «A noi forzati, il disprezzo degli umani. A noi anche tutto l'oro che essi deificano. Quest'oro un giorno passerà nelle nostre mani. Noi lo compriamo a prezzo della nostra vita. Altri riprenderanno queste catene che oggi ci fate portare; essi diventeranno schiavi. Per noi, spezzando gli ostacoli, l'astro della libertà risplenderà... Addio, poiché noi sfidiamo e i vostri ferri e le vostre leggi» (80). Il pio teatro che i fogli volanti immaginavano, e dove il condannato esortava la folla a non imitarlo, sta per divenire una scena minacciosa dove la folla è chiamata a scegliere tra la barbarie dei carnefici, l'ingiustizia dei giudici e la disgrazia dei condannati, vinti oggi, ma che trionferanno un giorno.

Il grande spettacolo della catena comunicava con l'antica tradizione dei supplizi pubblici; comunicava anche con quella molteplice rappresentazione del crimine che, all'epoca, davano i giornali, i "canards", i giocolieri, i teatri di "boulevard" (81); ma comunicava anche con scontri e lotte di cui trasmette il brontolio; dà loro quasi uno sbocco simbolico: l'armata del disordine, atterrata dalla legge, promette di ritornare; ciò che la violenza dell'ordine ha scacciato, apporterà al suo ritorno il rovesciamento liberatore, «Fui spaventato nel vedere tante scintille riapparire in queste ceneri» (82). L'agitazione che aveva sempre circondato i supplizi entra in risonanza con precise minacce. Si capisce come la monarchia di Luglio abbia deciso di sopprimere la catena - e per le stesse ragioni, ma più pressanti - che avevano imposto, nel secolo Diciottesimo, l'abolizione dei supplizi: «Non fa parte del nostro costume il condurre così degli uomini; bisogna evitare di dare, nelle città che il convoglio attraversa, uno spettacolo così orrendo, che d'altronde non è di alcun insegnamento per le popolazioni» (83). Necessità dunque di rompere con questi riti pubblici, di far subire ai trasferimenti dei condannati la medesima mutazione dei castighi; e di porli, essi pure, sotto il segno del pudore amministrativo.

Ora, ciò che fu adottato, nel giugno 1837, in sostituzione della catena, non fu la semplice carretta coperta di cui si era parlato per un momento, ma un sistema che era stato molto accuratamente elaborato. Una vettura concepita come una prigione su ruote; un equivalente mobile del "Panopticon". Un corridoio centrale la divide in tutta la sua lunghezza: da una parte e dall'altra sei celle, dove i detenuti sono seduti di faccia. I loro piedi vengono introdotti entro anelli che sono all'interno foderati di lana e riuniti tra loro da catene di 18 pollici; le gambe sono fermate con ginocchiere di metallo. Il condannato è seduto su «una specie di imbuto di zinco e quercia, che si scarica sulla pubblica via». La cella non ha alcuna finestra; è interamente foderata di latta; solo un vasistas, anch'esso di latta, lascia passare una «opportuna corrente di aria». Dalla parte del corridoio, la porta di ogni cella è fornita di un piccolo sportello, diviso in due compartimenti: uno per gli alimenti, l'altro - con griglia - per la sorveglianza. «L'apertura e la direzione obliqua degli sportelli sono combinate in modo che i guardiani tengono incessantemente gli occhi sui prigionieri, ascoltano le minime parole, senza che quelli possano riuscire a vedersi od a sentirsi fra loro». In modo che «la medesima vettura può contenere insieme, senza il minimo inconveniente, un forzato e un semplice accusato, uomini e donne, bambini e adulti. Quale che sia la lunghezza del tragitto, gli uni e gli altri vengono portati a destinazione senza aver potuto scorgersi né parlarsi». Infine, la costante sorveglianza dei due guardiani che sono armati con una piccola mazza di quercia, «dai grossi chiodi tagliati a diamante smussato», permette di far giocare tutto un sistema di punizioni, secondo

i regolamenti interni della vettura: regime di pane e acqua, catena che tiene legati i pollici dei prigionieri, privazione del cuscino che permette di dormire, le due braccia incatenate. «Ogni lettura che non sia quella di libri di morale, è proibita».

Non avesse avuto altro che la sua dolcezza e rapidità, già questa macchina «avrebbe fatto onore alla sensibilità del suo autore»; ma il suo merito vero è di essere un'autentica vettura penitenziaria. Per i suoi effetti esterni, essa ha una perfezione tutta benthamiana: «Nel passaggio rapido di questa prigione su ruote, che sulle fiancate silenziose e scure non porta altra iscrizione che queste parole: Trasporto di forzati, c'è quel qualcosa di misterioso e lugubre, che Bentham chiede all'esecuzione dei decreti criminali, e che lascia nello spirito degli spettatori un'impressione più salutare e durevole della vista di quei cinici e gioiosi viaggiatori» (84). Essa ha anche effetti all'interno; già nelle poche giornate del trasporto (durante le quali i detenuti non vengono staccati un solo istante) funziona come un meccanismo di correzione. Se ne esce stranamente rinsaviti: «Sotto il profilo morale questo trasporto, che tuttavia non dura che settantadue ore, è un supplizio terribile, il cui effetto agisce a lungo, a quanto pare, sul prigioniero». I forzati lo testimoniano direttamente: «Nella vettura cellulare, quando non si dorme, si può solo pensare. A forza di pensare, mi sembra di provare del rimpianto di ciò che ho fatto; alla lunga, vedete, avrei paura di diventare migliore ed io non voglio» (85).

Piccola storia, quella della vettura panoptica. Tuttavia il modo in cui si sostituisce alla catena, e le ragioni di questa sostituzione, racchiudono tutto il processo attraverso il quale, in ottant'anni, la detenzione penale ha sostituito i supplizi: tecnica riflessa per modificare gli individui. La vettura cellulare è un meccanismo di riforma. Ciò che ha sostituito i supplizi, non è una carcerazione massiccia, è un dispositivo disciplinare accuratamente articolato. In linea di principio, almeno.

Poiché, subito, nella sua realtà e nei suoi effetti visibili, la prigione venne denunciata come il grande scacco della giustizia penale. In modo del tutto singolare, la storia della carcerazione non obbedisce ad una cronologia lungo la quale si vedano succedersi saggiamente: la messa in opera di una penalità di detenzione, poi la constatazione del suo scacco; poi il lento apparire di progetti di riforma, che sfocieranno nella definizione più o meno coerente della tecnica penitenziaria; poi la messa in opera di questo progetto; e infine la constatazione del suo successo o del suo scacco. Ci fu, in realtà, un effetto telescopico o, in ogni caso, una ben diversa distribuzione di questi elementi. E, come il progetto di una tecnica correttiva ha accompagnato il principio di una detenzione punitiva, la critica della prigione e dei suoi metodi apparì ben presto, in quegli stessi anni 1820-45; essa si fissa d'altronde in un certo numero di formulazioni che - salvo per le cifre - sono ancor oggi ripetute quasi senza alcun cambiamento.

- Le prigioni non diminuiscono il tasso di criminalità: possiamo estenderle, modificarle, trasformarle, la quantità dei crimini e dei criminali rimane stabile, o, peggio ancora, aumenta: «Si valuta in Francia a circa 108000 la cifra d'individui che sono in flagrante stato di ostilità contro la società. I mezzi di repressione di cui disponiamo, sono: il patibolo, la gogna, 3 bagni, 19 case centrali, 86 case di giustizia, 362 carceri giudiziarie, 2800 prigioni cantonali, 2238 camere di sicurezza nei posti della gendarmeria. Malgrado questa serie di mezzi, il vizio conserva la sua audacia. Il numero dei crimini non diminuisce;... il numero dei recidivi aumenta piuttosto che diminuire» (86).

- La detenzione provoca la recidiva; usciti di prigione, si hanno maggiori probabilità di prima di ritornarvi; i condannati sono, in proporzione considerevole, ex detenuti; il 38 per cento di quelli che escono dalle case centrali vengono condannati di nuovo e il 33 per cento dei forzati (87); dal 1828 al 1834, su circa 35000 condannati per crimini, circa 7400 erano recidivi (ossia 1 su 4,7 condannati); su più di 200000 correzionali, quasi 35000 lo erano anch'essi (1 su 6); in totale, un recidivo su 5,8 condannati (88); nel 1831 su 2174 condannati per recidiva, 350 erano usciti dal bagno, 1682 dalle case centrali, 142 da case di correzione sottoposte allo stesso regime di quelle centrali (89). E la diagnosi si fa più severa lungo tutta la monarchia di Luglio: nel 1835, si contano 1486 recidivi su 7223 condannati criminali; nel 1839, 1794 su 7858; nel 1844, 1821 su 7195. Tra i 980 detenuti di Loos, vi erano 750 recidivi e a Melun, 745 su 1088 prigionieri (90). Di conseguenza, la prigione, invece di rimettere in libertà individui corretti, sparge tra la popolazione pericolosi delinquenti: «7000 persone rese ogni anno alla società, ...sono 7000 principi di crimini o di corruzione sparsi nel corpo sociale. E quando si rifletta che questa popolazione aumenta senza posa, ch'essa vive e si agita intorno a noi, pronta a cogliere tutte le opportunità di disordine e ad avvalersi di tutte le crisi della società per saggiare le sue forze, è mai possibile rimanere impassibili davanti ad un tale spettacolo?» (91).

- La prigione non può evitare di fabbricare delinquenti. Ne fabbrica per il tipo di esistenza che fa condurre ai detenuti: che li si isoli nelle celle, o che si imponga loro un lavoro inutile, per il quale non troveranno impiego, significa, in ogni modo, non «pensare all'uomo nella società; significa creare una esistenza contro natura, inutile e pericolosa»; si vuole che la prigione educi i detenuti, ma un sistema di educazione che si rivolga all'uomo, può ragionevolmente avere come oggetto l'agire contro natura (92)? La prigione fabbrica delinquenti anche imponendo ai detenuti costrizioni violente; essa è destinata ad applicare le leggi e ad insegnarne il rispetto; ora, tutto il suo funzionamento si svolge sulla linea dell'abuso di potere. Arbitrio dell'amministrazione: «Il sentimento della ingiustizia che un prigioniero prova, è una delle cause che possono maggiormente rendere il suo carattere indomabile. Quando egli si vede esposto a sofferenze che la legge non ha ordinato e neppure previsto, entra in uno stato di collera abituale contro tutto ciò che lo circonda; non vede che dei carnefici in tutti gli agenti dell'autorità; non crede più di essere stato colpevole: egli accusa la giustizia stessa» (93). Corruzione, paura e incapacità dei guardiani: «Da 1000 a 1500 condannati, vivono sotto la

sorveglianza di 30-40 sorveglianti, che non mantengono una certa sicurezza altro che contando sulla delazione, ossia sulla corruzione, che hanno cura di seminare loro stessi? Chi sono i guardiani? Soldati congedati, uomini senza istruzione, senza capacità di capire la loro funzione, che custodiscono per mestiere dei malfattori» (94). Sfruttamento attraverso un lavoro penale, che, in tali condizioni, non può avere alcun carattere educativo: «Si protesta contro la tratta dei neri. Come loro, i detenuti non sono forse venduti dagli imprenditori ed acquistati dai confezionatori... Ricevono forse i prigionieri, sotto questo aspetto, lezioni di probità? Non sono ancor più demoralizzati da questi esempi di abominevole sfruttamento?» (95).

- La prigione rende possibile, meglio, favorisce, l'organizzazione di un "milieu" di delinquenti, solidali gli uni con gli altri, gerarchizzati, pronti per tutte le future complicità: «La società proibisce le associazioni di più di 20 persone... e costituisce, essa medesima, associazioni di 200, 500, 1200 condannati nelle case centrali, che vengono costruite per loro "ad hoc", e che essa divide, per loro maggior comodità, in laboratori, cortili, dormitori, refettori comuni... E li moltiplica su tutta la superficie della Francia, in modo che là dove c'è una prigione, c'è una associazione... altrettanti club antisociali» (96). Ed è in questi club che si forma l'educazione del giovane delinquente, alla sua prima condanna: «Il primo desiderio che nascerà in lui sarà di apprendere dagli abili come si sfugge ai rigori della legge; la prima lezione sarà attinta in quella logica serrata dei ladri, che fa loro considerare la società come una nemica; la prima morale sarà la delazione, lo spionaggio messo in onore nelle nostre prigioni; la prima passione che verrà eccitata in lui spaventerà la sua giovane natura con quelle mostruosità che prendono origine nelle celle e che la penna si rifiuta di nominare... Egli ha oramai rotto con tutto ciò che l'attaccava alla società» (97). Faucher parlava di «caserme del crimine».

- Le condizioni fatte ai detenuti liberati li condannano fatalmente alla recidiva: perché sono sotto la sorveglianza della polizia; perché hanno residenze obbligate o interdizioni di soggiorno; perché «escono dalla prigione con un passaporto che devono far vedere ovunque vadano e che menziona la condanna che hanno subita» (98). La violazione del bando o dell'interdizione di soggiorno, la impossibilità a trovare lavoro, il vagabondaggio, sono i fattori più frequenti della recidiva. La «Gazette des Tribunaux», ma anche i giornali operai, ne citano regolarmente dei casi, - come quello di un operaio condannato per furto, messo in sorveglianza a Rouen, ripreso per furto, e che gli avvocati avevano rinunciato a difendere: egli prende allora la parola davanti al tribunale, narra la storia della sua vita, spiega come, uscito di prigione e con la residenza obbligata, non può esercitare il suo mestiere di doratore, poiché la sua qualità di ex recluso lo fa respingere ovunque; la polizia gli rifiuta il diritto di cercare lavoro altrove: egli si è ritrovato incatenato a Rouen a morirvi di fame e di miseria, per effetto di questa opprimente sorveglianza. Egli ha sollecitato del lavoro presso il sindaco; è stato occupato otto giorni nei cimiteri per 14 soldi al giorno: «Ma, egli dice, io sono giovane, ho buon appetito, mangiavo più di due libbre al giorno di pane a 5 soldi la libbra; che fare con 14 soldi per nutrirmi, tenermi pulito, e alloggiarmi? Ero ridotto alla disperazione, volevo ridivenire un uomo onesto; la sorveglianza mi ha ripiombato nella disgrazia. Mi ha preso il disgusto di tutto. E' allora che ho fatto conoscenza di Lemaître, anche lui in miseria; bisognava vivere, e la malvagia idea di rubare ci è ritornata» (99).

- Infine, la prigione fabbrica indirettamente dei delinquenti, facendo cadere in miseria la famiglia del detenuto: «Il medesimo decreto che invia il capo famiglia in prigione, riduce ogni giorno la madre all'indigenza, i figli all'abbandono, la famiglia intera al vagabondaggio e alla mendicizia. E' sotto questo profilo che il crimine minaccerebbe di dare principio ad una discendenza» (100).

Questa critica monotona alla prigione, si articolava costantemente in due direzioni: contro il fatto che la prigione non era effettivamente correttiva e la tecnica penitenziaria vi rimaneva allo stato rudimentale; contro il fatto che, volendo essere correttiva, vi perde la sua forza punitiva (101), che la vera tecnica penitenziaria è il rigore (102) e che la prigione è un doppio errore economico: direttamente, per il costo intrinseco della sua organizzazione e indirettamente per il costo della delinquenza che non reprime (103). Ora, a queste critiche la risposta è stata invariabilmente la stessa: la riconferma dei principi invariabili della tecnica penitenziaria. Da un secolo e mezzo, la prigione è sempre stata considerata come il rimedio di se stessa; la riattivazione delle tecniche penitenziarie come il solo mezzo per riparare il loro perenne scacco; la realizzazione del progetto correttivo come il solo metodo per sormontare l'impossibilità di realizzarlo nei fatti.

Un fatto per convincersene: le rivolte dei detenuti, in queste ultime settimane, sono state attribuite al fatto che la riforma del 1945, non era mai stata realmente effettuata; che bisognava dunque riportarsi ai suoi principi fondamentali. Ora, questi principi, da cui ancora oggi si attendono effetti così meravigliosi, sono ben noti: costituiscono, da quasi centocinquanta anni, le sette massime universali della «buona condizione penitenziaria».

1. La detenzione penale deve avere come funzione essenziale la trasformazione del comportamento dell'individuo: «L'emendamento del condannato come scopo principale della pena è un principio sacro, di cui l'apparizione formale nel campo della scienza e soprattutto in quello della legislazione, è recentissimo» ("Congresso penitenziario di Bruxelles", 1847). E la commissione Amor del 1945, ripete fedelmente: «La pena privativa della libertà ha come scopo essenziale l'emendamento e la riclassificazione sociale del condannato». "Principio della correzione".

2. I detenuti devono essere isolati o almeno ripartiti secondo la gravità penale del loro atto, ma soprattutto secondo l'età, le disposizioni, le tecniche correttive che si intende utilizzare nei loro riguardi e secondo le fasi della loro trasformazione. «Deve essere tenuto conto, nell'impiego dei mezzi modificatori, delle grandi dissimiglianze fisiche e morali, che l'organizzazione dei condannati e il loro grado di perversità comportano, nonché delle ineguali possibilità di correzione che essi possono offrire» (febbraio 1850). 1945: «La ripartizione negli stabilimenti penitenziari degli individui con una pena inferiore ad un anno ha come base il sesso, la

personalità e il grado di perversione del delinquente». "Principio della classificazione".

3. Le pene, il cui svolgimento deve poter essere modificato secondo l'individualità dei detenuti, secondo i risultati che si ottengono, i progressi o le ricadute. «Dato che lo scopo principale della pena è la riforma del colpevole, sarebbe desiderabile che si potesse liberare ogni condannato quando la sua rigenerazione morale è sufficientemente garantita» (C. Lucas, 1836). 1945: «Viene applicato un regime progressivo... in vista di adattare il trattamento del prigioniero alla sua attitudine e al suo grado di emendamento. Questo regime va dalla detenzione cellulare alla semilibertà... Il beneficio della libertà condizionale è esteso a tutte le pene temporanee». "Principio della modulazione delle pene".

4. Il lavoro deve essere uno degli elementi essenziali della trasformazione e della socializzazione progressiva dei detenuti. Il lavoro penale «non deve essere considerato come il complemento e, per così dire, un aggravamento della pena, ma come un addolcimento, la cui privazione non può essere possibile». Esso deve permettere di apprendere o praticare un mestiere, e di fornire delle risorse al detenuto e alla sua famiglia (Ducpétiaux, 1857). 1945: «Ogni condannato di diritto comune è obbligato al lavoro... Nessuno può essere costretto a restare inattivo». "Principio del lavoro come obbligo e come diritto".

5. L'educazione del detenuto è, da parte del potere pubblico una precauzione indispensabile nell'interesse della società e nello stesso tempo un obbligo nei confronti del detenuto. «L'educazione sola, può servire come strumento penitenziario. La questione dell'imprigionamento penitenziario è una questione di educazione» (C. Lucas, 1838). 1945: «Il trattamento inflitto al prigioniero, al di fuori di ogni promiscuità corruttrice... deve tendere principalmente alla sua istruzione generale e professionale ed al suo miglioramento». "Principio dell'educazione penitenziaria".

6. Il regime della prigione deve essere, almeno per una parte, controllato e preso in carico da personale specializzato, che possieda le capacità morali e tecniche per vegliare sulla buona formazione degli individui. Ferrus, nel 1850, a proposito del medico di prigione: «Il suo concorso è utile in tutte le forme di imprigionamento... nessuno potrebbe entrare più intimamente di un medico nella confidenza dei detenuti, meglio conoscere il loro carattere, esercitare un'azione più efficace sui loro sentimenti, alleviando i mali fisici e approfittando di questo ascendente per far loro intendere parole severe o utili incoraggiamenti». 1945: «In ogni stabilimento di pena funziona un servizio sociale e medico-psicologico». "Principio del controllo tecnico della detenzione".

7. L'imprigionamento deve essere seguito da misure di controllo e di assistenza fino al definitivo riadattamento del detenuto. Bisognerebbe non solo sorvegliarlo all'uscita di prigione, «ma prestargli appoggio e soccorso» (Boulet e Benquot alla Camera di Parigi). 1945: «L'assistenza è data ai prigionieri durante e dopo la pena, in vista di facilitare la loro riclassificazione». "Principio delle istituzioni annesse".

Parola per parola, da un secolo all'altro, si ripetono le stesse proposizioni fondamentali. E ogni volta vengono date come la formulazione infine acquisita, infine accettata, di una riforma sempre mancata fino a quel momento. Le stesse frasi o quasi avrebbero potuto essere prese a prestito da altri periodi «fecondi» della riforma: la fine del secolo Diciannovesimo e il «movimento della difesa sociale»; o ancora, gli anni recentissimi, con le rivolte dei detenuti.

Non bisogna dunque concepire la prigione, il suo «scacco» e la sua riforma più o meno ben applicata, come tre tempi successivi. Bisogna piuttosto pensare ad un sistema simultaneo che, storicamente, si è sovrapposto alla privazione giuridica della libertà; un sistema a quattro termini che comprende: il «supplemento» disciplinare della prigione - elemento di sovrappotere; la produzione di una obiettività, di una tecnica, di una «razionalità» penitenziaria - elemento di sapere connesso; la continuazione di fatto, se non l'accentuazione, di una criminalità che la prigione dovrebbe distruggere - elemento dell'efficacia inversa; infine la ripetizione di una «riforma» che è isomorfa, malgrado la sua «idealità», al funzionamento disciplinare della prigione - elemento di sdoppiamento utopistico. Da questo insieme complesso, è costituito il «sistema carcerario», non solamente dall'istituzione-prigione, coi suoi muri, il suo personale, i suoi regolamenti e la sua violenza. Il sistema carcerario unisce in una medesima configurazione dei discorsi e delle architetture, dei regolamenti correttivi e delle proposizioni scientifiche, degli effetti sociali reali e delle utopie invincibili, dei programmi per correggere i delinquenti e dei meccanismi che solidificano la delinquenza. Il preteso scacco non fa allora parte del funzionamento della prigione? Non deve dunque essere iscritto in quegli effetti di potere che la disciplina e la connessa tecnologia della carcerazione hanno indotto nell'apparato della giustizia, più in generale nella società e che possiamo raggruppare sotto il nome di «sistema carcerario»? Se l'istituzione-prigione ha tenuto così a lungo, ed in una simile immobilità, se il principio della detenzione penale non è mai stato seriamente posto in questione, è senza dubbio perché il sistema carcerario si radicava in profondità ed esercitava funzioni precise. Di questa solidità, prendiamo a testimonianza un fatto recente; la prigione modello che è stata aperta a Fleury-Mérogis nel 1969, non ha fatto che riprendere nella sua distribuzione d'insieme la stella panoptica che aveva dato splendore, nel 1836, alla Petite-Roquette. E' lo stesso meccanismo di potere che vi prende corpo reale e forma simbolica. Ma per giocare quale ruolo?

Ammettiamo che la legge sia destinata a definire delle infrazioni, che l'apparato penale abbia la funzione di reprimerle e che la prigione sia lo strumento di questa repressione; allora dobbiamo constatarne lo scacco. O piuttosto - poiché per stabilirlo in termini storici, bisognerebbe poter misurare l'incidenza della penalità di detenzione sul livello globale della criminalità - dobbiamo stupirci che da centocinquanta anni la proclamazione dello scacco della prigione si sia sempre accompagnato al suo mantenimento. La sola alternativa realmente presa

in considerazione è stata la deportazione, che l'Inghilterra aveva abbandonato all'inizio del secolo Diciannovesimo e che la Francia riprese sotto il secondo Impero, ma piuttosto come forma, rigida e nello stesso tempo lontana, di carcerazione.

Ma forse bisogna rovesciare il problema e domandarsi a cosa serve lo scacco della prigione; a chi tornano utili i differenti fenomeni che la critica, di continuo, denuncia: mantenersi della delinquenza, induzione alla recidiva, trasformazione di colui che commette occasionalmente una infrazione in delinquente abituale, organizzazione di un ambiente chiuso di delinquenza. Forse bisogna cercare ciò che si nasconde sotto l'apparente cinismo dell'istituzione penale che, dopo aver fatto scontare le pene ai condannati, continua a seguirli con tutta una serie di marchi (sorveglianza che era di diritto un tempo e che è di fatto oggi; passaporto dei forzati, un tempo, casellario giudiziario oggi) e che persegue come «delinquente» colui che si è già liberato dalla punizione? Non possiamo vedere qui piuttosto una conseguenza, che non una contraddizione? Bisognerebbe allora supporre che la prigione, e in linea generale, senza dubbio, i castighi, non siano destinati a sopprimere le infrazioni; ma piuttosto a distinguerle, a distribuirle, a utilizzarle; che essi mirino, non tanto a rendere docili coloro che sono pronti a violare le leggi, ma che tendano a organizzare la trasgressione delle leggi in una tattica generale di assoggettamento. La penalità sarebbe allora un modo per gestire gli illegalismi; di segnare i limiti della tolleranza, di lasciar spazio ad alcuni, di esercitare pressioni su altri, di escluderne una parte, di renderne utile un'altra, di neutralizzare questi, di tirar profitto da quelli. In breve; la penalità non «reprimerebbe» puramente e semplicemente gli illegalismi; essa li «differenzierebbe», ne assicurerebbe l'«economia» generale. E se si può parlare di una giustizia di classe, non è solo perché la legge stessa o il modo di applicarla servono gli interessi di una classe, ma perché tutta la gestione differenziale degli illegalismi, con l'intermediario della penalità, fa parte di questi meccanismi di dominio. I castighi legali sono da porre in una strategia globale degli illegalismi. Lo «scacco» della prigione può senza dubbio essere capito partendo di qui.

Lo schema generale della riforma penale si era iscritto, alla fine del secolo Diciottesimo, nella lotta contro gli illegalismi: tutto un equilibrio di tolleranza, di appoggi e di interessi reciproci, che sotto l'"Ancien Régime" aveva mantenuti gli uni a fianco degli altri gli illegalismi dei differenti strati sociali, era venuto a rompersi. Si era allora formata l'utopia di una società universalmente e pubblicamente punitiva i cui meccanismi penali, sempre in attività, avrebbero funzionato senza ritardi, né mediazioni, né incertezze; una legge, doppiamente ideale perché perfetta nei suoi calcoli e iscritta nella rappresentanza di ogni cittadino, avrebbe bloccato, all'origine, tutte le pratiche di illegalità. Ora, nella svolta tra la fine del secolo Diciottesimo e l'inizio del Diciannovesimo, e contro i nuovi codici, ecco sorgere il pericolo di un nuovo illegalismo popolare. O più esattamente, forse, gli illegalismi popolari si sviluppano secondo nuove dimensioni: quelle portate avanti da tutti i movimenti che, dagli anni 1780 fino alle rivoluzioni del 1848, intersecano i conflitti sociali, le lotte contro i regimi politici, la resistenza al movimento di industrializzazione, gli effetti delle crisi economiche. Schematicamente, possiamo reperire tre processi caratteristici. Dapprima lo sviluppo della dimensione politica degli illegalismi popolari; e questo in due modi: pratiche fino ad allora localizzate e in qualche modo autolimitate (come il rifiuto dell'imposta, della coscrizione, dei canoni feudali, delle tassazioni; la confisca violenta delle derrate accaparrate; il saccheggio dei magazzini e la messa in vendita d'autorità dei prodotti al «giusto prezzo»; gli scontri coi rappresentanti del potere), poterono, durante la Rivoluzione, sfociare in lotte direttamente politiche, che avevano lo scopo non semplicemente di far cedere il potere, o di annullare una misura intollerabile, ma di cambiare il governo e la struttura stessa del potere. In cambio, alcuni movimenti politici si appoggiarono, in modo esplicito, su forme esistenti di illegalismo (come l'agitazione realista dell'ovest o del mezzogiorno della Francia utilizzò il rifiuto contadino delle nuove leggi sulla proprietà, la religione, la coscrizione); questa dimensione politica degli illegalismi diverrà insieme più complessa e più marcata nei rapporti tra il movimento operaio ed i partiti repubblicani nel secolo Diciannovesimo, nel passaggio dalle lotte operaie (scioperi, coalizioni proibite, associazioni illecite) alla rivoluzione politica. In ogni caso, all'orizzonte di queste pratiche illegali - e che si moltiplicano sotto legislazioni sempre più restrittive - si profilano lotte propriamente politiche; certamente, non tutte sono ossessionate dall'eventuale rovesciamento del potere, ma gran parte di esse possono essere capitalizzate come combattimenti politici d'insieme e talvolta perfino condurvi direttamente.

D'altra parte, attraverso il rifiuto della legge o dei regolamenti, si riconoscono facilmente le lotte contro coloro che li stabiliscono, conformemente ai propri interessi: non ci si batte più contro i trafficanti, gli agenti della finanza e quelli del re, gli ufficiali prevaricatori o i cattivi ministri, contro i rappresentanti dell'ingiustizia; ma contro la legge stessa e contro la giustizia che è incaricata di applicarla, contro i proprietari che fanno valere i nuovi diritti; contro gli imprenditori che si alleano fra loro, ma che fanno proibire le coalizioni; contro gli industriali che moltiplicano le macchine, allungano gli orari di lavoro, rendono sempre più rigorosi i regolamenti di officina. E' proprio contro il nuovo regime della proprietà fondiaria - instaurato dalla borghesia approfittando della Rivoluzione - che si è sviluppato tutto un illegalismo contadino, che senza dubbio conosce le forme più violente da Termidoro al Consolato, ma non scompare allora; è contro il nuovo regime dello sfruttamento legale del lavoro, che si sviluppano gli illegalismi operai dell'inizio del secolo Diciannovesimo: dai più violenti, come spaccare le macchine, ai più duraturi, come costituire associazioni, fino ai più quotidiani come l'assenteismo, l'abbandono del lavoro, il vagabondaggio, le frodi sulle materie prime, sulla quantità e qualità del lavoro finito. Tutta una serie di illegalismi si iscrive nelle lotte, e in esse si ha coscienza di affrontare nello stesso tempo la legge e la classe che questa legge ha imposta.

Infine, se è vero che nel corso del secolo Diciottesimo abbiamo visto la criminalità tendere verso forme

specializzate, inclinare sempre più verso il furto con destrezza e divenire, in parte, il fatto di fasce marginali, isolate in mezzo ad una popolazione ostile - abbiamo potuto assistere, negli ultimi anni del secolo Diciottesimo, alla ricostituzione di certi legami o allo stabilirsi di nuove relazioni; non certamente, come sostenevano i contemporanei, che tutti i leader delle agitazioni popolari fossero dei criminali, ma perché le nuove forme del diritto, i rigori della regolamentazione, le esigenze sia dello Stato, sia dei proprietari, sia degli imprenditori, e le tecniche più rigorose di sorveglianza, moltiplicavano le occasioni di infrazioni, e facevano passare dall'altra parte della legge molti individui che, in altre condizioni, non sarebbero passati alla criminalità specializzata; è sullo sfondo delle nuove leggi sulla proprietà, e sullo sfondo anche della circoscrizione rifiutata, che un illegalismo contadino si è sviluppato negli ultimi anni della Rivoluzione, moltiplicando le violenze, le aggressioni, i furti, i saccheggi, fino alle grandi forme del «brigantaggio politico»; è sullo sfondo anche di una legislazione o di regolamenti molto pesanti (concernenti il libretto, i canoni, gli orari, le assenze) che si è sviluppato un vagabondaggio operaio che incrociava spesso la delinquenza comune. Tutta una serie di pratiche illegali che nel corso del secolo precedente avevano avuto la tendenza a decantarsi e isolarsi le une dalle altre sembrano ora riannodarsi tra loro per formare una nuova minaccia.

Tripla generalizzazione degli illegalismi popolari al passaggio tra i due secoli (e al di fuori di una estensione quantitativa che è problematica e resterebbe da misurare): si tratta della loro inserzione in un orizzonte politico generale; della loro articolazione esplicita su lotte sociali; della comunicazione tra le diverse forme e livelli di infrazione. Questi processi non hanno senza dubbio avuto uno sviluppo completo; certo non si è formato, all'inizio del secolo Diciannovesimo, un illegalismo massiccio, insieme politico e sociale. Ma sotto la forma abbozzata e malgrado la dispersione, essi sono stati sufficientemente precisi da servire come supporto alla grande paura nei confronti di una plebe che si ritiene criminale e sediziosa insieme al mito della classe barbara, immorale e fuorilegge che, dall'Impero alla monarchia di Luglio, ossessiona il discorso dei legislatori, dei filantropi o degli studiosi della vita operaia. Sono processi che troviamo dietro tutta una serie di affermazioni del tutto estranee alla teoria penale del secolo Diciottesimo: che il crimine non è una virtualità che l'interesse o le passioni hanno inscritto nel cuore di tutti gli uomini, ma che è il fatto quasi esclusivo di una certa classe sociale; che i criminali, che un tempo si incontravano in tutte le classi sociali, provengono ora «quasi tutti dall'ultimo rango dell'ordine sociale» (104); che «i nove decimi degli assassini, degli omicidi, dei ladri e dei vigliacchi sono estratti da quella che abbiamo chiamato la base sociale» (105); che non è il crimine a rendere estranei alla società, ma che il crimine stesso è dovuto piuttosto al fatto che si è nella società come estranei, che si appartiene a quella «razza imbastardita» di cui parlava Target, a quella «classe degradata dalla miseria, i cui vizi si oppongono come un ostacolo invincibile alle generose intenzioni che vogliono combatterla» (106): che in queste condizioni sarebbe ipocrita o ingenuo credere che la legge è fatta per tutti in nome di tutti; che è più prudente riconoscere che è fatta per alcuni e verte su altri; che in linea di principio essa obbliga tutti i cittadini, ma si rivolge principalmente alle classi più numerose e meno illuminate; che a differenza di quanto avviene per le leggi politiche o civili, la loro applicazione non concerne tutti ugualmente (107), che nei tribunali, non è la società tutta intera a giudicare uno dei suoi membri, ma che una categoria speciale preposta all'ordine ne sanziona un'altra che è votata al disordine: «Percorrete i luoghi dove si giudica, si imprigiona, si uccide... Ovunque un fatto ci colpisce; ovunque vedete due classi ben distinte di uomini, e di questi gli uni si incontrano sempre sui seggi degli accusatori e dei giudici e gli altri sui banchi dei prevenuti e degli accusati», il che si spiega col fatto che questi ultimi, per difetto di risorse e di educazione, non sanno «rimanere nei limiti della probità legale» (108); cosicché il linguaggio della legge, che si vuole universale, è, per questo fatto stesso, inadeguato; perché sia efficace deve essere il discorso di una classe ad un'altra, che non ha né le stesse idee, né gli stessi termini: «Ora col nostro linguaggio austero, sdegnoso e sempre ostacolato dall'etichetta, è forse facile farci capire da coloro che non hanno mai ascoltato altro che il dialetto rude, povero, irregolare, ma vivo, franco pittoresco, dei mercati, delle osterie, delle fiere... Di quale linguaggio, di quale metodo sarà necessario fare uso nella redazione delle leggi per agire efficacemente sullo spirito incolto di coloro che meno possono resistere alle tentazioni del crimine?» (109). La legge e la giustizia non esitano a proclamare la loro necessaria dissimmetria di classe.

Se tale è la situazione, la prigione, col suo «scacco» apparente, non manca però il suo scopo; al contrario, lo raggiunge nella misura in cui suscita in mezzo ad altri una forma particolare di illegalismo, che essa permette di separare, di porre in piena luce e di organizzare come un ambiente relativamente chiuso, ma penetrabile. Essa contribuisce ad organizzare un illegalismo vistoso, definito, irriducibile a un certo livello e segretamente utile-riluttante e docile insieme; essa disegna, isola e sottolinea una forma di illegalismo che sembra riassumere simbolicamente tutte le altre, ma che permette di lasciare nell'ombra quelle che si vogliono o si devono tollerare. Questa forma, è la delinquenza propriamente detta. Tuttavia non bisogna vedere in essa la forma più intensa e più nociva dell'illegalismo, quella che l'apparato penale deve cercare di ridurre proprio con la prigione, a causa del pericolo che rappresenta; essa è piuttosto un effetto della penalità (e della penalità di detenzione) che permette di differenziare, organizzare e controllare gli illegalismi. Senza dubbio la delinquenza è una delle forme di illegalismo, vi ha in ogni caso le sue radici, ma è un illegalismo che il «sistema carcerario», con tutte le sue ramificazioni, ha investito, ritagliato, isolato, penetrato, organizzato, chiuso in un ambiente definito, e al quale ha dato un ruolo strumentale, nei confronti degli altri illegalismi. In breve, se l'opposizione giuridica passa tra l'illegalità e la pratica illegale, la opposizione strategica passa tra gli illegalismi e la delinquenza. Alla constatazione che la prigione fallisce nel ridurre i crimini, bisogna piuttosto sostituire l'ipotesi che la prigione è riuscita assai bene a produrre la delinquenza, tipo specifico, forma politicamente o economicamente

meno pericolosa - al limite utilizzabile - di illegalismo; a produrre i delinquenti, ambiente apparentemente marginalizzato, ma controllato dal centro; a produrre il delinquente come soggetto patologizzato. Il successo della prigione: nelle lotte attorno alla legge e agli illegalismi, specificare una «delinquenza». Abbiamo visto come il sistema carcerario avesse sostituito all'autore di un'infrazione il «delinquente» ed agganciato alla pratica giuridica tutto un orizzonte di conoscenza possibile. Ora questo processo che costituisce la delinquenza-oggetto fa corpo con l'operazione politica che dissocia gli illegalismi e ne isola la delinquenza. La prigione è la cerniera di questi due meccanismi; permette loro di rafforzarsi l'un l'altro ininterrottamente, di oggettivare la delinquenza nel movimento degli illegalismi. Successo tale che, dopo un secolo e mezzo di «scacchi», la prigione esiste sempre, producendo gli stessi effetti, e che si provano grandissimi scrupoli a sbarazzarsene.

La penalità di detenzione fabbricherebbe dunque un illegalismo chiuso, separato, e utile - e di qui senza dubbio la sua longevità. Il circuito della delinquenza non sarebbe il sottoprodotto di una prigione che punendo non arriverebbe a correggere; sarebbe l'effetto diretto di una penalità che, per gestire le pratiche illegaliste, ne investirebbe alcune in un meccanismo di «punizione-riproduzione» di cui la prigione formerebbe uno degli elementi principali. Ma perché e come la prigione sarebbe chiamata a intervenire nella fabbricazione di una delinquenza che si ritiene debba combattere?

La messa in opera di una delinquenza che costituisca una sorta di illegalismo chiuso presenta in effetti un certo numero di vantaggi. Prima di tutto è possibile controllarla (reperendo gli individui, introducendo elementi sobillatori nel gruppo, organizzando la delazione mutua: al brulichio impreciso di una popolazione che pratica un illegalismo occasionale, sempre suscettibile di propagarsi, o ancora a quelle bande di vagabondi che reclutano, secondo le circostanze, disoccupati, mendicanti, renitenti alla leva, e che si gonfiano a volte - lo si era visto alla fine del secolo Diciottesimo - fino a formare forze temibili dedite al saccheggio e alla sommossa, si sostituisce un gruppo relativamente ristretto e chiuso di individui sui quali si può effettuare una sorveglianza costante. E' possibile inoltre indirizzare questa delinquenza ripiegata su se stessa verso le forme meno pericolose di illegalismo. Mantenuta dalla pressione dei controlli al limite della società, ridotta a condizioni di esistenza precarie, senza legami con una popolazione che avrebbe potuto sostenerla (come accadeva un tempo per i contrabbandieri e per alcune forme di banditismo) (110) la delinquenza ripiega fatalmente su una criminalità localizzata, senza potere di attrazione, politicamente priva di pericolo ed economicamente senza conseguenza. Ora, questo illegalismo concentrato, controllato, disarmato è direttamente utile. Può esserlo in rapporto ad altri illegalismi: isolato al loro fianco, ripiegato sulle proprie organizzazioni interne, votato ad una criminalità violenta di cui le classi povere sono spesso le prime vittime, investito da ogni parte dalla polizia, esposto a lunghe pene detentive, e in seguito ad una vita «specializzata», questo mondo diverso, pericoloso, sovente ostile, blocca o per lo meno mantiene ad un livello sufficientemente basso le pratiche illegali correnti (piccoli furti, piccole violenze, rifiuto o deviazioni quotidiane dalla legge), impedisce loro di sfociare in forme ampie e manifeste, un po' come se l'effetto di esempio che un tempo veniva richiesto allo splendore dei supplizi, lo si cercasse ora piuttosto che nel rigore delle punizioni nell'esistenza visibile, segnata, della delinquenza stessa: differenziandosi dagli altri illegalismi popolari, la delinquenza pesa su di essi.

Ma la delinquenza è anche suscettibile di una utilizzazione diretta. Viene alla mente l'esempio della colonizzazione. Non è tuttavia il più probante; in effetti, se la deportazione dei criminali fu più volte richiesta sotto la Restaurazione, sia dai Consigli generali, sia dalla Camera dei Deputati, ciò avveniva essenzialmente per alleggerire i carichi finanziari richiesti dall'apparato detentivo; e malgrado tutti i progetti che erano stati fatti sotto la monarchia di Luglio affinché i delinquenti, i soldati indisciplinati, le prostitute e i trovatelli potessero partecipare alla colonizzazione dell'Algeria, questa venne formalmente esclusa dalla legge del 1854, che creava i bagni coloniali; in effetti la deportazione nella Guyana e più tardi in Nuova Caledonia non ebbe reale importanza economica, malgrado l'obbligo fatto ai condannati di rimanere nella colonia dove avevano scontata la pena, per un numero di anni almeno uguale al tempo della loro detenzione (in alcuni casi, dovevano restarvi tutta la vita) (111). In effetti l'utilizzazione della delinquenza come ambiente separato e maneggevole nello stesso tempo, avvenne soprattutto ai margini della legalità. Ciò vuol dire che, nel secolo Diciannovesimo, era stato anche messo in opera una sorta di illegalismo subordinato, e di cui l'organizzazione in delinquenza, con tutte le sorveglianze che la cosa implica, garantiva la docilità. La delinquenza, illegalismo signoreggiato, è un agente per l'illegalismo dei gruppi dominanti. La organizzazione delle reti della prostituzione, nel secolo Diciannovesimo è, a questo proposito, caratteristica (112): i controlli di polizia e di salute sulle prostitute, il loro regolare passaggio nelle prigioni, l'organizzazione su grande scala delle case chiuse, l'accurata gerarchia che era mantenuta nell'ambiente della prostituzione, il suo inquadramento a mezzo di delinquenti-informatori, tutto ciò permetteva di canalizzare e di recuperare attraverso una serie di intermediari gli enormi profitti sul piacere sessuale, che una quotidiana moralizzazione, sempre più insistente, votata ad una semiclandestinità e rendeva naturalmente più costosa; nella formazione di un prezzo del piacere, nella costituzione di un profitto della sessualità repressa e nel recupero di questo profitto. L'ambiente della delinquenza si trovò in complicità con un puritanesimo interessato: un agente fiscale illecito per pratiche illegali (113). Il traffico di armi, quello dell'alcool nei paesi proibizionisti, o più recentemente quello della droga, mostreranno nello stesso modo questo funzionamento della «delinquenza utile»: l'esistenza di un interdetto legale crea intorno a sé un campo di pratiche illegalistiche, sul quale si perviene ad esercitare un controllo ed a ricavare un profitto illecito, per mezzo di elementi essi pure illegalistici, ma resi maneggevoli attraverso la loro organizzazione in delinquenza. Questa è uno strumento per gestire e sfruttare gli illegalismi.



Essa è anche uno strumento per l'illegalismo che l'esercizio del potere richiama attorno a sé. L'utilizzazione politica dei delinquenti - sotto forma di delatori, indicatori, provocatori - era un fatto acquisito assai prima del secolo Diciannovesimo (114). Ma dopo la Rivoluzione, questa pratica ha preso tutt'altra dimensione: l'introduzione di provocatori nei partiti politici e nelle associazioni operaie, il reclutamento di uomini di paglia, contro gli scioperanti e i dimostranti, l'organizzazione di una sotto-polizia - che lavora in rapporto diretto con la polizia legale e suscettibile al limite di divenire una sorta di esercito parallelo - tutto un funzionamento extralegale del potere è stato in parte assicurato dalla massa di manovra costituita dai delinquenti: polizia clandestina ed esercito di riserva del potere. Sembra che in Francia, sia stato attorno alla Rivoluzione del 1848 e alla presa di potere di Luigi Napoleone che queste pratiche abbiano raggiunto il loro pieno rigoglio (115). Possiamo dire che la delinquenza, solidificata da un sistema penale centrato sulla prigione, rappresenta uno stornamento d'illegalismo per i circuiti di profitto e di potere illeciti della classe dominante.

L'organizzazione di un illegalismo isolato e chiuso sulla delinquenza non sarebbe stato possibile senza lo sviluppo dei controlli di polizia. Sorveglianza generale della popolazione, vigilanza «muta, misteriosa, inavvertita... è l'occhio del governo incessantemente aperto a vegliare indistintamente su tutti i cittadini, senza per questo sottoporli ad alcuna misura coercitiva... Essa non ha bisogno di essere scritta nella legge» (116). Sorveglianza particolare e prevista dal Codice del 1810 per i criminali liberati e per tutti coloro che, già passati in giudizio per fatti gravi, sono legalmente soggetti alla presunzione di attentare di nuovo al riposo della società. Ma sorveglianza anche di ambienti e di gruppi considerati pericolosi, da parte di spie o indicatori, quasi tutti ex-delinquenti, controllati, a questo titolo, dalla polizia: la delinquenza, oggetto tra altri della sorveglianza di polizia, ne è uno degli strumenti privilegiati. Tutte queste sorveglianze suppongono l'esistenza di una gerarchia in parte ufficiale, in parte segreta (era essenzialmente, nella polizia di Parigi, il «servizio di sicurezza» che comprendeva oltre agli «agenti ostensibili» -ispettori e brigadieri -, gli «agenti segreti» e gli indicatori, mossi dal timore di un castigo o dall'esca di una ricompensa (117). Essi presuppongono anche l'organizzazione di un sistema documentario, il cui fulcro è costituito dall'individuazione e identificazione dei criminali: segnalazione obbligatoria acclusa alle ordinanze di fermo e ai decreti delle corti d'assise, segnalazione riportata sui registri d'immatricolazione delle prigioni; copia dei registri delle corti d'assise e dei tribunali correzionali indirizzate ogni tre mesi ai ministeri della Giustizia e della Polizia generale; più tardi, organizzazione al ministero dell'Interno di un «registro generale» con repertorio alfabetico che ricapitola questi registri; utilizzazione verso il 1833, secondo il metodo dei «naturalisti, dei bibliotecari, dei negozianti, degli uomini d'affari» di un sistema di schede o bollettini individuali, che permette d'integrare facilmente nuovi dati, e, nello stesso tempo, col nome dell'individuo ricercato, tutte le informazioni che potrebbero applicargli (118). La delinquenza, con gli agenti occulti che procura, ma anche con la stretta sorveglianza che autorizza, costituisce un mezzo di perpetuo accertamento sulla popolazione: un apparato che permette di controllare, attraverso gli stessi delinquenti, tutto il campo sociale. La delinquenza funziona come un osservatorio politico. Gli statistici ed i sociologi ne hanno fatto uso a loro volta, assai più tardi dei poliziotti.

Ma questa sorveglianza non ha potuto funzionare che accoppiata con la prigione. Perché questa facilita un controllo, degli individui dopo la liberazione, perché permette il reclutamento degli indicatori e moltiplica le denunce scambievoli, perché mettendo i condannati gli uni in contatto con gli altri, precipita l'organizzazione di un ambiente chiuso su se stesso, ma che è facile controllare: e tutti gli effetti di disinserimento ch'essa genera (disoccupazione, interdizioni di soggiorno, residenze obbligate, obbligo di essere a disposizione) aprono facilmente la possibilità di imporre agli ex detenuti i compiti loro assegnati. Prigione e polizia formano un dispositivo gemellato; in coppia assicurano in tutto il campo degli illegalismi la differenziazione, l'isolamento e l'utilizzazione di una delinquenza. Negli illegalismi, il sistema polizia-prigione ritaglia una delinquenza maneggevole. Questa, con la sua specificità, è un effetto del sistema; ma ne diviene anche un ingranaggio e uno strumento. In modo che bisognerebbe parlare di un insieme di cui i tre termini (polizia-prigione-delinquenza) si appoggiano gli uni sugli altri e formano un circuito che non si è mai interrotto. La sorveglianza di polizia fornisce alla prigione soggetti che hanno commesso una infrazione, questa li trasforma in delinquenti, bersagli e ausiliari dei controlli di polizia che rinviano regolarmente alcuni di loro in prigione.

Non esiste una giustizia penale destinata a perseguire tutte le pratiche illegali e che, per far questo, utilizzerebbe la polizia come ausiliario, e la prigione come strumento punitivo, col rischio di lasciare nel solco della sua azione il residuo inassimilabile della «delinquenza». Bisogna vedere in questa giustizia uno strumento per il controllo differenziale degli illegalismi. In rapporto a questo controllo, la giustizia criminale gioca il ruolo di garanzia legale e di principio di trasmissione. Essa è un "relais" in una economia generale degli illegalismi, di cui gli altri elementi sono (non sotto di lei, ma a lato) la polizia, la prigione, la delinquenza. L'oltrepassare la giustizia da parte della polizia, la forza d'inerzia che l'istituzione carceraria oppone alla giustizia, non è cosa nuova, né è l'effetto di una sclerosi o di un progressivo spostamento del potere; è un tratto strutturale che caratterizza i meccanismi punitivi nelle società moderne. I magistrati possono protestare; la giustizia penale con tutto il suo apparato di spettacolo è fatta per rispondere alla domanda quotidiana di un meccanismo di controllo per metà immerso nell'ombra che mira ad ingranare l'una sull'altra polizia e delinquenza. I giudici ne sono i dipendenti a malapena riottosi (119). Essi intervengono a misura dei loro mezzi, nella costituzione della delinquenza, ossia nella differenziazione degli illegalismi, nel controllo, nella colonizzazione, e nell'utilizzazione di alcuni di questi da parte dell'illegalismo della classe dominante.

Di questo processo che si è sviluppato nei primi trenta o quarant'anni del secolo Diciannovesimo, testimoniano due figure. Vidocq, prima di tutti. Egli fu (120) l'uomo dei vecchi illegalismi, un Gil Blas della fine dell'altro

secolo che scivola presto verso il peggio: turbolenze, avventure, imbrogli, di cui fu il più sovente vittima, risse e duelli; arruolamenti e diserzioni a catena, incontri con l'ambiente della prostituzione, del gioco, del furto con destrezza, presto del grande brigantaggio. Ma l'importanza quasi mitica che egli assunse agli occhi dei suoi stessi contemporanei non si rifà a questo passato, forse imbellito, e neppure al fatto che, per la prima volta nella storia, un ex forzato, riscattato o comprato, sia divenuto capo di polizia, ma piuttosto al fatto che in lui la delinquenza ha assunto visibilmente lo "status" ambiguo di oggetto e di strumento di un apparato di polizia che lavora contro di lei e con lei. Vidocq segna il momento in cui la delinquenza, distaccata dagli altri illegalismi, viene investita dal potere e rovesciata. E' allora che si opera l'accoppiamento diretto e istituzionale della polizia e della delinquenza. Momento inquietante in cui la criminalità diviene uno degli ingranaggi del potere. Una figura aveva ossessionato le età precedenti, quella del re mostruoso, fonte di ogni giustizia e tuttavia insozzato dai crimini; un'altra paura appariva, quella di una intesa nascosta e torbida tra coloro che fanno valere la legge e coloro che la violano. Finita l'età shakespeariana in cui la sovranità si affrontava con l'abominio nello stesso personaggio; comincerà ben presto il melodramma quotidiano della potenza poliziesca e delle complicità che il crimine annoda col potere.

Di fronte a Vidocq, il suo contemporaneo Lacenaire. La sua figura appartiene per sempre al paradiso degli esteti del crimine ed ha di che sorprendere: malgrado tutta la sua buona volontà, e il suo zelo di neofita, egli non poté commettere, e molto maldestramente, altro che qualche crimine mediocre; fu così fortemente sospettato di essere un provocatore di confidenze - in cella -, che l'amministrazione dovette proteggerlo contro i detenuti della Force, che cercavano di ucciderlo (121), e fu il bel mondo della Parigi di Luigi Filippo a tributargli, prima dell'esecuzione, festeggiamenti a confronto dei quali le numerose resurrezioni letterarie non sono state che omaggi accademici. La sua gloria non deve nulla alla grandiosità dei suoi crimini né all'arte della loro concezione; è il loro balbettio a stupire. Ma deve molto al gioco visibile della sua esistenza e dei suoi discorsi, tra illegalismo e delinquenza. Truffa, diserzione, modesti furti, prigionie, ricostituzione delle amicizie di cella, mutui ricatti, recidive fino all'ultimo tentativo mancato di assassinio, Lacenaire è il tipo del «delinquente». Ma portava con sé, almeno allo stato virtuale, un orizzonte di illegalismi che, ancora recentemente, erano stati minacciosi: questo piccolo borghese rovinato, allevato in un buon collegio, che sapeva parlare e scrivere, solo una generazione prima sarebbe stato rivoluzionario, giacobino, regicida (122); contemporaneo di Robespierre, il suo rifiuto delle leggi avrebbe potuto situarsi in un campo immediatamente storico. Nato nel 1800, similmente a Julien Sorel, il suo personaggio porta le tracce di queste possibilità; ma esse si sono ripiegate sul furto, l'assassinio, la delazione. Tutte le virtualità sono divenute una delinquenza di assai scarso respiro: in questo senso, Lacenaire è un personaggio rassicurante. E se esse riappaiono, è nel discorso che egli tiene sulla teoria del crimine. Al momento della morte, Lacenaire manifesta il trionfo della delinquenza sull'illegalismo, o piuttosto la figura di un illegalismo confiscato da una parte dalla delinquenza e dall'altra spostato verso un'estetica del crimine, ossia verso un'arte delle classi privilegiate. Simmetria di Lacenaire con Vidocq, che, nella stessa epoca, permetteva di rinchiudere in se stessa la delinquenza, costituendola in ambiente delimitato e controllabile, e spostando verso le tecniche poliziesche tutta una pratica delinquenziale che diviene illegalismo lecito del potere. Che la borghesia parigina abbia festeggiato Lacenaire, che la sua cella si sia aperta a visitatori celebri, che egli sia stato oggetto di omaggio negli ultimi giorni della sua vita, che la plebe della Force, prima dei giudici, avesse voluto metterlo a morte, lui, che aveva fatto l'impossibile per trascinare il suo complice François sul patibolo, tutto ciò ha una ragione: si celebrava la figura simbolica di un illegalismo assoggettato nella delinquenza e trasformato in discorso - ossia reso due volte inoffensivo; la borghesia si inventava un nuovo piacere, di cui è ancora ben lontana dall'aver esaurito l'esercizio. Non bisogna dimenticare che la morte di Lacenaire, così celebre, interveniva a bloccare il risentimento per l'attentato di Fieschi, il più recente dei regicidi, che rappresenta la figura inversa di una piccola criminalità che straborda nella violenza politica. E neppure bisogna dimenticare che ebbe luogo qualche mese prima della partenza dell'ultima catena di forzati né le manifestazioni così scandalose che l'avevano accompagnata. Queste due feste si sono incrociate nella storia; e d'altronde François, complice di Lacenaire, fu una delle figure più vistose della catena del 19 luglio (123). L'una prolungava gli antichi rituali dei supplizi, a rischio di riattivare intorno ai criminali gli illegalismi popolari. Stava per essere proibita, poiché il criminale non doveva più trovar posto che nello spazio particolare della delinquenza. L'altra inaugurava il gioco teorico di un illegalismo di privilegiati; o piuttosto segnava il momento in cui gli illegalismi politici ed economici che la borghesia pratica di fatto, stavano per essere doppiati dalla rappresentazione teorica ed estetica: la «Metafisica del crimine», come si diceva a proposito di Lacenaire. "L'assassinat considéré comme un des Beaux-Arts" fu pubblicato nel 1849.

Questa produzione di delinquenza e il suo investimento da parte dell'apparato penale devono essere presi per quello che sono: non risultati acquisiti una volta per tutte, ma tattiche che si modificano nella misura in cui non raggiungono completamente il loro scopo. La scissione tra la delinquenza e gli altri illegalismi, il suo rivolgersi contro di essi, la sua colonizzazione da parte degli illegalismi dominanti - altrettanti effetti appaiono chiaramente nel modo in cui funziona il sistema polizia-prigione. Tuttavia essi non hanno cessato di incontrare resistenze; hanno suscitato lotte e provocato reazioni. Erigere la barriera che avrebbe dovuto separare i delinquenti dagli strati popolari da cui uscivano e coi quali rimanevano legati, era un compito difficile, soprattutto, senza dubbio, nei centri urbani (124). Il potere vi si era impegnato a lungo e con ostinazione. Erano stati utilizzati i procedimenti generali di quella «moralizzazione» delle classi povere, che ebbe d'altronde un'importanza capitale tanto dal punto di vista economico che politico (acquisizione di ciò che potremmo

chiamare un «legalismo di base», indispensabile dal momento che il sistema del codice aveva sostituito il diritto consuetudinario; apprendimento delle regole elementari della proprietà e del risparmio; addestramento alla docilità nel lavoro, alla stabilità dell'alloggio e della famiglia, eccetera). Furono messi in opera procedimenti più specifici per tenere a freno l'ostilità degli ambienti popolari contro i delinquenti (utilizzando gli ex detenuti come indicatori, spie, uomini di mano, o per interventi antisociopero). Furono confusi sistematicamente i delitti di diritto comune e quelle infrazioni alla pesante legislazione sui libretti, gli scioperi, le coalizioni, le associazioni (125), per le quali gli operai chiedevano il riconoscimento di uno "status" politico. Regolarmente, vennero accusate le azioni operaie di essere animate, se non manipolate, da criminali comuni (126). Si mostrò nei verdetti una severità spesso più rigida contro gli operai che non contro i ladri (127). Vennero mescolate nelle prigioni le due categorie di condannati e accordato un trattamento preferenziale ai condannati di diritto comune, mentre giornalisti o uomini politici detenuti avrebbero avuto diritto, per la maggior parte del tempo, ad essere tenuti a parte. In breve, tutta una tattica di confusione che aveva per scopo una conflittualità permanente.

A tutto ciò si accompagnava una vasta campagna per imporre alla percezione che il pubblico aveva dei delinquenti un quadro ben determinato: presentarli come vicinissimi, presenti ovunque e ovunque temibili. E' la funzione della cronaca nera che invade una parte della stampa e comincia ad avere dei giornali propri (128). La cronaca nera, con la sua abbondanza quotidiana, rende accettabile l'insieme dei controlli giudiziari e di polizia che rastrellano la città; racconta giorno per giorno una sorta di battaglia interna contro un nemico senza volto e, in questa guerra, costituisce il bollettino quotidiano di allarme o di vittoria. Il romanzo nero che comincia ad apparire in appendice e nella letteratura a buon mercato, assume un ruolo apparentemente inverso. Ha soprattutto la funzione di mostrare che il delinquente appartiene ad un mondo completamente diverso, senza rapporti con l'esistenza quotidiana e familiare. Questa estraneità fu dapprincipio quella dei bassifondi ("I misteri di Parigi, Rocambole"), poi quella della follia (soprattutto nella seconda metà del secolo), infine quella del crimine dorato, della delinquenza di «alto bordo» (Arsenio Lupin). La cronaca nera e la letteratura poliziesca hanno prodotta da più di un secolo una massa smisurata di «racconti del crimine», nei quali la delinquenza appare come vicinissima e nello stesso tempo estranea, perpetuamente minacciosa e incumbente sulla vita quotidiana, ma estremamente lontana nella sua origine e nei suoi moventi, l'ambiente in cui si svolge quotidiano ed esotico insieme. Per l'importanza che le si attribuisce e il fasto discorsivo che la accompagna, attorno ad essa viene tracciata una linea che, esaltandola, la separa. In questa delinquenza così temibile, e venuta da un cielo così straniero, quale illegalismo potrebbe riconoscersi?...

Tattica multipla che non rimase senza effetto: lo provarono le campagne dei giornali popolari contro il lavoro penale (129), contro il «confort delle prigioni»; perché vengano riservati ai detenuti i lavori più duri e più pericolosi; contro il troppo interesse che la filantropia riserva ai delinquenti; contro la letteratura che esalta il crimine (130); lo prova anche la diffidenza del movimento operaio in generale nei riguardi degli ex carcerati di diritto comune. «All'alba del secolo Ventesimo, - scrive Michèle Perrot, - cinta di disprezzo, la più altera delle muraglie, la prigione, finisce di chiudersi su un popolo impopolare» (131).

Ma questa tattica è ben lontana dall'aver trionfato, o, in ogni caso, dall'aver ottenuto una frattura totale tra delinquenti e strati popolari. I rapporti delle classi povere con la infrazione, la posizione reciproca del proletariato e della plebe urbana, dovrebbero essere studiati. Ma una cosa è certa: la delinquenza e la repressione vengono considerate, nel movimento operaio degli anni 1830-50, come una posta importante. Ostilità ai delinquenti, senza dubbio, ma battaglia attorno alla penalità. I giornali popolari propongono spesso un'analisi politica della criminalità che si oppone punto per punto alla descrizione cara ai filantropi (povertà-depressione-pigrizia-ubriachezza-vizio-furto-crimine). Il punto di origine della delinquenza, essi lo assegnano non all'individuo criminale (egli non ne è che l'occasione o la prima vittima), ma alla società: «L'uomo che vi dà la morte non è libero di non darvela. Il colpevole, è la società, o per meglio dire, la cattiva organizzazione sociale» (132). E ciò sia perché questa non è atta a sopperire ai suoi bisogni fondamentali, sia perché distrugge o cancella in lui possibilità, aspirazioni o esigenze, che si faranno in seguito strada nel crimine: «La falsa istruzione, le attitudini e le forze non consultate, l'intelligenza e il cuore compressi da un lavoro forzato in una età troppo tenera» (133). Ma questa criminalità di bisogno o di repressione con lo scalpore che le si suscita intorno e il discredito di cui la si circonda, maschera un'altra criminalità che ne è forse la causa, e, sempre, l'amplificazione. E' la delinquenza di quelli che stanno in alto, esempio scandaloso, fonte di miseria e principio di rivolta per i poveri. «Mentre la miseria dissemina di cadaveri i vostri marciapiedi e le vostre prigioni di ladri e di assassini, cosa vediamo dalla parte dei truffatori del gran mondo?... i più corruttori fra tutti gli esempi, il più rivoltante dei cinismi, il più sfrontato dei brigantaggi... Non temete che il povero, messo sul banco dei criminali per aver strappato un pezzo di pane attraverso le sbarre di una panetteria, non si indigni un giorno abbastanza da demolire pezzo per pezzo la Borsa, un antro selvaggio dove si rubano impunemente i tesori dello Stato, i patrimoni delle famiglie?» (134). Ora la delinquenza propria della ricchezza è tollerata dalle leggi, e quando avviene che essa cade sotto i loro colpi, è sicura della indulgenza dei tribunali e della discrezione della stampa (135). Di qui l'idea che i processi criminali possano divenire occasione di un dibattito politico, che è necessario approfittare dei processi di opinione o delle azioni intentate agli operai, per denunciare il funzionamento generale della giustizia penale: «Le aule dei tribunali non sono più solamente, come un tempo, un luogo di esibizione delle miserie e delle piaghe della nostra epoca, una specie di marca dove vengono esposte fianco a fianco le tristi vittime del nostro disordine sociale; è una arena che risuona delle grida dei combattenti» (136). Di qui, anche, l'idea che i prigionieri politici, poiché sono, come i delinquenti,

un'esperienza diretta del sistema penale, ma sono, loro sì, in grado di farsi ascoltare, hanno il dovere di essere il portavoce di tutti i detenuti: ad essi il compito di illuminare «il buon borghese di Francia che non ha mai conosciuto le pene che infligge altro che attraverso le pompose requisitorie del procuratore generale» (137). In questo rimettere in questione la giustizia penale e la frontiera che essa traccia accuratamente attorno alla delinquenza, la tattica di ciò che potremmo chiamare la «contro-cronaca», è caratteristica. Si tratta, per i giornali popolari, di rovesciare l'uso che veniva fatto del crimine o dei processi nei giornali che, alla maniera della «Gazette des tribunaux», «si nutrono di sangue», si «alimentano di prigione» ed ogni giorno mettono in scena «un repertorio da melodramma» (138). La contro-cronaca nera sottolinea sistematicamente i fatti di delinquenza nella borghesia, mostrando come sia essa la classe sottoposta alla «degenerazione fisica», alla «putrefazione morale»; essa sostituisce al racconto dei crimini commessi dalla gente del popolo, la descrizione delle miserie in cui l'affondano coloro che la sfruttano, e che in senso stretto giungono a affamarla e ad assassinarla (139); mostra nei processi criminali contro gli operai quale parte di responsabilità debba essere attribuita ai datori di lavoro e all'intera società. In breve, un grande sforzo viene impiegato per rovesciare quel monotono discorso sul crimine, che cerca, nello stesso tempo, di isolare la delinquenza e di farne ricadere il clamore sulla classe più povera.

Nel corso della polemica antipenale, i fourieristi si spinsero certo più lontano di tutti gli altri. Essi elaborarono, forse per primi, una teoria politica che è nello stesso tempo una valorizzazione positiva del crimine. Secondo la loro teoria, se il crimine è un effetto della «civiltà», è ugualmente, e per questo fatto stesso, un'arma contro di essa. Porta in sé vigore e avvenire. «L'ordine sociale, dominato dalla fatalità del suo principio repressivo, continua a uccidere col boia o con le prigioni coloro la cui robusta natura respinge o sdegnia le sue prescrizioni, coloro che, troppo forti per rimanere chiusi in quelle fasce strette, le rompono e le strappano, uomini che non vogliono restare bambini» (140). Non esiste dunque una natura criminale, ma giochi di forza che, secondo la classe alla quale appartengono gli individui (141), li condurrebbero o al potere o alla prigione: poveri, i magistrati di oggi occuperebbero senza dubbio i bagni penali; ed i forzati, se fossero nati bene, «siederebbero nei tribunali e vi renderebbero giustizia» (142). In fondo, l'esistenza del crimine manifesta felicemente una «incomprimibilità della natura umana»; bisogna vedere in esso piuttosto che una debolezza o una malattia, una energia che si erge, una «clamorosa protesta della umana individualità», che senza dubbio le dà, agli occhi di tutti, quel suo strano potere di affascinare. «Senza il crimine che risveglia in noi una folla di sentimenti intorpiditi e di passioni quasi spente, noi resteremmo più a lungo nel disordine, ossia nell'atonìa» (143). Può dunque accadere che il crimine costituisca uno strumento politico che risulterà altrettanto prezioso per la liberazione della nostra società, quanto lo è stato per la emancipazione dei Neri. Avrebbe questa avuto luogo senza il crimine? «Il veleno, l'incendio e talvolta perfino la rivolta, testimoniano ardenti miserie della condizione sociale» (144). I prigionieri? La parte «più infelice e più oppressa dell'umanità». «La Phalange» talvolta si ricongiungeva all'estetica contemporanea del crimine, ma per una ben diversa lotta.

Di qui un'utilizzazione della cronaca nera che non ha semplicemente l'obiettivo di ritorcere verso l'avversario il rimprovero di immoralità, ma di far apparire il gioco delle forze che si oppongono le une alle altre. «La Phalange» analizza gli affari penali come uno scontro codificato dalla «civiltà», i grandi crimini non sono più mostruosità, ma quasi il fatale ritorno e la rivolta di ciò che è stato represso (146); i piccoli illegalismi non più come i margini necessari della società, ma come il brontolio centrale della battaglia che vi si svolge.

Guardiamo, dopo Vidocq e Lacenaire, un terzo personaggio. Non fece che una breve apparizione, e la sua notorietà è durata poco più di un giorno. Egli non era che l'immagine passeggera degli illegalismi minori: un ragazzo di tredici anni, senza domicilio né famiglia, accusato di vagabondaggio e che una condanna a due anni di casa di correzione ha inserito nei circuiti della delinquenza. Sarebbe sicuramente passato inosservato, se non avesse opposto al discorso della legge che lo rendeva delinquente (in nome della disciplina più ancora che ai termini del codice) il discorso di un illegalismo che rimaneva restio alle coercizioni. E che faceva giocare l'indisciplina in un modo sistematicamente ambiguo, come ordine disordinato della società e come affermazione di diritti irriducibili. Tutti gli illegalismi che il tribunale codifica come infrazioni, l'accusato le aveva riformulate come affermazione di una forza viva: l'assenza di habitat in vagabondaggio, la assenza di maestri in autonomia, l'assenza di lavoro in libertà, l'assenza dell'impiego del tempo in pienezza dei giorni e delle notti. Questo scontro dell'illegalismo col sistema disciplina-penalità-delinquenza fu avvertito dai contemporanei, o piuttosto dal giornalista che si trovava presente, come l'effetto comico della legge criminale alle prese coi fatti minuti della indisciplina. Ed era esatto: l'affare in se stesso, e il verdetto che lo seguì, sono proprio al centro del problema dei castighi legali nel secolo Diciannovesimo. L'ironia con cui il giudice cerca di involuppare l'indisciplina nella maestà della legge e l'insolenza con cui l'accusato reinscrive l'indisciplina nei diritti fondamentali costituiscono per la penalità una scena esemplare.

Il che ci vale, senza dubbio, il resoconto della «Gazette des Tribunaux» (146): «Il presidente: - Si deve dormire a casa - Béasse: - Ma io ho una casa? - Voi vivete in un perpetuo vagabondaggio. - Io lavoro per guadagnarvi la vita. - Qual è il vostro stato? - Il mio stato: prima di tutto ne ho almeno trentasei; poi non lavoro da nessuno. E' già da un po' che vivo coi miei soldi. Ho degli stati di giorno e degli altri di notte. Così per esempio, di giorno distribuisco foglietti stampati gratis a tutti i passanti; corro all'arrivo delle diligenze per portare i pacchi; mi dò arie nel viale di Neully; la notte ho gli spettacoli; vado ad aprire gli sportelli, vendo le contromarche; ho molto da fare. - Sarebbe meglio per voi essere sistemato in una buona casa, e farvi un apprendistato. - Già... una buona casa, un apprendistato, che barba. E poi dopo il padrone, quello rognà sempre, e poi, niente libertà. - Vostro padre non vi reclama a casa? - Niente padre. - E vostra madre? - Niente madre, né parenti, né amici,

libero e indipendente». Quando udi la sua condanna a due anni di casa di correzione, Béasse, fa una smorfia piuttosto brutta, poi «riprendendo il suo buon umore: - Due anni, non è poi altro che ventiquattro mesi. Andiamo, in marcia».

E' questa la scena che «La Phalange» riprende. E l'importanza che le accorda, lo smontaggio lentissimo, accuratissimo, che ne fa mostra come i fourieristi vedessero in un affare tanto quotidiano un gioco di forze fondamentali. Da una parte quelle della «civiltà», rappresentate dal presidente, «legalità vivente, spirito e lettera della legge». Essa ha il suo sistema di coercizione, che sembra essere il codice e che in realtà è la disciplina. E' necessario avere un luogo, una localizzazione, una inserzione costringente: «Si dorme a casa, dice il presidente, perché, in effetti, per lui ognuno deve avere un domicilio, una dimora splendida o infima, poco gli importa; egli non è incaricato di provvedervi; egli è incaricato di forzarvi ogni individuo». Bisogna inoltre avere uno stato, una identità riconoscibile, fissata una volta per tutte: «Qual è il vostro stato? Questa domanda è la più semplice espressione dell'ordine che si stabilisce nella società; il vagabondaggio le ripugna e la turba; bisogna avere uno stato stabile, continuo, di lunga durata, dei pensieri per l'avvenire, per un futuro insediamento, onde rassicurarla da ogni attacco». Bisogna infine avere un padrone, essere presi e situati all'interno di una gerarchia; si esiste solo quando si è inseriti in rapporti di dominio: «Presso chi lavorate? Ossia, poiché non siete padrone, dovete essere servitore, non importa a quale condizione; non si tratta della soddisfazione della vostra individualità; si tratta dell'ordine da mantenere». Di fronte alla disciplina, di fronte alla legge c'è l'illegalismo fatto valere come un diritto; più che attraverso l'infrazione, è attraverso l'indisciplina che la frattura avviene. Indisciplina del linguaggio: la grammatica scorretta e il tono delle repliche «indicano una scissione violenta tra l'accusato e la società che, col presidente, si rivolge a lui in termini corretti». Indisciplina che è quella della libertà nativa e immediata: «Egli sente che l'apprendista, l'operaio è schiavo e che la schiavitù è triste... Della libertà, del bisogno di movimento da cui è posseduto, egli sente che non godrebbe più se visse nell'ordine ordinario... Egli ama di più la libertà: dovesse anche essere solo disordine, che gli importa? E' la libertà, è lo sviluppo più spontaneo della sua individualità, sviluppo selvaggio, ma sviluppo naturale e istintivo». Indisciplina nelle relazioni famigliari: poco importa che questo ragazzo sia stato abbandonato o si sia volontariamente affrancato, ciò che «non ha potuto sopportare [è] la schiavitù dell'educazione presso i genitori e presso degli estranei». E attraverso tutte queste piccole indiscipline, è, alla fine, la «civiltà» tutta intera ad essere ruscata, è lo «stato selvaggio» che si fa luce: «E' lavoro, è infingardaggine, è incoscienza, è dissolutezza: è tutto, eccetto l'ordine; salvo a differenza delle occupazioni e dei vizi, è la vita del selvaggio, giorno per giorno, senza domani» (147).

Senza dubbio le analisi di «La Phalange» non possono essere considerate come rappresentative delle discussioni che i giornali popolari conducevano all'epoca sui crimini e sulla penalità. Ma si situano tuttavia nel contesto di questa polemica. Le lezioni di «La Phalange» non sono andate del tutto perdute. Esse saranno risvegliate dall'eco tanto vasta che rispose agli anarchici quando, nella seconda metà del secolo Diciannovesimo, posero, prendendo come punto d'attacco l'apparato penale, il problema politico della delinquenza; quando pensarono di poter riconoscere in essa la forma più combattiva di rifiuto della legge; quando tentarono meno di eroicizzare la rivolta dei delinquenti, che non di deconnettere la delinquenza in rapporto alla legalità e all'illegalismo borghesi che l'avevano colonizzata; quando vollero ristabilire o costituire l'unità politica degli illegalismi popolari.

### Capitolo terzo. Il carcerario.

Dovessi fissare la data in cui si completa la formazione del sistema carcerario, non sceglierei il 1810 e il Codice penale, e neppure il 1844, con la legge che poneva il principio dell'internamento cellulare; non sceglierei forse nemmeno il 1838, in cui furono tuttavia pubblicati i testi di Charles Lucas, di Moreau-Christophe e di Faucher sulla riforma delle prigioni. Ma il 22 gennaio 1840, data dell'apertura ufficiale di Mettray. O, forse meglio, quel giorno, dalla gloria senza calendario, in cui un ragazzo di Mettray agonizzava dicendo: «Che peccato, dover lasciare così presto la colonia» (148). Era la morte del primo santo penitenziario. Molti altri felici l'hanno senza dubbio raggiunto, se è vero che i coloni dicevano abitualmente, per lodare la nuova politica punitiva del corpo: «Noi preferiremmo i colpi, ma la cella ci sta meglio».

Perché Mettray? Perché è la forma disciplinare allo stato più intenso, il modello in cui si concentrano tutte le tecnologie coercitive del comportamento. Ha qualcosa «del chiostro, della prigione, del collegio, del reggimento». I piccoli gruppi, fortemente gerarchizzati, in cui sono ripartiti i detenuti si riferiscono simultaneamente a cinque modelli: quello della famiglia (ogni gruppo è una «famiglia» composta di «fratelli», di cui due «maggiori»), quello dell'esercito (ogni famiglia, comandata da un capo, è divisa in due sezioni, che hanno ciascuna un sottocapo; ogni detenuto ha un numero di matricola e deve imparare gli esercizi militari di base; una ispezione della pulizia ha luogo ogni giorno, un'ispezione dell'abbigliamento ogni settimana, l'appello tre volte al giorno); quello del laboratorio, con capi e sottocapi che assicurano l'inquadramento del lavoro e l'apprendistato dei più giovani; quello della scuola (un'ora e mezza di lezioni al giorno; l'insegnamento è impartito dal maestro e dai sottocapi); infine, il modello giudiziario: ogni giorno, in parlatorio, viene fatta una «distribuzione di giustizia»: «La minima disobbedienza è colpita da un castigo, e il miglior modo per evitare i delitti gravi è di punire molto severamente gli errori più leggeri: a Mettray una parola inutile viene repressa»; la principale punizione inflitta è l'imprigionamento in cella; perché «l'isolamento è il miglior modo

per agire sul morale dei ragazzi; è là soprattutto che la voce della religione, non avesse mai prima parlato al loro cuore, ritrova tutta la sua potenza di emozione» (149); tutta l'istituzione parapenale, che è fatta per non essere prigione, culmina nella cella, sui muri della quale è scritto, a lettere nere: «Dio ti vede».

La sovrapposizione di differenti modelli, permette di circoscrivere, in quello che ha di specifico, la funzione dell'«addestramento». A Mettray, i capi e i sottocapi non devono essere del tutto né giudici né professori, né capisquadra, né sottufficiali, né «genitori», ma un po' di tutto questo e secondo una modalità di intervento che è specifica. Sono, in qualche modo, tecnici del comportamento: ingegneri della condotta, ortopedici dell'individualità. Essi devono fabbricare dei corpi docili e capaci insieme: controllano le nove o dieci ore del lavoro quotidiano, artigianale o agricolo; dirigono le parate, gli esercizi fisici, l'esercitazione di plotone, la sveglia, la ritirata, le marce, con la tromba o col fischiello; fanno fare la ginnastica (150); verificano la pulizia, presiedono ai bagni. Addestramento cui si accompagna una osservazione permanente; dalla condotta quotidiana dei coloni, viene prelevato un sapere senza posa; essa è organizzata come strumento di ininterrotta valutazione: «All'entrata nella colonia, si fa subire al ragazzo una sorta d'interrogatorio per rendersi conto della sua origine, della posizione della sua famiglia, dell'errore che l'ha condotto davanti ai tribunali, e di tutti i delitti che compongono la sua breve e spesso ben triste esistenza. Le informazioni vengono iscritte in un quadro dove viene successivamente annotato tutto ciò che concerne ogni colono, il suo soggiorno nella colonia e la sua sistemazione dopo che ne è uscito (151). La modellazione del corpo dà luogo ad una conoscenza dell'individuo, l'apprendimento delle tecniche induce dei modi di comportamento e l'acquisizione di abitudini si concatena con la fissazione di rapporti di potere; vengono formati buoni agricoltori, vigorosi e abili; con questo lavoro, purché sia tecnicamente controllato, vengono fabbricati dei soggetti sottomessi, e, su di loro, si costituisce un sapere del quale ci si può fidare. Doppio effetto della tecnica disciplinare che si esercita sui corpi: un'«anima» da conoscere ed un assoggettamento da mantenere. Un risultato autentifica questo lavoro di addestramento: nel 1848, nel momento in cui «la febbre rivoluzionaria infiammava tutte le immaginazioni, nel momento in cui le scuole di Angers, di La Flèche, di Alfort, gli stessi collegi insorsero, i coloni di Mettray raddoppiarono la calma» (152).

Mettray è soprattutto esemplare nella specificità che viene riconosciuta a questa operazione di addestramento. Essa si pone accanto ad altre forme di controllo sulle quali si appoggia: la medicina, l'educazione generale, la direzione religiosa. Ma non si confonde assolutamente con esse. E neppure con l'amministrazione propriamente detta. Capi o vicecapi di famiglia, istruttori o capisquadra, i quadri dovevano vivere il più vicino possibile ai coloni, portavano una divisa «quasi altrettanto umile»; non li lasciavano praticamente mai, sorvegliandoli giorno e notte; costituivano in mezzo a loro una rete di osservazione permanente. E per formare i quadri, era stata organizzata, nella colonia, una scuola specializzata. L'elemento essenziale del programma era il sottomettere i futuri istruttori ai medesimi apprendistati e alle medesime coercizioni dei detenuti: essi erano «sottomessi come allievi alla disciplina che dovevano, come insegnanti, imporre più tardi». Veniva loro insegnata l'arte dei rapporti di potere.

Prima scuola normale della disciplina pura: il «penitenziario» non era semplicemente un progetto che cerca la sua garanzia nell'«umanità» o i suoi fondamenti in una «scienza», ma una tecnica che si apprende, si trasmette, ed obbedisce a norme generali. La pratica che normalizza di forza la condotta degli indisciplinati o dei pericolosi può essere, a sua volta, attraverso una elaborazione tecnica ed una riflessione razionale, «normalizzata». La tecnica disciplinare diviene una «disciplina» che ha, anch'essa, la sua scuola.

Gli storici delle scienze umane, situano in questo periodo l'atto di nascita della psicologia scientifica: Weber, per misurare le sensazioni, avrebbe, negli stessi anni, cominciato a manipolare il suo piccolo compasso. Ciò che avviene a Mettray (e, negli altri paesi d'Europa, un po' prima o un po' più tardi), è evidentemente di tutt'altro ordine. È l'emergere, o piuttosto lo specificarsi istituzionale, e quasi il battesimo di un nuovo tipo di controllo - conoscenza e insieme potere - sugli individui che resistono alla normalizzazione disciplinare. E tuttavia, nella formazione e nella crescita della psicologia, l'apparizione di questi professionisti della disciplina, della normalità e dell'assoggettamento costituisce senza dubbio la misura di una soglia differenziale. Si dirà che la valutazione quantitativa delle risposte sensoriali poteva almeno valersi del prestigio della nascente psicologia e che essa merita a questo titolo di figurare nella storia della conoscenza. Ma i controlli di normalità erano strettamente circondati da una medicina o da una psichiatria che garantivano loro una forma di «scientificità»; erano appoggiati su un apparato giudiziario, che, in modo diretto o indiretto, apportava loro una garanzia legale. Al riparo di queste due considerevoli tutele, e servendo d'altronde loro come legame o luogo di scambio, una tecnica riflessa del controllo delle norme si è sviluppata fino ad oggi senza mai arrestarsi. I supporti istituzionali e specifici di questi procedimenti si sono moltiplicati, a partire dalla piccola scuola di Mettray, i loro apparati sono aumentati in quantità e in superficie; i loro agganci si sono moltiplicati, con ospedali, le scuole, le amministrazioni pubbliche, le imprese private; i loro agenti hanno proliferato in numero, in potere, in qualificazione tecnica; i tecnici dell'indisciplina hanno proliferato anch'essi. Nella normalizzazione del potere di normalizzazione, nella organizzazione di un potere-sapere sugli individui, Mettray e la sua scuola hanno segnato un'epoca.

Ma perché aver scelto questo momento come punto di arrivo nella formazione di una certa arte di punire, che è press'a poco la nostra? Precisamente perché questa scelta è un po' «ingiusta». Perché situa la «fine» del processo nella navata laterale del diritto criminale. Perché Mettray è una prigione, ma zoppicante: prigione, perché vi erano detenuti giovani delinquenti condannati dai tribunali; e tuttavia un po' un'altra cosa poiché vi erano

rinchiusi dei minori che erano stati incolpati, ma assolti, in virtù dell'articolo 66 del Codice, e dei collegiali trattenuti, come nel secolo Diciottesimo, a titolo di correzione paterna. Mettray, modello punitivo, è al limite della stretta penalità. Essa è stata la più celebre di tutta una serie di istituzioni che ben oltre le frontiere del diritto criminale, hanno costituito quello che potremmo chiamare l'arcipelago carcerario.

I principi generali, i grandi codici e le legislazioni, l'avevano tuttavia affermato: nessun imprigionamento «fuori della legge», nessuna detenzione che non sia decisa da una istituzione giudiziaria qualificata, nessuna di quelle reclusioni arbitrarie e tuttavia massicce. Ora il principio stesso della carcerazione extrapenale non fu in realtà mai abbandonato (153). E se l'apparato del «rinchiudere» classico fu in parte smantellato (e in parte solamente), fu assai presto riattivato, riorganizzato, sviluppato in certi punti. Ma quello che è più importante ancora è che esso fu omogeneizzato, con l'intermediazione della prigione, da una parte coi castighi legali e dall'altra coi meccanismi disciplinari. Le frontiere, confuse già nell'età classica fra il «rinchiudere», i castighi giudiziari e le istituzioni di disciplina, tendono a cancellarsi per costituire un grande continuum carcerario che diffonde le tecniche penitenziarie fino alle più innocenti discipline, trasmettendo le norme giudiziarie fino al cuore del sistema penale, e facendo pesare sul minimo illegalismo, sulla più piccola irregolarità, deviazione o anomalia, la minaccia della delinquenza. Una rete carceraria, sottile, digradante, con istituzioni compatte ma anche con procedimenti parcellari e diffusi, ha preso di nuovo in carico il rinchiuso arbitrario, massiccio, mal integrato dell'età classica.

Non è qui il caso di ricostruire tutto il tessuto che forma l'intorno prima di tutto immediato, poi sempre più lontano, della prigione. Basti fornire qualche riferimento per apprezzarne l'ampiezza, e qualche data per misurarne la precocità.

Ci furono le sezioni agricole delle case centrali (di cui il primo esempio fu Gaillon nel 1824, seguito più tardi da Fontevrault, le Douaires, il Boulard); ci furono le colonie per bambini poveri, abbandonati e vagabondi (Petit-Bourg nel 1840, Ostwald nel 1842); ci furono i rifugi, gli ospizi di carità, le misericordie destinate alle giovani colpevoli che «rifuggono dal rientrare in una vita di disordine», per le «povere innocenti che l'immoralità della madre espone ad una precoce perversità», o per le giovani povere che si vedono alla porta degli ospedali o degli ospizi. Ci furono le colonie penitenziarie previste dalla legge del 1850: i minori, assolti o condannati, dovevano essere «allevati in comune, sotto una severa disciplina, e applicati a lavori agricoli, come alle principali industrie connesse», e più tardi verranno a raggiungerli i minori relegabili ed i «pupilli viziosi e indocili dell'Assistenza pubblica» (154). E, allontanandosi sempre più dalla penalità propriamente detta, i cerchi carcerari si allargano e la forma della prigione si attenua prima di scomparire del tutto: le istituzioni per bambini abbandonati o indigenti, gli orfanotrofi (come Neuhoef o il Mesnil-Firmin), gli stabilimenti per apprendisti (come il Bethléem di Reims o la Maison di Nancy); più lontano ancora, le officine-convento, come quelle della Sauvagère poi di Tarare e di Jujurieu (dove gli operai entrano verso l'età di tredici anni, vivono rinchiusi per anni e non escono che accompagnati, non ricevono salario, ma maturano delle somme, modificate da premi di buona condotta e di zelo, che ricevono all'uscita). E più oltre ancora, tutta una serie di dispositivi, che non reprimono la prigione «compatta», ma utilizzano alcuni meccanismi carcerari: società di patronato, opere di moralizzazione, uffici che distribuiscono i soccorsi e insieme assicurano l'assistenza, agglomerati e alloggiamenti operai - le cui forme primitive e più rozze portano ancora in modo molto leggibile i marchi del sistema penitenziario (155). E finalmente, questa grande trama carceraria raggiunge tutti i dispositivi disciplinari che funzionano disseminati nella società.

Abbiamo visto come la prigione trasformasse, nella giustizia penale, la procedura punitiva in tecnica penitenziaria; l'arcipelago carcerario trasporta questa tecnica dell'istituzione penale nell'intero corpo sociale. Con numerosi effetti importanti.

1. Questo vasto dispositivo stabilisce una graduazione lenta, continua, impercettibile, che permette di passare quasi naturalmente dal disordine all'infrazione, e, in senso inverso, dalla trasgressione di una legge allo scarto in rapporto ad una regola, una media, una esigenza, una norma. Nell'epoca classica, malgrado un certo riferimento comune all'errore in generale (156), l'ordine dell'infrazione, l'ordine del peccato e quello della cattiva condotta, rimanevano separati nella misura in cui derivavano da criteri e da istanze separate (la penitenza, il tribunale, l'essere rinchiusi). La carcerazione, coi suoi meccanismi di sorveglianza e di punizione funziona al contrario secondo un principio di relativa continuità. Continuità delle istituzioni che rinviano le une alle altre (dall'assistenza all'orfanotrofo, alla casa di correzione, al penitenziario, al battaglione di disciplina, alla prigione; dalla scuola alla società di patronato, al laboratorio negli istituti di beneficenza, all'asilo, al convento penitenziario; dalla città operaia, all'ospedale, alla prigione). Continuità dei criteri e dei meccanismi punitivi che a partire dalla semplice deviazione appesantiscono progressivamente la regola e aggravano la sanzione. Graduazione continua delle autorità istituite, specializzate e competenti (nell'ordine del sapere e nell'ordine del potere), che senza arbitrio, ma a termine di regolamenti, a mezzo di constatazioni e misure, gerarchizzano, differenziano, puniscono e conducono progressivamente dalla sanzione degli scarti alla punizione dei crimini. Il «carcerario», con le sue forme multiple, diffuse o compatte, le sue istituzioni di controllo o di costrizione, di sorveglianza discreta e di coercizione insistente, assicura la comunicazione qualitativa e quantitativa dei castighi; mette in serie o dispone secondo sottili ramificazioni le piccole e le grandi pene, le dolcezze e i rigori, le cattive note e le minime condanne. Tu finirai al bagno, può dire la più infima delle discipline; e la più severa delle prigioni, può dire al condannato a vita: io annerò il minimo scarto della tua condotta. La generalità della funzione punitiva, che il secolo Diciottesimo ricercava nella tecnica «ideologica» delle rappresentazioni e dei segni, ha ora come supporto l'estensione, l'armatura materiale, complessa, dispersa ma coerente, dei diversi

istituti carcerari. Per questo fatto stesso, un certo significato comune circola tra la prima irregolarità e l'ultimo dei crimini: non è più l'errore, e non è neppure l'attendere all'interesse comune, è lo scarto, è la anomalia; è quel significato ad ossessionare la scuola, il tribunale, il manicomio o la prigione. Esso generalizza dalla parte del senso, la funzione che il carcerario generalizza dalla parte della tattica. L'avversario del sovrano, poi nemico sociale, si è trasformato in deviante, che porta con sé il molteplice pericolo del disordine, del crimine, della follia. La rete carceraria accoppia, secondo relazioni multiple, le due serie, lunghe e multiple, del punitivo e dell'anormale.

2. Il carcerario, con le sue trafilè, permette il reclutamento dei grandi «delinquenti». Organizza ciò che potremmo chiamare le «carriere disciplinari», dove, sotto l'aspetto di esclusioni e di rigetti, viene operato tutto un lavoro di elaborazione. All'epoca classica, ai confini o negli interstizi della società, si apriva il campo confuso, tollerante, pericoloso del «fuorilegge», o almeno di chi sfuggiva alle prese dirette del potere: spazio incerto che era per la criminalità un luogo di formazione e una regione di rifugio; là si incontravano in andirivieni rischiosi, la povertà, il vagabondaggio, l'innocenza perseguitata, l'astuzia, la lotta contro i potenti, il rifiuto degli obblighi e delle leggi, il crimine organizzato; era lo spazio dell'avventura che Gil Blas, Sheppard o Mandrin percorrevano minuziosamente, ciascuno a suo modo. Il secolo Diciannovesimo, col gioco delle differenziazioni e delle ramificazioni disciplinari, ha costruito dei canali rigorosi che, al cuore del sistema, addestrano la docilità e fabbricano la delinquenza con gli stessi meccanismi. C'è una sorta di «formazione» disciplinare, continua e costrittiva, che ha in parte del "cursus" pedagogico, in parte della rete professionale. Vi si disegnano carriere altrettanto sicure, altrettanto fatali di quelle delle funzioni pubbliche: patronati e società di soccorso, sistemazioni a domicilio, colonie penitenziarie, battaglioni di disciplina, prigioni, ospedali, manicomi. Queste trafilè erano già assai ben individuate all'inizio del secolo Diciannovesimo: «I nostri istituti di beneficenza presentano un insieme ammirabilmente coordinato, per mezzo del quale l'indigente non resta un momento senza soccorso, dalla nascita alla tomba. Seguitelo, lo sfortunato: voi lo vedrete nascere in mezzo a trovatelli; di là passa al nido d'infanzia poi alle sale dell'asilo; ne esce a sei anni per entrare nella scuola primaria e più tardi nelle scuole per adulti. Se non può lavorare, viene iscritto agli uffici di beneficenza del suo distretto, e se cade ammalato, può scegliere tra dodici ospedali... Infine, quando il povero di Parigi giunge alla fine della sua carriera, sette ospizi attendono la sua vecchiaia, e spesso il loro salubre regime ha prolungato i suoi inutili giorni molto al di là di quelli del ricco» (157).

La rete carceraria non respinge l'inassimilabile in un inferno confuso, non ha esterno. Riprende da una parte, ciò che sembra escludere dall'altra. Economizza tutto, compreso quello che sanziona. Non accetta di perdere nemmeno quello che ha voluto squalificare. In questa società panoptica, di cui la carcerazione è l'armatura onnipresente, il delinquente non è fuori dalla legge; è, e perfino dall'inizio, nella legge, nel cuore stesso della legge, o per lo meno nel centro di quei meccanismi che fanno passare insensibilmente dalla disciplina alla legge, dalla deviazione all'infrazione. Se è vero che la prigione sanziona la delinquenza, questa, nell'essenziale, si fabbrica entro e attraverso una carcerazione che la prigione, alla fine del conto, rinnova a sua volta. La prigione non è che il seguito naturale, niente di più di un grado superiore di una gerarchia percorsa passo per passo. Il delinquente è un prodotto dell'istituzione. Inutile, di conseguenza, meravigliarsi che, in proporzione considerevole, la biografia dei condannati passi per tutti quei meccanismi e quelle istituzioni di cui si finge di credere che fossero destinati ad evitare la prigione. Si trovi pure, se si vuole, in questo, l'indice di un «carattere» delinquente irriducibile; il recluso di Mende è stato accuratamente prodotto a partire dal ragazzo corrigendo, secondo le linee di forza del sistema carcerario generalizzato. E inversamente, il lirismo della marginalità può ben essere affascinato dalla immagine del «fuorilegge», grande nomade sociale che si aggira ai confini dell'ordine, docile e impaurito. Non è ai margini e per effetto di successivi esili che nasce la criminalità, ma grazie ad inserzioni sempre più strette, sotto sorveglianze sempre più insistenti, attraverso un cumulo di coercizioni disciplinari. In una parola, l'arcipelago carcerario assicura, nelle profondità del corpo sociale, la formazione della delinquenza, a partire dai minuti illegalismi, dal ricupero di questi per mezzo di quella e dalla istituzione di una criminalità specifica.

3. Ma l'effetto più importante, forse, del sistema carcerario e della sua estensione ben oltre l'imprigionamento legale, è che perviene a rendere naturale e legittimo il potere di punire; ad abbassare, per lo meno, la soglia di tolleranza alla penalità. Esso tende a cancellare ciò che può esservi di esorbitante nell'esercizio del castigo. Questo, facendo giocare, l'uno in rapporto all'altro, i due registri in cui si manifesta: quello, legale, della giustizia, quello, extralegale, della disciplina. In effetti, la grande continuità del sistema carcerario da una parte e dall'altra della legge e delle sue sentenze dà una sorta di garanzia legale ai meccanismi disciplinari, alle decisioni e alle sanzioni che questi pongono in opera. Da un estremo all'altro di questa rete, che comprende tante istituzioni «regionali», relativamente autonome e indipendenti, si trasmette, con la «forma-prigione» il modello della grande giustizia. I regolamenti delle case di disciplina possono riprodurre la legge, le sanzioni imitare i verdetti e le pene, la sorveglianza riprodurre il modello poliziesco; e, al di sopra di tutti questi molteplici stabilimenti, la prigione - che in rapporto ad essi è una forma pura, senza mescolanze né attenuazioni - conferisce loro una garanzia statale. Il carcerario, con la sua lunga graduazione che si estende dal bagno o dalla reclusione criminale fino agli inquadramenti diffusi e leggeri, comunica un tipo di potere che la legge convalida e che la giustizia utilizza come arma preferita. Come potrebbero le discipline ed il potere che funziona in esse apparire arbitrari, quando non fanno che mettere in azione i meccanismi della stessa giustizia, a costo di ridurne l'intensità? Allora se esse ne generalizzano gli effetti, se li trasmettono fino agli ultimi scalini, è per



evitarne i rigori? La continuità carceraria e la diffusione della forma-prigione permettono di legalizzare, o in ogni caso di legittimare, il potere disciplinare, evitandogli così ciò che può comportare di eccesso o di abuso.

Ma inversamente, la piramide carceraria dà al potere di infliggere punizioni legali un contesto nel quale esso appare come liberato da ogni eccesso e da ogni violenza. Nella graduazione sapientemente progressiva degli apparati disciplinari, e degli «incastrati» che essi implicano, la prigione non viene a rappresentare lo scatenamento di un potere di un'altra natura, ma solo un grado supplementare nell'intensità di un meccanismo che non ha cessato di essere in gioco già dalle prime sanzioni. Tra l'ultima delle istituzioni di «risanamento» dove si viene accolti per evitare la prigione, e la prigione dove si viene inviati dopo una infrazione caratterizzata, la differenza è (e deve essere) appena sensibile. Rigorosa economia che ha per effetto di rendere quanto più possibile diretto il potere di punire. Niente ormai richiama più l'antico eccesso del potere sovrano quand'esso vendicava la sua autorità sul corpo dei suppliziati. La prigione continua, per coloro che le vengono affidati, un lavoro cominciato altrove e che tutta la società persegue su ciascuno attraverso innumerevoli meccanismi disciplinari. Grazie al continuum carcerario, l'istanza che condanna si insinua fra tutte quelle che controllano, trasformano, correggono, migliorano. Al limite, nulla più la distingue veramente da queste, se non il carattere singolarmente «pericoloso» dei delinquenti, la gravità dei loro scarti, e la necessaria solennità del rito. Ma, nella sua funzione, questo potere di punire non è essenzialmente diverso da quello di guarire o di educare. Riceve da loro, e dai loro compiti minori e minuti, una garanzia dal basso; che non è però meno importante poiché è quella della tecnica e della razionalità. Il carcerario «naturalizza» il potere legale di punire, come «legalizza» il potere tecnico di disciplinare. Così, omogeneizzandoli, cancellando ciò che può esservi di violento nell'uno e di arbitrario nell'altro, attenuando gli effetti di rivolta che entrambi possono suscitare, rendendo di conseguenza inutili la loro esasperazione ed il loro accanimento, facendo circolare dall'uno all'altro i medesimi metodi meccanici, calcolati e discreti, il carcerario permette di effettuare quella grande «economia» del potere di cui il secolo Diciottesimo aveva cercato la formula, quando poneva il problema dell'accumulazione e della gestione utile degli uomini.

La generalità carceraria, giocando in tutto lo spessore del corpo sociale, e mescolando senza interruzione l'arte di rettificare al diritto di punire, abbassa il livello a partire dal quale diviene naturale e accettabile l'essere puniti. Si pone spesso il problema di sapere come, prima e dopo la Rivoluzione, sia stato dato un nuovo fondamento al potere di punire. Ed è senza dubbio dalla parte della teoria del contratto che bisogna cercare. Ma bisogna anche, e forse soprattutto, porre il problema inverso: come si è fatto perché gli uomini accettino il potere di punire, o semplicemente, essendo puniti, tollerino di esserlo. La teoria del contratto non può rispondere che attraverso la finzione di un soggetto giuridico conferente agli altri il potere di esercitare su di lui il diritto che egli stesso detiene su di loro. E' assai probabile che il grande continuum carcerario, che fa comunicare il potere della disciplina con quello della legge, e si estende senza fratture dalle più piccole coercizioni alla detenzione penale, abbia costituito il doppio tecnico e reale, immediatamente materiale, di quella chimerica cessione del diritto di punire.

4. Con questa nuova economia del potere, il sistema carcerario che ne è lo strumento di base ha fatto valere una nuova forma di «legge»: un misto di legalità e di natura, di prescrizione e di costituzione, la norma. Di qui tutta una serie di effetti: la dislocazione interna del potere giudiziario o almeno del suo funzionamento; una difficoltà sempre maggiore a giudicare e quasi una vergogna a condannare; un furioso desiderio, nei giudici, di valutare, apprezzare, diagnosticare, di riconoscere il normale e l'anormale; e il rivendicato onore di guarire o di riadattare. Di questo, inutile il far credito alla buona o cattiva coscienza dei giudici e neppure al loro inconscio. Il loro immenso «appetito di medicina» che si manifesta incessantemente - dall'appello agli esperti psichiatri fino all'attenzione alle chiacchiere della criminologia -, esprime il fatto più importante: il potere che essi esercitano è stato «snaturato». Perché è vero che ad un certo livello esso è retto dalle leggi, ma ad un altro, e più fondamentale, funziona come un potere normativo; è l'economia del potere che essi esercitano, e non quella dei loro scrupoli o del loro umanesimo, che fa loro formulare verdetti «terapeutici», e decidere imprigionamenti «riadattatori». Ma inversamente, se i giudici accettano sempre più malvolentieri di dover condannare per condannare, l'attività del giudicare si è moltiplicata nella misura stessa in cui si è diffuso il potere normalizzatore. Portato dall'onnipresenza dei dispositivi disciplinari, trovando appoggio su tutti gli apparati carcerari, è divenuto una delle funzioni principali della nostra società. I giudici di normalità vi sono presenti ovunque. Noi siamo nella società del professore-giudice, del medico-giudice, dell'educatore-giudice, del «lavoratore sociale» - giudice; tutti fanno regnare l'universalità del normativo, e ciascuno nel punto in cui si trova vi sottomette il corpo, i gesti, i comportamenti, le condotte, le attitudini, le prestazioni. La rete carceraria, sotto le sue forme compatte o disseminate, coi suoi sistemi di inserzione, distribuzione, sorveglianza, osservazione, è stata il grande supporto, nella società moderna, del potere normalizzatore.

5. Il tessuto carcerario della società assicura nello stesso tempo le captazioni reali del corpo e la sua perpetua messa in osservazione; è, per le sue proprietà intrinseche, l'apparato di punizione più conforme alla nuova economia del potere, e lo strumento per la formazione del sapere di cui questa economia ha bisogno. Il suo funzionamento panoptico gli permette di giocare questo doppio ruolo. Coi suoi procedimenti di fissazione, ripartizione, registrazione, è stato a lungo una delle condizioni, la più semplice, la più rozza, la più materiale anche, ma forse la più indispensabile, perché si sviluppasse quell'immensa attività d'esame che ha oggettivato il comportamento umano. Se, dopo l'era della giustizia «inquisitoria», siamo entrati in quella della giustizia «esaminatoria», se, in linea ancora più generale, la procedura d'esame ha potuto ricoprire l'intera società, e dar

luogo in parte alle scienze dell'uomo, grandi strumenti ne sono stati la molteplicità e il serrato incrociarsi dei diversi meccanismi di carcerazione. Non si tratta di dire che dalla prigione sono uscite le scienze umane. Ma se queste hanno potuto formarsi e produrre nella conoscenza scientifica tutti gli effetti di rivolgimento che conosciamo, è perché hanno avuto il supporto di una modalità del potere nuova e specifica: una certa politica del corpo, una certa maniera di rendere docile e utile la accumulazione degli uomini. Questa esige l'implicazione di relazioni di sapere definite, nei rapporti di potere; richiedeva una tecnica per intersecare l'assoggettamento con l'oggettivazione; comportava nuove procedure d'individualizzazione. La rete carceraria costituisce una delle armature del potere-sapere che ha reso storicamente possibile le scienze umane. L'uomo conoscibile (anima, individualità, coscienza, condotta, poco importa qui) è l'effetto-oggetto di questo investimento analitico, di questa dominazione-osservazione.

6. Ciò spiega senza dubbio l'estrema solidità della prigione, questa sottile invenzione, screditata tuttavia fin dalla nascita. Se non fosse stata che uno strumento di rigetto o di annientamento al servizio di un apparato statale, sarebbe stato più facile modificarne le forme troppo vistose, o trovarle un sostituto più confessabile. Ma conficcata com'è al centro di dispositivi e di strategie di potere, può opporre a chi vorrebbe trasformarla una grande forza d'inerzia. Un fatto è caratteristico: quando si tratta di modificare il regime di imprigionamento, il blocco non viene dalla sola istituzione giudiziaria; ciò che resiste, non è la prigione-sanzione penale, ma la prigione con tutte le sue determinazioni, legami, effetti extragiudiziari; è la prigione, "relais" in una rete generale di discipline e di sorveglianze; la prigione, quale funziona in un regime panoptico. Ciò non vuol dire che essa non può essere modificata, né che è, una volta per tutte, indispensabile a un tipo di società come la nostra. Possiamo, al contrario, individuare i due processi che nella continuità dei procedimenti che l'hanno fatta funzionare, sono suscettibili di restringerle considerevolmente l'uso e di trasformare il suo funzionamento interno. Senza dubbio, essi sono già avviati. Uno è quello che diminuisce l'utilità (o accresce gli inconvenienti) di una delinquenza organizzata come un illegalismo specifico, chiuso e controllato; così, con la costituzione a scala nazionale o internazionale di grandi illegalismi direttamente innestati sugli apparati politici ed economici (illegalismi finanziari, servizi di informazioni, traffico di armi e di droga, speculazioni immobiliari) è evidente che la manodopera un po' rustica e vistosa della delinquenza si rivela inefficace; o ancora, ad una scala più ristretta, dal momento che il prelevamento economico sul piacere sessuale si fa assai meglio con la vendita dei contraccettivi, o per la via traversa delle pubblicazioni, dei film e degli spettacoli, la gerarchia arcaica della prostituzione perde gran parte della sua antica utilità. L'altro processo, è la crescita delle reti disciplinari, la moltiplicazione dei loro scambi con l'apparato penale, i poteri sempre più importanti che vengono loro attribuiti col trasferimento sempre più massiccio di funzioni giudiziarie. Ora, a misura che la medicina, la psicologia, l'educazione, l'assistenza, il «lavoro sociale» si assicurano una parte sempre maggiore dei poteri di controllo e di sanzione, in cambio l'apparato penale potrà medicalizzarsi, psicologizzarsi, pedagogizzarsi, e improvvisamente diviene meno utile quella cerniera che la prigione costituiva, allorché, attraverso lo scarto tra il suo discorso penitenziario ed il suo effetto di consolidamento della delinquenza, essa articolava il potere penale e il potere disciplinare. Al centro di tutti questi dispositivi di normalizzazione che si rinserrano, la specificità della prigione ed il suo ruolo di giunto perdono la loro ragione d'essere.

Se esiste una posta politica d'insieme attorno alla prigione, non è dunque il sapere se questa sarà correttiva o no; se i giudici, gli psichiatri o i sociologi vi eserciteranno più potere degli amministratori e sorveglianti; al limite, non è neppure nell'alternativa prigione o una cosa diversa dalla prigione. Il problema attualmente è piuttosto nella grande crescita dei dispositivi di normalizzazione e nell'estensione degli effetti di potere che essi comportano, attraverso la costituzione di nuove oggettività.

Nel 1836, un corrispondente scriveva alla «Phalange»: «Moralisti, filosofi, legislatori, adulatori della civiltà, ecco il piano della vostra Parigi messo a punto, ecco il piano perfezionato in cui tutte le cose simili sono riunite: ospedali per tutte le malattie, ospizi per tutte le miserie, case per i pazzi, prigionieri, bagni, per uomini, donne, bambini Attorno alla prima cinta, caserme, tribunali, case di polizia, dimore di aguzzini, aree per patiboli, abitazione del boia e dei suoi aiutanti. Ai quattro angoli, camera dei deputati, camera dei pari, Accademia e Palazzo del Re. Al di fuori, ciò che alimenta il recinto centrale, il commercio, le sue furberie, le sue bancarotte; l'industria e le sue lotte furiose; la stampa, i suoi sofismi; le case da gioco; la prostituzione, il popolo morente di fame o avvoltolato nella corruzione, sempre pronto alla voce del Genio della Rivoluzione; i ricchi senza cuore... infine la guerra accanita di tutti contro tutti» (158).

Mi soffermerei su questo testo senza nome. Siamo ora molto lontani dal paese dei supplizi, disseminato di ruote, di patiboli, di forche, di pali; siamo anche lontani da quel sogno che, cinquant'anni prima, i riformatori accarezzavano: la città delle punizioni dove mille piccoli teatri avrebbero dato senza posa la rappresentazione multicolore della giustizia e dove i castighi accuratamente messi in scena su patiboli decorativi avrebbero costituito in permanenza la festa foranea del Codice. La città carceraria, con la sua «geopolitica» immaginaria, è sottomessa a principi del tutto diversi. Il testo di «La Phalange» ne richiama alcuni fra i più importanti: che nel cuore di questa città e come per farla resistere vi è non il «centro del potere», non un nodo di forze, ma una rete multipla di elementi diversi - muri, spazio, istituzioni, regole, discorsi; che il modello della città carceraria, non è dunque il corpo del re, coi poteri che ne emanano, e neppure la riunione contrattuale delle volontà da cui nascerebbe un corpo individuale e insieme collettivo, ma una ripartizione strategica di elementi di natura e livello diversi. Che la prigione non è figlia delle leggi né dei codici, né dell'apparato giudiziario; che non è subordinata al tribunale come strumento docile o maldestro delle sentenze che esso emana e degli effetti che

vorrebbe ottenere; che è lui, il tribunale, ad essere in rapporto a lei, esteriore e subordinato. Che, nella posizione centrale da essa occupata, la prigione non è sola, bensì legata a tutta una serie di altri dispositivi «carcerari», in apparenza ben distinti - perché destinati ad alleviare, a guarire, a soccorrere -, che tuttavia tendono, come lei, ad esercitare un potere di normalizzazione. Che ciò su cui questi dispositivi si applicano, non sono le trasgressioni rispetto ad una legge «centrale», ma, attorno all'apparato di produzione - il «commercio» e l'«industria» -, tutta una molteplicità di illegalismi, con la loro diversità di natura e di origine, il loro ruolo specifico nel profitto, e la sorte differente a loro riservata dai meccanismi punitivi. E che infine ciò che presiede a tutti questi meccanismi, non è il funzionamento unitario di un apparato o di un'istituzione, ma le necessità di un combattimento e le regole di una strategia. Che, di conseguenza, le nozioni di istituzione di repressione, di rigetto, di esclusione, di emarginazione, non sono in grado di descrivere la formazione, nel cuore stesso della città carceraria, di insidiose dolcezze, di cattiverie poco confessabili, di piccole astuzie, di processi calcolati, di tecniche, di «scienze» in fin dei conti, che permettono la fabbricazione dell'individuo disciplinare. In questa umanità centrale e centralizzata, effetto e strumento di complesse relazioni di potere, corpi e forze assoggettate da dispositivi di «carcerazione» multipli, oggetti per discorsi che sono a loro volta elementi di quella strategia, bisogna discernere il rumore sordo e prolungato della battaglia (159).

#### NOTE ALLA PARTE PRIMA.

Nota 1: 'Pièces originales et procédure du procès lait a Robert-François Damiens, 1757, tomo terzo, pagine 372-74.

Nota 2: «Gazzetta di Amsterdam», 1 aprile 1757.

Nota 3: Citato in A. L. ZEVAES, 'Damiens le régicide', 1937, pagine 201-14.

Nota 4: FAUCHER, 'De la réforme des prisons', 1838, pagine 274-82.

Nota 5: ROBERT VAUX, 'Notices', pag. 45; Cit. in N. K. TEETERS, 'They were in prison', 1937, pag. 24.

Nota 6: «Archives parlementaires», seconda serie, tomo settantaduesimo, primo dicembre 1831.

Nota 7: C. BECCARIA, 'Traité des délits et des peines', 1764, pag. 101 dell'edizione curata da F. Hélie, nel 1856, e che verrà qui citata.

[A motivo delle lunghe vicissitudini incontrate, nelle edizioni come nelle traduzioni, dall'opera del Beccaria, 'Dei delitti e delle pene', si è preferito far riferimento alla stessa edizione citata da M. Foucault. Giova forse ricordare come Morellet, il primo grande traduttore francese, avesse dato all'opera la forma di un 'Traité'. Per una completa documentazione in proposito, confer. l'introduzione di F. Venturi alla edizione einaudiana, Torino 1973, specialmente alle pagine ottava e ventunesima, nonché le tabelle comparative alle pagine 105-10].

Nota 8: B. Rush, davanti alla Society for promoting political enquiries, in N. K. TEETERS, 'The Cradle of the penitentiary', 1935, pag 30.

Nota 9: Confer. «Annales de la Charité», II, 1847, pagine 529-30.

Nota 10: Testo anonimo, pubblicato nel 1701.

Nota 11: Supplizio dei traditori, descritto da W. BLACKSTONE, 'Commentaire sur le Code criminel anglais', trad. franc. 1776, I, pag. 105. Poiché la traduzione era destinata a mettere in evidenza l'umanità della legislazione inglese in opposizione alla vecchia ordinanza francese del 1770, il commentatore aggiunge: «In questo supplizio spaventoso per lo spettatore, il colpevole non soffre né molto, né lungamente».

Nota 12: Confer. C. HIBBERT, 'The Rosta of evi', ed. 1966, pagine. 85-86.

Nota 13: LE PELETIER DE SAINT-FARCEAU, in «Archives parlementaires», Ventiseiesimo, 3 giugno 1791, pag. 720.

Nota 14: A. LOUIS, 'Rapport Sur la guillotine', cit. da SAINT-EDME, 'Dictionnaire de pénalité', 1825, tomo quarto, pag. 161.

Nota 15: Tema frequente all'epoca: un criminale, nella stessa misura in cui è mostruoso, deve essere privato della luce: non vedere, non essere visto. Per il parricida, bisognerebbe «fabbricare una gabbia di ferro o scavare una cella impenetrabile che gli servisse di eterna prigione» (DE MOLENE, 'De l'humanité des lois criminelles', 1830, pagine 275-77).

Nota 16: «Gazette des Tribunaux», 30 agosto 1832.

Nota 17: G. DE MABLY, 'De la législation', in ('Euvres complètes', 1789, tomo nono, pag. 326.

Nota 18: [Il testo fa riferimento al sistema penale francese che contempla: i 'crimini', infrazioni la cui repressione è di competenza della corte d'assise, ed i 'delitti', infrazioni passibili di pene correzionali (in opposizione ai crimini). Il sistema italiano contempla esclusivamente 'reati', che si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi stabilite (confer. cod. pen., art. 39)].

Nota 19: E. DURKHEIM, 'Deux lois de l'évolution pénale', in «Année sociologique», quarto, 1899-1900.

Nota 20: In ogni modo, non saprei misurare attraverso riferimenti o citazioni ciò che questo libro deve a G. Deleuze ed al lavoro che egli ha fatto con F. Guattari. Ugualmente, avrei dovuto anche citare, in molte pagine, 'Psychanalyse' di R. CASTEL, e dire quanto ero debitore a P. Nora.

Nota 21: G. RUSCHE e O. KIRCHHEIMER, 'Punishment and social structures', 1939.

Nota 22: Confer. E. LE ROY - LADURIE, 'L'histoire immobile', in «Annales», maggio-giugno 1974.

Nota 23: E. KANTOROWITZ, 'The King's two bodies' 1959.

Nota 24: Studierò la nascita della prigione nel solo sistema penale francese. Le differenze negli sviluppi storici e nelle istituzioni renderebbero troppo pesante il compito di entrare nei dettagli e troppo schematica l'impresa di restituire il fenomeno d'insieme.

Nota 25: [Nel latino curialesco, 'quaestio' è la 'veritatis indagatio per tormentum']. Nota 26: A. SOULATGES, 'Traité des crimes', 1762, primo, pagine 169-71.

Nota 27: Confer. l'articolo di P. PETROVITCH, in 'Crime et criminalité en France Dix-septième - Dix-huitième siècle, 1971, pagine 226 sg.

Nota 28: P. DAUTRICOURT, 'La Criminalité et la répression au Parlement de Flandre', 1721-1790, 1912.

Nota 29: E' ciò che indicava Choiseul, a proposito della dichiarazione del 3 agosto 1746 sui vagabondi ('Mémoire expositif', Bibliothèque Nationale, ms 8129, ff. 128-29).

Nota 30: 'Encyclopédie', voce 'Supplice'.

Nota 31: L'espressione è di OLYFFE, 'An Essay to prevent capital crimes', 1731.

Nota 32: Fino al secolo Diciottesimo, si svolsero lunghe discussioni per sapere se, nel corso di interrogazioni capziose, fosse lecito per il giudice usare false promesse, menzogne, parole di doppio significato. Tutta una casistica della mala fede giudiziaria.

Nota 33: P. AYRAULT, 'L'Ordre, formalité et instruction judiciaire', 1576, libro terzo, capitoli 72 e 79.

Nota 34: D. JOUSSE, 'Traité de la justice criminelle', 1771, primo, pag. 660.

Nota 35: P. F. MUYART DE VOUGLANS, 'Institutes au droit criminel', 1757, pagine 345-47.

Nota 36: POULLAIN DU PARC, 'Principes du droit français selon les coutumes de Bretagne', 1767-71, tomo 11, pagine 112-13. Confer. A. ESMEIN, 'Histoire de la procédure criminelle en France', 1882, pagine 260-83; K. J. MITTERMAIER, 'Traité de la preuve', trad. franc. 1848, pagine 15-19.

Nota 37: G. SEIGNEUX DE CORREVON, 'Essai sur l'usage, l'abus et les inconvénients de la torture, 1768, pag. 63.

Nota 38: AYRAULT, 'L'Ordre, formalité et instruction judiciaire', libro primo, capitolo 14.

Nota 39: Negli elenchi delle prove giudiziarie, la confessione appare verso il Diciottesimo - Diciannovesimo secolo. Non si trova in Bernardo di Pavia, ma presso Hostiemis. La forma di Crater è d'altronde caratteristica: «Aut legitime convictus aut sponte confessus».

Nel diritto medievale, la confessione era valida solo se fatta da un maggiorenne e davanti all'avversario. Confer. J. P. LEVY, 'La Hiérarchie des preuves dans le droit savant du Moyen Age', 1939.

Nota 40: La più celebre delle critiche è quella di Nicolas: 'Si la torture est un moyen à vérifier les crimes', 1682.

Nota 41: C. FERRIERE, 'Dictionnaire de pratique', 1740, tomo secondo, pag. 612.

Nota 42: Nel 1729, Aguesseau fece fare un'inchiesta sui mezzi e le regole di tortura applicate in Francia. Essa fu riassunta da Joly de Fleury, Bibliothèque Nationale, Fonds Joly de Fluery, 258, volumi 322-28.

Nota 43: Il primo grado del supplizio era lo spettacolo degli strumenti. Ci si limitava a questo stadio per i bambini ed i vecchi di più di settant'anni.

Nota 44: G. DE ROUSSEAUD DE LA COMBE, 'Traité des matières criminelles', 1741, pag. 503.

Nota 45: S. P. HARDY, 'Mes Loisirs', Bibliothèque Nationale, ms 6680-87, tomo quarto, pag. 80, 1778.

Nota 46: Ibid., tomo primo, pag. 327 (solo il tomo primo è stampato).

Nota 47: Archivi municipali di Nantes, F. F. 124. Confer. P. PARFOURU, 'Mémoires de la Société archéologique d'Ille-et-Vilaine', 1896, tomo 25.

Nota 48: Citato in DAUTRICOURT, 'La Criminalité', pagine 269-70.

Nota 49: HARDY, 'Mes Loisirs' cit., tomo primo, pag. 13; tomo quarto, pag. 42; tomo quinto, pag. 134.

Nota 50: P. RISI, 'Observations sur les matières de jurisprudence criminelle', 1768, pag. 9, con referenza a COCCEIUS, 'Dissertationes ad Grotium', dodicesimo, par. 545.

Nota 51: MUYART DE VOUGLANS, 'Les Lois criminelles de France' cit., 1780, pag. 34.

Nota 52: D. JOUSSE, 'Traité de la justice criminelle', 1777, pag. 7.

Nota 53: MUYART DE VOUGLANS, 'Les Lois criminelles de France' cit., 1780, pag. 34.

Nota 54: MUYART DE VOUGLANS, 'Les Lois criminelles de France' cit., 1780, pag. 34.

Nota 55: Citato in A. CORRE, 'Documents pour servir à l'histoire de la torture judiciaire en Bretagne', 1896, pag. 7.

Nota 56: A. BRUNEAU, 'Observations et maximes sur les matières criminelles', 1715, pag. 259.

Nota 57: DE DAMHOUDERE, 'Pratique judiciaire ès causes civiles', 1572, pag. 219.

Nota 58: La «Gazette des Tribunaux», 6 luglio 1837, riporta, dal «Giornale di Gloucester», la condotta «atroce e disgustosa» di un esecutore di giustizia che, dopo aver impiccato un condannato, «prese il cadavere per le spalle, lo fece girare su se stesso con violenza e lo colpì a più riprese dicendo: 'Vecchio briccone, sei abbastanza morto così?' Poi volgendosi verso la folla tenne, su un tono beffardo, i discorsi più indecenti».

Nota 59: Scena notata da T. S. Gueulette, durante l'esecuzione dell'ufficiale di polizia Montigny nel 1737.

Confer. R. ANCHEL, 'Crimes et châtiments au Dix-huitième siècle', 1933, pagine 62-69.

Nota 60: Confer. L. DUHAMEL, 'Les Exécutions capitales à Avignon', 1890, pag. 25.

Nota 61: In Borgogna, ad esempio, confer. CHASSANÉE, 'Consuetudo burgundi', f. 55.

Nota 62: F. SERPILLON, 'Code criminel', 1767, tomo terzo, pag. 1100. Blackstone: «E' chiaro che se un criminale condannato ad essere impiccato fino a che morte ne segua, sfugge alla morte per l'inettitudine

dell'esecutore e passa in altre mani, lo sceriffo è tenuto a rinnovare l'esecuzione perché la sentenza non è stata eseguita; se ci si lasciasse andare a questa falsa compassione, si aprirebbe la porta ad un'infinità di collusioni» ('Commentaire sur le Code criminel d'Angleterre', ed. franc. 1776, pag. 201).

Nota 63: C. LOYSEAU, 'Cinq livres du droit des offices', ed. franc. 1613, pagine 80-81.

Nota 64: Confer. HARDY, 'Mes Loisirs' cit., 30 gennaio 1769, tomo primo, pag. 125; 14 dicembre 1779, tomo quarto, pag. 229; ANCHEL, 'Crimes' cit., pagine 162-63, riporta la vicenda di Antoine Bouletteix che è già ai piedi del patibolo, quando un cavaliere arriva portando la famosa pergamena. Si grida «viva il Re»; si conduce Bouletteix all'osteria, mentre il cancelliere fa la questua per lui nel suo cappello.

Nota 65: BRANTÔME, 'Mémoires. La vie des hommes illustres', ed. franc. 1722, tomo secondo, pagine 191-92.

Nota 66: A proposito della pena dei regicidi, confer. F. DE PASTORET, 'Des lois pénales', 1790, secondo, pag. 61.

Nota 67: BRUNEAU, 'Observations et maximes sur les affaires criminelles' cit., prefazione non numerata della prima parte.

Nota 68: HARDY, 'Mes Loisirs' cit., tomo primo, pag. 328.

Nota 69: T. S. Gueulette, citato da ANCHEL, 'Crimes' cit., pagine 70-71.

Nota 70: La prima volta che la ghigliottina fu utilizzata, riporta la «Chronique de Paris», il popolo protestava di non vedere niente e cantava: «Rendeteci le nostre forche» (confer. J. LAURENCE, 'A History of capital Punishment', 1432, pagine 71 sgg.).

Nota 71: [«Prima» delle ore canoniche: le sei di mattina. L'«ora di morte» sono le tre del pomeriggio].

Nota 72: T. S. Gueulette, citato da ANCHEL, 'Crimes' cit., pag. 63. La scena si svolge nel 1737.

Nota 73: MARQUIS D'ARGENSON, 'Journal et Mémoires', sesto, pag. 241. Confer. il 'Journal' di Barbier, tomo quarto, pag. 455. Uno dei primi episodi di questa vicenda è d'altronde emblematico dell'agitazione popolare nei confronti della giustizia penale, nel secolo Diciottesimo. Il luogotenente generale di polizia, Berryer, aveva fatto prelevare i «bambini privi di fede religiosa e confessione»; gli ufficiali di polizia non acconsentono a renderli ai genitori «che a forza di denaro»; si mormora che si tratta di rifornire i piaceri del re. La folla, individuato un informatore, lo massacrò «con una ferocia portata all'ultimo eccesso», e lo «trascina dopo la morte, la corda al collo, fino alla porta di M. Berryer». Ora, quest'informatore era un ladro che avrebbe dovuto essere suppliziato sulla ruota col suo complice Raffiat, se non avesse accettato il ruolo d'informatore; la sua conoscenza delle fila di tutto l'intrigo l'aveva fatto apprezzare dalla polizia; egli era «molto stimato» nel suo nuovo mestiere. Abbiamo qui un esempio assai sovraccarico: un movimento di rivolta, scatenato da un mezzo di repressione relativamente nuovo, che non è la giustizia penale, ma la polizia; un caso di quella collaborazione tecnica fra delinquenti e poliziotti, che diviene sistematica a partire dal secolo Diciottesimo; una sommossa in cui il popolo si arroga il supplizio di un condannato indebitamente sfuggito al patibolo.

Nota 74: H. FIELDING, 'An inquiry', in 'The Causes of the late increase of Robbers', 1751, pag. 61.

Nota 75: A. BOUCHER D'ARGIS, 'Observations sur les lois criminelles', 1781, pagine 128-29. Boucher d'Argis era consigliere allo Châtelet [sede di una delle giurisdizioni criminali di Parigi].

Nota 76: FIELDING, 'An inquiry' cit., pag. 41.

Nota 77: C. DUPATY, 'Mémoire justificatif pour trois hommes condamnés à la roue', 1786, pag. 247.

Nota 78: HARDY, 'Mes Loisirs' cit., 14 gennaio 1781, tomo quarto, pag. 394.

Nota 79: Sul malcontento provocato da questi tipi di condanna, confer. HARDY, 'Mes Loisirs' cit., tomo primo, pagine 319, 367; tomo terzo pagine 227-28; tomo quarto, pag. 180.

Nota 80: Riportato da ANCHEL, 'Crimes' cit., 1937, pag. 226.

Nota 81: MARQUIS D'ARGENSON, 'Journal et mémoires' cit., tomo quarto, pag. 241.

Nota 82: Hardy ne riferisce numerosi casi: così quel furto importante commesso nella casa stessa in cui il luogotenente criminale si era installato per assistere ad una esecuzione. 'Mes Loisirs' cit., tomo quarto, pag. 56.

Nota 83: [L'autore usa il termine «quadrillage». La traduzione completa sarebbe: unità di polizia ripartite secondo la densità di popolazione].

Nota 84: Confer. D. RICHEL, 'La France moderne', 1974, pagine 118-19.

Nota 85: DUHAMEL, 'Les Exécutions capitales à Avignon au Dix-huitième siècle' cit., pagine 5-6. Scene di questo genere sono avvenute ancora nel secolo Diciannovesimo; J. Laurence ne cita in 'A History of capital Punishment', 1932, pagine 195-98 e 56.

Nota 86: HARDY, 'Mes Loisirs' cit., il maggio 1775, tomo terzo, pag. 67.

Nota 87: [Antica moneta di rame, che valeva un quarto di soldo].

Nota 88: A. CORRE, 'Documents de criminologie rétrospective', 1896, pag. 257.

Nota 89: Citato in DUHAMEL, 'Les Exécutions capitales' cit., pag. 32.

Nota 90: [Compagnia per l'esenzione delle imposte].

Nota 91: Archivi di Puy-de-Dôme. Citato in M. JUILLARD, 'Brigandage et contrebande en haute Auvergne au Dix-huitième siècle', 1937, pag. 24.

Nota 92: Compianto di J. D. Langlade, giustiziato ad Avignone il 12 aprile 1768

Nota 93: [Libri di piccolo formato, dalla copertina blu, che contengono racconti di tono cavalleresco, in versione ingenua].

Nota 94: Fu il caso di Tanguy, giustiziato in Bretagna verso il 1740. E' vero che prima di essere condannato egli aveva cominciata una lunga penitenza, ordinata dal suo confessore. Conflitto tra la giustizia civile e la

penitenza religiosa? Confer. a questo proposito CORRE, 'Documents de criminologie rétrospective', 1895, pag. 21. Corre fa riferimento a TREVEDY, 'Une promenade à la montagne de justice et à la tombe Tanguy'.

Nota 95: Quelli che R. Mandrou chiama i due grandi: Cartouche e Mandrin, ai quali bisogna aggiungere Guilleri ('De la culture populaire aux Dix-septième et Dix-huitième siècles', 1964, pag. 112). In Inghilterra, Jonathan Wild, Jack Sheppard, Claude Duval, giocavano un ruolo abbastanza simile.

Nota 96: La stampa e la diffusione di almanacchi, fogli volanti, eccetera, erano, in via di principio, sottoposte ad uno stretto controllo.

Nota 97: Troviamo questo titolo tanto nella 'Bibliothèque bleue', di Normandia quanto in quella di Troyes (confer. R. HELOT, 'La Bibliothèque bleue en Normandie', 1928).

Nota 98: Confer. ad esempio Lacreteille: «Per soddisfare questo bisogno di forti emozioni che ci agita, per rendere più profonda l'impressione di un grande esempio, si lasciano circolare queste spaventevoli storie, i poeti del popolo se ne impadroniscono e ne diffondono ovunque la rinomanza. Questa famiglia sente cantare un giorno alla sua porta il crimine e il supplizio dei suoi figli» ('Discours sur les peines infamantes', 1784, pag. 106).

## NOTE ALLA PARTE SECONDA.

Nota 1: E' in questo modo che la cancelleria, nel 1789, riassume la posizione generale dei 'cahiers de doléance', per quanto riguarda i supplizi. Confer. E. SELIGMAN, 'La Justice sous la Révolution', tomo primo, 1901, e A. DESJARDIN, 'Les Cahiers des Etats généraux et la justice criminelle', 1883, pagine 13-20.

Nota 2: [I 'Parlements' erano, nella Francia 'Ancien Régime', corti di giustizia. Tuttavia, forti del diritto di registrazione delle ordinanze reali, acquisito nel secolo Quindicesimo, avevano affermato altri importanti diritti politici (diritto di autoconvocazione, diritto di occuparsi spontaneamente di questioni politiche, diritto di convocazione nei confronti dei principi del sangue, duchi e pari di Francia per deliberare su questioni di Stato). Tutta la storia della Francia 'Ancien Régime' è percorsa dalle lotte di potere tra la monarchia e i Parlamenti, poiché questi tendevano ad erigersi come potere indipendente. Ultimo grande scontro, alla vigilia della Rivoluzione: nel 1787, il rifiuto di registrare gli editti che stabilivano nuove imposte, adducendo che solo gli Stati Generali erano competenti in materia. Confer. J. ELLUL, 'Histoire des institutions de l'époque franque à la Révolution', Paris 1962].

Nota 3: J. PETION DE VILLENEUVE, 'Discours à la Constituante', in «Archives parlementaires», tomo 26, pag. 641.

Nota 4: BOUCHER D'ARGIS, 'Observations sur les lois Criminelles' cit., pag. 125.

Nota 5: LACHEZE, 'Discours à la Constituante', 3 giugno 1791, in «Archives parlementaires», tomo 26.

Nota 6: Confer. in particolare la polemica di Muyart de Vouglans contro Beccaria. 'Réfutation du Traité des délits et des peines', 1766.

Nota 7: pag. CHAUNU, in «Annales de Normandie», 1962, pag. 236, e 1966, pagine 107-8.

Nota 8: E. LE ROY-LADURIE, in «Contrepoint», 1973.

Nota 9: N. W. MOGENSEN, 'Aspects de la société augeronne aux Dix-septième et Dix-huitième siècles', 1971 (tesi dattilografata), pag. 326. L'autore dimostra che nella regione di Auge i delitti di violenza privata sono, alla vigilia della Rivoluzione, quattro volte meno numerosi che alla fine del regno di Luigi Quattordicesimo. In linea generale i lavori diretti da P. Chaunu sulla criminalità in Normandia manifestano questo aumento della frode a spese della violenza. Confer. gli articoli di B. BOUTELET, di J. C. GÉGOT e V. BOUCHERON negli «Annales de Normandie» del 1962, 1966 e 1971. Per Parigi, confer. P. PETROVITCH, in 'Crime et criminalité en France aux Dix-septième et Dix-huitième siècles', 1971. Lo stesso fenomeno accade, pare, in Inghilterra; confer. C. HIBBERT, 'The Roots of Evil', 1966, pag. 72; e J. TOBIAS, 'Crime and industrial Society', 1967, pagine 37 sg.

Nota 10: CHAUNU, in «Annales de Normandie», 1971, pag. 56.

Nota 11: THOMAS FOWELL BUXTON, in 'Parliamentary Debate', 1819, trentanovesimo.

Nota 12: LE ROY-LADURIE, in «Contrepoint», 1973. Lo studio di A. FARGE su 'Le vol d'aliments à Paris au Dix-huitième siècle', 1974, conferma questa tendenza: dal 1750 al 1755, il 5 per cento delle sentenze di questo tipo condannano alla galera, ma, dal 1775 al 1790, salgono al 15 per cento: «la severità dei tribunali si accentua col tempo... una minaccia pesa su dei valori utili alla società, che vuole se stessa ordinata e rispettosa della proprietà» (pagine 130-42).

Nota 13: [Fino al 1789, in Francia, imposta diretta che gravava sui non-nobili].

Nota 14: G. LE TROSNE, 'Mémoires sur les vagabonds', 1764, pag. 4.

Nota 15: Confer. ad esempio, DUPATY, 'Mémoire justificatif pour trois hommes condamnés à la roue' cit., pag. 247.

Nota 16: Uno dei presidenti della Camera della Tournelle, in un indirizzo al re, 2 agosto 1768, citato in 'Arlette Farge', pag. 66.

Nota 17: CHAUNU, in «Annales de Normandie», 1966, pag. 108.

Nota 18: L'espressione è di MOGENSEN, 'Aspects' cit.

Nota 19: «Archives parlementaires», tomo 12, pag. 344.

Nota 20: A questo proposito ci si può riportare, tra l'altro, a S. LINGUFT, 'Necessité d'une réforme dans

l'administration de la justice', 1764, o a BOUCHER D'ARGIS, 'Cahier d'un magistrat', 1789.

Nota 21: Su questa critica al «troppo potere» ed alla sua cattiva distribuzione nell'apparato giudiziario, confer. in particolare DUPATY, 'Lettres sur la procédure criminelle', 1788. P. L. DE LACRETELLE, 'Dissertation sur le Ministère public', in 'Discours sur le préjugé des peines infamantes', 1784. G. TARGET, 'L'esprit des cahiers présentés aux Etats généraux', 1789.

Nota 22: Confer. N. Bergasse, a proposito del potere giudiziario: «Bisogna che, spogliato di ogni specie di attività contro il regime politico dello Stato e non avendo alcuna influenza sulle volontà che concorrono a formare questo regime, esso disponga, per proteggere tutti gli individui e tutti i diritti, di tale forza che, onnipotente per difendere e per soccorrere, esso divenga assolutamente nullo non appena, mutando la sua destinazione, si tenterà di farne uso per opprimere» ('Rapport à la Constituante sur le pouvoir judiciaire', 1789, pagine 11-12).

Nota 23: [L'autore usa qui il termine «justiciables», che si riferisce ad accusati che devono rispondere davanti a corti particolari (ad esempio, oggi, ministri davanti al Parlamento)].

Nota 24: LE TROSNE, 'Mémoire sur les vagabonds' cit., 1764, pag. 4.

Nota 25: Y.-M. BERCE, 'Croquants et nu-pieds', 1974, pag. 161.

Nota 26: Confer. O. FESTY, 'Les Délits ruraux et leur répression sous la Révolution et le Consulat', 1956. M. AGULHON, 'La vie sociale en Provence', 1970.

Nota 27: P. COLQUHOUN, 'Traité sur la police de Londres', trad. franc. 1807, tomo primo. Alle pagine 153-82 e 292-339, Colquhoun dà una esposizione molto dettagliata di queste reti.

Nota 28: Ibid., pagine 297-98.

Nota 29: [L'autore usa il termine «marechaussée»: antico corpo di cavalieri incaricato di vegliare sull'ordine pubblico, che nel 1790 prese il nome di «gendarmes»].

Nota 30: LE TROSNE, 'Mémoire sur les vagabonds' cit., 1764, pagine 8, 50, 54, 61-62.

Nota 31: ID., 'Vues sur la justice criminelle', 1777, pagine 31, 37, 103-6.

Nota 32: J.-J. ROUSSEAU, 'Contrat social', libro secondo, cap. quinto. Dobbiamo notare che queste idee di Rousseau sono state utilizzate alla Costituente da alcuni deputati che volevano mantenere un sistema di pene molto rigoroso. E, curiosamente, i principi del 'Contrat' hanno potuto servire a sostenere la vecchia corrispondenza di atrocità tra delitto e castigo. «La protezione dovuta ai cittadini, esige di commisurare le pene all'atrocità dei crimini e di non sacrificare, in nome dell'umanità, l'umanità stessa» (Mougins de Roquefort, che cita il passaggio in questione del 'Contrat social: Discours à la Constituante', in «Archives parlementaires», tomo 26, pag. 637).

Nota 33: BECCARIA, 'Dei delitti e delle pene', ed. cit., pag. 87.

Nota 34: LACRETELLE, 'Discours sur le préjugé des peines infamantes' cit., pag. 129.

Nota 35: LACRETELLE, 'Discours Sur le préjugé des peines infamantes' cit., pag. 131.

Nota 36: A. DUPORT, 'Discours à la Constituante', 22 dicembre 1789, in «Archives parlementaires» tomo decimo, pag. 744. Si potrebbero citare, nello stesso senso, i dibattiti proposti alla fine del secolo Diciottesimo dalle società e accademie di dotti: come fare «in modo che la dolcezza dell'istruzione e delle pene venga conciliata con la certezza di un castigo pronto ed esemplare e che la società civile trovi la maggior sicurezza possibile, per la libertà e l'umanità» ('Société économique de Berne', 1777). Marat rispose col suo 'Plan de Législation criminelle'. Quali sono «i mezzi per addolcire il rigore delle leggi penali in Francia, senza nuocere alla sicurezza pubblica» (Académie de Châlons-sur-Marne, 1780; i laureati furono Brissot e Bernardi); «l'estrema severità delle leggi tende a diminuire il numero e l'enormità dei crimini in una nazione depravata?» (Académie de Marseille, 1786; il laureato fu Eymar).

Nota 37: G. TARGET, 'Observations sur le projet du Code pénal', in LOCRE, 'La Législation de la France', tomo 29, pagine 7-8. Lo si ritrova in forma inversa in Kant.

Nota 38: C. E. DE PASTORET, 'Des lois pénales', 1790, secondo, pag. 21.

Nota 39: FILANGIERI, 'La scienza della legislazione', tomo quarto.

Nota 40: BECCARIA, 'Dei delitti e delle pene', ed. cit., pag. 87.

Nota 41: A. BARNAVE, 'Discours à la Constituante': «La società non vede nelle punizioni che infligge il barbaro godimento di far soffrire un essere umano, ma la precauzione necessaria a prevenire crimini simili, ad allontanare dalla società i mali di cui un attentato la minaccia» («Archives parlementaires», tomo 27, 6 giugno 1791, pag. 9).

Nota 42: BECCARIA, 'Dei delitti e delle Pene', ed. cit., pag. 89.

Nota 43: BECCARIA, 'Dei delitti e delle pene', ed. cit., pag. 87.

Nota 44: J. P. BRISSOT, 'Théorie des lois criminelles', 1781, tomo primo, pag. 24.

Nota 45: BECCARIA, 'Dei delitti e delle pene', ed. cit., pag. 96.

Nota 46: BECCARIA, 'Dei delitti e delle pene', ed. Cit., pag. 26. Confer. anche Brissot: «Se la grazia è equa, le legge è cattiva; là dove la legislazione è buona, le grazie non sono che crimini contro la legge» ('Théorie des lois criminelles' cit., tomo primo, pag. 200).

Nota 47: G. DE MABLY, 'De la législation', in ('Euvres complètes', 1789, tomo nono, pag. 327. Confer. anche Vattel: «E' meno l'atrocità delle pene che non la precisione nell'esigerle a mantenere tutti nel dovere» ('Le Droit des gens', 1768, pag. 163).

Nota 48: DUPORT, 'Discours à la Constituante', in «Archives parlementaires», ventunesimo, pag. 45.

Nota 49: MABLY, 'De la législation' cit., tomo nono, pag. 348.

Nota 50: G. SEIGNEUX DE CORREVON, 'Essai sur l'usage de la torture', 1768, pag. 49.

Nota 51: P. RISI, 'Osservazioni di giurisprudenza criminale'.

Nota 52: Su questo tema, vedere, tra gli altri, LINGUET, 'Nécessité d'une réforme de l'administration de la justice criminelle' cit., pag. 8.

Nota 53: LACRETELLE, 'Discours sur les peines infamantes', 1784, pag. 144.

Nota 54: J.-P. MARAT, 'Plan de législation criminelle', 1780, pag. 34.

Nota 55: Sul carattere non individualizzante della casistica, confer. P. CARIOU, 'Les idéalités casuistiques' (tesi dattilografata).

Nota 56: LACRETELLE, 'Réflexions sur la législation pénale', in 'Discours sur les peines infamantes' cit., pagine 351-52.

Nota 57: Contrariamente a ciò che hanno detto Carnot o F. Helie e Chauveau, la recidiva era molto chiaramente sanzionata in un buon numero di leggi dell'"Ancien Régime". L'ordinanza del 1549 dichiara che il malfattore che ricomincia è «un essere esecrabile, infame, eminentemente pernicioso alla cosa pubblica»; i recidivi di bestemmia, furto, vagabondaggio, eccetera, erano passibili di pene speciali.

Nota 58: LE PELETIER DE SAINT-FARDEAU, in «Archives parlementaires», tomo 26, pagine 321-22. L'anno seguente, Bellart pronuncerà quella che possiamo considerare come la prima arringa per un delitto passionale: l'affare Gras. Confer. «Annales du barreau moderne», 1823, tomo terzo, pag. 34.

Nota 59: J. M. SERVAN, 'Discours sur l'administration de la justice criminelle', 1767, pag. 35.

Nota 60: [L'autore allude in questo titolo al capitolo 27 di 'Dei delitti e delle pene' del Beccaria].

Nota 61: BECCARIA, 'Dei delitti e delle pene', ed. cit., pag. 119.

Nota 62: BECCARIA, 'Dei delitti e delle pene', ed. cit., pag. 119.

Nota 63: MARAT, 'Plan de législation criminelle' cit., pag. 33.

Nota 64: F. M. VERMEIL, 'Essai sur les réformes à faire dans notre législation criminelle', 1781, pagine 68-145. confer. anche C. E. DUFRICHE DE VALAZE', 'Des lois pénales', 1784, pag. 349.

Nota 65: LE PELETIER DE SAINT-FARDEAU, in «Archives parlementaires», tomo 26, pagine 321-22.

Nota 66: BECCARIA, 'Dei delitti e delle pene', ed. cit., pag. 114.

Nota 67: Ibid., pag. 135.

Nota 68: MABLY, 'De la législation' cit., tomo nono, pag. 246.

Nota 69: BRISSOT, 'Théorie des lois criminelles' cit., primo, pag. 258.

Nota 70: LACRETELLE, 'Réflexions sur la législation pénale' cit., pag. 361.

Nota 71: BECCARIA, 'Dei delitti e delle pene', ed. cit., pag. 113.

Nota 72: G. E. PASTORET, 'Des lois pénales', 1790, primo, pag. 49.

Nota 73: LE PELETIER DE SAINT-FARDEAU, in «Archives parlementaires», tomo 26. Gli autori che rinunciano alla pena di morte prevedono alcune pene definitive: BRISSOT, 'Théorie des lois criminelles' cit., pagine 29-30. DUFRICHE DE VALAZE', 'Des lois pénales' cit., pag. 344: prigione perpetua per coloro che vengano giudicati «irrimediabilmente cattivi».

Nota 74: LE PELETIER DE SAINT-FARDEAU, in «Archives parlementaires», tomo 26, pagine 329-30.

Nota 75: DUFRICHE DE VALAZE', 'Des lois pénales' cit., pag. 346.

Nota 76: BOUCHER D'ARGIS, 'Observations sur les lois criminelles' cit., pag. 139.

Nota 77: confer. LE MASSON, 'La révolution pénale en 1791', pag. 139. Contro il lavoro penale, tuttavia, si obiettava l'implicito ricorso alla violenza (Le Peletier) o la profanazione del carattere sacro del lavoro (Duport). Rabaud de St-Etienne fa adottare l'espressione «lavori forzati» in opposizione ai «lavori liberi che appartengono esclusivamente agli uomini liberi» («Archives parlementaires», tomo 26, pagine 710 sgg.).

Nota 78: SERVAN, 'Discours sur l'administration de la justice criminelle' cit., pagine 35-36.

Nota 79: DUFAU, 'Discours à la Constituante', in «Archives parlementaires», tomo 26, pag. 688.

Nota 80: DUFAU, "Discours à la Constituante", tomo 26, pagine 329-30.

Nota 81: S. BEXON, "Code de sûreté publique", 1807, parte seconda, pagine 24-25. Si trattava di un progetto presentato al re di Baviera.

Nota 82: BRISSOT, "Théorie des lois criminelles" cit.

Nota 83: «Archives parlementaires», tomo 26, pag. 322.

Nota 84: SERVAN, "Discours" cit., pag. 37.

Nota 85: VERMEIL, "Essai sur les réformes à faire dans notre législation criminelle" cit., pagine 148-49.

Nota 86: confer. «Archives parlementaires», tomo 26, pag. 712.

Nota 87: MABLY, "De la législation" cit., tomo nono, pag. 338.

Nota 88: DUFRICHE DE VALAZE', "Des lois pénales" cit., pagine 344-45.

Nota 89: C. F. M. DE REMUSAT, in «Archives parlementaires», tomo 72, 1 dicembre 1831, pag. 185.

Nota 90: confer. E. DECAZES, "Rapport au roi sur les prisons", in «Le Moniteur», 17 aprile 1819.

Nota 91: C. CHABROUD, in «Archives parlementaires», tomo 26, pag. 618.

Nota 92: CATERINA Seconda, "Istruzioni per la commissione incaricata di redigere il progetto del nuovo codice delle leggi", art. 67.

Nota 93: Una parte di questo codice è stata tradotta nell'introduzione a COLQUHOUN, "Traité sur la police de Londres", trad. franc. 1807, primo, pag. 84.

Nota 94: confer. ad es. COQUILLE, "Coutume du Nivernais".

Nota 95: G. DU ROUSSEAUD DE LA COMBE, "Traité des matières criminelles", 1741, pag. 3.



Nota 96: F. SERPILLON, "Code criminel", 1767, tomo terzo, pag. 1095. Si trova tuttavia, in Serpillon, l'idea che il rigore della prigione è un inizio di pena.

Nota 97: E' in questo modo che bisogna intendere i numerosi regolamenti concernenti le prigioni e che vertono sulle estorsioni dei secondini, la sicurezza dei locali e l'impossibilità per i prigionieri di comunicare. Come esempio il decreto del parlamento di Digione del 21 settembre 1706. confer. anche SERPILLON, "Code criminel" cit., tomo terzo, pagine 601-47.

Nota 98: E' quanto precisa la dichiarazione del 4 marzo 1724 sui recidivi di furto o quella del 18 luglio 1724 a proposito del vagabondaggio. Un giovane garzone, che non era in età per andare alle galere, restava in una casa di forza fino al momento in cui si poteva inviarglielo, talvolta per scontare la totalità della pena. Confer. "Crime et criminalité en France sous l'Ancien Régime", 1971, pagine 266 sgg.

Nota 99: SERPILLON, "Code Criminel" cit., tomo terzo, pag. 1095.

Nota 100: BRISSOT, "Théorie des lois criminelles" cit., tomo primo, pag. 173.

Nota 101: "Paris intra muros" (Nobiltà), cit. in A. DESJARDIN, "Les Cahiers de doléance et la justice criminelle", pag. 477.

Nota 102: LANGRES, "Trois ordres", cit. ibid., pag. 483.

Nota 103: BRIEY, "Tiers Etat", cit. ibid., pag. 484. confer. P. GOUBERT E M. DENIS, "Les Français ont la parole", 1964, pag. 203. Nei "Cahiers" si trovano anche richieste per il mantenimento di case di detenzione che le famiglie potrebbero utilizzare.

Nota 104: confer. THORSTEN SELLIN, "Pioneering in Penology", 1944, che offre uno studio esaustivo del Rasphuis e dello Spinhuis di Amsterdam. Si può lasciare da parte un altro modello spesso citato nel secolo Diciottesimo. E' quello proposto da Mabilion nelle "Réflexions sur les prisons des ordres religieux", riedito nel 1845. Sembra che questo testo sia stato esumato nel secolo Diciannovesimo, nel momento in cui i cattolici contendevano ai protestanti il posto che questi ultimi avevano preso nel movimento della filantropia ed in alcune amministrazioni. L'opuscolo di Mabilion, che sembra essere stato poco conosciuto e privo di influenza, mostrerebbe che «il pensiero primo del sistema penitenziario americano» è un «pensiero tutto monastico e francese, malgrado ciò che si è potuto dire per dargli un'origine ginevrina e pennsilvanica» (L. Faucher).

Nota 105: VILAN XIV, "Mémoire sur les moyens de corriger les malfaiteurs", 1773, pag. 64; questa memoria, che è legata alla fondazione della casa di correzione di Gand, rimase inedita fino al 1841. La frequenza delle condanne al bando, accentuava ancora i rapporti tra crimine e vagabondaggio. Nel 1771, gli Stati di Fiandra constatavano che «le condanne di bando emesse contro i mendicanti restavano prive di effetto, visto che gli Stati s'inviavano reciprocamente i soggetti che trovavano pericolosi presso di sé. Ne risulta che un mendicante, cacciato così di luogo in luogo, finirà a farsi impiccare, mentre se lo si fosse abituato a lavorare, non si ritroverebbe su questa cattiva strada» (L. STOOBANT, in «Annales de la Société d'Histoire de Gand», tomo terzo, 1898, pag. 228). confer. tav. 15.

Nota 106: VILAN XIV, "Mémoire" cit., pag. 68.

Nota 107: Ibid., pag. 107.

Nota 108: Ibid., pagine 102-3.

Nota 109: J. HANWAY, "The Defects of Police", 1775.

Nota 110: Preambolo del "Bill" del 1779, citato da JULIUS, "Leçons sur les prisons", trad. franc. 1831, primo, pag. 299.

Nota 111: I quaccheri conoscevano sicuramente anche il Rasphuis e lo Spinhuis di Amsterdam. confer. SELLIN, "Pioneering in Penology" cit., pagine 109-10. In ogni modo, la prigione di Walnut Street si poneva nella continuità dell'Almhouse aperta nel 1767 e della legislazione penale che i quaccheri avevano voluto imporre malgrado l'amministrazione inglese.

Nota 112: G. DE LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT, "Des Prisons de Philadelphie", 1796, pag. 9.

Nota 113: J. TURNBULL, "Visite à la prison de Philadelphie", trad. franc. 1797, pagine 15-16.

Nota 114: CALEB LOWNES, in TEETERS, "The Cradle of Penitentiary", 1955, pag. 49.

Nota 115: Sui disordini provocati da questa legge, confer. B. RUSH, "An Inquiry into the Effects of public Punishments", 1787, pagine 5-9, e ROBERTS VAUX, "Notices", pag. 45. Bisogna notare che nel rapporto di J.-L. Siegel, che aveva ispirato il Rasphuis di Amsterdam, era previsto che le pene non sarebbero state proclamate pubblicamente, che i prigionieri sarebbero stati condotti di notte alla casa di correzione, che i guardiani si sarebbero impegnati sotto giuramento a non rivelare la loro identità e che nessuna visita sarebbe stata permessa (SELLIN, "Pioneering in Penology" cit., pagine 27-28).

Nota 116: Primo rapporto degli ispettori di Walnut Street, citato da TEETERS, "The Cradle of Penitentiary" cit., pagine 53-54.

Nota 117: TURNBULL, "Visite à la prison de Philadelphie" cit., pag. 27.

Nota 118: B. Rush, che fu uno degli ispettori, nota, dopo una visita a Walnut Street: «Cure morali: sermoni, lettura di buoni libri, pulizia dei vestiti e delle stanze, bagni; non si alza la voce, poco vino, il minimo possibile di tabacco, poca conversazione oscena o profana. Lavoro costante; ci si occupa del giardino; è bello: 1200 cavoli» (in TEETERS, "The Cradle of Penitentiary" cit., pag. 50).

Nota 119: «Minutes of the Board», 16 giugno 1797, citato in TEETERS, "The Cradle of Penitentiary" cit., pag. 59.

Nota 120: W. BLACKSTONE, "Commentaire sur le Code criminel d'Angleterre", trad. franc. 1776, pag. 19.

Nota 121: W. BRADFORD, "An Inquiry how far the Punishment of death is necessary in Pennsylvania",

1793, pag. 3.

Nota 122: RUSH, "An Inquiry into the Effects of public Punishment" cit., pag. 14. Quest'idea di un apparato in grado di trasformare si trova già in Hanway, nel progetto di un «riformatorio»: «L'idea di ospedale e quella di malfattore sono incompatibili; ma cerchiamo di fare della prigione un riformatorio ("reformatory") autentico ed efficace, invece di essere, come le altre, una scuola di vizio» ("Defects of Police", pag. 52).

Nota 123: Rush, "An Inquiry" cit., pag. 13.

Nota 124: confer. le critiche che Rush indirizzava agli spettacoli punitivi, in particolare a quelli che Dufriche de Valazé aveva immaginato; "An Inquiry" cit., pagine 5-9.

#### NOTE ALLA PARTE TERZA.

Nota 1: L. DE MONTGOMMERY, "La Milice française", ed. 1636, pagine 6 e 7.

Nota 2: Ordinanza del 20 marzo 1764.

Nota 3: Ordinanza del 20 marzo 1764.

Nota 4: MARÉCHAL DE SAXE, "Mes rêveries", tomo primo, "avant-propos", pag. 5.

Nota 5: J.-B. DE LA SALLE, "Traité sur les obligations des frères des Ecoles chrétiennes", ed. 1783, pagine 238-39.

Nota 6: E Geoffroy Saint-Hilaire attribuisce questa dichiarazione a Bonaparte, nell'Introduzione alle "Notions synthétiques et historiques de philosophie naturelle".

Nota 7: B. TREILHARD, "Motif du code d'instruction criminelle", 1808, pag. 14.

Nota 8: Sceglierò gli esempi nelle istituzioni militari mediche, scolastiche e industriali, Altri esempi avrebbero potuto essere scelti nella colonizzazione, la schiavitù, le cure da dare alla prima infanzia.

Nota 9: confer. P. ARIÉS, "L'Enfant et la famille", 1960, pagine 308-13, e G. SNYDERS, "La Pédagogie en France aux Dix-septième et Dix-huitième siècles", 1965, pagine 35-41.

Nota 10: «L'ordonnance militaire», tomo 41, 25 settembre 1719. confer. tav. 5.

Nota 11: DAISY, "Le Royaume de France", 1745, pagine 201-9; Memoria anonima del 1775 ("Dépôt de la guerre", 3689, f. 156). A. NAVEREAU, "Le Logement et les ustensiles des gens de guerre de 1439 à 1789", 1924, pagine 132-35. confer. tavole 5 e 6.

Nota 12: "Projet de règlement pour l'aciérie d'Amboise", in «Archives nationales», f. 12 1301.

Nota 13: Memoria al re, a proposito della fabbrica di tela da vele a Angers, in V. DAUPHIN, "Recherches sur l'industrie textile en Anjou", 1913, pag. 199

Nota 14: "Règlement pour la communauté des filles du Bon Pasteur", in DELAMARE, "Traité de Police", libro terzo, titolo quinto, pag. 507. confer. anche tav. 9.

Nota 15: [Operai che stendono le tinte servendosi di tavole con intagli corrispondenti ai diversi colori da applicare].

Nota 16: [Incaricato inoltre di stendere il «mordente», sostanza atta a fissare le tinte].

Nota 17: Regolamento della fabbrica di Saint-Maur. Bibliothèque Nationale, coll. Delamare, "Manufactures" terzo.

Nota 18: confer. quanto diceva La Métherie, visitando Le Creusot: «Gli edifici per uno stabilimento così bello ed una così grande quantità di opere diverse, dovevano avere un'estensione sufficiente affinché non ci fosse alcuna confusione tra gli operai durante il tempo del lavoro» («Journal de physique», tomo 30, 1787, pag. 66).

Nota 19: confer. C. DE ROCHEMONTEIX, "Un collège au Dix-septième siècle", 1889, tomo terzo, pagine 51 sg.

Nota 20: [Rango deve essere qui inteso nel suo significato primario di fila, riga].

Nota 21: LA SALLE, "Conduite des écoles chrétiennes", Bibliothèque Nationale, ms II 759, pagine 248-49.

Poco più tardi Batencour proponeva che le aule fossero divise in tre parti: «La più onorevole per quelli che imparano il latino... C'è da augurarsi che si trovino altrettanti posti alle tavole quanti saranno gli allievi, per evitare le confusioni che d'abitudine i pigri fanno». In un'altra quelli che imparano a leggere: un banco per i ricchi, un banco per i poveri «affinché i parassiti non si comunichino». Terza sistemazione, per i nuovi venuti: «Quando si sarà conosciuta la loro capacità, si attribuirà loro un posto» (M.I.D.B., "Instruction méthodique pour l'école paroissiale", 1669, pagine 56-57). confer. tavv. 10-11.

Nota 22: J. A. DE GUIBERT, "Essai général de tactique", 1772, Discorso preliminare, pag. 36.

Nota 23: Art. 1 del regolamento della fabbrica di Saint-Maur.

Nota 24: L. DE BOUSSANELLE, "Le Bon Militaire", 1770, pag. 2. Sul carattere religioso della disciplina nell'esercito svedese, confer. "The Swedish Discipline", London 1632.

Nota 25: LA SALLE, "Conduite des écoles chrétiennes" cit., pagine 27-28.

Nota 26: Bally, citato da R. R. TRONCHOT, "L'Enseignement Mutuel en France" (tesi dattilografata), I, pag. 221.

Nota 27: "Projet de règlement pour la fabrique d'Amboise", art. 2, in «Archives nationales», f. 12 1301.

Nota 28: Regolamento provvisorio per la fabbrica di M. S. Oppenheim, 1809, articoli 7-8, in HAYEM, "Mémoires et documents pour revenir à l'histoire du commerce".

Nota 29: Regolamento per la fabbrica di M. S. Oppenheim, art. 16.

Nota 30: "Projet de règlement pour la fabrique d'Amboise", art. 4.

Nota 31: MONTGOMMERY, "La Milice française" cit., pag. 86.

Nota 32: "Ordonnance du 1 janvier 1766, pour régler l'exercice de l'infanterie" .

Nota 33: LA SALLE, "Conduite des écoles chrétiennes", ed. 1828, pagine 63-64, tav. 8.

Nota 34: "Ordonnance du 1 janvier 1766", titolo XI, art. 2.

Nota 35: Non si può attribuire il successo delle truppe prussiane «che all'eccellenza della loro disciplina e delle loro esercitazioni - non è dunque cosa indifferente questa scelta dell'esercitazioni; vi si lavorò in Prussia durante quarant'anni, con un'applicazione senza soste» (MARÉCHAL DE SAXE, Lettera al conte di Angerson, 25 febbraio 1750. "Arsenal", ms 2701, e "Mes rêveries", tomo secondo, pag. 249). confer. tavole 3 e 4.

Nota 36: Esercizio di scrittura: «... 9: mani sulle ginocchia. Questo comando è dato con un colpo di campanello; 10: mani sulla tavola, testa alta; 11: pulite le lavagne: tutti puliscono le lavagne con un po' di saliva o meglio con un tampone di vivagno; 12: mostrate le lavagne; 13: istruttori, ispezionate. Essi esaminano le lavagne dei loro aggregati e poi quelle del loro banco. Gli aggregati esaminano quelle del loro banco, e tutti restano al loro posto».

Nota 37: Samuel Bernard, Rapporto del 30 ottobre alla società dell'insegnamento mutuale.

Nota 38: GUIBERT, "Essai général de tactique" cit., primo, pagine 21-22.

Nota 39: Questa commistione appare chiaramente in alcune clausole del contratto di apprendistato: il maestro è obbligato a dare all'allievo - in cambio del denaro e del lavoro di questo - tutto il suo sapere, senza tenere per sé alcun segreto; in caso contrario è passibile di ammenda. confer. ad esempio, F. GROSRENAUD, "La Corporation ouvrière à Besançon", 1907, pag. 62.

Nota 40: confer. E. GERSPACH, "La Manufacture des Gobelins", 1892.

Nota 41: Era il progetto di SERVAN, "Le Soldat citoyen", 1780, pag. 456.

Nota 42: Regolamento del 1743 della fanteria prussiana, "Arsenal", ms 4076.

Nota 43: F. de la Noue, alla fine del secolo Sedicesimo, raccomandava la creazione di accademie militari, voleva che vi si apprendesse «a maneggiare i cavalli, inseguire il cinghiale, in farsetto e talvolta armati, tirare di scherma, volteggiare, saltare; se si aggiungessero il nuoto e la lotta non sarebbe che meglio, poiché tutto ciò rende la persona più robusta e più destra» ("Discours politiques et militaires", ed. 1614, pagine 181-82).

Nota 44: "Instruction par l'exercice de l'infanterie", 14 maggio 1754.

Nota 45: [Dall'italiano «lancia spezzata». Nell'antico ordinamento militare, la «lancia spezzata» era un guerriero che combatteva a piedi alle dipendenze dell'uomo d'arme. Nell'esercito francese, ufficiale di basso rango, subordinato al caporale].

Nota 46: Instruction par l'exercice de l'infanterie cit., 14 maggio 1754.

Nota 47: DEMIA, "Règlement pour les écoles de la ville de Lyon", 1716, pagine 19-20.

Nota 48: confer. G. CODINA MEIR, "Aux sources de la pédagogie des Jésuites", 1968, pagine 160 sg.

Nota 49: Con l'apporto delle scuole di Liegi Devenport, Zwolle, Wesel, e grazie anche a Jean Sturm e al suo memoriale per l'organizzazione di un ginnasio a Strasburgo. confer. «Bulletin de la société d'histoire du protestantisme», tomo 25, pagine 499-505.

Da notare che i rapporti tra esercito, organizzazione religiosa e pedagogia sono molto complessi. La «decuria», unità delle armate romane, si ritrova nei conventi benedettini, come unità di lavoro e senza dubbio di sorveglianza. I Fratelli della Vita comune l'hanno presa dai benedettini e trasportata nella loro organizzazione pedagogica: gli allievi erano raggruppati per dieci. E' questa l'unità che i gesuiti hanno ripreso nella scenografia dei loro collegi, reintroducendovi un modello militare. Ma la decuria viene a sua volta dissolta a profitto di uno schema ancora più militare con ranghi, colonne, linee.

Nota 50: GUIBERT, "Essai général de tactique" cit., primo, pag. 18. A dire il vero, questo problema molto vecchio era tornato di attualità nel secolo Diciottesimo, per le ragioni economiche e tecniche che vedremo; ed il «pregiudizio» in questione era stato discusso molto spesso al di fuori di Guibert (da Folard, Pireh, Mesnil-Durand).

Nota 51: Nel senso in cui questo termine venne usato dopo il 1759.

Nota 52: Si può datare pressappoco alla battaglia di Steinkerque (1699) il movimento che generalizzò il fucile.

Nota 53: Circa questa importanza della geometria, vedere J. di Beausobre: «La scienza della guerra è essenzialmente geometrica... La disposizione di un battaglione e di uno squadrone su tutto un fronte, con tanto di profondità, è solo l'effetto di una geometria profonda ancora ignorata» ("Commentaires sur les défenses des places", 1757, tomo secondo, pag. 307).

Nota 54: K. MARX, Il capitale libro primo, sezione 4, cap. 13. Marx insiste a più riprese sull'analogia tra i problemi della divisione del lavoro e quelli della tattica militare. Ad esempio: «Come la forza di attacco di uno squadrone di cavalleria o la forza di resistenza di un reggimento di cavalleria differiscono essenzialmente dalla forza delle somme individuali..., come la somma delle forze meccaniche di operai isolati differisce dalla forza meccanica che si sviluppa quando essi funzionano congiuntamente e simultaneamente in una sola operazione indivisa» (ibid.).

Nota 55: GUIBERT, "Essai général de tactique" cit., tomo primo, pag. 27.

Nota 56: Ordinanza sulle esercitazioni della fanteria, 6 maggio 1755.

Nota 57: HARVOUIN, "Rapport sur la généralité de Tours", in P. MARCHEGAY, "Archives d'Anjou", tomo secondo, 1850, pag. 360.

Nota 58: Samuel Bernard, Rapporto del 30 ottobre 1816 alla Société de l'Enseignement mutuel.

Nota 59: BOUSSANELLE, "Le Bon Militaire" cit., pag. 2.

Nota 60: LA SALLE, "Conduite des écoles chrétiennes", ed. 1828 cit., pagine 137-38. confer. anche DEMIA, "Règlements pour les écoles de la ville de Lyon" cit., pag. 21.

Nota 61: «Journal pour l'instruction élémentaire», aprile 1816. confer. TRONCHOT "L'enseignement mutuel en France" cit., primo, che ha calcolato che gli allievi dovevano ricevere più di 200 comandi al giorno (senza contare gli ordini eccezionali) per la sola mattina, 26 comandi a voce, 23 con segni, 37 colpi di campanello e 24 con colpi di fischietto, il che fa un colpo di fischietto o di campanello ogni 3 minuti.

Nota 62: GUIBERT, "Essai général de tactique" cit., pag. 4.

Nota 63: P. JOLY DE MAIZEROY, "Théorie de la guerre", 1777, pag. 2.

Nota 64: GUIBERT, "Essai général de tactique" cit., Discorso preliminare, pagine 23-24. Confer. quanto diceva Marx a proposito dell'esercito e delle forme della società borghese (lettera a Engels, 25 settembre 1857).

Nota 65: J. J. WALHAUSEN, "L'Art militaire pour l'infanterie", 1615, pag. 23.

Nota 66: "Règlement pour l'infanterie prussienne", trad. franc. "Arsenal", ms 4067, f. 144. Per gli schemi antichi, vedere PRAISSAC, "Les Discours militaires", 1623, pagine 27-28. MONTGOMMERY, "La Milice française", ed. 1636, pag. 77. Per i nuovi schemi, confer. BENETON DE MORANGE, "Histoire de la guerre", 1741, pagine 6164, e "Dissertation sur les Tentes"; confer. anche numerosi regolamenti, come la "Instruction sur le service des réglements de Cavalerie dans les camps", 29 giugno 1753. confer. tav. 7.

Nota 67: Citato in R. LAULAN, "L'Ecole militaire de Paris", 1950, pagine 117-18.

Nota 68: «Archives nationales», MM 666-69- J. Bentham racconta come fu visitando la scuola militare, che suo fratello ebbe la prima idea del "Panopticon".

Nota 69: confer. tavole 12, 13, 16.

Nota 70: "Encyclopédie" voce "Manufacture".

Nota 71: COURNOL, "Considerations d'intérêt public sur le droit d'exploiter les mines", 1790, in «Archives nationales», A XIII(14).

Nota 72: confer. K. Marx: «Questa funzione di sorveglianza, di direzione, e di mediazione diviene la funzione del capitale da quando il lavoro che gli è subordinato diviene cooperativo, e come funzione capitalista essa assume caratteri speciali» ("Il Capitale", libro primo, sezione quarta, cap. 13).

Nota 73: M.I.D.B., "Instruction méthodique pour l'école paroissiale", 1669, pagine 68-83.

Nota 74: DEMIA, "Règlement" cit., pagine 27-29. Si potrebbe notare un fenomeno dello stesso genere nell'organizzazione dei collegi: per un lungo tempo, «prefetti» erano, indipendentemente dai professori, incaricati delle responsabilità morali di piccoli gruppi di allievi. Soprattutto dopo il 1762, vediamo apparire un tipo di controllo nello stesso tempo più amministrativo e più integrato nella gerarchia: sorveglianti, istitutori di quartiere, istitutori subalterni. confer. DUPONT-FERRIER, "Du collège de Clermont au lycée Louis-le-Grand", primo, pagine 254 e 476.

Nota 75: PICTET DE ROCHEMONT in «Journal de Genève», 5 gennaio 1788.

Nota 76: Regolamento provvisorio per la fabbrica di M. Oppenheim, 29 settembre 1809.

Nota 77: LA SALLE, "Conduite des écoles Chrétiennes" cit., pagine 204-5.

Nota 78: LA SALLE, "Conduite des écoles chrétiennes" cit., pagine 204-52.

Nota 79: DEMIA, "Règlement" cit., pag. 17.

Nota 80: LA SALLE, "Conduite des écoles chrétiennes", Bibliothèque Nationale, ms 759, pagine 156 sg.- Troviamo qui la trasposizione del sistema delle indulgenze.

Nota 81: «Archives nationales», MM 658, 30 marzo 1758, e MM 666, 15 settembre 1763.

Nota 82: Su questo punto, è necessario riportarsi alle pagine essenziali di G. CANGHILHEM, "Le Normal et le Pathologique", ed. 1966, pagine 171-91.

Nota 83: Registre des délibérations du bureau de l'Hôtel-Dieu.

Nota 84: LA SALLE, "Conduite des écoles chrétiennes" cit., pag. 160.

Nota 85: confer. L'Enseignement et la diffusion des sciences au Dix-huitième ", 1964, pag. 360.

Nota 86: [Opera con cui ogni allievo di una scuola artigiana doveva sottoporsi ad una giuria di esperti, per poter essere dichiarato maestro].

Nota 87: Su questa medaglia, confer. l'articolo di J. JACQUIOT in «Le Club français de la médaille», quarto trimestre 1970, pagine 50-54. Tav. 2.

Nota 88: KROPOTKIN, "Autour d'une vie", 1902, pag. 9. Devo questo riferimento a M. G. Canghilhem.

Nota 89: M.I.D.B., "Instruction méthodique pou l'école paroissiale" cit., pag. 64.

Nota 90: "Archives militaires de Vincennes", A I 516 9I sc. Pièce. Questo regolamento è conforme, nell'essenziale, a tutta una serie di altri che datano della stessa epoca o di un periodo anteriore.

Nota 91: J. BENTHAM, "Panopticon", in "Works", ed. Bowring, tomo quarto, pagine 60-64. confer. tav. 17.

Nota 92: Nel "Postscript to the Panopticon", 1791, Bentham aggiunge gallerie scure, dipinte in nero, che fanno il giro dell'edificio di sorveglianza, permettendo ciascuna di osservare due piani di celle.

Nota 93: confer. tav. 17. Benthami nella sua prima versione del "Panopticon" aveva immaginato anche una sorveglianza acustica, per mezzo di tubi conducenti dalle celle alla torre centrale. Egli la abbandonò nei "Postscript", forse perché non poteva introdurre una dissimmetria ed impedire ai prigionieri di sentire il sorvegliante, come il sorvegliante sentiva loro. Julius tentò di mettere a punto un sistema d'ascolto dissimmetrico ("Leçon sur les prisons", trad. franc. 1831, pag. 18).

Nota 94: BENTHAM, "Panopticon" cit., tomo quarto, pag. 45.  
Nota 95: G. LOISEL, "Histoire des ménageries", 1912, secondo, pagine 104-7. confer. tav. 14.  
Nota 96: LOISEL, "Histoire des ménageries" cit., secondo, pagine 60-64.  
Nota 97: BENTHAM, "Panopticon" Cit., tomo quarto, pag. 177.  
Nota 98: BENTHAM, "Panopticon" cit., tomo quarto, pag. 40. Se Bentham ha prospettato l'esempio del penitenziario, è che questo ha funzioni multiple da esercitare (sorveglianza, controllo automatico, confinamento, solitudine, lavoro forzato, istruzione).  
Nota 99: BENTHAM, "Panopticon" Cit., tomo quarto, pag. 65.  
Nota 100: Ibid., pag. 39.  
Nota 101: Immaginando questo flusso continuo di visitatori che penetra attraverso un sotterraneo fino alla torre centrale e che di là osserva il paesaggio circolare del "Panopticon", Bentham forse aveva presenti i "Panoramas" che Barker costruiva esattamente alla stessa epoca (il primo sembra datare dal 1787) e nel quale i visitatori, occupando il posto centrale, vedevano tutto attorno svolgersi un paesaggio, una città, una battaglia. I visitatori occupavano esattamente il posto dello sguardo del sovrano.  
Nota 102: "Règlement" cit., pagine 60-61.  
Nota 103: Rapporto di Talleyrand alla Costituente, 10 settembre 1791. Citato da A. LÉON, "La Révolution française et l'éducation technique", 1969, pag. 106.  
Nota 104: DEMIA, "Règlement" cit., pagine 39-40.  
Nota 105: Nella seconda metà del secolo Diciottesimo, si pensò molto alla possibilità di utilizzare l'esercito come istanza di sorveglianza secondo una divisione generale in settori che permettesse di sorvegliare la popolazione. L'esercito, ancora da disciplinare nel secolo Diciassettesimo, viene concepito come «disciplinante». Confer. ad esempio, SERVAN, "Le Soldat citoyen" cit.  
Nota 106: "Arsenal", ms 2565. Sotto questa costura, si trovano numerosi regolamenti per le compagnie di carità dei secoli Diciassettesimo e Diciottesimo.  
Nota 107: confer. L. RADZINOVITZ, "The English Criminal Law", 1956, tomo secondo, pagine 203-14.  
Nota 108: Nota di Duval, primo segretario della luogotenenza di polizia, citata da FUNCK-BRENTANO, "Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de l'Arsenal", tomo nono, p. I.  
Nota 109: N. T. DES ESSARTS, "Dictionnaire universel de police", 1787, pagine 344, 528.  
Nota 110: Le Maire in una memoria redatta su richiesta di Sartine, per rispondere a sedici domande di Giuseppe Secondo sulla polizia parigina. Questa memoria è stata pubblicata da Gazier nel 1879.  
Nota 111: Supplemento alla "Instruction pour la rédaction d'un nouveau code", 1769, par. 535.  
Nota 112: DELAMARE, "Traité de la police", 1705, Prefazione non numerata.  
Nota 113: Circa i registri di polizia nel secolo Diciottesimo, si può consultare M. CHASSAIGNE, "La Lieutenance générale de police", 1906.  
Nota 114: E. DE VATTEL, "Le Droit des gens", 1768, pag. 162.  
Nota 115: N. H. JULIUS, "Leçons sur les prisons", ed. franc. 1831, primo, pagine 384-86.  
Nota 116: J. B. TREILHARD, "Motifs du code d'instruction criminelle", 1808, pag. 14.  
Nota 117: confer. K. MARX, "Il Capitale", libro primo, sezione quarta, cap. tredicesimo. E l'interessantissima analisi di F. GUERRY e D. DELEULE, "Le Corps productif", 1973.  
Nota 118: confer. su questo argomento, MICHEL TORT, Q. I., 1974.

#### NOTE ALLA PARTE QUARTA.

Nota 1: P. ROSSI, "Traité de droit pénal", 1829, terzo, pag. 169.  
Nota 2: Van Meenen, Congresso penitenziario di Bruxelles, in «Annales de la Charité», 1847, pagine 529-30-  
Nota 3: A. DUPORT, "Discours à la Constituante", in «Archives parlementaires».  
Nota 4: Il gioco tra le due nature della prigione è ancora vivo. Recentemente il capo dello stato francese ha ricordato il «principio» che la detenzione non doveva essere che «privazione della libertà» - pura essenza dell'imprigionamento, libero dalla realtà della prigione, ma ha aggiunto che la prigione non poteva essere giustificata che dai suoi effetti «correttivi» o di riadattamento.  
Nota 5: "Motifs du Code d'instruction criminelle", Rapporto di G. A. Real, pag. 244.  
Nota 6: Ibid., Rapporto di Treilhard, pagine 8-9. Negli anni precedenti, troviamo spesso lo stesso tema: «La pena della detenzione, pronunciata dalla legge, ha soprattutto come oggetto il correggere gli individui, ossia renderli migliori, prepararli, con prove più o meno lunghe, a riprendere il loro posto nella società, per non più abusarne... I mezzi più sicuri per rendere gli individui migliori sono il lavoro e l'istruzione». Questa consiste non solo nell'apprendere a leggere e a far di conto, ma anche nel riconciliare i condannati «con le idee di ordine, di morale, di rispetto per se stessi e per gli altri» (Beugnot, prefetto di Seine-Inférieure, decreto del Frimaio, anno decimo). Nei rapporti che Chaptal aveva richiesto ai consigli generali, più di una dozzina reclamavano prigioni dove si potesse far lavorare i detenuti.  
Nota 7: I più importanti furono senza dubbio quelli proposti da C. Lucas, Marquet-Wasselot, Faucher, Bonneville, un po' più tardi, Ferrus. Da notare che la maggior parte di loro non erano filantropi, critici verso l'istituzione carceraria, ma legati, in un modo o in un altro, all'amministrazione delle prigioni. Dei tecnici ufficiali.

Nota 8: In Germania, Julius dirigeva la «Jahrbücher für Strafs- und Besserungs Anstalten».

Nota 9: Benché questi giornali fossero soprattutto organi di difesa dei prigionieri per debiti e avessero, in numerose occasioni, marcata la loro distanza dai delinquenti propriamente detti, troviamo l'affermazione che «le colonne del 'Pauvre Jacques' non sono punto consacrate ad una specialità esclusiva. La terribile legge della costrizione sui corpi, la sua funesta applicazione non saranno il solo fatto d'attacco del prigioniero giornalista... 'Pauvre Jacques' condurrà l'attenzione dei lettori nei luoghi di reclusione, di detenzione, nelle case di forza, nei centri di rifugio, non manterrà il silenzio sui luoghi di tortura, dove l'uomo colpevole è lasciato in balia dei supplizi, quando la legge non lo condanna che ai lavori forzati...» («Pauvre Jacques», anno primo, n. 7). Ugualmente la «Gazette de Sainte-Pélagie» milita per un sistema penitenziario che dovrebbe avere come scopo il «miglioramento della specie», essendo ogni altro sistema «espressione di una società ancora barbara» (21 marzo 1833).

Nota 10: L. BALTARD, "Architectonographie des prisons", 1829.

Nota 11: C. LUCAS, "De la réforme des prisons", tomo secondo, 1838, pagine 123-24.

Nota 12: A. DE TOCQUEVILLE, "Rapport à la Chambre des Députés", cit. in BEAUMONT e TOCQUEVILLE, "Le Système pénitentiaire aux Etats-Unis", terza ediz. 1845, pagine 392-93.

Nota 13: Ibid., pag. 109.

Nota 14: S. AYLIES, "Du système pénitentiaire", 1837, pagine 132-33.

Nota 15: LUCAS, "De la réforme des prisons" Cit., tomo primo, pag. 167.

Nota 16: La discussione, aperta in Francia intorno al 1830, non era ancora chiusa nel '50; C. Lucas, partigiano di Auburn, aveva ispirato il decreto del 1839 sul regime delle Centrali (lavoro in comune e silenzio assoluto). L'ondata di rivolta che seguì e forse l'agitazione generale del paese nel corso degli anni 1842-43, fanno preferire, nel 1844, il regime pennsylvaniano dell'isolamento assoluto, sostenuto da Demetz, Blouet, Tocqueville. Ma il secondo Congresso penitenziario opta, nel 1847, contro questo metodo.

Nota 17: K. MITTERMAIER, in «Revue française et étrangère de législation», 1836.

Nota 18: A. E. DE GASPARIN, "Rapport au ministre de l'Intérieur sur la réforme des prisons.

Nota 19: E. DE BEAUMONT e A. DE TOCQUEVILLE, "Du système pénal aux Etats-Unis", ed. 1845, pag. 112.

Nota 20: «Ogni uomo, - diceva Fox, - è illuminato dalla luce divina ed io l'ho vista brillare attraverso ogni uomo». E' nella discendenza dei quaccheri e di Walnut Street che furono organizzate, a partire dal 1820, le prigioni di Pennsylvania, Pittsburg, poi Cherry Hill.

Nota 21: «Journal des économistes», secondo, 1842.

Nota 22: ABEL BLOUET, "Projet de prisons cellulaires", 1843.

Nota 23: ABBÉ PETIGNY, "Allocution adressée aux prisonniers, à l'occasion de la inauguration des bâtiments cellulaires de la prison de Versailles". Confer. qualche anno dopo, in "Monte-Cristo", una versione nettamente cristologica della resurrezione dopo l'incarcerazione ma si trattò allora non di apprendere in prigione la docilità alle leggi, ma di acquistare, con un sapere segreto, il potere di fare giustizia al di là dell'ingiustizia dei magistrati.

Nota 24: JULIUS, "Leçons sur les prisons" cit., primo, pagine 417-18.

Nota 25: G. A. REAL, "Motifs du Code d'instruction criminelle". Anteriormente, numerose istruzioni del ministero degli Interni avevano richiamata la necessità di far lavorare i detenuti: 5 Fruttidoro anno sesto, 3 Messidoro anno ottavo, 8 Pluvioso e 28 Ventoso anno nono, 7 Brumaio anno decimo. Subito dopo i Codici del 1808 e 1810, troviamo ancora nuove istruzioni: 20 ottobre 1811, 8 dicembre 1812; o ancora la lunga istruzione del 1816: «E' della massima importanza occupare il più possibile i detenuti. Si deve far nascere in loro il desiderio di lavorare, mettendo una differenza tra la sorte di coloro che si occupano e quelli tra i detenuti che vogliono restare in ozio. I primi saranno meglio nutriti, meglio sistemati per la notte dei secondi». Melun e Clairvaux furono assai presto organizzati come grandi laboratori.

Nota 26: J. MARQUET-WASSELOT, tomo terzo, pag. 171.

Nota 27: confer. Oltre, pag. 316.

Nota 28: confer. J. P. AGUET, "Les Grèves sous la monarchie de Juillet", 1954, pagine 30-31.

Nota 29: «L'Atelier», anno terzo, n. 4, dicembre 1842.

Nota 30: Ivi, anno sesto, n. 2, novembre 1845.

Nota 31: «L'Atelier», anno sesto, n. 2, novembre 1845.

Nota 32: Ivi, anno sesto, n. 9, giugno 1844, e anno quinto, n. 7, aprile 1845; confer. anche, della stessa epoca, "La démocratie pacifique".

Nota 33: «L'Atelier», anno quinto, n. 6, marzo 1845.

Nota 34: A. BÉRENGER, "Rapport à l'Académie des sciences morales", giugno 1836.

Nota 35: F. DANJOU, "Des prisons", 1821, pag. 180.

Nota 36: L. FAUCHER, "De la réforme des prisons", 1838, pag. 64. In Inghilterra il "treadmill" e la pompa assicuravano una meccanizzazione disciplinare dei detenuti, senza alcun effetto produttivo.

Nota 37: LUCAS, "De la réforme des prisons" cit., tomo secondo, pagine 313-14.

Nota 38: Ibid., pag. 243.

Nota 39: DANJOU, "Des prisons" cit., pagine 210-11; confer. anche «L'Atelier», anno sesto, n. 2, novembre 1845.

Nota 40: LUCAS, "De la réforme des prisons" cit., tomo secondo, pagine 313-14. Un terzo del salario

giornaliero veniva messo da parte per l'uscita del detenuto.

Nota 41: E. DUCPÉTIAUX, "Du système de l'emprisonnement cellulaire", 1857, pagine 30-31.

Nota 42: Da avvicinare al seguente testo di Faucher: «Entrate in una filatura, udite le conversazioni degli operai ed il sibilo delle macchine. Vi è al mondo un contrasto più affliggente della regolarità e della previsione di quei movimenti meccanici, paragonati al disordine di idee e di costumi, che il contatto di tanti uomini, donne fanciulli produce?» ("De la réforme des prisons" cit., secondo, pag. 20).

Nota 43: A. BONNEVILLE, "Des libérations préparatoires", 1846, pag. 6. Bonneville proponeva delle misure di «libertà preparatoria», ma anche «supplementi afflittivi» o di sovrappiù penitenziario quando accade che «la prescrizione penale, approssimativamente fissata secondo il grado probabile di indurimento del delinquente non è stata sufficiente a produrre l'effetto che se ne attendeva». Questo supplemento non doveva superare un ottavo della pena; la libertà preparatoria poteva intervenire dopo tre quarti della pena "Traité des diverses institutions complémentaires", pagine 251 sg).

Nota 44: LUCAS, Cit., in «Gazette des Tribunaux», 6 aprile 1837.

Nota 45: [Condannati per «delitti» - quindi per reati minori, secondo il codice francese - dai tribunali correzionali]

Nota 46: In «Gazette des Tribunaux». confer. anche MARQUET-WASSELOT, "La Ville du refuge", 1832, pagine 74-76, C. Lucas tra che i correzionali «si reclutano generalmente tra le popolazioni suburbane», mentre «i costumi dei reclusi traggono origine in maggioranza dall'ambiente agricolo» ("De la réforme des prisons" cit., primo, pagine 46-50).

Nota 47: R. FRESNEL, "Considérations sur les maisons de refuge", Paris 1829, pagine 29-31.

Nota 48: LUCAS, "De la réforme des prisons" cit., secondo, pagine 440.

Nota 49: DURAS, articolo apparso in «Le Progressif» e citato da «La Phalange», 1 dicembre 1838.

Nota 50: LUCAS, "De la réforme des prisons" cit., secondo, pagine 441-42.

Nota 51: BONNEVILLE, "Des libérations préparatoires" cit., pag. 5.

Nota 52: BÉRENGER, "Rapport à l'Académie des sciences morales et politiques" Cit.

Nota 53: LUCAS, "De la réforme des prisons" cit., secondo, pagine 418-22.

Nota 54: E. DECAZES, "Rapport au Roi sur les prisons", in «Le Moniteur», 11 aprile 1819.

Nota 55: Vivien, in G. FERRUS, "Des prisonniers", 1850, pag. 8. Una ordinanza del 1847 aveva creato le commissioni di sorveglianza.

Nota 56: FAUCHER, "De la réforme des prisons" cit., pag. 6.

Nota 57: LUCAS, "De la réforme des prisons" Cit., primo, pag. 69.

Nota 58: «Se si vuole trattare la questione amministrativa facendo astrazione da quella della costruzione, ci si espone a stabilire dei principi ai quali sfugge la realtà; mentre con una sufficiente conoscenza dei bisogni amministrativi, un architetto può ammettere tale o talaltro sistema di imprigionamento, che la teoria potrebbe aver sistemato nel novero delle utopie» (ABEL BLOUET, "Projet de prisons cellulaires" cit., pag 1).

Nota 59: BALTARD, "Architectonographie des prisons" cit., pagine 4-5.

Nota 60: «Gli inglesi portano in tutte le loro opere il genio della meccanica... e hanno voluto che i loro edifici funzionassero come una macchina, soggetta all'azione di un solo motore» (ibid., pag. 18).

Nota 61: N. P. HAROU-ROMAIN, "Projet de pénitencier", 1840, pag. 8.

Nota 62: DUCATEL, "Instruction pour la construction des maisons d'arrêt", pag. 9.

Nota 63: DUCPÉTIAUX, "Du système de l'emprisonnement cellulaire" cit., pagine 56-57.

Nota 64: confer. ad esempio, G. DE GREGORY, "Projet de Code pénal universel", 1832, pagine 199 sg.; GRELLET-WAMMY, "Manuel des prisons", 1839, primo, pagine 23-25 e 199-203.

Nota 65: LUCAS, "De la réforme des prisons" cit., secondo, pagine 449-50.

Nota 66: LUCAS, "De la réforme des prisons" cit., secondo, pagine 440-42.

Nota 67: Bisognerebbe studiare come la pratica della biografia si sia diffusa a partire dalla costituzione dell'individuo delinquente nei meccanismi punitivi: biografia o autobiografia di prigionieri, in Appert; costituzione di dossier biografici sul modello psichiatrico; utilizzazione della biografia nella difesa degli accusati. Su quest'ultimo punto si potrebbero confrontare le grandi memorie giustificative della fine del secolo Diciottesimo per i tre uomini condannati alla ruota, o per Jeanne Salmon - e le arringhe penali dell'epoca di Luigi-Filippo. Chaix d'Est-Ange patrocinava La Roncière: «Se molto tempo prima del crimine, molto tempo prima dell'accusa voi poteste scrutare la vita dell'accusato, penetrare nel suo cuore, sondarne le pieghe più nascoste, mettere a nudo tutti i suoi pensieri, la sua intera anima ...» ("Discours et plaidoyers", terzo, pag. 166).

Nota 68: J. J. MARQUET-WASSELOT, "L'Ethnographie des prisons", 1841, pag. 9.

Nota 69: FERRUS, "Des prisonniers" cit., pagine 182 sg., 278 sg.

Nota 70: Faucher notava che la catena era uno spettacolo popolare «soprattutto dopo che erano stati quasi aboliti i patiboli».

Nota 71: «Revue de Paris», 7 giugno 1836. Questa parte dello spettacolo, nel 1836, non era più pubblica; vi erano ammessi solo alcuni spettatori privilegiati. I racconti della applicazione dei ferri che si trova nella «Revue de Paris» è esattamente conforme - talvolta le stesse parole - a quella che si trova nel "Dernier jour d'un condamné", 1829.

Nota 72: «Gazette des Tribunaux», 20 luglio 1836.

Nota 73: «Gazette des Tribunaux», 20 luglio 1836.

Nota 74: «La Phalange», 1 agosto 1836.

Nota 75: La «Gazette des Tribunaux» pubblica regolarmente liste e notizie «criminali». Esempio di segnalazione per riconoscere bene Delacollonge: «Pantaloni di drappo, vecchi, che ricoprono un paio di stivali, un berretto della medesima stoffa guarnito da una visiera e una blusa grigia... un mantello di drappo blu» (6 giugno 1836). Più tardi si decide di travestire Delacollonge per farlo sfuggire alle violenze della folla. La «Gazette des Tribunaux» segnala subito il travestimento: «Pantaloni a righe, blusa di tela blu, cappello di paglia» (20 luglio).

Nota 76: «Revue de Paris», giugno 1836. confer. "Claude Gueux": «Tastare tutti questi crani... ciascuno degli uomini caduti al disotto di se stessi sono di tipo bestiale ... ecco il lupo cerviero, ecco il gatto, ecco la scimmia, ecco il vampiro, ecco la jena».

Nota 77: «La Phalange», 1 agosto 1836.

Nota 78: «Revue de Paris», 7 giugno 1836. Secondo la «Gazette des Tribunaux», il capitano Thorez, che comandava la catena del 9 luglio, volle far togliere questi ornamenti: «E' sconveniente che, andando al bagno ad espriare i vostri crimini, spingiate la sfrontatezza fino ad ornare le vostre pettinature come se si trattasse per voi di un giorno di nozze».

Nota 79: «Revue de Paris», 7 giugno 1836. A questa data, la catena era stata accorciata per impedire la farandola, e dei soldati erano stati incaricati di mantenere l'ordine fino alla partenza. Il sabba dei forzati è descritto nel "Dernier jour d'un condamné". «La società aveva un bell'essere là, rappresentata dai carcerieri e dai curiosi spaventati, il crimine la sfidava, e di questo castigo orribile faceva una festa di famiglia».

Nota 80: Una canzone dello stesso genere è citata dalla «Gazette des Tribunaux» del 10 aprile 1836. Veniva cantata sull'aria della "Marsigliese". Il canto di guerra patriottico vi diviene nettamente il canto della guerra sociale: «Cosa vuole da noi questo popolo imbecille, viene a insultare la disgrazia? Ci guarda con uno sguardo tranquillo. I nostri carnefici non gli fanno orrore».

Nota 81: Esiste una classe di scrittori che «si è dedicata a introdurre dei malfattori dotati di straordinaria abilità nella glorificazione dei crimine, che fa giocare loro il ruolo principale e abbandona alle loro arguzie, ai loro lazzi, alla loro mal dissimulata presa in giro, gli agenti dell'autorità. Chiunque abbia visto la rappresentazione dell'"Auberge des Adrets ou Robert Macaire", dramma celebre tra il popolo, riconoscerà senza fatica l'esattezza delle mie osservazioni. E' il trionfo, è l'apoteosi dell'audacia e del crimine. Gli onesti e la forza pubblica vengono mistificati da un capo all'altro» (H. A. FREGIER, "Les Classes dangereuses", 1840, secondo, pagine 187-88).

Nota 82: "Le Dernier Jour d'un condamné".

Nota 83: «Gazette des Tribunaux», 19 luglio 1836.

Nota 84: «Gazette des Tribunaux», 15 giugno 1837.

Nota 85: Ivi, 23 luglio 1837. Il 9 agosto, la «Gazette» riporta che la vettura si è rovesciata nei dintorni di Guingamp: invece di ammutinarsi, i prigionieri «hanno aiutato i guardiani a rimettere in piedi il comune veicolo». Tuttavia il 30 ottobre la «Gazette» segnala un'evasione a Valence.

Nota 86: «La Fraternité», n. 10, febbraio 1842.

Nota 87: Cifra citata da G. de la Rochefoucauld nel corso della discussione sulla riforma del Codice penale, 2 dicembre 1831, in «Archives parlementaires», tomo 22, pagine 209-10.

Nota 88: E. DUCPÉTIAUX, "De la réforme pénitentiaire", 1837, tomo terzo, pagine 276 sg.

Nota 89: Ibid.

Nota 90: FERRUS, "Des prisonniers" cit., pagine 363-67.

Nota 91: E. DE BEAUMONT e A. DE TOCQUEVILLE, "Notes sur le système pénitentiaire", 1831, pagine 22-23.

Nota 92: LUCAS, "De la réforme des prisons" cit., primo, pagine 127 e 130.

Nota 93: F. BIGOT PRÉAMENEU, "Rapport au conseil général de la société des prisons, 1819.

Nota 94: «La Fraternité», marzo 1842.

Nota 95: Testo inviato all'«Atelier», ottobre 1842, anno terso, n. 3, da un operaio in prigione per coalizione. Egli avanzò questa protesta all'epoca in cui lo stesso giornale conduceva una campagna contro il lavoro penale. Nello stesso numero, una lettera di un altro operaio sul medesimo soggetto. confer. anche «La Fraternité», marzo 1842, anno primo, n. 10.

Nota 96: L. MOREAU-CHRISTOPHE, "De la mortalité et de la folie dans le régime penitentiaire", 1839, pag. 7.

Nota 97: «L'Almanach populaire de la France», 1839, firmato D., pagine 49-56.

Nota 98: F. DE BARBE MARBOIS, "Rapport sur l'état des prisons du Calvados, de l'Eure, la Manche et la Seine-Inférieur", 1823, pag. 17.

Nota 99: «Gazette des Tribunaux», 3 dicembre 1829. Confer. nello stesso senso, Ivi, 19 luglio 1839, la «Ruche populaire», agosto 1840, «La Fraternité», luglio-agosto 1847.

Nota 100: LUCAS, "De la réforme des prisons" cit., secondo, pag. 64.

Nota 101: Questa campagna fu molto viva prima e dopo la nuova regolamentazione delle centrali, del 1839. Regolamentazione severa (silenzio, soppressione di vino e tabacco, diminuzione della mensa) che fu seguita da rivolte. Il «Moniteur» del 3 ottobre 1840: «Era scandaloso il vedere i detenuti ingozzarsi di vino, di carne, di selvaggina, di leccornie di ogni sorta e prendere la prigione per un albergo comodo dove si procuravano tutte le dolcezze che spesso lo stato di libertà rifiutava loro».



Nota 102: Nel 1826, molti dei Consigli generali chiedono che la deportazione venga sostituita da una carcerazione continua e priva di efficacia. Nel 1842, il Consiglio generale delle Hautes-Alpes chiede che le prigioni divengano «autenticamente espiatorie»; nello stesso senso, quello della Drôme, dell'Eure-et-Loir, della Nièvre, del Rhône e della Seine-et-Oise.

Nota 103: Secondo un'inchiesta fatta nel 1839 presso i direttori di centrali. Direttore di Embrun: «L'eccesso di benessere nelle prigioni contribuisce verosimilmente molto alla, spaventosa crescita dei recidivi». Eysses: «Il regime attuale non è abbastanza severo, e, se esiste un fatto certo, è che, per molti dei detenuti, la prigione ha un fascino, e che essi vi trovano dei godimenti depravati, che per loro sono tutto». Limoges: «Il regime attuale delle case centrali, che di fatto non sono per i recidivi altro che autentiche pensioni, non è minimamente repressivo». (confer. MOREAU-CHRISTOPHE, "Polémiques pénitentiaires", 1840, pag. 86). Paragonare con le dichiarazioni fatte nel mese di luglio 1974, dai responsabili dei sindacati dell'amministrazione penitenziaria, a Proposito degli effetti della liberalizzazione nella prigione.

Nota 104: C. COMTE, "Traité de législation", 183, pag. 49.

Nota 105: H. LAUVERGNE, "Les Forcats", 1841, pag. 337.

Nota 106: E. BURE', "De la misère des classes laborieuses en Angleterre et en France", 1840, secondo, pag. 391.

Nota 107: P. ROSSI, "Traité de droit pénal", 1829, primo, pag. 32.

Nota 108: LUCAS, "De la réforme des prisons" cit., secondo, pag. 82.

Nota 109: ROSSI, "Traité de droit pénal" cit., primo, pag. 33.

Nota 110: confer. E. J. HOBSBAWM, "I banditi", trad. it. Torino 1971.

Nota 111: Sul problema della deportazione, confer. F. DE BARBÉ-MARBOIS, "Observations sur les votes de 41 conseils généraux", e la discussione tra Blossville e La Pilorgerie (a proposito di Botany Bay). Buré, il colonnello Marengo e L. de Carné, tra gli altri, fecero dei progetti di colonizzazione dell'Algeria con dei delinquenti.

Nota 112: Uno dei primi episodi fu l'organizzazione sotto il controllo della polizia di case di tolleranza (1823), il che oltrepassava largamente le disposizioni della legge del 14 luglio 1791, sulla sorveglianza delle case di prostituzione. Confer. su questo argomento le raccolte manoscritte della Prefettura di polizia (20-26). In particolare la seguente circolare del Prefetto di polizia del 14 giugno 1823: «Lo stabilimento di case di prostituzione, dovrebbe naturalmente dispiacere ad ogni uomo che si interessi alla pubblica moralità: non mi stupisco minimamente che i Signori Commissari di polizia si oppongano con tutti i loro poteri allo stabilimento di queste case nei loro differenti quartieri... La polizia riterrebbe di aver preso molta cura dell'ordine pubblico, se pervenisse a rinchiudere la prostituzione in case tollerate, sulle quali la sua azione potrebbe essere costante e uniforme e che non potrebbero sfuggire alla sua sorveglianza».

Nota 113: Il libro di PARENT-DUCHATELET, "Prostitution à Paris", 1836, può esser letto come la testimonianza di questo innesto, patrocinato dalla polizia e dalle istituzioni penali, del "milieu" delinquente sulla prostituzione. Il caso della «Mafia» italiana trapiantata negli Stati Uniti e utilizzata insieme al prelevamento di profitti illeciti e a fini politici è un bell'esempio della colonizzazione di un illegalismo di origine popolare.

Nota 114: Su questo ruolo dei delinquenti nella sorveglianza di polizia, soprattutto politica, confer. il memoriale redatto da Lemaire. I «denunciatori» sono persone che «si attendono dell'indulgenza per loro stesse»; «sono ordinariamente dei cattivi soggetti che servono a scoprire coloro che lo sono di più. Per soprappiù, per poco che qualcuno si trovi una volta compreso nel registro della Polizia, da quel momento non viene più perso di vista».

Nota 115: K. MARX "Il 18 Brumaio di Luigi Napoleone Bonaparte".

Nota 116: BONNEVILLE, "Des institutions complémentaires du système pénitencier, 1847, pagine 397-99.

Nota 117: Confer. H. A. FREGIER, "Les Classes dangereuses", 1840, primo, pagine 142-48.

Nota 118: A. BONNEVILLE, "De la récidive", 1844, pagine 92-93. Apparizione della scheda e costituzione delle scienze umane: un'altra invenzione che gli storici celebrano poco.

Nota 119: Della resistenza degli uomini di legge a prender posto in questo funzionamento, abbiamo testimonianze molto precoci, già nella Restaurazione (il che prova che non è un fenomeno né una reazione tardiva). In particolare la liquidazione o piuttosto la riutilizzazione della polizia napoleonica, pose molti problemi. Ma le difficoltà si prolungarono. Confer. il discorso con cui Belleyme, nel 1825, inaugura le sue funzioni e cerca di differenziarsi dai suoi predecessori: «Le vie legali ci sono aperte... Educato alla scuola delle leggi, istruito alla scuola di una magistratura così degna... noi siamo gli ausiliari della giustizia». (Confer. "Histoire de l'administration", di M. DE BELLEME); vedere anche il pamphlet, molto interessante, di MOLÈNE, "De la liberté".

Nota 120: Vedere anche tanto le "Mémoires", pubblicate sotto il suo nome, quanto la "Histoire de Vidocq racontée par lui-même".

Nota 121: L'accusa viene ripresa formalmente da CANLER, "Mémoires" (riedite nel 1968), pag. 15.

Nota 122: Su quello che avrebbe potuto essere Lacenaire, secondo i suoi contemporanei, vedere il dossier steso da M. Lebaillly nella sua edizione delle "Mémoires de Lacenaire", 1968, pagine 297-304.

Nota 123: La "ronde" degli anni 1835-36: Fieschi, che doveva sottostare alla pena comune ai parricidi e ai regicidi, fu una delle ragioni per cui Rivière, parricida, fu condannato a morte, malgrado una memoria, il cui carattere straordinario fu senza dubbio soffocato dalla risonanza di Lacenaire, del suo successo, e dei suoi scritti,

che furono pubblicati grazie al capo della Sûreté (non senza alcune censure), all'inizio del 1836, qualche mese prima che il suo complice François desse, con la catena di Brest, uno degli ultimi grandi spettacoli foranei del crimine. Giro in tondo degli illegalismi e delle delinquenze, di discorsi del crimine e sul crimine.

Nota 124: Alla fine del secolo Diciottesimo Colquhoun dà un'idea della difficoltà del compito, in una città come Londra. "Traité de la police de Londres", tradotto in francese nel 1807, primo, pagine 32-34, 299-300-

Nota 125: «Nessun'altra classe è stata assoggettata ad una sorveglianza di questo genere; essa si esercita quasi nella stessa maniera di quella sui condannati liberati; sembra inquadrare gli operai in quella categoria che oggi viene chiamata la classe pericolosa della società» («L'Atelier», anno quinto, n. 6, marzo 1845, a proposito del libretto).

Nota 126: Confer. ad esempio J. B. MONFALCON, "Histoire des insurrection de Lyon", 1834, pag. 142.

Nota 127: Confer. «L'Atelier», ottobre 1840, o ancora «La Fraternité», luglio-agosto 1847.

Nota 128: Oltre la «Gazette des Tribunaux» ed il «Courrier des Tribunaux», il Journal des concierges».

Nota 129: Confer. «L'Atelier», giugno 1844, Petizione alla Camera di Parigi perché i detenuti siano preposti ai «lavori insalubri e pericolosi»; nell'aprile 1845, il giornale cita l'esperienza della Bretagna dove un numero abbastanza elevato di condannati militari sono morti di febbre facendo dei lavori di canalizzazione. Nel novembre 1845, perché i prigionieri non lavoravano il mercurio o la biacca?... Confer. anche la «Démocratie politique» degli anni 1844-45.

Nota 130: Nell'«Atelier» del novembre 1843, un attacco contro i "Mystère de Paris" perché fanno una parte troppo bella ai delinquenti, al loro pittoresco, al loro vocabolario, e perché vi si sottolinea troppo il carattere fatale della propensione al delitto. Nella «Ruche populaire» troviamo degli attacchi dello stesso genere a proposito del teatro.

Nota 131: "Délinquance et système pénitentiaire de France au Dix-neuvième siècle" (testo inedito).

Nota 132: «L'Humanitaire», agosto 1841.

Nota 133: «La Fraternité», novembre 1845.

Nota 134: «La Ruche populaire», novembre 1842.

Nota 135: Confer. in «La Ruche populaire» (dicembre 1839), una replica di Vinçard ad un articolo di Balzac in «Le Siècle». Balzac diceva che un'accusa di furto doveva essere portata avanti con prudenza e discrezione quando si trattava di un ricco, di cui la minima disonestà veniva subito conosciuta: «Dite, Signori, la mano sulla coscienza, se il contrario non accede tutti i giorni, se, con una grande fortuna e un rango elevato, non si trovano mille soluzioni, mille modi per soffocare un affare spiacevole».

Nota 136: «La Fraternité», novembre 1841.

Nota 137: «Almanach populaire de la France», 1839, pag. 50.

Nota 138: «Pauvre Jacques», anno primo, n. 3.

Nota 139: In «La Fraternité», marzo 1847, viene trattato l'affare Drouillard e, allusivamente, si parla dei furti nell'amministrazione della marina a Roche fort. Nel giugno 1847, articolo sul Processo Boulmy e sull'affare Cubière-Pellaprat; nel luglio-agosto 1847 sull'affare di concussione Benier- Lagrange-Jussieu.

Nota 140: «La Phalange» 10 gennaio 1837.

Nota 141: «La prostituzione patentata, il furto materiale diretto, il furto con effrazione, l'assassinio, il brigantaggio per le classi inferiori; mentre le abili spoliazioni, il furto indiretto e raffinato, lo sfruttamento sapiente del gregge umano, i tradimenti di alta tattica, le astuzie trascendenti, infine tutti i vizi e tutti i crimini veramente lucrativi, eleganti e che la legge è troppo ben educata per raggiungere, rimangono il monopolio delle classi superiori»

(1 dicembre 1838).

Nota 142: «La Phalange», 1 dicembre 1838.

Nota 143: Ivi, 10 gennaio 1837.

Nota 144: Ivi.

Nota 145: Confer. ad esempio, ciò che «La Phalange» dice di Delacollonge o di Elirabide, 1 agosto 1838 e 2 ottobre 1840.

Nota 146: «Gazette des Tribunaux», agosto 1840.

Nota 147: «La Phalange», 15 agosto 1840.

Nota 148: E. DUCPÉTIAUX, "De la condition physique et morale des jeunes ouvriers", tomo secondo, pag. 383.

Nota 149: DUCPÉTIAUX, "De la condition physique et morale des jeunes ouvriers" cit., tomo secondo, pag. 377.

Nota 150: «Tutto ciò che contribuisce ad affaticare contribuisce a scacciare i cattivi pensieri; così si ha cura che i giochi si compungano di esercizi violenti. La sera, essi si addormentano nell'istante stesso in cui vanno a letto» (ibid., pagine 375-76).

Nota 151: E. DUCPÉTIAUX, "Des colonies agricoles", 1851, pag. 61.

Nota 152: FERRUS, "Des prisonniers" cit.

Nota 153: Vi sarebbe tutto uno studio da fare sui dibattimenti che ebbero luogo durante la Rivoluzione a proposito dei tribunali di famiglia, della correzione paterna e del diritto dei genitori a far rinchiodare i figli.

Nota 154: Su tutte queste istituzioni, confer. H. GAILLAC, "Les Maisons de correction", 1971, pagine 99-107.

Nota 155: Confer. ad esempio, a proposito degli alloggi operai costruiti a Lilla alla metà del secolo

Diciannovesimo: «La pulizia è all'ordine del giorno. E' l'anima del regolamento. Alcune disposizioni severe contro chi fa rumore, contro gli ubriachi, contro i disordini di ogni natura. Ricondotti ad abitudini regolari di ordine e di economia, gli operai non disertano più i laboratori il lunedì... I bambini, meglio sorvegliati non sono più una causa di scandalo... Vengono assegnati dei premi per la tenuta degli alloggi, per la buona condotta, per i tratti di devozione: e ogni anno questi premi vengono disputati da un gran numero di concorrenti» (HOUZÉ DE L'AULNAY, "Des logements ouvriers àLille", 1863, pagine 13-15).

Nota 156: Lo si trova esplicitamente formulato da alcuni giuristi come MUYART DE VOUGLANS, "Réfutation des principes hasardés dans le traité des délits et des peines", 1767, pag. 108. "Les Lois criminelles de la France", 1780, pag. 3; o come ROUSSEAUD DE LA COMBE, "Traité des matières criminelles", 1741, pagine 1-2.

Nota 157: Moreau de Jonnés, cit. in H. DU TOUQUET, "De la condition des classes pauvres", 1846.

Nota 158: «La Phalange», 10 agosto 1836.

Nota 159: Interrompo qui questo libro che deve servire da sfondo storico a diversi studi sul potere di normalizzazione e sulla formazione del sapere nella società moderna.